Disegno di legge n. 3444-A

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 2111 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Relatori: MELILLI *e* TANCREDI*, per la maggioranza;* POLVERINI, CARIELLO *e* MELILLA*, di minoranza*.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 18 dicembre 2015

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE (PAGG. DA 1 A 106)

E EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

(PAGG. DA 107 A 970)

ART. 1.

Al comma 1, allegato n. 1, sostituire la parola: 278.400 *con la seguente:* 275.000 *e sostituire la parola:* −35.400 *con la seguente:* −32.000

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

3.2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3.3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

3.4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;

e) a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione ».

3.5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 88 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 88 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 88 per cento »;

1. 1. Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1º luglio 2016 è stabilita la modalità con cui metà dei risparmi derivanti nell'anno 2016 andrà ad alimentare un fondo per il cofinanziamento di interventi di efficienza energetica nei settori coinvolti dal taglio degli sconti. La restante parte dei risparmi andrà ad alimentare il fondo per la riduzione delle imposte sui redditi.

5-*ter*. Entro il 1º luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, definisce le aliquote delle accise sui prodotti energetici attraverso un criterio proporzionale alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale Carbon Tax, per unità di emissione, sarà inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.

1. 2. (ex 1. 3. 28.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produt-

tività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.

1. 3. (ex 1. 3. 9.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 8, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a. 1*)* al comma 2, settimo periodo, le parole: « I comuni possono considerare » sono sostituite dalle seguenti: « È considerata » e le parole: « a condizione che la stessa non risulti locata » sono sostituite dalle seguenti: « anche se la stessa risulti locata ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 4. (ex 1. 4. 189.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata Tabella C sono ridotte proporzionalmente

in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 5. (ex 1. 4. 236.) Borghese, Merlo.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 15, lettera e), *capoverso 380*-sexies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo precedente con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 6. (ex *1. 4. 98.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:

18. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.

19. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di

funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

20. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 19, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 20, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 20 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 7. (ex *1. 4. 226.) Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.

21-*ter*. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).

21-*quater*. I titolari degli impianti di cui al comma 21-*ter* devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.

21-*quinquies*. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa Imposta Municipale Unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.

21-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 21-*ter*, 21-*quater* e 21-*quinquies* si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

21-*septies*. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi 21-*ter*, 21-*quater*, 21-*quinquies* e 21-*sexies*.

21-*octies*. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 8. (ex 1. 4. 177.) Crippa, D'Incà, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 23, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

1. 9. (ex 1. 4. 233.) Roccella, Piso.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30. 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

1. 11. (ex 1. 4-*quater*. 3.) Busin, Guidesi, Allasia.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 33, sostituire le parole da: a decorrere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le parole: « 27,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:

a) « 24 per cento » per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;

b) « 23 per cento » a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

33-*bis*. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi *standard* in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle tre regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4 miliardi di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi

standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

1. 12. (ex *1. 5. 38.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 36, sostituire le parole: 632,5 milioni *con le seguenti:* 532,5 milioni.

*Conseguentemente, sostituire il comma 548-*quinquiesdecies *con il seguente:*

Per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.

1. 113. (ex 0. 1. 1. 1. 103.) Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Sopprimere i commi 37-*quater *e 37-*quinquies.

Conseguentemente:

*al comma 37-*sexies *sostituire le parole:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies con le seguenti:* di cui ai commi 37-*bis* e 37-*ter*;

dopo il comma 155, aggiungere il seguente:

155-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

al comma 524, sostituire le parole: 17,5 per cento *con le seguenti:* 22,5 per cento;

al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 201 7 e 2018 ».

1. 13. (ex 1. 19. 96.) Cominardi, Tripiedi, Alberti, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

*Sopprimere i commi 37-*quater *e 37-*quinquies.

Conseguentemente:

*al comma 37-*sexies *sostituire le parole:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies con le seguenti:* di cui ai commi 37-*bis* e 37-*ter*;

al comma 159, sopprimere la lettera b);

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 14. (ex 1. 19. 82.) Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Sopprimere il comma 37-*quinquies.

Conseguentemente:

*al comma 37-*sexies *sostituire le parole:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies con le seguenti:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quater*;

sostituire il comma 208 con il seguente:

208. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità.

Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1º febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

Per le predette, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza ».

Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente comma, si intende per:

a) « reddito di cittadinanza »: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti, nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera *h)*;

b) « beneficiario »: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) « soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro »: i beneficiari di cui alla lettera *b)* in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) « struttura informativa centralizzata »: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) « sistema informatico nazionale per l'impiego »: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) « fascicolo personale elettronico del cittadino »: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto

fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) « libretto formativo elettronico del cittadino »: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) « soglia di rischio di povertà »: il valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) « reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza »: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) « nucleo familiare »: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di

secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) « Fondo per il reddito di cittadinanza »: il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) « bilancio di competenze »: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) « registro nazionale elettronico delle qualifiche »: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) « salario minimo orario »: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) « tessera sanitaria nazionale »: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 al presente comma.

La misura del reddito di cittadinanza è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 al presente comma.

La misura del reddito di cittadinanza per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente comma.

Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 al presente comma.

L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente comma.

La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età: costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione

secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del

lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi del presente comma. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliari e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente comma;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi del presente comma, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi detta presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione

e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c)* e *d)*, allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di etti al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera *h)*, competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una dalle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti

alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b)*, sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto, richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sano subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire

l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« ART. 66. – *(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale ».

Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di

start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 20 12, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 ».

È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera *b)*.

I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

Le agenzie di cui ai commi 52 è 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio

nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher online* e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico *online* su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento *online*.

Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale,

certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere *e), g)* e *h)*.

Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti a princìpi di congruità di cui al punto 64.

Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al punto 71 è aumentata

di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente punto si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: « di cui al comma 4 » sono inserite le seguenti: « ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza ».

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

« 479-*bis*. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476 ».

Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i

centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina *web* nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

Alla beneficiaria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsa-

bile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte dei figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento al punto 22, lettera *c)*; 42, 47 e da 79 a 82.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;-

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'ir-

rogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.

In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013 » sono inserite le seguenti « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015 »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al

Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo ».

Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000 »;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento ».

Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al punto 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamen-

tari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.

Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-*bis*. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 i dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le

prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente punto, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera.

sopprimere il comma 209;

al comma 369, sopprimere le parole da: ed è incrementato di 70,134 milioni di euro *fino alla fine del comma.*

al comma 524 sostituire le parole: 17, 5 per cento *con le seguenti:* 22, 5 per cento;

al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 8,5 per cento;

al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.300,000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

ALLEGATO 1

Totale componenti	Adulti (14+ anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCSE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€12.168	€1.014
2	2	0	1,5	€14.040	€1.170
3	1	2	1,6	€14.976	€1.248
3	2	1	1,8	€16.848	€1.404
4	1	3	1,9	€17.784	€1.482
3	3	0	2	€18.720	€1.560
4	2	2	2,1	€19.656	€1.638
5	1	4	2,2	€20.592	€1.716
4	3	1	2,3	€21.528	€1.794
5	2	3	2,4	€22.464	€1.872
4	4	0	2,5	€23.400	€1.950
6	1	5	2,5	€23.400	€1.950
5	3	2	2,6	€24.336	€2.028
6	2	4	2,7	€25.272	€2.106
5	4	1	2,8	€26.208	€2.184
7	1	6	2,8	€26.208	€2.184
6	3	3	2,9	€27.144	€2.262
5	5	0	3	€28.080	€2.340
7	2	5	3	€28.080	€2.340
6	4	2	3,1	€29.016	€2.418
7	3	4	3,2	€29.952	€2.496
6	5	1	3,3	€30.888	€2.574
7	4	3	3,4	€31.824	€2.652
6	6	0	3,5	€32.760	€2.730
7	5	2	3,6	€33.696	€2.808
7	6	1	3,8	€35.568	€2.964
7	7	0	4	€37.440	€3.120

ALLEGATO 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1.

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;

Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare;

Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri;

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;

Rcf = Sp-Rf;

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;

Rcx = Sp/Ni;

Rca, Rcb, Rcc,.... Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;

Rci = Rcx-Ri.

Caso 2.

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;

Sp = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1;

Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;

Rs = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;

Rf = reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.

Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1;

Rcf = Sp-Rf;

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;

Rcx = Sp/Ni;

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

Es = Rs-Rcx;

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;

Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;

Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1))).

Note.

1. Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 3

N mesi = parte intera di (Rfa-3 RdC)/(Rdc/4);

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza;

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta);

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1).

1. 15. (ex 1. 24. 55.) Pesco, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carinelli, Cecconi, Colletti, Colonnese, Corda, Cozzolino, Crippa, D'Ambrosio, D'Uva, Da Villa, Dadone, Daga, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Della Valle, Di Battista, Di Benedetto, Marco Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Spes-

sotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Sopprimere il comma 37-quinquies.

Conseguentemente:

al comma 37-sexies *sostituire le parole:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies con le seguenti:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quater*;

sostituire i commi da 304-quinquies *a 304*-novies, *con i seguenti:*

304-*quinquies*. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-*septies*.

304-*sexies*. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

304-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

1. 16. (ex 0. 30. 60. 2.) Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Sopprimere il comma 37-quinquies.

Conseguentemente:

al comma 37-sexies *sostituire le parole:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies con le seguenti:* di cui ai commi da 37-*bis* a 37-*quater*;

dopo il comma 304-quinquies *aggiungere il seguente:*

« 304-*quinquies*. 1. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale ».

sostituire il comma 304-sexies *con il seguente:*

« 304-*sexies*. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1º aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile. »;

sopprimere i commi 304-septies, *304*-octies *e 304*-novies;

dopo il comma 549, aggiungere il seguente:

549-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

1. 17. (ex 0. 30. 60. 8.) Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero,

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43. 1. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi di cui alla lettera *l)* del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « ; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-*bis*, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

1. 18. (ex 1. 6. 92.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 46 dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi *aggiungere le seguenti:* e *software* per l'incremento della produttività.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 134.000.000 euro annui per il 2016, di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

1. 19. (ex 1. 7. 17.) Galgano, Quintarelli, Basso, Bruno Bossio, Bargero, Coppola, Gadda, Carrozza, Giampaolo Galli, Mucci, Librandi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:

Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 35 per cento.

1. 20. (ex 1. 7. 8.) Alberto Giorgetti, Occhiuto, Prestigiacomo, De Girolamo.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel

Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 21. (ex 0. 1. 7. 39. 12.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma I dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dal 30 al 70 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 22. Pisano, Ruocco, Cariello, Ruocco, Alberti, Pesco, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Al comma 52-*quater, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la

copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 23. (ex 0. 1. 7. 39. 56.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Dopo il comma 52-*undecies *aggiungere il seguente:*

52-*undecies*.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*decies* è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-*undecies*, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti norma-

tivi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 24. (ex 0. 1. 7. 39. 59.) Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Al comma 52-*quaterdecies *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*. 1. All'integrazione dell'esonero di cui al comma 83, disposta dal comma 52-*quaterdecies,* secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018

e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

1. 25. (ex 0. 1. 7. 39. 58.) Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55. 1. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 10.000 euro rispetto al valore soglia dei ricavi/compensi stabilito per ciascun gruppo di settore nell'allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il contribuente può avvalersi, per una sola annualità, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore al valore soglia suddetto sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-*bis*. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 114. (ex 1. 8. 8.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55. 1. Le società a responsabilità limitata semplificate, di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono esonerate per i primi tre anni dalla loro costituzione dal versamento della tassa sulla partita Iva, dal pagamento dei diritti camerali e dal pagamento dei diritti di deposito del bilancio.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

1. 26. (ex 1. 8. 40.) Capelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Dopo il comma 68-*sexies *aggiungere il seguente:*

68-*septies*. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,32 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Ai fini di quanto previsto dal presente comma l'Automobilclub Storico (ASI) per gli autoveicoli e la Federazione Motociclistica Italiano Italiana (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 41,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli di cui al comma *1-bis* sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI per gli autoveicoli e dalla FMI per i motoveicoli. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e *1-bis* l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60 per gli autoveicoli ed in euro 30 per i motoveicoli.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 28. Marco Di Stefano.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole da: all'Erario *fino alla fine del periodo con le seguenti:* alla riduzione proporzionale del canone stesso.

1. 111. (ex 1. 10. 70.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Al comma 79, primo periodo, sopprimere la lettera c).

1. 112. (ex 1. 10. 58.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera *f)* del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall'articolo 100, comma 1 ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 29. (ex 1. 12. 46.) Sammarco.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

95-*bis*. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. – *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1.* I contribuenti, appartenenti ad un nucleo

familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1º gennaio 2016.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I

contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione ».

95-*ter*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-*bis*, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4,000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 30. (ex 1. 12. 31.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:

107-*bis*. Al comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso *Art. 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nella misura del 50 per cento »;

b) al comma 3 le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 116. (ex 1. 14. 2.) Vaccaro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 112, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* e per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

1. 31. (ex 1. 15. 29.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 112, lettera d), *sostituire le parole:* da studiosi italiani e stranieri *con le seguenti:* , almeno per il cinquanta per cento, da studiosi internazionali.

1. 32. Capua, Vargiu, Librandi, Palladino, Monchiero.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

Al comma 116, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016 agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo medesimo. Per gli stessi enti la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 33. Capodicasa, Berretta, Boccadutri, Schirò, Iacono, Albanella, Burtone, Amoddio, Zappulla, Piccione, Culotta, Ribaudo, Lauricella, Moscatt, Cardinale, Raciti, Causi, Greco, Taranto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.

1. 34. (ex 1. 16. 152.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Sostituire il comma 126 con il seguente:

126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della

presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia richiesta una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.

1. 117. (ex 1. 16. 19.) Pisicchio.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129. 1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

129. 2. I comuni di cui al comma 129.1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 129.1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 35. (ex 1. 16. 76.) Palese, Abrignani, Chiarelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 129-ter, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio dei titoli minerari, sono interrotti.

al comma 129-quater:

sopprimere la lettera b)*;*

alla lettera c)*, capoverso, sostituire le parole:* o a seguito del rilascio *con le seguenti:* a seguito del rilascio.

1. 36. Folino, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 129-ter*, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il divieto di cui al primo periodo si applica ai procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli minerari in corso all'entrata in vigore della presente legge. L'amministrazione competente applica tale divieto con il rigetto delle relative istanze entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 129-quater*, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) il comma 1-*bis*. è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell'Ambiente, predi-

spone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ».

1. 37. Baldassarre, Pastorino, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 131, sopprimere la lettera a).

1. 38. (ex 1. 16. 193.) Manlio Di Stefano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 139 sostituire le parole: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla lettera b)*, sopprimere i commi 548*-terdecies *e 548*-quaterdecies.

1. 39. (ex 0. 1. 1. 1. 67.) Marcon, Melilla, Pannarale, Gianfranco Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

141-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per i soggetti di cui ai commi 1 che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età

anagrafica non superiore a quaranta anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 31 dicembre 2010, n. 238. ».

1. 40. (ex 1. 17. 60.) Pagano.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 146, lettera d), *sostituire le parole da:* in congedo *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente:

al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.;

dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

555-*bis*. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* », o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto

dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1.

1. 41. (ex 1. 18. 102.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 155, ultimo periodo, sostituire le parole da: con successivo provvedimento *fino alla fine del comma con le seguenti:* si effettua l'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi con finalità analoghe, annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 155, aggiungere il seguente:

155-*bis*. Ai fini della compensazione dei maggiori effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro l'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.

1. 43. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Busin, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 158-ter, *aggiungere i seguenti:*

158-*quater*. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-*bis* e 25-*ter* sono abrogati.

158-*quinquies*. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-*quater*, pari a 16.500 milioni di euro per l'anno 2016, e di 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari al 35 per cento.

1. 44. (ex 0. 1. 19. 141. 4.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161.1. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma i in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei

medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma i è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma i è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione ».

161.2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 161.1, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detra-

zioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 45. (ex 0. 1. 19. 141. 2.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161. 1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 46. (ex 1. 19. 59.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192. 1. Per la valorizzazione e il potenziamento dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli è autorizzata la spesa annua di 500 mila euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −1.000.000;
2017: −1.000.000;
2018: −1.000.000.

1. 47. (ex 1. 22. 26.) Sammarco.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Sopprimere il comma 192-*septies.

Conseguentemente:

al comma 207, sopprimere la lettera g-bis);

sopprimere il comma 253;

*sopprimere il comma 254-*bis;

*sopprimere il comma 548-*quaterdecies.1

1. 48. Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Sopprimere il comma 194-*bis.

1. 49. Fratoianni, Marcon, Melilla, Paglia.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

196-*bis*. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in

Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.

196-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 196-*bis*, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo *curriculum* e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 115. (ex 1. 23. 12.) Pagano, Sammarco, Bargero.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:

197-*bis*. Nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del G7, per il triennio 2016-2018, è autorizzata la spesa 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al finanziamento della partecipazione italiana al *Global Strategy for Women's and Children's Health*.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −15.000.000;
2017: −15.000.000;
2018: −15.000.000.

1. 50. (ex 1. 23. 30.) Locatelli, Zampa, Quartapelle Procopio, Garavini, Picchi, Alli, Rabino, Fitzgerald Nissoli, Cirielli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

209-*bis*. All'articolo 47, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: « la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse » sono sostituite dalle seguenti: « le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile ».

1. 51. (ex 1. 24. 7.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:

212-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico di età non superiore a ventisei anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La carta da diritto a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I *partner* che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul

mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché della fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia predispone ed aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione delle iniziative poste in essere da parte del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 52. (ex 1. 24. 74.) Sberna, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Falcone.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217. 1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2016 – 10.000.000.

1. 53. (vedi 1. 24. 34.) Fiorio, Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:

222-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono in ogni caso escluse dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 339.

1. 54. (ex 1. 25. 49.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 224, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 55 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente:

dopo il comma 226 aggiungere il seguente:

226.1. Per l'anno 2016 al sostegno delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015, con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, sono destinati 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 224 della presente legge.

al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 55. (ex 1. 25. 52.) Santerini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, *con le seguenti:* 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 74 milioni di euro, *con le seguenti:* 1000 milioni di euro.

dopo il comma 246 aggiungere il seguente: 246-*bis*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 57. (ex 0. 1. 1. 1. 110.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 256 aggiungere i seguenti:

256-*bis*. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.

256-*ter*. Il comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 è sostituito dal seguente:

« 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di eliminazione delle barriere architettoniche. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ».

256-*quater*. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 256-*bis* le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 256-*bis*. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e di due terzi a favore dei comuni sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

256-*quinquies*. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investi-

menti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.

256-*sexies*. Con il decreto di cui al comma 256-*quater* vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

256-*septies*. Lo schema di decreto di cui al comma 256-*quater* è trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.

256-*octies*. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1. 58. (ex 1. 27. 29.) Gianluca Pini.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Sopprimere il comma 257-bis.

***1. 59.** Costantino, Zaratti.

Sopprimere il comma 257-bis.

***1. 60.** Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Al comma 257-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 61. Marchi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 278-bis, terzo periodo, dopo le parole: risolvere il contratto *aggiungere le seguenti:* senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.

1. 62. Minnucci.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 304-octies, primo periodo, dopo le parole: medico e infermieristico *aggiungere le seguenti:* professionale e tecnico-amministrativo.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: medico e infermieristico *aggiungere le seguenti:* professionale e tecnico-amministrativo.

1. 64. Calabrò.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 327, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di conseguire quanto previsto al periodo precedente, nonché rendere omogenei gli accordi negoziali, quali *pay back,* note di credito e scaglioni prezzo/volume dei medicinali innovativi per uso umano che accedono al fondo previsto al comma 593, articolo 1 della legge 23

dicembre 2014 n. 190, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze demandano all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro e non oltre 45 giorni dall'approvazione della presente legge, la rinegoziazione degli accordi nonché la predisposizione della clausola del *payment by result* attraverso la verifica trimestrale dei registri di monitoraggio a disposizione dell'AIFA. Riguardo medicinali innovativi per uso umano Daklinza, Exviera, Harvoni, Sovaldi, Viekirax, Olysio, a far data dalla loro autorizzazione all'immissione in commercio, concorrono tutti insieme al raggiungimento dei 50.000 trattamenti terapeutici per l'eradicazione del virus dell'epatite C su base nazionale. Dal trattamento 50.001 il prezzo deve essere compreso tra i 3.300 e i 4.000 euro IVA esclusa. Tali disposizioni devono contemplare la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei risultati della rinegoziazione con le aziende farmaceutiche nonché la perdita di tutte le clausole di riservatezza fino ad ora previste.

1. 65. (ex 1. 32-*bis*. 7.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Al comma 330-*quater*, aggiungere, in fine, le parole:* entro il 31 dicembre 2016.

1. 66. Miotto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Dopo il comma 339-*ter*, aggiungere il seguente:*

339-*quater*. Lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 67. Rampelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 342 aggiungere i seguenti:

342-*bis*. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, zone franche, in via sperimentale e temporanea, per un periodo non inferiore a tre anni, nei territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Monfalcone, Cividale del Friuli e Tarvisio, al fine di contrastare la situazione di svantaggio di tali realtà territoriali dovute alla concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali che vigono negli Stati confinanti.

342-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante l'apposito Fondo istituito dal Ministero dello sviluppo economico, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 2006, n.296.

1. 68. (ex 1. 33. 370.) Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 344, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: All'articolo 15 comma 1 della legge n. 152 del 2001 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti previdenziali si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi. In conseguenza dell'introduzione del sistema semplificato di ispezione di cui al presente comma, effettuata utilizzando le informazioni in possesso degli enti previdenziali trasmessa per via telematica, sono ridotti di 15 milioni di euro annui i relativi stanziamenti destinati alla certificazione dell'attività degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro a decorrere dal 2017.

1. 69. (vedi 1. 33. 16.) Vaccaro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 363, aggiungere i seguenti:

363-*bis*. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna.

363-*ter*. Lo Stato su proposta e d'intesa con la regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano attuativo riequilibrio insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

363-*quater*. Il piano dovrà contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica EuroMediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

363-*quinquies*. Nell'ambito dell'attuazione del piano decennale di riequilibrio insulare la Sardegna è riconosciuta per cinque anni, prorogabili, una Zona franca insulare alla Produzione in attuazione delle disposizioni vigenti. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, d'intesa con la regione Sardegna, un decreto attuativo della Zona franca insulare.

363-*sexies*. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore

pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

363-*septies*. A tal fine sono stanziati 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

554-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati; soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi da 363-*bis* a 363-*septies*. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 70. (ex 1. 33. 352.) Pili.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 369, sostituire le parole: 18,750 milioni *con le seguenti:* 6,750 milioni.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 439-*decies.

1. 72. Marchi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 369, sostituire le parole: 70,134 milioni *con le seguenti:* 68,134 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 129,334 milioni *con le seguenti:* 127,334 milioni;

dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni di euro all'anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, individua con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.

al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 73. (vedi 1. 43. 64.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole da: , con priorità per i percorsi *fino a:* (Ciclovia VENTO) *con le seguenti:* così come individuate dalla delibera CIPE, 1 febbraio 2001, nel progetto Bicitalia-Rete ciclabile nazionale, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), Caposele-Leuca (ciclovia dell'Acquedotto Pugliese).

1. 74. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Al comma 371, primo periodo, dopo le parole: (Ciclovia VENTO) *aggiungere le seguenti:* , da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese).

1. 75. Capone, Mariano, Ginefra, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Cassano, Massa, Grassi, Ventricelli, Losacco, Pelillo,

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 381, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Considerate le esigenze del Programma operativo nazionale (PON) legalità contenuto nella programmazione comunitaria 2014/2020, la necessita di fornire un supporto alla capacità amministrativa delle prefetture a seguito del riordino delle stesse in atto e la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie per affrontare le urgenze legate al tema dell'immigrazione, a far data dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'interno è garantita una quota associativa al Formez non minore del 51 per cento con le relative responsabilità di indirizzo, controllo e vigilanza senza detrimento delle attività prestate in favore degli altri associati pubblici;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: suddette riduzioni di spesa, *aggiungere le seguenti:* e delle misure da adottare a seguito dell'ingresso nella compagine associativa del Ministero dell'interno,.

1. 76. (ex *1. 33. 68.) Misuraca.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:

382. 1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

382. 2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

382. 3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 77. (ex 1. 33. 256.) Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

387.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, prima di procedere a qualsiasi iniziativa di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. o di altre società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato, presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale, occupazionale e sociale derivante dal piano di privatizzazione e contenente, in particolare;

1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell'aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;

2) la minore spesa per interessi sul debito pubblico che si verrebbe a conseguire qualora le risorse raccolte mediante l'alienazione risultino dedicate alla riduzione di debito pubblico;

3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;

4) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale della società interessata o di altre società dei gruppo al quale la società interessata fa riferimento;

5) l'impatto sull'assetto proprietario e sulla *governance* delle società coinvolte nell'alienazione o nell'aumento di capitale riservato al mercato e l'evidenziazione dei connessi rischi di perdita di controllo da parte dello Stato di società direttamente o indirettamente da esso controllate;

6) l'indicazione delle modalità attraverso le quali utilizzare le risorse raccolte attraverso l'alienazione di quote o attraverso l'aumento di capitale di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato per finanziare iniziative di sviluppo industriale e occupazionale delle società interessate.

1. 78. (ex 1. 33. 237.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392.1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 9-*ter*. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni in materia di edilizia scolastica ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro dal 2016 al 2018.

1. 79. (ex 1. 34. 79.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 407, aggiungere i seguenti:

407.1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivante dalla documentazione geologica, geo-

tecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, mantenimento e aggiornamento di cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotetnatico e di microzonazione sismica senza la quale non si potrà procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica;

b) realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica, sicurezza idraulica;

c) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

d) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora l'intervento di mitigazione della pericolosità sia richiesta da una perizia geologica, redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia e della sede stradale;

f) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, principale e secondario compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo con particolare riguardo ai tratti urbani ed immediatamente adiacenti ai tratti urbani dei corsi d'acqua, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariate;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

h) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;

j) studi e approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla implementazione *database* locali;

k) azioni di valutazione e controllo degli aspetti ambientali legati alle attività industriali presenti nel territorio comunale finalizzando l'azione dell'ufficio all'ottenimento della protezione dall'inquinamento dei suoli e delle falde idriche;

l) azioni per la predisposizione, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, le aziende sanitarie competenti per territorio, l'ente gestore dei servizi idrici, del censimento con georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzato alla predisposizione e gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo alla legislazione vigente.

407. 2 Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli interventi di cui al comma 21 successivamente al 31 dicembre 2016, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.

407. 3 In nessun caso le disposizioni di cui al comma 21, trovano applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* quando l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 80. (ex 1. 35. 166.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 417, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 81. (ex 1. 35. 69.) Baldelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Al comma 427, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all'avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31 dicembre 2015.

1. 82. (ex *1. 35. 231.) Prataviera, Caon, Matteo Bragantini, Marcolin.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Sopprimere il comma 429-*quater.

1. 83. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 439, aggiungere, in fine, le parole: e riservando una quota non inferiore al 5 per cento degli oneri di cui al presente comma a progetti e interventi volti allo sviluppo della mobilità ciclistica, all'estensione delle piste ciclabili, all'integrazione modale bici e trasporto pubblico e collettivo, alla realizzazione di aree di sosta e di parcheggio per biciclette negli edifici scolastici e in quelli adibiti a pubbliche funzioni.

1. 84. (ex 1. 38. 79.) Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

Al comma 449, sostituire le lettere g), h) *e* i) *con la seguente:*

g) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Procedimento). – 1.* La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice Militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo ».

1. 85. (vedi 1. 39. 27.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

*Sopprimere i commi 452-*bis *e 452-*ter.

1. 86. Nicchi, Costantino, Quaranta, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Marzano.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 489, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di assunzione di personale di cui al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alle sanzioni erogate nei precedenti anni, non si applica ai soggetti che allo stato risultano essere vincitori di concorso.

1. 87. (ex 1. 42. 44.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:

490-*bis*. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.

1. 88. (ex *1. 42. 18.) Galgano, Librandi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 491 aggiungere i seguenti:

491.1. È istituito nello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo gestito dallo stesso Ministero, denominato « Fondo Sociale per la Città di Taranto », con una dotazione

finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2016, la cui durata è strettamente legata agli anni di commissariamento Ilva.

491.1.1. Finalità del fondo:

a) defiscalizzazione nuove attività imprenditoriali legate alla *green economy*;

b) sussidi economici ai lavoratori dipendenti Ilva in cassa integrazione, e ai lavoratori dell'indotto;

c) destinazione di risorse agli imprenditori e lavoratori del settore primario le cui attività sono state penalizzate dall'inquinamento.

491.1.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 491.1.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2016.

1. 89. (ex 1. 42. 60.) Labriola.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino al valore della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

491-*septies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*octies*. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*novies*. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-*bis*. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà integralmente versata al medesimo Fondo.

491-*decies*. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al precedente comma.

491-*undecies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*duodecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*quaterdecies*.

491-*terdecies*. Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

491-*quaterdecies*. Al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a concorrenza del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-*bis* ».

491-*quaterdecies*.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015 non si applicano per Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

1. 90. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-*bis*.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà versata al medesimo Fondo. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla

Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.

1. 91. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Dopo il comma 491-*quinquies *aggiungere il seguente:*

491-*quinquies.*1. All'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È fatto obbligo ai commissari speciali di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia ».

1. 92. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Al comma 491-sexiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da: , sulla base delle esigenze finanziarie *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.

Conseguentemente:

*sostituire il comma 491-*undevicies, *con il seguente:*

491-*undevicies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per

la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.

dopo il comma 491-vicies semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*vicies bis*. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-*bis* possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-*bis*.

491-*vicies ter*: Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari.

1. 93. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 491-sexiesdecies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 491-*quinquiesdecies*.

1. 94. (vedi 0. 1. 42. 75. 52.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

*Sostituire il comma 491-*vicies *con il seguente:*

491-*vicies*. Si fa salvo il diritto al risarcimento del danno come disciplinato dal codice civile e relativamente al diritto del risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale degli obbligazionisti subordinati non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, una deroga al codice civile. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, salvo i casi di responsabilità personale dei dirigenti e dei funzionari in merito alla mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tutti coloro che hanno subito una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi stabiliti dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta salva altresì l'applicazione dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1. 95. Guidesi, Busin, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Dopo il comma 491-*vicies semel, *aggiungere il seguente:*

491-*vicies bis*. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-*bis* possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-*bis*.

1. 96. Paglia, Scotto, Melilla, Marcon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Dopo il comma 491-*vicies semel, *aggiungere il seguente:*

491-*vicies bis*. Allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli a danno dei risparmiatori e degli investitori in situazioni analoghe a quelle verificatesi in relazione alle banche indicate al comma 491-*bis*,

e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica anche ai casi disciplinati dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1. 97. (ex 0. 1. 42. 75. 2.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Dopo il comma 491-*vicies semel, *aggiungere il seguente:*

491-*vicies bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali. Gli schemi dei decreti sono trasmessi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge alle Camere, affinché le Commissioni competenti, esprimano un parere vincolante entro 20 giorni dalla data di trasmissione.

1. 98. (ex 0. 1. 42. 75. 11.) Busin.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 74 milioni euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in

conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 74 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 99. (vedi 1. 43. 17.) Gregorio Fontana.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 499 aggiungere il seguente:

499.1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, risultanti da fatture emesse dal 1º gennaio 2016, la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è estesa anche agli interessi maturati sino alla data in cui è emessa la certificazione.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 100. (ex 1. 44. 33.) Ruocco, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

Dopo il comma 515, *aggiungere il seguente:*

515.1. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è

incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare all'acquisto di formaggi italiani DOP ed IGP.

Conseguentemente, dopo il comma 544, *aggiungere il seguente:*

544-*bis*. Per l'anno 2016 è istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

1. 101. (ex 1. 47. 54.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 533, lettera a), *numero 6, capoverso lettera* d-bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.

1. 103. (ex 1. 48. 28.) Sammarco.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:

535-*bis*. Al comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Una quota delle

risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze *"sine materia"*, ivi compresa la ludopatia, nonché all'adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco *online*. ».

1. 104. (ex 1. 48. 17.) Binetti.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548.1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

548.1.1. Le nuove concessioni di cui al precedente comma hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

548.1.1.1. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

1. 105. (ex 1. 50-*ter*. 10.) Faenzi, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Al comma 548-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in

conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 71. Rampelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

*Al comma 548-*sexies, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; le forze speciali di cui al presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 106. (ex 0. 1. 1. 1. 92.) Tofalo, Frusone, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 548-septies, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro su base annua *con le seguenti:* 1.360 euro su base annua, a titolo di ristoro del potere d'acquisto perduto nel corso della recessione economica internazionale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 107. Molteni.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

548-*terdecies*. Al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a corsi universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a partire dal 2016, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani. I criteri di attribuzione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 108. (vedi 1. 17. 27.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Al comma 548-terdecies*, primo periodo, sostituire le parole:* i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 *con le seguenti:* che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni nell'anno 2016 e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: essere utilizzata *aggiungere le seguenti:* per il pagamento delle tasse universitarie,;

al comma 548-quaterdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello

stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 109. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

*Al comma 548-*terdecies*, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* fermo restando che l'attribuzione della Carta avviene su espressa richiesta dell'avente diritto, mediante presentazione di apposita istanza contenente anche l'assunzione dell'impegno di svolgimento nel corso del 2016 di almeno una giornata intera di servizio volontario e non retribuito presso una Onlus o un ente territoriale.

1. 110. (ex 0. 1. 1. 1. 8.) Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Min. (FI-PdL)	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (SI-SEL)

* * *

TABELLA A

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 6.000.000;
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis,* comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2017:

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2018:

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Tab. A. 1. (ex 1. Tab. C. 7.) Galgano, Librandi, Rossomando, Dorina Bianchi, Milanato, Locatelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

* * *

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: − 184.976;
2017: − 184.434;
2018: − 184.434;

Conseguentemente, alla Tabella D, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, *programma* Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale, *voce:* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, decreto-legge n. 209 del 2008, articolo 1, comma 4, « Potenziamento di analisi e documentazione » (1.10 − cap. 1157), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 184.976;
CS: + 184.976.

2017:

CP: + 184.434;
CS: + 184.434.

2018:

CP: + 184.434;
CS: + 184.434.

Tab. A. 2. (ex *1. Tab. D. 5. e ex *1. Tab. D. 6.) Fedi, Garavini.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min. (FI-PdL)*	*Rel. Min. (M5S)*	*Rel. Min. (SI-SEL)*

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*.1 Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunta la seguente: *"d)* a partire dal primo gennaio 2016 le fatture rilasciate dal professionista che amministra condomini, a carico di abitanti l'edificio condominiale, sono gravate dall'IVA pari al 10 per cento.

All'onere di cui al presente comma valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 369 del presente disegno di legge.

1. 200. (ex 1. 2. 1.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. È prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet, entro un limite di spesa di 800 euro e con una franchigia di 100 euro, se sostenute per il riscaldamento di unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 201. (ex 1. 3. 1.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Alla Tabella A/3 – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98), dopo le parole: « cascami di legno, compresa la segatura » sono aggiunte le seguenti: « inclusi i pellet ».

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a euro 96.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 202. (ex 1. 3. 2.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le misure di cui al comma 5 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

1. 203. (ex 1. 3. 31.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*.1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-*ter*. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 204. (ex 1. 3. 3.) Busin.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis.*1 All'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante « Disposizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale », dopo la parola: « cinematografici » sono aggiunte le seguenti: « per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 ».

6-*bis.2*. Al medesimo articolo 6, comma 11, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento e le parole: 1º gennaio 2000 sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2016;

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 205. (ex 1. 3. 26.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis.1*. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:

6. A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 206. (ex 1. 3. 25.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « acque marine comunitarie » sono inserite le seguenti: « e nelle acque interne »;

b) dopo le parole: « trasporto delle merci, » sono inserite le seguenti: « e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 207. (ex 1. 3. 4.) Busin.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico, alla voce birra, le parole « euro 2,35 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2,17 ».

Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 17,5 per cento *con le seguenti:* 18,5 per cento *e, al comma 525, sostituire le parole:* 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

1. 208. (ex 1. 3. 21.) Rampelli.

Sopprimere il comma 7.

1. 209. (ex 1. 3-*bis*. 7.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 7 , aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il primo è aggiunto il seguente: »Per il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente anche se trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, prosegue la corresponsione – sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile – della differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento del corrispondente personale civile di pari livello nell'amministrazione di destinazione e, altresì, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata ».

1. 210. (ex 1. 3-*bis*. 1.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'alinea 1-*bis*, numeri 1) e 2), dopo le parole: « se il reddito complessivo » aggiungere le seguenti: « , comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, »;

2) All'alinea 1-*bis*, capoverso, le parole: « c-*bis*, d ed h-*bis* » sono soppresse;

b) dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente:

2-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a

quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

7-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7-*bis*, pari a circa 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:

1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dai periodo d'imposta 2016, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:

540-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del *web)*. – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti ».

540-*ter*. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti

ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

540-*quater*. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

540-*quinquies*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

540-*sexies*. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« 29-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-*bis* e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. ».

540-*septies*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

540-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

542-*bis*. I commi 48, 49 e 49-*bis*, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;

a-*bis)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-*bis)* a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-*bis*. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente

sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 di euro. »

542-*ter*. « L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro 49 per cento ».

1. 211. (ex 1. 3-*bis*. 8.) Airaudo, Paglia, Placido, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 8, premettere il seguente:

08. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 5 è abrogato;.

al comma 11 sopprimere le lettere a), b) *e* c) *fino a:* inusucapibile.

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 212. (ex 1. 4. 100.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « il possesso di immobili » aggiungere le seguenti: « ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa », ed il terzo periodo è soppresso;

Conseguentemente:

2) dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6. »;

3) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ».

sopprimere il comma 12.

al comma 208, dopo le parole: esclusione sociale *aggiungere le seguenti:* di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà, *e sostituire la parola:* 600 *con la seguente:* 2100 *e:* 1.000 *con:* 2500.

1. 213. (ex 1. 4. 163.) Fassina, Nicchi, Scotto, Civati, Gregori, Marcon, Melilla, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « il possesso di immobili » aggiungere le seguenti: « ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa », ed il terzo periodo è soppresso;.

Conseguentemente:

dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 7, primo periodo, in fondo aggiungere le seguenti parole: « , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6. »;

dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ».

sopprimere il comma 12.

1. 214. (ex 1. 4. 166.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

Al comma 8, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: « È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza ».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura dei 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura de 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 215. (ex 1. 4. 188.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 8, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 2 è inserita in fine il seguente periodo: « È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione ».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 216. (ex 1. 4. 190.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 8, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 2, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente:

d-ter) alle unità immobiliari in uso alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, ceduti in comodato d'uso gratuito per fini connessi all'attività sociale proprie delle organizzazioni stesse, solo per il tempo per cui perdura tale impiego.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 217. (ex 1. 4. 145.) Gigli, Patriarca, Preziosi.

Al comma 8, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « possono modificare, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di incentivare o disincentivare determinate iniziative economiche, »;

1. 218. (ex 1. 4. 169.) Paglia, Melilla, Marcon.

Al comma 8, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1º gennaio 2016, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il rispetto dei limiti di legge decurtati del 50 per cento, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta per intero l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta. ».

1. 219. (ex 1. 4. 178.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 50 euro »;

ogni qual volta ricorra la parola: « fattura » sostituirla con la seguente: « modulo »;

dopo il comma 2, sono inserite i seguenti: « 3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 *septies* T.U.B., Decreto legislativo n. 385/1993. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente Decreto ».

8-*ter*. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo.

1. 220. (ex 1. 4. 34.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Nei casi di compravendita di immobili sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 10 del decreto legge 22 gennaio 2011, n. 42 è precluso ogni successivo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richiesto per la prelazione, ancorché l'offerta sia stata rifiutata dagli aventi diritto.

1. 221. (ex 1. 4. 22.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: « 8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

Conseguentemente dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile da predisporre sentita la regione interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 222. (ex 1. 4. 55.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente: "8-*bis*: Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 223. (ex 1. 4. 146.) Gigli, Rubinato.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: « 8-*bis*. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto. ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 20.000.000.

1. 224. (ex 1. 4. 54.) Busin, Guidesi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* dell'articolo 7 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 225. (ex 1. 4. 77.) Guidesi, Caparini.

Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a giovani di età compresa tra i 28 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per Vanno 2019, di 81,510-milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 226. (ex 1. 4. 207.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 227. (ex 1. 4. 241.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

Conseguentemente sopprimere il comma 369.

1. 228. (ex 1. 4. 73.) Guidesi, Caparini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 229. (ex 1. 4. 51.) Busin, Caparini, Simonetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

8-*bis*. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 230. (ex 1. 4. 52.) Busin, Caparini, Simonetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.

1. 231. (ex 1. 4. 176.) Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n.504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.

11-*ter*. Le eventuali maggiori entrate derivatoti dall'attuazione del comma precedente sono destinate a misure volte ad estendere la platea dei soggetti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali.

1. 232. (ex 1. 4. 175.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:

246-*bis*. Nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma riguardi i coltivatori diretti e le imprese agricole professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e sia disposta per una durata di almeno 3 anni, le banche e gli intermediari finanziari, nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione, possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA o altro organismo appartenente allo stesso, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

1. 233. (ex 1. 4. 174.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

556-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari

all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

1. 234. (ex 1. 4. 173.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11.*bis* A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agro-forestali situati nelle aree protette come individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

556-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

1. 235. (ex 1. 4. 172.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

8-*ter*. Dono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

1. 236. (ex 1. 4. 68.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 11 aggiungere e il seguente:

11-*bis*. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

8-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

1. 237. (ex 1. 4. 67.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

11-*ter*. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera *d-bis)* della presente legge, a decorrere dall'anno 2016 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

Conseguentemente, all'allegata tabella C a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare proporzionalmente del 5 per cento.

1. 238. (ex 1. 4. 36.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222 » sono aggiunte le seguenti: « a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ».

1. 239. (ex 1. 4. 16.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 639 le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: « 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. »;

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: « 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, »;

b-ter) al comma 674 le parole: « o detentori » sono soppresse;

sopprimere la lettera c);

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) il comma 681 è sostituito dal seguente: « 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »;

1. 240. (ex 1. 4. 165.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Patrizia Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 639 le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile »;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) al comma 669 le parole: « o la detenzione » sono soppresse;

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 674 le parole: « o detentori » sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente: « 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente: « 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »;

1. 241. (ex 1. 4. 164.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

Al comma 12 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 639 le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile »;

Conseguentemente:

alla lettera b), capoverso: « 669 », sopprimere le parole: « o la detenzione » e;

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 674 le parole: « o detentori » sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

sostituire a lettera d) con la seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

1. 242. (ex 1. 4. 242.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Al comma 12 dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e

formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 243. (ex 1. 4. 147.) Gigli, Rubinato.

Al comma 12, dopo la lettera b),*aggiungere la seguente:*

b-bis) Le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano con una riduzione del 70 per cento per le proprietà possedute in Italia da italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro Aire.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 244. (ex 1. 4. 216.) Fitzgerald Nissoli.

Al comma 12, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Le stesse imprese costruttrici saranno tenute a versare al momento della vendita l'intero ammontare d'imposta costituito dalla differenza tra quanto dovuto applicando l'aliquota ordinaria stabilita dai comuni e quanto già versato calcolato applicando l'aliquota agevolata di cui al precedente periodo, ed al quale gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento »;

1. 245. (ex 1. 4. 171.) Paglia, Melilla, Marcon.

Al comma 12, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;.

Conseguentemente, dopo la lettera *e)* inserire la seguente:

e-bis) »Il comma 9-*bis* dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 246. (ex 1. 4. 53.) Laffranco.

Al comma 12, lettera c), *dopo le parole:* alla vendita *aggiungere le seguenti:* con prestazione energetica migliore del 50 per cento rispetto ai limiti di legge, *e dopo le parole:* 0,1 per cento *aggiungere le seguenti:* per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.

1. 247. (ex 1. 4. 179.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 12, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 676 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l'aliquota dell'1 per mille.

1. 248. (ex 1. 4. 167.) Melilla, Paglia, Marcon.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono approtate le seguenti mosidicazioni:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Il tributo non è docuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamertare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodi,

della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione »;

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

« 653. A partire dal 1º gennaio 2017, nella determinazione di costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale *www.opercivitas.it*.

1. 249. (ex 1. 4. 256.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà;

12-*ter* All'onere previsto, valutato in 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

1. 250. (ex 1. 4. 30.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis:* Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 500;
2011: – 500;
2012: – 500.

1. 251. (ex 1. 4. 88.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 500;
2011: – 500;
2012: – 500.

1. 252. (ex 1. 4. 21.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

b-bis. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2.

Conseguentemente sopprimere il comma 369.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 253. (ex 1. 4. 99.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

b-bis. Per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Conseguentemente sopprimere il comma 369.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 254. (ex 1. 4. 96.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 255. (ex *1. 4. 245.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti pubblici per gli immobili sottoposti a vincolo da parte della sovrintendenza ai beni culturali è preclusa ogni successiva azione di accertamento fiscale volta a determinare un valore del bene diverso dal prezzo offerto e rimasto inoptato.

1. 256. (ex 1. 4. 143.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-*bis*. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferita la propria residenza all'estera, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica al solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.

14-*ter*. All'onere derivante dal comma 14-*bis*, si provvede, quanto a 134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge, e quanto a 66 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.

1. 257. (ex 1. 4. 222.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. Trascorsi i tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso; qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribu-

zione di una rendita all'immobile che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.

1. 258. (ex 1. 4. 181.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:

5. Trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso. Qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribuzione di una rendita all'area o al fabbricato, che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.

1. 259. (ex 1. 4. 180.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto stipulato entro il 31 dicembre 2016. All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al comma 369 della presente legge.

1. 260. (ex 1. 4. 32.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato dalla vendita catastale ancorché rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si tratti di prima abitazione. All'onere delle disposizioni, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

1. 261. (ex 1. 4. 33.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 15 lettera d) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) dopo le parole: « 20 per cento » sono inserite le seguenti « per l'anno 2015, e del 100 per cento a decorrere dal 2016 ».

1. 262. (ex 1. 4. 102.) Guidesi.

Al comma 15, lettera e), *capoverso 380*-sexies, *aggiungere, in fine le seguenti parole:* A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 263. (ex *1. 4. 64.) Alberto Giorgetti.

Al comma 15, lettera e), *aggiungere il seguente dopo il capoverso 380*-octies *il seguente:*

38-*nonies*. I Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1e 1-*bis* sono, nell'anno in corso e nei due successivi, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera *b)*. Tali Comuni destinano in via esclusiva le risorse così recuperate al finanziamento d'interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. In sede di prima applicazione del nuovo comma 380-*nonies* dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2013, come introdotto dal comma 15, l'esenzione ivi stabilita è estesa anche ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2013, 2014 e 2015 ed è applicata nel 2016, 2017 e 2018.

1. 264. (ex 1. 4. 10.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

16-*ter*. Ai sensi del comma 16-*bis*, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

16-*quater*. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al comma 16-*bis* ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.

1. 265. (ex 1. 4. 160.) Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:

18. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.

18-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

18-*ter*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a

6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-*bis*, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.

18-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-*ter*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-*ter* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 266. (ex *1. 4. 225.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Al comma 18, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,.

1. 267. (ex 1. 4. 48.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

1. 268. (ex 1. 4. 59.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. 1. A partire dal 1º gennaio 2015 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, comma 3 del regio decreto n. 1443 del 1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:

a) 1,80 euro/m3 per sabbia e ghiaia;

b) 2,30 euro/m3 per calcare;

c) 1,30 euro/m3 per argilla;

d) 4,00 euro/m3 per pietre ornamentali;

e) 1,20) euro/m3 per torba.

Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziate in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.

2. A partire dal 1º gennaio 2015 il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è pari ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento del livello di raccolta minimo previsto dalla legge secondo il seguente criterio di proporzionalità:

raccolta differenziata tra il 65 per cento e il 70 per cento: riduzione del tributo del 70 per cento;

raccolta differenziata tra il 70 per cento e il 75 per cento: riduzione del tributo dell'80 per cento;

raccolta differenziata superiore al 75 per cento riduzione del tributo del 90 per cento.

1. 269. (ex 1. 4. 15.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sopprimere il comma 23.

1. 270. (ex 0. 1. 4. 258. 2.) Melilla, Marcon.

Al comma 23, dopo le parole: tributi *aggiungere le seguenti:* ivi compresa l'imposta di soggiorno.

1. 271. (ex 1. 4. 26.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 23, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, compresa la tassa di soggiorno.

1. 272. (ex 0. 1. 4. 258. 4.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 23, sopprimere da: alla tassa sui rifiuti *fino a; , nonché.*

1. 273. (ex 0. 1. 4. 258. 8.) Busin, Guidesi, Simonetti.

Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole: alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.

1. 274. (ex 1. 4. 56.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 23 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 20015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis*

dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.47 e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

1. 275. (ex 0. 1. 4. 258. 6.) Latronico, Palese.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: Per gli anni 2012, 2013 e 2014« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni 2012-2017« ; le parole: »deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti: »deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 276. (ex 1. 4. 65.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

23-*bis*. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 21 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

All'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: « di materia prima », le parole: « e di energia » sono soppresse. All'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, il comma 27 è sostituito dal seguente:

27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

23-*ter*. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile. Soggetto passivo della tassa è il produttore del prodotto causa del rifiuto. Il Decreto di cui al presente comma disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, la quale è destinata al Ministero dell'ambiente in apposito capitolo di spesa e ripartita tra le Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

23-*quater*. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione dei concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, sulla posta cartacea non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare ai comuni che la impiegano a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

1. 277. (ex 1. 4. 184.) Zolezzi, Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

1. 278. (ex 1. 4. 183.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-*bis*. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni »;

b) il comma 27 è sostituito dal seguente: « il tributo è dovuto alle regioni ed affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;

c) il comma 29 è sostituito dal seguente: »L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02532 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto dei Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 279. (ex 1. 4. 182.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Il comma 333 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo" Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 280. (ex 1. 4. 255.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2012-2017 »; le parole: « deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015 ».

1. 281. (ex **1. 4. 243.) Pastorelli.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 282. (ex 1. 4. 103.) Guidesi.

Sopprimere il comma 24.

1. 283. (ex *1. 0. 4. 258. 9.) Busin, Simonetti, Guidesi.

Sopprimere il o comma 24.

1. 284. (ex *1. 0. 4. 258. 3.) Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 24.

1. 285. (ex 1. 4. 57.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smalti-

mento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione »;

b) Il comma 653 è sostituito dal seguente: « 653. A partire dal 1 gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it ».

1. 286. (ex 1. 4. 159.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. 1Le norme di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1. 287. (ex 1. 4. 66.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

24-*bis*.1 Dopo il comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

683-*bis*. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.

1. 288. (ex 1. 4. 47.) Caparini.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-*bis*. 1. Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, al comma 1 dell'articolo 36 e al comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono soppresse le parole: « sia al momento della realizzazione dello stesso, sia ».

A decorrere dal 1º gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono incrementati del 10 per cento.

1. 289. (ex 1. 4. 89.) Calabrò.

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

24-*bis*. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.

24-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-*bis* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 290. (ex 1. 4. 29.) Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. 1.Alla Nota II *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla lettera *a)* le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contenziosi in corso alla data di approvazione della presente legge.

All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.

1. 291. (ex 1. 4. 144.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. 1.Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: « 96 » aggiungere la seguente: « 10 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia *e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 292. (ex 1. 4. 187.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 24-quinquies, quarto periodo, dopo la parola: adottato, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,.

1. 293. (ex 0. 1. 4. 257. 4.) D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-*bis*. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

25-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-*bis*, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 294. (ex 1. 4-*bis*. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 dicembre 2015 è modificato il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di escludere, dalle componenti di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 4 del citato decreto, le somme percepite con le borse di studio da ciascuno dei figli a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono altresì escluse dal medesimo calcolo le somme percepite, a qualsiasi titolo, per persone disabili.

1. 295. (ex 1. 4-*bis*. 4.) Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

1. 296. (ex 1. 4-*bis*. 1.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 65 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 297. (ex 1. 4-*ter*. 5.) Guidesi.

Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 298. (ex 1. 4-*ter*. 4.) Guidesi.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per

l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.

1. 299. (ex 1. 4-*ter*. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2016 ».

1. 300. (ex 1. 4-*ter*. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « a tutti i tributi locali » sono sostituite dalle seguenti: « all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares ».

1. 301. (ex 1. 4-*ter*. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: « Per il quadriennio 2014-2017 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2014 ».

29-*ter*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 29-*bis*, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) Le lettere *e)*, *f)*, e *h)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.

1. 302. (ex 1. 4-*ter*. 24.) Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 47 del 2014, le parole: « in misura ridotta di due terzi », sono sostituite dalle seguenti: « in misura ridotta di un terzo ».

1. 303. (ex 1. 4-*ter*. 22.) Paglia, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: « Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comune di loro ubicazione ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 304. (ex 1. 4-*ter*. 6.) Busin.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014, 2015 e 2016 »;

b) al comma 653, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

1. 305. (ex 1. 4-*ter*. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della fogge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.

1. 306. (ex 1. 4-*ter*. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere in fine le parole: « a canone concordato »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

1. 307. (ex 1. 4-*ter*. 23.) Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

« ART. 4.

1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7 per cento dello stesso.

4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti *community marketplace*, su portali *web*, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi *web* utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina: *a)* le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; *b)* le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; *c)* l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; *d)* i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; *e)* modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.

10. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario, del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

1. 308. (ex 1. 4-*ter*. 10.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello

predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 309. (ex 1. 4-*ter*. 13.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.

1. 310. (ex 1. 4-*ter*. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

1. 311. (ex 1. 4-*ter*. 16.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. 1.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n, 243, non si applica alle cessioni di proprietà relative

agli immobili acquisiti in locazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. 312. (ex 1. 4-*quater*. 17.) Latronico.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. 1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.

1. 313. (ex 1. 4-*quater*. 2.) Guidesi, Busin, Allasia.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. 1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

ART. 117-*ter*. *(Disposizioni in materia di operazioni* home banking*)* – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

1. 314. (ex 1. 4-*quater*. 4.) Guidesi, Busin, Allasia.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. 1. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-*bis*. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera *a)*;

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera *a)*, l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

5-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1. 315. (ex *1. 4-*quater*. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-*bis*. All'articolo 1, comma 4 della nota II-*bis)*, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale. ».

30-*ter*. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

1. 316. (ex **1. 4-*quater*. 15.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

30-*bis*. All'articolo 1, comma 4 della nota II-*bis)*, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale. ».

30-*ter*. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

1. 317. (ex **1. 4-*quater*. 1.) Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

30-*bis*. All'articolo 1, comma 4 della nota II-*bis)*, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale. ».

30-*ter*. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

1. 318. (ex **1. 4-*quater*. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 32.

1. 319. (ex *1. 4-*sexies*. 3.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, sostituire le parole:

Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati, L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti, *con le seguenti:*

Tale azione è altresì consentita al conduttore nei casi in cui il contratto sia stato concluso in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4. Qualora nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione non sia possibile stabilire la durata del contratto e l'importo del canone di locazione:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di proposizione della domanda e al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1;

b) il canone dovuto è giudizialmente stabilito in misura pari al valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

1. 320. (ex 1. 4-*sexies*. 23.) Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fassina.

Al comma 32, capoverso articolo 13, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, a favore dei conduttori che hanno subito conseguenze economiche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per richiedere il risarcimento delle spese legali nelle quali sono incorsi e delle differenze dei canoni di locazione che sono stati giudizialmente condannati a versare, oltre ad interessi e altri oneri. Le domande sono evase entro i limiti delle risorse del fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −5.000.000;.

1. 321. (ex 1. 4-*sexies*. 22.) Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-*bis*. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.

32-*ter*. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:

a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;

b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;

c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

32-*quater*. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.

32-*quinquies*. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

32-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.

32-*septies*. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

32-*octies*. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, *con le parole:* 104,340, 112,610, 109,610.

1. 322. (ex 1. 4-*sexies*. 13.) Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-*bis*. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

32-*ter*. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

32-*quater*. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7.

32-*quinquies*. Il diritto di riscatto *ex* articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

32-*sexies*. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.

32-*septies*. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il

diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.

1. 323. (ex 1. 4-*sexies*. 14.) Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole « della conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'instaurazione » e il terzo periodo e sostituito dai seguenti: « L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è attestata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 324. (ex 1. 4-*sexies*. 16.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018.

Conseguentemente alla Tabella A allegata voce « Ministero dell'economia e delle finanze », *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 325. (ex 1. 4-*sexies*. 10.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Paglia.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-*bis*. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio

2014, n. 80, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

32-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di cui al comma 32-*bis*.

1. 326. (ex 1. 4-*sexies*. 12.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

Sopprimere i commi 33, 34 e 36.

Conseguentemente, sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:

83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato « Fondo », alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera *b),* è riservata ai territori del Mezzogiorno.

86.1 regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da

destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d)*.

86-*bis*. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui, all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione, Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

86-*ter*. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.

86-*quater*. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa

in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

86-*quinquies*. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rileva ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

86-*sexies*. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-*quinquies*, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

86-*septies*. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.

86-*octies*. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

86-*novies*. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi-rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-*octies* e dalla disposizione del comma 544-*bis* della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da

86-*decies* a 86-*viciester*, nonché quota parte delle maggiori entrate, come definita dai commi 86-*viciesquater* e 86-*viciesquinquies*, derivanti dalle disposizioni di contrasto all'evasione fiscale di cui ai commi dal 542-*bis* al 542-*sexies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

86-*decies*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

86-*undecies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-decies, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.

86-*duodecies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

86-*terdecies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento« ;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento« .

86-*quaterdecies*. All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: »nella misura del 26 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 35 per cento« .

86-*quinquiesdecies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: »In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria« ;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: »Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.« con le seguenti: »Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.« , e sostituire le parole: »Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro« con le seguenti: »Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione

media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro« ;

c) dal comma 492, eliminare le parole: »che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,« , », che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma« e sostituire le parole »ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge« con le parole »ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione« ;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.« ;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

86-*sexiesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86-*quinquiesdecies*.

86-*septiesdecies*. La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

86-*octiesdecies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

86-*noviesdecies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

86-*vicies*. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1,037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.

86-*viciessemel*. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.

86-*viciesbis*. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.

86-*viciester*. In deroga da quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera *b)* dei decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, le risorse rivenienti dalla vendita delle azioni di proprietà pubblica di Poste SpA attuata nel corso dell'anno 2015, non sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Gli importi relativi sono riassegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo per il Piano straordinario per il Lavoro di cui al comma 1, a valere sul bilancio dell'anno 2016.

86-*viciesquater*. Al Fondo di cui al comma 83 confluisce una quota parte del gettito derivante dalle misure di cui ai commi da 542-*bis* a 542-*quinquies* della presente legge, relativo agli anni 2017 e 2018.

86-*viciesquinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-*viciesquater*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi annui per gli anni 2017 e 2018, al Fondo di cui al comma 83 del presente articolo.

Conseguentemente dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

542-*bis*. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture).

1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto tra-

smettono telematicamente, informa strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L 'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1,000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione

europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l 'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto n. 633.

54-*ter*. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

542-*quater*. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:

7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d 'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta,

indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi In denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

542-*quinquies*. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:

a) Articolo 21-*bis*:

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua;

a) l'immediato riscontro fra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera *D)* dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;

degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;

nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

b) Articolo 21-*ter*:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.

542-*sexies*. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:

2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l 'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai semi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da

b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(Registrazione degli acquisti)* è così sostituito:

1. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l 'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sopprimere i commi 33, 34 e 36.

Conseguentemente:

sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:

83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato « Fondo », alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma

triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera *b)*, è riservata ai territori del Mezzogiorno.

86. I regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, ai risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d)*.

86-*bis*. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati,

86-*ter*. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per fazione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.

86-*quater*. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

86-*quinquies*. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui ai presente comma.

86-*sexies*. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comuni-

cazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-*quinquies*, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

86-*septies*. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.

86-*octies*. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento dei Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

86-*novies*. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-*octies* e dalla disposizione del comma 544-*bis* della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 86-*decies* a 86-*viciesbis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

86-*decies*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

86-*undecies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-*decies*, opportunamente rendicontare, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.

86-*duodecies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

86-*terdecies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura dei 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

86-*quaterdecies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

86-*quinquiesdecies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (pro-

posta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

86-*sexiesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86- *quiesdecies*.

86-*septiesdecies*. La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

86-*octiesdecies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: »I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse.

86-*noviesdecies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

86-*vicies*. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alta presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.

86-*viciessemel*. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.

86-*viciesbis*. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.

Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga, invece, un andamento, superiore al gettito-previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui al comma 83.

1. 327. (ex 1. 5. 30.) Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras,

Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni *con le seguenti:*

Conseguentemente

Sostituire il comma 548-quaterdecies con il seguente:

Per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti.

1. 328. (ex 0. 1. 1. 1. 104.) Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni *con le seguenti:* 579,5 milioni

Conseguentemente:.

*al comma 548-*septies, *primo periodo, dopo le parole:* per l'anno 2016, al personale, *aggiungere le seguenti:* anche civile,.

1. 329. (ex 0. 1. 1. 1. 102.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. 1. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 330. (ex 1. 5. 32.) Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Sopprimere il comma 37-quater.

1. 331. (ex 0. 1. 5. 57. 1.) Paglia, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 37-quinquies.

1. 332. (ex 0. 1. 5. 57. 2.) Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 38, lettera a), *numero 2, capoverso* c-bis), *aggiungere infine le seguenti parole:* e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente:

al comma 367, lettera a), *le parole:* 300 milioni di euro annui, *sono sostituite dalle seguenti:* 298 milioni di euro annui.

alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 5.000,000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 333. (ex 1. 5. 2.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

38-*bis*. A decorrere dal 2016, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta al 3,50 per cento per gli esercizi commerciali che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo i 10, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, detenuti nei locali in cui si svolge l'attività.

38-*ter*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle precedente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 773/1931, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, è aumentata al 4,4 per cento ovvero, se inferiore, in misura tale da coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione di aliquota di cui al precedente periodo. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e l'eventuale percentuale di aumento dell'aliquota IRAP di cui al precedente periodo.

1. 334. (ex 1. 5. 33.) Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-*bis*. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

3-*quater*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-*ter*, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di

stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 335. (ex *1. 5. 52.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

3-*quater*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-*ter*, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 336. (ex *1. 5. 49.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-*bis*. 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

40-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

40-*quater*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una

riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-*ter*, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-*bis*.

40-*quinquies*. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 337. (ex **1. 5. 53.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-1. 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

40-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

40-*quater*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle

spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-*ter*, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-*bis*.

40-*quinquies*. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 338. (ex **1. 5. 48.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40.1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1,200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1. 339. (ex 1. 5. 8.) Allasia, Guidesi.

*All'articolo 1, comma 40-*bis*, il periodo:* a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto *è sostituito dal seguente:* che sia stato impiegato presso la stessa impresa nel corso di almeno uno dei precedenti periodi di imposta.

1. 340. Abrignani.

Al comma 41, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

2) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: « *b-bis)* per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.

1. 341. (ex 1. 6. 87.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 41, lettera a), *sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti: 31 dicembre 2018.*

Conseguentemente,

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018 ».

1. 342. (ex 1. 6. 43.) Guidesi, Allasia.

Al comma 41, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

« *a-bis)* all'articolo 14, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

3-*ter*. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo si applica nella misura del 65 per cento per l'acquisto ed installazione di sonde e pompe di calore geotermiche ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000 euro;
2017: – 1.500.000 euro;
2018: – 1.500.000 euro.

1. 343. (ex 1. 6. 5.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 41, lettera b), *sostituire le parole:* 31 dicembre 2016, *con le seguenti:* 30 giugno 2016.

1. 344. (ex *1. 6. 42.) Allasia, Guidesi.

Al comma 41, lettera c), *sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018 ».

1. 345. (ex 1. 6. 37.) Guidesi, Allasia.

Al comma 41, lettera c), *dopo le parole:* 31 dicembre 2016 *aggiungere le seguenti:* e dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente: « 1-*ter*. Per le spese sostenute, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la percentuale detraibile è pari al 65 per cento senza limiti di spesa ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 346. (ex 1. 6. 35.) Allasia, Guidesi.

Al comma 41, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

« ; al medesimo articolo 16, al comma 1, dopo le parole »del citato articolo 16-*bis*« sono inserite le seguenti: », ivi compresi gli interventi certificati finalizzate al recupero e riutilizzo delle cosiddette acque meteoriche e gli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

1. 347. (ex 1. 6. 82.) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Casu, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 41, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis). All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: « è ripartita in dieci quote annuali di pari importo » sono aggiunte le seguenti parale: « ed è estesa a interventi per manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque o che favoriscano la stabilità del terreno, e in generale a tutti gli interventi che contrastino l'erosione del suolo e diretti al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque domestiche ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni*:

2016: – 1.000.000 euro;
2017: – 1.500.000 euro;
2018: – 1.500.000 euro.

1. 348. (ex 1. 6. 6.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 41, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

« *c-bis)* limitatamente alle spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla allegata Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

1. 349. (ex 1. 6. 19.) Baldelli, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 41, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

« *c-bis)* limitatamente alle spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa. ».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

1. 350. (ex 1. 6. 36.) Russo.

Al comma 41, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m)* relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

1. 351. (ex 1. 6. 88.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 41, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis). All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m)* relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 ».

1. 352. (ex 1. 6. 89.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

« 41-*bis*. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli già previsti dall'articolo 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante »Misure urgenti per la crescita del Paese« , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 limitatamente ai veicoli a emissioni di CO2 nulle. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a zero emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato

rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad essa trasmessa dal venditore. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente previsione, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui ai periodi precedenti. Agli oneri derivanti dai periodi precedenti della presente norma, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un incremento della tassa automobilistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il »Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche« , e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'incremento della tassa automobilistica si applicherà a tutti i veicoli da »Euro 0« a »Euro 4« circolanti durante il periodo di validità della presente misura, proporzionalmente al livello di emissioni dei veicoli interessati. La misura dell'incremento della tassa automobilistica dovuta da ciascun soggetto passivo tenuto al suo pagamento verrà determinata entro 60 giorni dall'approvazione della presente misura dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. ».

1. 353. (ex 1. 6. 55.) Abrignani.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

« 41-*bis*. Con riferimento il patrimonio edilizio già insistente sul territorio nazionale, fini dell'attuazione entro il 2020 degli obiettivi comunitari in materia di prestazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è istituito presso l' »Istituto centrale per il credito a medio termine« (Mediocredito Centrale), un fondo, dotato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, per la copertura degli interessi e a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, intendendo per tali gli interventi sull'involucro, l'impiantistica e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da assicurare un abbattimenti dei consumi energetici non minore del 75 per cento. La fattibilità del progetto e il raggiungimento degli

obiettivi di riduzione dei consumi energetici è certificata, preventivamente e successivamente, da enti terzi abilitati. Le certificazioni sono inviate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per le verifiche previste dall'articolo 14, comma 3-*bis* del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Per gli edifici in condominio la decisione di accedere al finanziamento per le finalità di cui al presente comma è adottata con la maggioranza di cui al comma 5 dell'articolo 1136. I finanziamenti sono erogati al condominio nel suo complesso, ma sono imputati pro quota, senza vincolo di solidarietà tra i condomini. Il contribuente può dedurre le rate bancarie ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, con le modalità ivi previste. Il beneficio di cui al presente comma non si cumula con quello previsto dall'articolo 14, comma 2 lettera *a)* del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come prorogato dalla lettera *a)* del comma 41 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi dei benefici del presente comma. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma. ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 354. (ex 1. 6. 61.) Marazziti, Baradello.

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

« 41-*bis*. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 41-*ter*.

41-*ter*. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

41-*quater*. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 41-*bis* e 41-*ter*, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere

dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 41-*quinquies*, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

41-*quinquies*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente. ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

1. 355. (ex 1. 6. 75.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nei casi in cui il beneficiario si trovi nel trimestre in posizione di credito d'imposta, può chiedere la compensazione con altre imposte nel trimestre successivo. Nel caso in cui si trovi in posizione di credito d'imposta per due trimestri, può accedere, a richiesta, al rimborso dell'imposta sul reddito entro il trimestre successivo. Le modalità applicative del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. ».

1. 356. (ex 1. 6. 48.) Piccone.

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

« 41-*bis*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: *b-bis)* interventi di bonifica da amianto.

41-*ter*. All'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto, sono soppresse.

Conseguentemente,

dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato.

Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo". Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 357. (ex 1. 6. 73.) Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 369.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 358. (ex 1. 6. 31.) Simonetti, Guidesi, Allasia.

Dopo il comma 41, aggiungere e il seguente:

41-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2016, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78,

convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 359. (ex 1. 6. 32.) Caparini.

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento », dopo il numero 24 è inserito il seguente: *"24-bis)* arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)*.

41-*ter*. La misura si applica limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 ed è subordinata all'autorizzazione della commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera *b)* del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 360. (ex 1. 6. 33.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese.

Conseguentemente, alla Tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.

1. 361. (ex 1. 6. 20.) Baldelli.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

« 41-*bis*. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma. I-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento« ;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento« ;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento".

1. 362. (ex 1. 6. 83.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

« 41-*bis*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: *b-bis)* interventi di bonifica da amianto ».

« 41-*ter*. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto sono soppresse.

Conseguentemente:

dopo il comma 544, è aggiunto il seguente:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento« ;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento« ;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento".

1. 363. (ex 1. 6. 72.) Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

« 41-*bis*. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: »e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura".

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 364. (ex 1. 6. 34.) Caparini, Guidesi.

Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto, *aggiungere le seguenti:*, il montaggio e l'installazione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 365. (ex 1. 6. 30.) Caparini.

Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, *con le seguenti:* di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, *con le seguenti:* 5,65 per cento.

1. 366. (ex *1. 6. 105.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, *con le seguenti:* di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici

di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, *con le seguenti:* 5,65 per cento.

1. 367. (ex *1. 6. 109.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, *aggiungere le seguenti:*, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 368. (ex 1. 6. 29.) Allasia, Guidesi.

Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: 16.000, *con la seguente:* 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 11.500.000;
2017: – 28.500.000;
2018: – 23.000.000.

1. 369. (ex 1. 6. 122.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 42, secondo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2016 *aggiungere le seguenti:* e nella misura del 65 per cento per i mobili in legno forniti di etichetta « mobile ecologico » attestante la conformità allo *standard* ISO 14024 Environmental labels and declarations – Type 1 ecolabelling-Principles and Procedures.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 400.000 euro;
2017 – 400.000 euro;
2018 – 400.000 euro.

1. 370. (ex 1. 6. 8.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-*bis*. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

42-*ter*. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 42-*bis*, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

42-*quater*. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 42-*bis*, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 371. (ex 1. 6. 85.) Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

« 42-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, le parole « euro 2.840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000,00 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro per l'anno 2017 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.

1. 372. (ex 1. 6. 14.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

42-*bis*. Per contribuire al programma ai mobilità sostenibile è istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come « euro 0 » o « euro 1 » con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad « euro 5 ». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in *leasing*.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

1. 373. (ex 1. 6. 112.) Valentini.

Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 374. (ex 1. 6. 25.) Allasia, Guidesi.

Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dagli istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163,000 euro per l'anno 2016, 591,575.000 euro per l'anno 2017 593,572.000 euro per l'anno 2018.

1. 375. (ex 1. 6. 27.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

43-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

43-*ter*. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-*bis*, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento

all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-*bis* non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia « prima casa » di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 43-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-*bis*, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 376. (ex 1. 6. 91.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

43-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-*bis* è inserito il seguente:

ART. 16-*ter*.

(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-*bis,* comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.

2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di

esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.

5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.

6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia delle entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-*bis*, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.

9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.

10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera *a)*, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle

società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.

12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-*bis*, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.

43-*ter*. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-*ter* decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986. n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

43-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:

a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-*ter*, le parole: « 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014 » sono

sostituite dalle seguenti: « 1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017 ».

1. 377. (ex 1. 6. 86.) Pisano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350. 386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.

1. 378. (ex 1. 6. 24.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.

1. 379. (ex 1. 6. 26.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Alla lettera *e-bis)* dell'articolo 15 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: « non superiore a 400 euro per alunno o studente. » con le seguenti « non superiore a 1.000 euro per alunno o studente ».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 380. (ex 1. 6. 15.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 381. (ex 1. 6. 16.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole « di acqua calda sanitaria » inserire le seguenti: « nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 382. (ex 1. 6. 41.) Allasia.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente:

2-*ter*. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 383. (ex 1. 6. 40.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

« 43-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole »di acqua calda sanitaria« sono inserite le seguenti »nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.175.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 384. (ex 1. 6. 38.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

43-*bis*. All'articolo 14, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo; « La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido ».

1. 385. (ex *1. 6. 117.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi ai cui alla lettera *l)* del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-*bis*, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa paria 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

1. 386. (ex 1. 6. 93.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. All'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « schermature solari »; sono aggiunte le parole: « la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000,000.

1. 387. (ex 1. 6. 95.) De Rosa, Mannino, Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: « *c)* per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 ».

1. 388. (ex 1. 6. 94.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera *g)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

1. 389. (ex 1. 6. 96.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 43-*ter*. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. 43-*quater*. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 390. (ex 1. 6. 98.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

344-*bis*. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli

involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.

1. 391. (ex 1. 6. 44.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 392. (ex 1. 6-*bis*. 5.) Alberti, Tripiedi, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad incrementati i canoni e le modalità di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali da parte delle aziende d'imbottigliamento. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, dovranno corrispondere alla Regione e agli enti locali interessati, un canone annuo calcolato sull'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione, nonché in rapporto al quantitativo d'acqua imbottigliato. L'incremento di cui al precedente periodo non può essere inferiore al 100 per cento del canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2015, e comunque non inferiore a 20 euro al m3, pari allo 0,02 euro per litro imbottigliato. La quota

di canone deve essere differenziata e prevista in riduzione per le aziende che utilizzino contenitori in vetro o ecosostenibili, il recupero dei vuoti a rendere, nonché l'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati. Il canone dovuto può essere ulteriormente ridotto, in misura comunque non superiore al sessanta per cento, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione a garanzia dei livelli occupazionali o di loro incrementi.

1. 393. (ex 1. 6-*bis*. 4.) Marcon, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Melilla, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 46, sostituire le parole: investimenti in beni materiali strumentali nuovi *con le seguenti:* investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware,* in *software* ed in tecnologie digitali.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro annui per il 2016 e pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione in misura lineare di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.*

1. 394. (ex 1. 7. 27.) Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 46, dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, *aggiungere le seguenti:* e di noleggio e *dopo le parole:* il costo di acquisizione *aggiungere le seguenti:* e di noleggio.

Conseguentemente:

al comma 47, dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria *aggiungere le seguenti:* e di noleggio.

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.

1. 395. (ex *1. 7. 2.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 46 sostituire le parole: 40 per cento, *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016.

1. 396. (ex 1. 7. 38.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

« 52-*bis*. È riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. L'agevolazione di cui ai commi seguenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

482-*ter*. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

482-*quater*. Per le finalità di cui al comma 482-*bis,* sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *m)*.

482-*quinquies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-*quater*, in relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del

processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: *a)* sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; *b)* sono ammortizzabili; *c)* sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; *d)* figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

482-*sexies*. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

482-*septies*. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

482-*octies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

482-*nonies*. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

482-*decies*. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro i periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-*septies*, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

482-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma. »

1. 397. (ex 1. 7. 35.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

« 52-*bis*. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese –1 lotto e tangenziale di Como – 1 lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1. 398. (ex 1. 7. 6.) Molteni, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Bossi.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario ».

1. 399. (ex 1. 7. 7.) Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-*bis*. Per rafforzare il sistema economico del Mezzogiorno e al fine di stimolare nuovi investimenti nelle regioni meridionali, con particolare riguardo per i settori del turismo, dell'artigianato e

dell'agricoltura, è istituito un credito di imposta a valere sull'impiego dei fondi comunitari e delle relative quote di cofinanziamento nazionale, relativi alla programmazione residuale per gli anni 2014-2020.

52-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i settori e la tipologia di imprese interessate, i limiti di finanziamento per ciascuna regione, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

52-*quater*. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

1. 400. (ex 1. 7. 9.) Saltamartini.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

52-*ter*. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quinquies*. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.

1. 2247. (ex 0. 1. 7. 39. 7.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,

altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 2248. (ex 0. 1. 7. 39. 15.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,

nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 2250. (ex 0. 1. 7. 39. 14.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei

settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis*, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

57-*quater*. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 2251. (ex 0. 1. 7. 39. 11.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018

e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 2252. (ex 0. 1. 7. 39. 13.) Alberti, Ruocco, Cariello, Pisano, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con i seguenti:*

52-*bis*. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III,

lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-*quater*. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

1. 2253. (ex 0. 1. 7. 39. 5.) Villarosa, Ruocco, Cariello, Pisano, Alberti, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire i commi da 52-*bis *a 52-*duodecies *con il seguente:*

52-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:

246-*bis*. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

246-*ter*. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

1. 2254. (ex 0. 1. 7. 39. 1.) Cariello, Ruocco, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 52-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-*quaterdecies*.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 700 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 2255. (ex 0. 1. 7. 39. 64.) Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Al comma 52-bis, primo periodo, *sostituire le parole:* nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-*quaterdecies*.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e

riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 2256. (ex 0. 1. 7. 39. 61.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Al comma 52-bis, *sostituire le parole:* nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, *con le seguenti:* nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 2257. (ex 0. 1. 7. 39. 63.) Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

Al comma 52-bis, *sostituire le parole:* nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 2258. (ex 0. 1. 7. 39. 62.) Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

*Al comma 52-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Conseguentemente:

*dopo il comma 52-*undecies *aggiungere il seguente:*

52-*undecies*-1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dal-

l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. »;

il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 2-*quinquies*. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo »Imprese e Competitività 2014/2020« e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata delo bilancio dello Stato. »;

al comma 52-duodecies, *sostituire le parole:* commi da 52-*bis* a 52-*undecies* sono valutati in 617 milioni di euro *con le seguenti:* ai commi da 52-*bis* a 52-*undecies*-1 sono valutati in 632 milioni di euro *e sostituire le parole:* per 250 milioni *con le seguenti:* per 265 milioni;

Conseguentemente, alla Tabella E, missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale », *apportare agli importi le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 382.000.000;
CS: – 382.000.000;

2017:

CP: – 382.000.000;
CS: – 382.000.000.

2018:

CP: – 382.000.000;
CS: – 382.000.000.

2019:

CP: – 382.000.000;
CS: – 382.000.000.

1. 2259. (ex 0. 1. 7. 39. 46.) Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

Al comma 52-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*. Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente: alla Tabella E, *missione* Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma* Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, *voce* Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – Cap. 8000/P) *apportare le seguenti riduzioni:*

2016:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2017:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2018:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2019:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

1. 2260. (ex 0. 1. 7. 39. 34.) Riccardo Gallo.

Al comma 52-ter, *dopo le parole:* strutture produttive già esistenti, *aggiungere le seguenti:*, con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,.

1. 2261. (ex 0. 1. 7. 39. 47.) Saltamartini.

*Al comma 52-*ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani « cervelli in fuga ».

1. 2262. (ex 0. 1. 7. 39. 49.) Saltamartini.

*Al comma 52-*ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo.

1. 2263. (ex 0. 1. 7. 39. 48.) Saltamartini.

Al comma 52-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: Per le finalità di cui al comma 52-*bis*, sono agevolabili investimenti che rispettino gli obbiettivi e le finalità del programma operativo nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » e i programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020.

1. 2264. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

*Dopo il comma 53-*ter *aggiungere il seguente:*

*53-ter.*1. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 52-*bis*, le imprese stesse non possono delocalizzare la propria attività nei successivi dieci anni a partire da quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto dal presente comma, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

1. 401. (ex 0. 1. 7 . 39. 45.) Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

*Sostituire il comma 52-*quater *con il seguente:*

52-*quater*. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.

In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.

1. 402. (ex 0. 1. 7. 39. 39.) Ricciatti, Scotto, Ferrara, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, D'Attorre.

*Al comma 52-*quater, *sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 403. (ex 0. 1. 7. 39. 41.) Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

*Al comma 52-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'agevolazione non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che, pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

1. 404. (ex 0. 1. 7. 39. 43.) Melilla, Ricciatti, Marcon, Scotto, Ferrara.

*dopo il comma 52-*sexies, *aggiungere il seguente:*

52-sexies.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai socidipendenti delle imprese di *startup* innovative ubicate nelle zone di cui

al comma 52-*bis* non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 405. (ex 0. 1. 7. 39. 4.) Cariello, Della Valle, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

*Dopo il comma 52-*decies *aggiungere i seguenti:*

52-*decies*.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*decies* è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed *audit* ambientale *(Eco-Management and Audit Scheme*, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e *audit*, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.

1. 406. (ex 0. 1. 7. 39. 8.) Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Zolezzi, Terzoni.

*Dopo il comma 52-*undecies *aggiungere il seguente:*

52-*undecies*.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*decies* è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-*undecies*.1, pari a 1.000 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 407. (ex 0. 1. 7. 39. 60.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

*Dopo il comma 52-*undecies *aggiungere il seguente:*

52-*undecies*.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*decies* è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-*undecies*.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti

normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 408. (ex 0. 1. 7. 39. 55.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

*Al comma 52-*duodecies, *secondo periodo, sostituire le parole:* per 250 milioni di euro annui, *con le seguenti*: quanto a 116 milioni per l'anno 2016, a 108 milioni di euro per l'anno 2017, a 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 142 milioni di euro per l'anno 2017, a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1. 409. (ex 0. 1. 7. 39. 51.) Latronico.

*Al Comma 52-*duodecies, *secondo periodo, sostituire le parole:* per 250 milioni di euro annui, *con le seguenti:* per l'importo di 200 milioni per l'anno 2016, di 141 milioni di euro per l'anno 2017, di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;.

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

anno 2016: – 24 mln;
anno 2017: – 58 mln;
anno 2018: – 78 mln.

Voce Ministero dello sviluppo economico:

anno 2016: – 7 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

anno 2016: – 2 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero della giustizia:

anno 2016: – 8 mln;
anno 2017: – 8 mln;
anno 2018: – 8 mln.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

anno 2016: – 2 mln;
anno 2017: – 10 mln;
anno 2018: – 12 mln.

Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

anno 2016: – 3 mln;
anno 2017: – 5 mln;
anno 2018: – 5 mln.

Ministero della salute

anno 2016: – 4 mln;
anno 2017: – 14 mln;
anno 2018: – 14 mln.

1. 410. (ex 0. 1. 7. 39. 50.) Latronico.

Al comma 52-quaterdecies, *sostituire le parole:* l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 *con le seguenti:* l'aumento, nell'anno 2016,.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: eventualmente rimodulando la durata temporale *con la seguente:* rimodulando.

1. 411. (ex 0. 1. 7. 39. 25.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Al comma 52-quaterdecies *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1. 412. (ex 0. 1. 7. 39. 10.) Cariello, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 52-quaterdecies, *aggiungere il seguente:*

52-*quinquiesdecies*. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 413. (ex 0. 1. 7. 39. 54.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Al comma 53, lettera b), *capoverso* d-bis) *sostituire la parola:* 30.000 *con la seguente:* 50.000.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 *fino a:* anno 2018 *con le seguenti:* 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

b) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce TOTALE, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 *con la seguente:* 123.002;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 *con la seguente.* 121.756;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 *con la seguente:* 118.006.

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 414. (ex 1. 8. 6.) Fedriga, Busin, Guidesi.

Al comma 53, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) al comma 64 sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

b) sopprimere il comma 215.

c) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 20 per cento;

d) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 8,5 per cento.

1. 415. (ex 1. 8. 36.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 53, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) il comma 77 è sostituito dal seguente:

77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

b) sopprimere il comma 215.

1. 416. (ex 1. 8. 37.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 53, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) al comma 54, alla lettera c), *sostituire la parola:* 20.000 *con la seguente:* 25.000.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 91 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

b) sopprimere il comma 215.

1. 417. (ex 1. 8. 38.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Il comma 54 è sostituito dal seguente:

54. L'allegato n. 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITÀ
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -75) - (85) - (86 - 87 - 88)	50.000	70%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 91 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento ».

1. 418. (ex 1. 8. 35.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 54, all'allegato n. 4 ivi riportato, alla colonna: « Redditività », *riga numero 8:* « attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi » *sostituire la percentuale:* 78 per cento *con la seguente:* 52 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

1. 419. (ex 1. 8. 34.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 54, all'allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna: VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al progressivo 8: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi *sostituire la parola:* 30.000 *con la seguente:* 60.000;

b) al progressivo 9: altre attività economiche, *sostituire la parola:* 30.000 *con la seguente:* 60.000.

Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del

96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

1. 420. (ex 1. 8. 33.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 54 nell'Allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Gruppo di settore n. 8 (Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi) sostituire il valore soglia dei ricavi/compensi: 30.000 *con:* 40.000.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 54. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 421. (ex 1. 8. 9.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui

all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-*bis. *Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 422. (ex 1. 8. 10.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario e che effettuano tutti i pagamenti in modo tracciabile ai sensi delle disposizioni vigenti possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

1. 423. (ex 1. 8. 11.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di altre detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 1.104 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.840 euro » e le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro ».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni*

*di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-*bis. *Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 424. (ex 1. 8. 12.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. *con le seguenti:* di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 425. (ex 1. 8. 15.) Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Dopo il comma 15-*bis* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

15-*bis.1*. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.

1. 426. (ex 1. 8. 16.) Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

Conseguentemente:

a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 16 per cento;

b) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

1. 427. (ex 1. 8. 30.) Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.

55-*ter*. All'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da « , preventivamente asseverato » a « medesimo decreto ». Al secondo periodo sono soppresse le parole da « L'asseverazione è rilasciata » fino a « che lo hanno sottoscritto. ».

55-*quater*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole « entro due mesi » sono inserite le seguenti « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*. ».

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 428. (ex 1. 8. 31.) Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

55-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 55-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

55-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.

55-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

55-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

55-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 55-*quater* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 55-*quinqies* e 55-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il

comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 429. (ex 1. 8. 32.) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Vallascas.

Al comma 56, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.

1. 430. (ex 1. 9. 19.) Gianluca Pini.

Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:

61-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera *h-ter)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.

1. 431. (ex 1. 9. 106.) Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:

61-*bis*. Al comma 36-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole « 10,5 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « 21 punti percentuali ».

1. 432. (ex 1. 9. 105.) Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

62-*bis*. La possibilità di opzione di cui al comma 62 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni per il 2016 *con le seguenti:* di 124,340 milioni per il 2016, *le parole:* di 142,610 milioni per il 2017 *con le seguenti:* di 132,610

milioni per il 2017, *e le parole:* di 139,610 milioni per il 2018 *con le seguenti:* di 129,610 milioni per il 2018.

1. 433. (ex 1. 9. 119.) Baradello.

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

63-*bis*. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è istituito il Fondo speciale per l'ammodernamento delle capacità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al predetto Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 50.000.000.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 50.000.000 nel 2016.

1. 434. (ex 1. 9. 60.) Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

63-*bis*. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari della Lombardia di espletare al meglio le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto delle amministrazioni locali e della cittadinanza, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari della Lombardia. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 20.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla manutenzione degli stabili utilizzati dai distaccamenti ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 20.000.000 nel 2016.

1. 435. (ex 1. 9. 61.) Molteni, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

63-*bis*. Al fine di preservare le capacità d'intervento del servizio antincendio portuale dei Vigili del Fuoco, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti portuali dei Vigili del Fuoco. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 10.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla

manutenzione e sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 10.000.000 nel 2016.

1. 436. (ex 1. 9. 62.) Fedriga, Guidesi.

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

63-*bis*. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari del Comune di Garbagnata di continuare ad espletare le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto dell'amministrazione e della cittadinanza locale, sono stanziati euro 50.000 per l'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti, alla manutenzione degli stabili utilizzati dal relativo distaccamento ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 50.000 nell'anno 2016.

1. 437. (ex 1. 9. 63.) Grimoldi.

Sostituire il comma 64 con il seguente:

64. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « di euro 2.500, di euro 1 .875, di euro 1.250 e di euro 625 » sono sostituite dalle seguenti « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 438. (ex 1. 9. 28.) Laffranco.

Sostituire il comma 64, con il seguente:

64. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625 » sono sostituite dalle seguenti « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 439. (ex 1. 9. 42.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 440. (ex 1. 9. 25.) Guidesi, Busin, Invernizzi.

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 441. (ex 1. 9. 122.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

64-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attività non

è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 75.000.000;
2017: – 75.000.000;
2018: – 75.000.000.

1. 442. (ex 1. 9. 143.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 195. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.*

1. 443. (ex 1. 9. 98.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-*bis*. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzioni sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì escluse dalla base

imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento sulla base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 444. (ex 1. 9. 151.) Latronico, Palese.

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

66-*bis*. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, e all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 445. (ex 1. 9. 150.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

Sopprimere il comma 67.

Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento *e* 5,5 per cento, *rispettivamente, con le seguenti:* 17 per cento *e* 7,5 per cento.

1. 446. (ex *1. 9. 95.) Fucci.

Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 447. (ex 1. 9. 17.) Busin.

Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 448. (ex 1. 9. 22.) Busin, Guidesi, Invernizzi.

Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente *con le seguenti:* si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016.

1. 449. (ex 1. 9. 29.) Laffranco.

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

67-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1.000.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.200.000,00 euro ».

67-*ter*. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « 5.000 euro annui » sono sostituite con le seguenti: « 10.000 euro annui ».

67-*quater*. Al comma 49-*bis*, articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui ».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 *fino a:* anno 2018 *con le seguenti:* 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

b) abrogare il comma 369.

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola:* 23.002 *con la seguente:* 123.002;

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola:* 21.756 *con la seguente:* 121.756;

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola:* 18.006 *con la seguente:* 118.006.

1. 450. (ex 1. 9. 16.) Busin.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-*ter*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 ».

1. 451. (ex 1. 9. 138.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

67-*bis*. All'articolo 38-*bis*, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: « superiore a 15,000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 25.000 euro ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di

cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 452. (ex 1. 9. 32.) Busin.

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

67-*bis*. All'articolo 38-*bis*, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: « superiore a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 20.000 euro ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 453. (ex 1. 9. 33.) Busin.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-*bis*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 *sono sostituite dalle seguenti:* a decorrere dall'anno 2016.

1. 454. (ex 1. 9. 104.) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

Sostituire il comma 68 con il seguente:

68. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, sono abrogati.

1. 455. (ex 1. 9. 101.) Paglia, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 67, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: « successione » inserire le seguenti: « , ceduti in seguito a comprovata situazione di difficoltà economica, ».

1. 456. (ex 1. 9. 18.) Allasia.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-*bis*. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « o compensi » e le parole: « i prelevamenti o » sono soppresse.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.

1. 457. (ex 1. 9. 135.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « o compensi » e le parole: « i prelevamenti o » sono soppresse.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 458. (ex 1. 9. 100.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « o compensi » e le parole: « i prelevamenti o » sono soppresse.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 459. (ex 1. 9. 1.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « o compensi » e le parole: « i prelevamenti o » sono soppresse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 460. (ex 1. 9. 43.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2015 »;

b) le parole: « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016 »;

c) le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2016 »;

d) le parole: « 1º gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2015 »;

e) le parole: « 16 dicembre 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* »16 dicembre 2016« ;

f) le parole: »16 marzo 2009« sono sostituite dalle seguenti: »16 marzo 2017".

Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: 134,340 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 94,340 milioni;

b) le parole: 142,610 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 102,610 milioni.

1. 461. (ex 1. 9. 140.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2015 »;

b) le parole: « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016 »;

c) le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2016 »;

d) le parole: « 1º gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2015 »;

e) le parole: « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2016 »;

f) le parole: « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2017 ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 462. (ex 1. 9. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2015 »;

b) le parole: « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016 »;

c) le parole: « 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2016 »;

d) le parole: « 1º gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2015 »;

e) le parole: « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2016 »;

f) le parole: « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2017 ».

1. 463. (ex *1. 9. 11.) Laffranco.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1. 464. (ex *1. 9. 10.) Laffranco.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1. 465. (ex *1. 9. 24.) Guidesi, Busin, Invernizzi.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1. 466. (ex *1. 9. 141.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-*bis*. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa ».

Conseguentemente alla Tabella C, a decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare fino al raggiungimento massimo di 40 milioni di euro.

1. 467. (ex 1. 9. 130.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-*ter*, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 ».

1. 468. (ex 1. 9. 12.) Laffranco.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-*bis*. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03,

43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94 »;

2) al comma 7, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 469. (ex 1. 9. 8.) Laffranco.

*Al comma 70-*ter, *sostituire le lettere* a) *e* b) *con le seguenti:*

a) sostituire il comma 10, con il seguente:

« 10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167. »;

a-bis) al comma 11, le parole « che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « della effettiva esistenza delle operazioni e che le medesime rispondono ad un effettivo interesse economico. »;

a-ter) al comma 12-bis, le parole « con decreto di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 10 »;

b) all'articolo 167:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Si considerano privilegiati i regimi di Stati o territori con livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia in relazione al medesimo presupposto d'imposta. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia, anche se previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione superiore al limite di cui al precedente periodo. Si considerano altresì privilegiati gli Stati e territori che, nonostante la stipula di specifici accordi, non assicurino un effettivo scambio di informazioni e, in ogni caso, non abbiano stipulato analoghi accordi con Stati e territori che non assicurino lo scambio di informazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato come individuati dal presente comma. »;

2) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « ovvero all'aliquota ordinaria applicabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società »;

3) al comma 8-*bis,* alla lettera *a),* le parole « a più della metà » sono sostituite dalle seguenti: « al 70 per cento ».

1. 470. (ex 0. 1. 9-*bis.* 12. 1.) Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Sorial, D'Incà, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

70-*bis*. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole « l'attribuzione della rendita catastale » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi i contenziosi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta di registro derivanti da accertamenti di valore e dei relativi benefici fiscali sorti in merito al perfezionamento di atti di compravendita ».

1. 471. (ex 1. 9-*bis*. 2.) Simonetti.

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

70-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « periti commerciali, » sono inserite le seguenti: « gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari »;

b) il secondo periodo è soppresso.

1. 472. (ex 1. 9-*bis*. 3.) Simonetti.

Dopo il comma 70, inserire i seguenti:

70-*bis*. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1. ».

70-*ter*. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016.

70-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al

periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

1. 473. (ex 1. 9-*bis*. 10.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Sopprimere i commi da 71 a 79.

1. 474. (ex *1. 10. 29.) Brunetta.

Sopprimere i commi da 71 a 79.

1. 475. (ex *1. 10. 55.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere i commi 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.

Conseguentemente, dopo il comma 534 inserire il seguente:

534-*bis*. È stabilito dal 1° gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, *newlot* o ad attività, anche *online*, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

1. 476. (ex 1. 10. 75.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:

71-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera *b)* è soppressa.

1. 477. (ex 1. 10. 4.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sopprimere i commi da 72 a 79.

Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco

n.3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 478. (ex 1. 10. 26.) Caparini, Guidesi.

Al comma 72, capoverso lettera a), primo periodo, dopo la parola: « residenza » aggiungere: « , anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine, ».

1. 479. (ex 0. 1. 10. 99. 10.) Labriola, Pastorino.

Al comma 72, capoverso lettera a), primo periodo, dopo la parola: « residenza » aggiungere: « , anche in caso di doppia residenza, ».

1. 480. (ex 0. 1. 10. 99. 11.) Labriola, Pastorino.

Al comma 72, lettera a), *sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, al comma 75, aggiungere, in fine, le seguenti parole: includendo in tale tipologia anche i soggetti che hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.

1. 481. (ex 1. 10. 13.) Caparini, Busin, Guidesi.

Al comma 72, lettera a), *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, l'utente è tenuto a compilare ed inviare al proprio fornitore di energia elettrica l'apposito modello di attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi allegato nella fattura di cui all'articolo 3, emessa in corrispondenza della prima scadenza mensile.

Conseguentemente, al comma 75, aggiungere in fine le seguenti parole: e che hanno inoltrato esplicita attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, secondo comma del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.

1. 482. (ex 1. 10. 14.) Caparini, Guidesi.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole:* dovuto una sola volta *aggiungere le seguenti:*, anche in caso di doppia residenza,.

1. 483. (ex 1. 10. 87.) Labriola.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole* o dimora*, aggiungere, le seguenti:* anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine.

1. 484. (ex 1. 10. 86.) Labriola.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole:* dallo stesso soggetto *inserire le seguenti:*, dal coniuge non separato.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 485. (ex *1. 10. 7.) Fabrizio Di Stefano.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole:* dallo stesso soggetto *inserire le seguenti:* , dal coniuge.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 486. (ex *1. 10. 74.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Zaccagnini.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole:* dallo stesso soggetto *inserire le seguenti:*, dal coniuge non separato.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 487. (ex *1. 10. 80.) Catanoso.

Al comma 72, lettera b), *dopo le parole:* dallo stesso soggetto *inserire le seguenti:*, dal coniuge non separato.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 488. (ex *1. 10. 20.) Guidesi.

Al comma 72, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* secondo periodo, *inserire le seguenti:* che non risultino esenti dal pagamento del canone e che non abbiano già comunicato ed ottenuto la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti.

1. 489. (ex 1. 10. 12.) Caparini, Busin, Guidesi.

Al comma 72, lettera c), *terzo periodo, sopprimere le parole:* indicazione nel contesto della.

1. 490. (ex 1. 10. 53.) Luigi Gallo, Fico, Simone Valente, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 72, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: « In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti. ».

1. 491. (ex 1. 10. 24.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-*bis*. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.

Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:*

Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	51.186	0	72.400	0	78.800	0

1. 492. (ex *1. 10. 8.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

78-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 493. (ex 1. 10. 56.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 79.

1. 494. (ex 1. 10. 57.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 79 con i seguenti:

« 79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni fermo restando quanto previsto nei periodi successivi, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel »Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali« istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati

standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.

79-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole « Santa Cecilia » inserire le seguenti: « e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui al comma 79 ».

79-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole »le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.« sono aggiunte le seguenti: »È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza. ».

1. 495. (ex 0. 1. 10. 99. 9.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole euro 8.000 *con le seguenti:* euro 15.000.

1. 496. (ex 0. 1. 10. 99. 19.) Brunetta.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: euro 8.000 *con le seguenti:* euro 10.000.

1. 497. (ex 1. 10. 33.) Caparini, Guidesi.

Al comma 79, primo periodo, sostituire la parola: settantacinque *con la seguente:* settanta.

1. 498. (ex 1. 10. 34.) Caparini, Guidesi.

Al comma 79, primo periodo, sopprimere le lettere b) *e* c).

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-*ter, *79-*quater *e 79-*quinquies.

1. 499. (ex 0. 1. 10. 99. 13.) Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al comma 79, primo periodo, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-*ter, *79-*quater *e 79-*quinquies.

1. 500. (ex 0. 1. 10. 99. 14.) Brescia, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al comma 79, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'esenzione ovvero alla riduzione, nei limiti delle risorse disponibili, dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radio elettrica;

b) al capoverso comma 79, sopprimere la lettera c);

*c) sopprimere i capoversi 79-*ter, *79-*quater *e 79-*quinquies.

Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 79, sostituire le parole: dell'esenzione di cui alla lettera *a)*, *con le seguenti:* delle agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

1. 501. (ex 0. 1. 10. 99. 12.) Fico, Brescia, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al comma 79, lettera b), *sopprimere le parole:* fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione di anno.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) *del medesimo capoverso.*

1. 502. (ex 0. 1. 10. 99. 17.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 79, lettera b), *sostituire le parole* 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni *ad aggiungere in fine il seguente periodo:* In caso di mancato conseguimento di maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016. Al fine di assicurare adeguata alimentazione al fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla presente lettera il citato

fondo è alimentato con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Al relativo onere pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 503. (ex 0. 1. 10. 99. 5.) Latronico, Palese.

Al comma 79, lettera b), *sostituire le parole* 50 milioni di euro *con le seguenti:* 80 milioni di euro.

1. 504. (ex 0. 1. 10. 99. 16.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 79 aggiungere in fine i seguenti periodi: « Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel »Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali« istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione. ».

1. 505. (ex 0. 1. 10. 99. 7.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché *aggiungere le seguenti:* per una quota non inferiore a 150 milioni al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svolgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: « Santa Cecilia » inserire le seguenti: « e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 506. (ex 1. 10. 44.) Sammarco.

*Al comma 79-*quater, *dopo le parole:* emittenti radiofoniche e televisive locali *inserire le seguenti:* nella misura rispettivamente del 15 per cento per le emittenti radiofoniche e dell'85 per cento per le emittenti televisive locali.

1. 507. (ex 0. 1. 10. 99. 15.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

*Al comma 79-*sexies *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

a) per gli anni 2016 e 2017 nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, incentivare abbonamenti ai contenuti editoriali digitali;

1. 508. (ex 0. 1. 10. 100. 3.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

*Al comma 79-*sexies, s*ostituire la lettera* a), *con la seguente:*

a) favorire la capillarità sul territorio degli uffici postali e la loro permanenza nei comuni rurali, montani e svantaggiati, nonché a promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali, incentivando, negli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale.

1. 509. (ex 0. 1. 10. 100. 2.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

*Al comma 79-*sexies *sopprimere la lettera* c).

1. 510. (ex 0. 1. 10. 100. 4.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

*Al comma 79-*septies *alla lettera* d) *sostituire le parole:* e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi su reti a banda larga ultraveloci *con le seguenti:* nelle aree a fallimento di mercato.

1. 511. (ex 0. 1. 10. 100. 5.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Dopo il comma 79-septies, inserire i seguenti:

79-*octies*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

79-*ter*. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 78, avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 79 bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

79-*quater*. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche, locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente, al comma 253, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

1. 512. (ex 1. 10. 35.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:

79-*octies*. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* 73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 513. (ex 1. 10. 25.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:

79-*octies*. Ai fornitori disservizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

1. 514. (ex 1. 10. 18.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:

79-*octies*. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge n. 448 del 1998, a seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2016 per contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

1. 515. (ex 1. 10. 15.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:

79-*octies*. È istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emittenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 516. (ex 1. 10. 81.) Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Dopo il comma 79-septies, aggiungere il seguente:

79-*octies*. Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco patologico è fatto divieto dal 1º gennaio 2016 alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco finalizzati alla promozione attraverso il canale radio-televisivo del gioco d'azzardo, con comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche *online*, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

1. 517. (ex 1. 10. 49.) Paglia, Nicchi, Marcon, Melilla.

Sopprimere i commi 80, 81 e 82.

1. 518. (ex 1. 10-*bis*. 12.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 83 con i seguenti:

83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando

società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

83-*bis*. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui al comma 83 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017, 1.319 milioni di euro per l'anno 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.

83-*ter*. L'esonero contributivo di cui al comma 83 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 83-*bis*, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 83 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando rela zioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 519. (ex 1. 11. 50.) D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pastorino, Marcon, Melilla, Pannarale, Gregori, Folino, Carlo Galli, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 83, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento all'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Nell'ipotesi di assunzione di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo trentasei mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Conseguentemente sostituire il comma 341, con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017 »;

Conseguentemente al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

Conseguentemente al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6,5 per cento;

Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 92 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.

1. 520. (ex 1. 11. 53.) Cominardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini.

Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: privati, *aggiungere il seguente periodo:* in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

b) dopo le parole: ventiquattro mesi, *aggiungere le seguenti parole:*, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

c) al primo periodo dopo le parole: a carico dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti parole:*, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 83, aggiungere il seguente: 83-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.

1. 521. (ex 1. 11. 20.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: privati, *aggiungere le seguenti parole:* in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ;

b) dopo le parole: ventiquattro mesi, *aggiungere le seguenti:*, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

c) dopo le parole: 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, *aggiungere le seguenti:*, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 83 inserire il seguente:

83-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere

dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

1. 522. (ex 1. 11. 21.) Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.

Al comma 83 sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 3.250 *con la seguente:* 6.000.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 18 per cento.

Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6,5 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del

96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

1. 523. (ex 1. 11. 52.) Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 83, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero del versamento di cui sopra è riconosciuto, per il biennio 2016- 2017, per una entità pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, a favore delle aziende localizzate nelle regioni meridionali, a condizione che le assunzioni riguardino lavoratori con età inferiore a 29 anni o lavoratori con età superiore a 55 anni, e solo nel caso in cui le assunzioni concorrano a determinare un saldo positivo tra le assunzioni e le cessazioni a tempo indeterminato verificatesi nei dodici mesi precedenti. Alle minori entrate si provvede attraverso le risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 dei Fondi FESR e FSE.

1. 524. (ex 1. 11. 71.) Dell'Aringa.

Al comma 83, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: L'esonero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di *call center*.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 *con le seguenti:* 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 1175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

1. 525. (ex 1. 11. 23.) Dell'Aringa, Fanucci.

Al comma 83, dopo il quarto periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta solo a condizione che con l'assunzione effettuata si realizzi un incremento del saldo occupazionale complessivo rispetto al livello occupazionale degli ultimi 12 mesi.

1. 526. (ex 1. 11. 37.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

83-*bis*. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

83-*ter*. All'onere derivante dal comma 83-*bis*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.

1. 527. (ex 1. 11. 68.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

83-*bis*. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

83-*ter*. All'onere derivante dal comma 83-*bis*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.

1. 528. (ex 1. 11. 69.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

83-*bis*. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle

regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1º gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 a condizione che alla fine dell'anno 2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.

83-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

1. 529. (ex 1. 11. 19.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83-*bis*. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone economiche speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 530. (ex 1. 11. 18.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:

83-*bis*. L'importo corrispondente alla detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto direttamente al coniuge, da parte del datore di lavoro privato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, attraverso un accordo con Poste italiane spa.

1. 531. (ex 1. 11. 7.) Garnero Santanchè, Squeri, Alberto Giorgetti.

Al comma 85, primo periodo, dopo le parole: presentazione delle domande *aggiungere le seguenti:* con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1. 532. (ex 1. 11. 79.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

85-*bis*. Qualora un'impresa voglia procedere allo delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.

Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previo restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.

1. 533. (ex 1. 11. 43.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-*bis*. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

86-*ter*. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.

86-*quater*. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 6-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.

86-*quinquies*. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-*bis* non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

86-*sexies*. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.

86-*septies*. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni « meno sviluppate » e « in transizione ».

1. 534. (ex 1. 11. 12.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-*bis*. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

86-*ter*. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al comma precedente.

86-*quater*. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 86-*bis* si provvede mediante utilizzo delle, risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.

86-*quinquies*. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità.

1. 535. (ex 1. 11. 11.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-*bis*. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei Mezzogiorno l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi previdenziali pari a 8,060 euro su base annua.

86-*ter*. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

86-*quater*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-*ter*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.

1. 536. (ex 1. 11. 49.) Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-*bis*. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci-dipendenti delle imprese di *startup* innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.

86-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 86-*bis*, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

Conseguentemente dopo il comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 ».

Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 50.000;
2018: – 50.000.

1. 537. (ex 1. 11. 54.) Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-*bis*, Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

86-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 86-bis, è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 86-*bis*.

86-*quater*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter, e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.

87-*quinquies*. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 86-*bis* e 86-*ter* sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente:

al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 *con la seguente:* 114,340;

al medesimo comma sostituire la cifra: 142,610 *con la seguente:* 122,610;

al medesimo comma sostituire la cifra: 139,610 *con la seguente:* 119,610;

1. 538. (ex 1. 11. 44.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Fassina, Zaccagnini.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

86-*bis*. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

1. 539. (ex 1. 11. 16.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

86-*bis*. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1. 540. (ex 1. 11. 15.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

86-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, dopo il comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

17. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dall'articolo 2421 c.c., non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti Camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000;
2017: – 5.000;
2018: – 5.000.

1. 541. (ex 1. 11. 56.) Della Valle, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

86-*bis*. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo istituito sensi

dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: −60.000;
2018: −60.000.

1. 542. (ex 1. 11. 57.) Della Valle, Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Al comma 87, sostituire la parola: 2.000 *con la seguente:* 3.000.

Conseguentemente:

a) al comma 93, sostituire la parola: 2.500 *con la seguente:* 3.500;

b) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 *fino a:* anno 2018 *con le seguenti:* 223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

c) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: totale, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016, sostituire la parola:* 23.002 *con la seguente:* 223.002;

2) *alla colonna 2017, sostituire la parola:* 21.756 *con la seguente:* 221.756;

3) *alla colonna 2018, sostituire la parola:* 18.006 *con la seguente:* 218.006.

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 543. (ex 1. 12. 9.) Busin.

Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato *a:* comma 92 *con le seguenti:* le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 92 con il seguente:

92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.

b) ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 544. (ex 1. 12. 11.) Laffranco.

Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato *a:* comma 92 *con le seguenti:* le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 92 con il seguente:

92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.

b) sopprimere i commi 166 e 369;

c) al comma 334, sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 545. (ex 1. 12. 21.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 87, sostituire le parole da: misurabili e verificabili *fino alla fine del periodo con le seguenti:* definiti in sede di contrattazione collettiva aziendale.

Conseguentemente:

a) al comma 88, sostituire le parole da: non concorrono *fino alla fine del periodo con le seguenti:* concorrono con le stesse modalità di cui al comma 87;

b) sopprimere il comma 92;

c) al comma 93, sostituire le parole: con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92 *con le seguenti:* a seguito di contrattazione collettiva aziendale.

d) al comma 94, lettera a), *numero 1), capoverso lettera* f), *sopprimere la parola:* volontariamente.

1. 546. (ex 1. 12. 111.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 88, inserire il seguente:

88-*bis*. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere *a), c), d)* e *h)* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 88 della presente legge.

1. 547. (ex 1. 12. 77.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 91 con il seguente:

91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) al comma 92, sostituire le parole: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91, *con le seguenti:* Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 91;

b) dopo il comma 95 inserire i seguenti:

95-*bis*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

95-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

95-*quater*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

95-*quinquies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.;

c) al comma 33, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) « 25,5 per cento » a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) « 25 per cento » a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.".

1. 548. (ex 1. 12. 75.) Airaudo, Placido, Gregori, Marcon, Duranti.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 549. (ex *1. 12. 14.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 550. (ex *1. 12. 68.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 551. (ex *1. 12. 108.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 552. (ex *1. 12. 13.) Busin, Invernizzi.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 553. (ex *1. 12. 98.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *premettere le seguenti:* Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

1. 554. (ex *1. 12. 10.) Laffranco.

Al comma 92, sopprimere le parole da: compresi *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 93.

1. 555. (ex 1. 12. 76.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 94, lettera a), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; ».

1. 556. (ex *1. 12. 96.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Al comma 94, lettera a), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; ».

1. 557. (ex *1. 12. 15.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 94, lettera a), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; ».

1. 558. (ex *1. 12. 67.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 94, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 559. (ex *1. 12. 22.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 94, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 560. (ex *1. 12. 17.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 94, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,

attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 561. (ex *1. 12. 109.) Pastorelli.

Al comma 94, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 562. (ex *1. 12. 2.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 94, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 563. (ex *1. 12. 106.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 94, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 564. (ex **1. 12. 23.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 94, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 565. (ex **1. 12. 18.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 94, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 566. (ex **1. 12. 105.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 94, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 567. (ex **1. 12. 110.) Pastorelli.

Al comma 94, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

1. 568. (ex **1. 12. 3.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-*bis*. – *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. – *1*. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che

adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

95-*ter*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-*bis*, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 1.5 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 569. (ex 1. 12. 30.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-*bis*. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

95-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.

95-*quater*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

95-*quinquies*. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

95-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

95-*septies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.

95-*octies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95-*bis* a 95-*septies*, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

1. 570. (ex 1. 12. 25.) Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-*bis*. Per rafforzare il sistema industriale del Mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.

95-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

95-*quater*. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

95-*quinquies*. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-*ter*, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.

95-*sexies*. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

1. 571. (ex 1. 12. 26.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle aree obiettivo convergenza; il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto nella misura del 30 per cento »;

b) al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro per il 2016, 450 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 250 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 572. (ex 1. 12. 27.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

Sopprimere i commi da 96 a 102.

1. 573. (ex 1. 13. 18.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 98, sostituire le parole: all'efficace valorizzazione *con le seguenti:* all'utilizzo a fini sociali.

1. 574. (ex 1. 13. 13.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

***1. 2245.** (ex 1. 13. 15.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

***1. 2246.** (ex 1. 13. 15.) Cristian Iannuzzi.

Al comma 101, aggiungere, in fine le seguenti parole:

al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo la parola: « tecnica » sono aggiunte le seguenti parole: « per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto »;

b) alla lettera *b)* le parole: « quindici milioni » sono sostituite con le seguenti: « trenta milioni »;

c) alla lettera *c)* le parole « 20.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 30.000 euro ».

1. 575. (ex 1. 13. 2.) Alberto Giorgetti.

Al comma 101, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.

1. 576. (ex 1. 13. 14.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 101, è aggiunto il seguente:

101-*bis*. All'articolo 3, comma 3 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

« *a)-bis*. Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del *money transfer*, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato commesso, che provvederci alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario che dovranno essere utilizzate per la tutela della sicurezza pubblica ».

1. 577. (ex 1. 13. 8.) Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:

102-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di garanzia per i beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è richiesto:

a) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di provvedere alla messa in sicurezza ed all'adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza degli impianti, anche in relazione alla utilizzazione, anche transitoria, autorizzata nel corso del procedimento;

b) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di estinguere i diritti reali, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativa o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1, commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

c) dall'Agenzia, al fine di provvedere alla ristrutturazione dell'immobile a seguito del provvedimento di confisca definitiva e in vista della sua destinazione.

102-*ter*. Nel caso in cui il provvedimento di sequestro ovvero di confisca non venga confermato, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 102-*bis*, l'avente diritto è tenuto alla restituzione delle somme nei modi e nei tempi stabiliti con il decreto di cui al comma 102-*quinquies*.

102-*quater*. Gli interventi di cui al comma 102-*bis*, relativi a beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 48 di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero trasferiti al patrimonio degli enti territoriali e da questi amministrati direttamente ai sensi della lettera *c)*, del comma 3 del suddetto articolo 48 per fronteggiare l'emergenza abitativa, avvengono senza obbligo di restituzione delle somme.

102-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 102-*bis*. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione delle medesime risorse.

102-*sexies*. il decreto di cui al comma 102-*quinquies* deve prevedere la possibilità, relativamente ad immobili concessi in locazione dalle amministrazioni pubbliche assegnatarie dell'immobile, per i soggetti locatari di poter provvedere a proprie spese alla restituzione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione.

102-*septies*. Al Fondo di cui al comma 102-*bis* sono destinati 140 milioni per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.

102-*octies*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *g-bis)* è soppressa. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso.

1. 578. (ex 1. 13. 19.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

102-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: « remunerazione massima spettante a titolo di aggio » sono aggiunte le seguenti: « , comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo ».

102-*ter*. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 102-*bis* sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

1. 579. (ex 1. 13. 12.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:

102-*bis*. All'articolo 3, comma 3, lettera *a)* della legge 7 marzo 1996, n. 109, è aggiunta la seguente lettera:

« *a-bis*. le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del *money transfer*, sono direttamente assegnate alla Tesoreria dei Comune ove l'illecito è stato commesso, che provvedere alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario ».

1. 580. (ex 1. 13. 1.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:

« 102-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b)* le parole: « per finalità economiche« sono sostituite con le seguenti: « per finalità sociali« ;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni confiscati »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma »;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro annui per il 2016, a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018.

1. 581. (ex 1. 13. 16.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero

dell'economia che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:

h) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

i) il 50 per cento al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro ».

1. 582. (ex 1. 21. 10.) Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-*bis*. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal seguente:

« 10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1. 583. (ex 1. 13. 11.) Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 106 inserire i seguenti:

106-*bis*. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero,

per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CTPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.

106-*ter*. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.

106-*quater*. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

106-*quinquies*, Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di modulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.

1. 584. (ex *1. 13-*bis*. 20.) Pagano, Sammarco.

Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:

106-*bis*. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

1. 585. (ex 1. 13-*bis*. 14.) Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:

106-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

106-*ter* Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

106-*quater*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

106-*quinquies*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sona ridotti di una somma corrispondente ai mancatori spanni nel caso in cui; a decorrere dal prima rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.

1. 586. (ex 1. 13-*bis*. 15.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 106, inserire i seguenti:

106-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero

medesimo a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:

a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;

b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera *a)*, maggiorato di due punti percentuali.

106-*ter*. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 1.

106-*quater*. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.

106-*quinquies*. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.

106-*sexies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

106-*septies*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.

106-*octies*. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 587. (ex *1. 13-*bis*. 21.) Pagano, Sammarco.

Al comma 107 sostituire le parole: anche per l'anno 2016 *con le seguenti:* anche per gli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta. Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 87 milioni di euro nel 2017.

1. 588. (ex 1. 14. 31.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 108 aggiungere in fine, il seguente periodo: « Le risorse del fondo vengono altresì utilizzate per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione della disoccupazione tecnologica con specifico riferimento all'obiettivo della formazione e del reinserimento occupazionale dei lavoratori in stato disoccupazione dovuto all'introduzione in azienda di meccanismi di automazione, digitalizzazione, robotica, intelligenza artificiale, rivoluzione biologica e biomedica o di qualunque altra causa riconducibile all'introduzione di nuove tecnologie ».

1. 589. (ex 1. 14. 30.) Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 108 inserire i seguenti:

108-*bis*. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l'introduzione del regime di lavoro denominato *smart working*, in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

108-*ter*. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali

risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di *smart working* inclusi di cui alla presente legge.

108-*quater*. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 108-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

1. 590. (ex 1. 14. 27.) Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 108, inserire il seguente:

108-*bis*. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, è riconosciuta anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.

Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

544-*ter*, In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

1. 591. (ex 1. 14. 29.) Lombardi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:

108-*bis*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., al quale è demandata la gestione dei fondi disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, « regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego », è finanziata per il ripristino del fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per erogazioni a sostegno dell'autoimpiego, lavoro autonomo, microimpresa e *franchising*, nel triennio 2016-2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016 −10.000.000;
2017 −10.000.000;
2018 −10.000.000.

1. 592. (ex 1. 14. 32.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

Dopo il comma 108 inserire il seguente:

« 108-*bis*. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ».

1. 593. (ex 1. 14. 38.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

Al comma 109, primo periodo, sostituire le parole: due giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono redatte in maniera lineare per un imperio pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 594. (ex 1. 14-*ter*. 13.) Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Costantino, Duranti, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti.

Dopo il comma, aggiungere i seguenti:

109-*bis*. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro annui.

109-*ter*. Con decreto del Ministro della semplificazione della pubblica amministrazione da emanarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma 100-*bis*.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, *sono sostituite con le seguenti:* 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, 92,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019,.

1. 595. (ex 1. 14-*bis*. 11.) Nicchi, Melilla, Marcon, Ricciatti, Gregori.

Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:

109-*bis*. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole da: di 142,610 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* di 141,810 milioni per l'anno 2017, di 138.810 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,810 per l'anno 2019, di 180.710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di. 209,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,300 milioni di euro dall'anno 2028.

1. 596. (ex 1. 14-*bis*. 4.) Caparini.

Dopo il comma 109, aggiungere il seguente comma:

109-*bis*. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2016. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 597. (ex 1. 14-*bis*. 5.) Caparini.

Sopprimere i commi dal 110 al 115.

Conseguentemente, al comma 133, sostituire le parole: 47 milioni *con le seguenti:* 85 milioni *e le parole:* 50,5 milioni *con le seguenti:* 125,5 milioni.

1. 598. (ex 1. 15. 22.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere i commi 110, 111, 112, 113, 114 e 115.

1. 599. (ex *1. 15. 21.) D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Sostituire il comma 110 con il seguente:

110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

Conseguentemente, sopprimere i commi dal 111 al 115.

1. 600. (ex 1. 15. 27.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire i commi dal 110 al 115 con il seguente:

110. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore al 7 per cento del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 601. (ex 1. 15. 26.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 110 sostituire le parole da: nello stato di previsione *fino a:* sono assegnati *con le seguenti:* il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di;

Conseguentemente, al comma 111 sopprimere le parole da: per chiamata *fino alla fine del comma;*

Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113 e 114;

Conseguentemente, al comma 115 sostituire le parole da: 110 a 114 con le seguenti: 110 e 111 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo.

Conseguentemente dopo il comma 115, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.

1. 602. (ex 1. 15. 28.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 110 con il seguente:

110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare l'assunzione di personale ricercatore universitario;

Conseguentemente, sostituire il comma 111 con il seguente:

111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di ricercatori universitari di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113, 114 e 115.

1. 603. (ex 1. 15. 24.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 110, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115 il Fondo per le cattedre universitarie del merito al quale sono assegnati *con le seguenti:* il fondo per il funzionamento ordinario delle università statali è incrementato.

Conseguentemente, al comma 111, sostituire le parole da: per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, sopprimere i commi 112 e 113.

1. 604. (ex 1. 15. 23.) Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 110, con il seguente:

« Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione ».

1. 605. (ex 1. 15. 5.) Borghesi, Guidesi.

Al comma 111, sostituire le parole: reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia *con le seguenti:* reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana.

1. 606. (ex 1. 15. 16.) Santerini.

Sopprimere il comma 114.

1. 607. (ex 1. 15. 30.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 115 inserire i seguenti:

115-*bis*. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità dì personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.

115-*ter*. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3

milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.

1. 608. (ex 1. 15. 37.) Gelmini.

Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:

115-*bis*. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2016, 2017, 2018.

1. 609. (ex 1. 15. 6.) Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 116.

1. 610. (ex *1. 15-*bis*. 3.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

116-*bis*. A decorrere dal 1º settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1º giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata

in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

Conseguentemente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 611. (ex 1. 15-*bis*. 6.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

116-*bis*. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nelle procedure concorsuali bandite nel corso del triennio 2016-18 sono inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili. Qualora i soggetti di cui al presente comma si trovassero ad avere un'età non inferiore a 55 anni e non inferiore a 10 anni rispetto all'età di pensionamento il loro montante contributivo riferito all'intera vita lavorativa si calcolerà considerando lavoro dipendente il periodo svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti massimi di 10 anni.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura

del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 612. (ex 1. 15-*bis*. 5.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

Sopprimere il comma 117.

1. 613. (ex 1. 16. 47.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 117, inserire il seguente:

117-*bis*. Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e istallazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle istallazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie.

1. 614. (ex 1. 16. 25.) Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 117, inserire il seguente:

« 117-*bis*. – *(Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente)*. Al comma 121, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « del docente di ruolo, » sono inserite le seguenti: « nonché del docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto ».

Conseguentemente, al comma 369, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 134,340 milioni di euro », con le seguenti: « 34,340 milioni di euro »;

b) sostituire le parole: « 142,610 milioni di euro », con le seguenti: « 42,610 milioni di euro ».

1. 615. (ex 1. 16. 13.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 118, sostituire le parole: i posti *con le seguenti:* il 90 per cento dei posti.

1. 616. (ex 1. 16. 124.) Baradello.

Al comma 118, sostituire le parole: 15 ottobre 2015 *con le seguenti parole:* 31 dicembre 2015.

1. 617. (ex 1. 16. 169.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 618. (ex *1. 16. 227.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.

Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque escludendo il rinnovo degli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 619. (ex 1. 16. 192.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

« 118-*bis*. All'articolo 17, comma 1, lettera *v)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole da: « in materia » fino a: « costo del personale » sono sostituite dalle seguenti: « esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ».

1. 620. (ex *1. 16. 213.) Dellai, Nicoletti, Ottobre.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

« 118-*bis*. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ufficiale giudiziario » sono aggiunte le seguenti: « assistente informatico, contabile, esperto linguistico » nonché, dopo le parole: « dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono aggiunte le seguenti: « funzionario informatico, contabile e esperto linguistico »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di ufficiale giudiziario » sono aggiunte le seguenti: « assistente informatico, contabile, esperto linguistico ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: −1.000.000;
2017: −1.000.000;
2018: −1.000.000.

1. 621. (ex 1. 16. 194.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 120, sopprimere il secondo periodo.

1. 622. (ex 1. 16. 190.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 120, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'avvocatura civica e.

1. 623. (ex *1. 16. 287.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Fassina.

Al comma 120, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 624. (ex 1. 16. 191.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

« 120-*bis)*. I soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso, sono inseriti definitivamente a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti ».

1. 625. (ex 1. 16. 168.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

121-*bis*. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente » sono aggiunte le seguenti: « educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, inserire i seguenti:

544-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-*bis*.

*(Acquisto di pubblicit*à on line*)*.

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti ».

544-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

544-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

544-*sexies*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

1. 626. (ex 1. 16. 176.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

121-*bis)*. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo le parole: « piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente » sono aggiunte le seguenti: « educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-*bis*.

*(Acquisto di pubblicit*à on line*)*.

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti »;

544-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

544-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 627. (ex 1. 16. 171.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

121-*bis*. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo la parola: « potenziamento » aggiungere le seguenti: « anche presso la scuola dell'infanzia » e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale, ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-*bis*.

*(Acquisto di pubblicit*à on line*)*.

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari untine e i *online* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti »;

544-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

544-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 628. (ex 1. 16. 156.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

121-bis. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: « Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni ».

121-*ter*. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: « Comma 97-*bis*. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi

abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE ».

121-*quater*. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: « Comma 107 – A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

121-*quinquies*. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: « A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli cd esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-*bis*.

*(Acquisto di pubblicit*à on line*)*.

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente di-

sposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti »;

544-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

544-*quater*. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 629. (ex 1. 16. 177.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti commi:

121-*bis*. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: « Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni ».

121-*ter*. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: « Comma 97-*bis*. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un

servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE ».

121-*quater*. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: Comma 107 – A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

121-*quinques*. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: « A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal Gomma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali ».

1. 630. (ex 1. 16. 164.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Giancarlo Giordano, Folino, Carlo Galli, Pannarale.

Dopo l'articolo 121, aggiungere i seguenti:

« 121-*bis*. Al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *d)* della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole secondarie di secondo grado vengono elaborate iniziative di formazione rivolte agli studenti, con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra culture e religioni attraverso l'introduzione dell'insegnamento « educazione interculturale ». L'insegnamento è finalizzato alla conoscenza reciproca, al rispetto delle differenze e alla convivenza democratica delle differenti culture e religioni. I piani di studio e degli insegnamenti delle scuole secondarie di secondo grado sono modificati e integrati in tal senso. A partire dall'anno 1° gennaio 2016, anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni

scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti per i docenti, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per l'insegnamento dell'educazione interculturale.

121-*ter*. A partire dall'anno accademico 2016/2017, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa programmi e moduli volti a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: 134,340 milioni *sino alla fine del comma con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 192,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 ».

1. 631. (ex 1. 16. 178.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

121-*bis*. I commi da 94 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti dai seguenti:

94. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per almeno centottanta giorni.

98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

544-*ter*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-*bis*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera *b-bis)*, della presente legge.

544-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

544-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

1. 632. (ex 1. 16. 170.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121 inserire il seguente:

121-*bis)*. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera *b)*, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 633. (ex 1. 16. 157.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

121-*bis*. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128.

121-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 634. (ex 1. 16. 160.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-*bis*. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: « , non possono » fino alla parola: « continuativi » con le seguenti: « se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-*bis*.

*(Acquisto di pubblicit*à on line*).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA

rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti ».

544-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

544-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 635. (ex 1. 16. 161.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-*bis*. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del

piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento

1. 636. (ex 1. 16. 162.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

« 121-*bis*. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

121-*ter*. Ai fini di cui al comma 121-*bis* lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

121-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121-*bis* e 121-*ter* è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: −12.000.000;
2017: −35.000.000;
2018: −35.000.000.

1. 637. (ex 1. 16. 166.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.

Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

« 121-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

121-*ter*. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

121-*quater*. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

121-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al regioni del mezzogiorno e alle isole.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, a 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *e)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 638. (ex 1. 16. 163.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

121-*bis*. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera *b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 ».

1. 639. (ex 1. 16. 165.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

« 121-*bis*. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ».

1. 640. (ex 1. 16. 167.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

« 121-*bis*. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti i seguenti:

113-*bis*. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

113-*ter*. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-*quater*.

113-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-*bis* e 113-*ter* si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, al comma 33, sostituire le lettere a) e *b)* con le seguenti:

a) « 25 per cento » a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) « 24,50 per cento » a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 ».

Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016 ».

1. 641. (ex 1. 16. 175.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli.

Dopo il comma 122, inserire il seguente:

122-*bis*. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, primo periodo, le parole: « docenti e dirigenti scolastici » sono sostituite dalle parole: « personale scolastico ».

Al terzo periodo, le parole: « i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari » sono sostituite dalle seguenti: « il personale scolastico riacquista la sede nella quale era titolare ».

1. 642. (ex 1. 16. 172.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Al comma 124, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 20 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

1. 643. (ex 1. 16. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

124-*ter*. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ». Il comma 3 l-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogata.

1. 644. (ex 1. 16. 244.) Scotto.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

124-*bis*. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

« Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014 »;

b) è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale ».

1. 645. (ex **1. 16. 38.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

124-*bis*. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

« Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014 »;

b) è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale ».

1. 646. (ex **1. 16. 288.) Scotto.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

124-*bis*. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma 2-*bis*:

« Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica ».

1. 647. (ex 1. 16. 36.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

« 124-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle ».

1. 648. (ex 1. 16. 40.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-*bis*. La lettera *a)* dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.

1. 649. (ex 1. 16. 39.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ». Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

1. 650. (ex 1. 16. 37.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere i commi 125 e 126.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 341, con il seguente:*

« 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) *al comma 369, ridurre le somme ivi disposte di 100 milioni di euro per ciascuno anno indicato;*

c) *al comma 524, sostituire le parole:* 15 per cento *con le seguenti:* 7 per cento »;

d) *al comma 525, sostituire le parole:* 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

e) *al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 651. (ex 1. 16. 195.) Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 125, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

al comma 126 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:

540-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

540-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

1. 652. (ex 1. 16. 155.) Fassina, Placido, Scotto, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla.

Al comma 125, sostituire il primo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Conseguentemente:

al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* 85 milioni di euro per l'anno 2016, di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 16 per cento.

1. 653. (ex 1. 16. 286.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Al comma 125, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.

1. 654. (ex 1. 16. 186.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 125, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 2.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375 euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 2017 e 12.638.250 per il 2018.

1. 655. (ex 1. 16. 179.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 125, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

A tal fine, le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

1. 656. (ex 1. 16. 12.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.

1. 657. (ex *1. 16. 188.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.

1. 658. (ex 0. 1. 16. 294. 1.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nesci, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

125-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « che emana il bando, », sono aggiunte le seguenti: « o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge, »;

b) al comma 6-*quater*, primo periodo, dopo le parole: « precedentemente indicate », sono aggiunte le seguenti: « , o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge, ».

1. 659. (ex 1. 16. 10.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere il comma 126.

1. 660. (ex 1. 16. 34.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 126.

1. 661. (ex 1. 16. 123.) Baradello.

Sostituire il comma 126 con il seguente:

126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.

1. 662. (ex 1. 16. 184.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 126 con il seguente:

In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 201 7, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dello legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.

1. 663. (ex 1. 16. 150.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Sostituire il comma 126 con il seguente:

126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e pari al 100 per cento per l'anno 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

1. 664. (ex 1. 16. 120.) Rampelli.

Al comma 126, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 543, aggiungere il seguente:

ART. 543-*bis*. – In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 665. (ex 1. 16. 196.) Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino al 2020.

1. 666. (ex 1. 16. 119.) Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

*1) al comma 126-*bis *sostituire le parole:* di euro 23,5 milioni per il 2016 *con le seguenti:* di euro 23,5 milioni per il 2016, di euro 15 milioni per l'anno 2017, di euro 20,8 milioni per l'anno 2018, di euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e di euro 5,8 milioni per l'anno 2020.;

*2) sostituire il comma 126-*ter *con il seguente:*

126-*ter*. I commi da 145 a 150 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono soppressi.;

*3) sostituire il comma 126-*quater, *con il seguente:*

126-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-*bis*, pari a euro 23,5 milioni per il 2016, a euro 15 milioni per l'anno 2017, a euro 20,8 milioni per l'anno 2018, a euro 13,3 milioni per l'anno 2019 ed a euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede per l'anno 2016 per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-*ter* e per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane, per l'anno 2017 per euro 15 milioni, per l'anno 2018 per euro 20,8 milioni, per l'anno 2019 per euro 13,3 milioni e per l'anno 2020 per euro 5,8 milioni, mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal comma 126-*ter*.;

*4) sopprimere il comma 126-*quinquies.

1. 667. (ex 0. 1. 16. 292. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Marcon, Fassina, Melilla.

*Dopo il comma 126-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle "Linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammo-

dernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del *project financing*.

1. 668. (ex 0. 1. 16. 292. 2.) Galati.

Dopo il comma 126-quater, *inserire il seguente:*

126-*quinquies*. Ai fini del completamento del « Piano di decoro degli edifici scolastici » di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2016.

Al relativo onere si provvede quanto a 130 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 e quanto a 40 milioni mediante riduzione alle voci di spesa Tabella A – Ministero dell'economia e finanze.

1. 669. (ex 0. 1. 16. 292. 4.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti commi:

126-*bis*. 1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo grado maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1° agosto 1995, n. 335.

126-*ter*. Il versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1° agosto 1995, n. 335.

1. 670. (ex 1. 16. 7.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:

126-*bis*. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

126-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado.

1. 671. (ex 1. 16. 173.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-*bis*. A decorrere dal 2016 nei confronti dei Comuni non trova applicazione l'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1. 672. (ex 1. 16. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2016 ».

1. 673. (ex 1. 16. 42.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2016 ».

1. 674. (ex 1. 16. 267.) Pastorelli.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 675. (ex 1. 16. 283.) Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, relative alle amministrazione pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

1. 676. (ex 1. 16. 143.) Melilla, Placido, Marcon, Airaudo.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore », sono aggiunte le seguenti: « con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi ».

1. 677. (ex 1. 16. 200.) Nesci, D'Ottavio, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 126 è inserito il seguente:

126-*bis*. In relazione all'attuazione della legge 30 ottobre 2014 n. 161, in materia di orario di lavoro del personale sanitario e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro.

1. 678. (ex 1. 16. 187.) Nesci, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « facciano domanda di trasferimento » sono sostituite dalle seguenti: « , previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ».

1. 679. (ex 1. 16. 183.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 680. (ex 1. 16. 142.) Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

127-*bis*. Al fine di garantire la opportuna separazione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, gli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono prevedere che la nomina dei membri dei collegi sindacali sia affidata agli ordini professionali territorialmente competenti, che provvedono secondo un criterio di rotazione degli incarichi.

1. 681. (ex 1. 16. 1.) Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 127, inserire i seguenti:

127-*bis*. Gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallo legge 22 dicembre 2011 n. 284, sono sostituiti dal seguente: « ART. 23-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo. ».

127-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole: « autorità amministrative indipendenti » sono inserite le seguenti: « , con gli enti pubblici economici »;

b) al comma 472, dopo le parole: « direzione e controllo » sono inserite le seguenti: « delle autorità amministrative indipendenti e »;

c) al comma 473, le parole: « fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni ».

127-*quater*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

127-*quinquies*. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge.

1. 682. (ex 1. 16. 45.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

127-*bis*. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendali.

1. 683. (ex 1. 16. 198.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

127-*bis*. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611, primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 1º gennaio 2016 »; le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

127-*ter*. Alla legge 23 dicembre 2014, a 190, comma 612, primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 31 marzo 2016 »;

127-*quater*. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: « 614-*bis*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle regioni,

nonché il prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. ».

1. 684. (ex 1. 16. 237.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

127-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi ».

127-*ter*. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento dei programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60,000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro set mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa, da corrispondere entro dodici mesi è pari

a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo ».

Conseguentemente:

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetto Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.;

al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento », con le seguenti: « 18 per cento »;

al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento », *con le seguenti:* « 6,5 per cento »;

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 685. (ex 1. 16. 185.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 127, inserire il seguente:

127-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al comma 4 dopo le parole « di cui due » sono inserite le parole « ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo » e al comma 5 dopo le parole « la composizione dovrà assicurare » sono inserite le parole « ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo » e dopo le parole « La disposizione del presente comma » sono aggiunte « anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione ».

1. 686. (ex 1. 16. 30.) Caparini.

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente comma:

128-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole « personale convenzionato » sono inserite le seguenti: « e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale »; *b)* al comma 3, primo periodo, le parole « e dagli specialisti ambulatoriali » sono sostituite dalle seguenti: « , dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale ».

1. 687. (ex 1. 16. 229.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

Sostituire il comma 129 con il seguente:

129. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientale e del paesaggio, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine e nell'ottica di un ulteriore protezione dai rischi idrogeologici al comma 13 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , oppure contigue a parchi marini o riserve naturali regionali ».

1. 688. (ex 1. 16. 182.) Vacca, De Rosa, Terzoni, Daga, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

Sostituire il comma 129 con il seguente:

129. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Nei parchi di cui al presente comma nonché all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali e regionali marini e costieri, anche in fase di perimetrazione, sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.

1. 689. (ex 1. 16. 180.) Cancelleri, Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

Al comma 129, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti:* 7 milioni;

aggiungere, in fine il seguente periodo: Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (monasteri ed abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (torri e castelli).

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.

1. 690. (ex 1. 16. 51.) Santelli, Occhiuto.

Al comma 129, sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: −2.000.000;
2017: −2.000.000;
2018: −2.000.000.

1. 691. (ex 1. 16. 189.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 129 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, una quota parte dello stanziamento di cui al presente comma non inferiore al 5 per cento è utilizzata per garantire l'effettiva istituzione del Parco Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Per le medesime finalità, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie. ».

1. 692. (ex *1. 16. 181.) Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

*Sostituire i commi 129-*bis *e 129-*ter *con i seguenti:*

129-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 eseguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento

rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare ».

129-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

129-*ter*.1 Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette.

1. 693. (ex 0. 1. 16. 293. 26.) Da Villa, Crippa, Mannino, Liuzzi, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* dalle linee di costa, *con le seguenti:* dalle linee di base delle acque territoriali.

1. 694. (ex 0. 1. 16. 293. 10.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, *primo periodo, sostituire le parole da:* dal perimetro *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri, anche per nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1. 695. (ex 0. 1. 16. 293. 12.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, *secondo periodo, sopprimere dalle parole:* I titoli abilitativi già rilasciati, *fino alla fine del comma*.

1. 696. (ex 0. 1. 16. 293. 11.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: I titoli abilitativi *con le seguenti:* I titoli concessori per la coltivazione.

1. 697. (ex 0. 1. 16. 293. 20.) Crippa, Liuzzi, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* I titoli abilitativi già rilasciati *con le seguenti:* I titoli abilitativi rilasciati prima del 12 settembre 2014.

1. 698. (ex 0. 1. 16. 293. 4.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-bis *apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo dopo la parola: rilasciati *aggiungere la seguente:* non;

b) sostituire le parole: ambientale. Sono *con le seguenti:* ambientale, ma sono.

1. 699. (ex 0. 1. 16. 293. 24.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* I titoli abilitativi già rilasciati, *aggiungere le seguenti:* alla data del 1º gennaio 1986.

1. 700. (ex 0. 1. 16. 293. 13.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, *secondo periodo, sopprimere le parole:* per la durata di vita utile del giacimento.

1. 701. (ex 0. 1. 16. 293. 15.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* nel rispetto degli standard di sicurezza *inserire le seguenti:* , dell'espletamento di procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

1. 702. (ex 0. 1. 16. 293. 9.) Simonetti, Saltamartini.

Al comma 129-bis, *ultimo periodo, sostituire le parole:* necessario alla sicurezza, *con le seguenti:* necessario a garantire i più elevati livelli di sicurezza.

1. 703. (ex 0. 1. 16. 293. 16.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, *terzo periodo, dopo le parole:* degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, *inserire le seguenti:* le attività di monitoraggio di eventuali effetti sulla subsidenza,.

1. 704. (ex 0. 1. 16. 293. 8.) Simonetti, Saltamartini.

*Al comma 129-*bis*, aggiungere in fine i seguenti periodi:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.

1. 705. (ex 0. 1. 16. 293. 17.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

*Al comma 129-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui ai precedenti periodi.

1. 706. (ex 0. 1. 16. 293. 14.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

*Dopo il comma 129-*bis*, aggiungere il seguente:*

129-*bis.1*. All'articolo 16 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 chilometri dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa. ».

1. 707. (ex 0. 1. 16. 2. 93. 1.)Sammarco.

Al comma 129-ter, *sostituire le parole:* I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi, *con le parole:* I titoli abilitativi già rilasciati alla data dell'11 settembre 2014, sono fatti salvi.

1. 708. Folino, Melilla, Palazzotto, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Paglia.

Al comma 129-ter, *sopprimere le parole:* per la durata di vita utile del giacimento.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *aggiungere in fine il seguente periodo:* I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio dei titoli minerari, sono interrotti;

b) *al comma 129*-quater*:*

1) *sopprimere la lettera* b);

2) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* o a seguito del rilascio, *con le parole:* a seguito del rilascio.

1. 709. Folino, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Sostituire il comma 129-quater, *con il seguente:*

129-*quater*. L'articolo 38 del decreto legge 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014, è abrogato.

1. 710. (ex 0. 1. 16. 293. 18.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

Al comma 129-quater, *sopprimere la lettera* a).

1. 711. (ex *0. 1. 16. 293. 5.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-quater *sopprimere la lettera* a).

1. 712. (ex *0. 1. 16. 293. 21.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-quater, *lettera* a), *primo periodo, dopo le parole:* di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, *aggiungere le seguenti:* individuate in un apposito programma da sottoporre a valutazione ambientale strategica, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,

1. 713. (ex 0. 1. 16. 293. 19.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

Al comma 129-quater, *lettera* a), *primo periodo dopo le parole:* di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, *inserire le seguenti:* in giacimenti esauriti o in via di esaurimento.

1. 714. (ex 0. 1. 16. 293. 7.) Simonetti, Saltamartini.

Al comma 129-quater *alla lettera* a), *sopprimere il secondo periodo.*

1. 715. (ex 0. 1. 16. 293. 22.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-quater *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

1. 716. (ex 0. 1. 16. 293. 25.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-quater *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) al comma 1-*bis* dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono aggiunte le seguenti: « previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni ».

1. 717. (ex 0. 1. 16. 293. 34.) Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *sopprimere la lettera* c).

1. 718. (ex *0. 1. 16. 293. 6.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-quater, *sopprimere la lettera* c).

1. 719. (ex *0. 1. 16. 293. 23.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Castelli, Vacca.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole:* di sei anni, a cui seguono *con le seguenti:* di un anno, a cui segue.

1. 720. (ex 0. 1. 16. 293. 29.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole:* di sei anni *con le seguenti:* di tre anni.

1. 721. (ex 0. 1. 16. 293. 28.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole:* di sei anni *con le seguenti:* di cinque anni.

1. 722. (ex 0. 1. 16. 293. 27.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole:* di trent'anni *con le seguenti:* di quindici anni.

1. 723. (ex 0. 1. 16. 293. 32.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole* di trent'anni *con le seguenti:* di vent'anni.

1. 724. (ex 0. 1. 16. 293. 31.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *sostituire le parole* di trent'anni con le seguenti: di venticinque anni.

1. 725. (ex 0. 1. 16. 293. 30.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-quater, *lettera* c), *dopo le parole* di trent'anni *aggiungere le seguenti:* , senza possibilità di proroga,.

1. 726. (ex 0. 1. 16. 293. 33.) Liuzzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

129-*bis*. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.

1. 727. (ex 1. 16. 246.) Melilla.

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

129-*bis*. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −3.000.000.

1. 728. (ex *1. 16. 225.) Pili.

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

129-*ter*. Il Fondo di cui al comma 129-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

129-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.

1. 729. (ex 1. 16. 269.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere la tutela dei beni ambientali, migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sono istitutite, sentite

le Regioni interessate, « Aree naturalistiche protette » d'interesse nazionale.

129-*ter*. A tal fine, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento, per i soggetti residenti nelle Aree di cui al comma precedente, del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di importo pari a 2,000 euro su base annua.

129-*quater*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione delle Aree e le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129-*bis* e 129-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

1. 730. (ex *1. 16. 21.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-*bis*. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni è soppresso e così sostituito:

« 3. Con decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco Marino della Costa Teatina. L'istituzione ed il funzionamento del Parco Marino della Costa Teatina sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 731. (ex 1. 16. 26.) Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-*bis*. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001 n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « Parco nazionale della Costa Teatina » sono sostituite ove ricorrono dalle seguenti: « Parco Marino della Costa Teatina » e le parole: « limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 mila euro a partire dall'anno 2016 ».

1. 732. (ex 1. 16. 27.) Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-*bis*. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

1. 733. (ex 1. 16. 28.) Fabrizio Di Stefano.

Al comma 130, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

1. 734. (ex 1. 16. 197.) Cozzolino, Nuti, Lombardi, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 130, inserire il seguente:

130-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » sono soppresse.

1. 735. (ex 1. 16. 46.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Sopprimere il comma 131.

1. 736. (ex 1. 16. 144.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 131, lettera a), *dopo le parole:* e nel triennio 2016-2018 *aggiungere le seguenti:* previo scorrimento delle graduatorie vigenti.

1. 737. (ex *1. 16. 280.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Al comma 131, lettera a), *dopo le parole:* e nel triennio 2016-2018 *aggiungere le seguenti:* previo scorrimento delle graduatorie vigenti.

1. 738. (ex *1. 16. 145.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 131, lettera a), *dopo le parole:* e nel triennio 2016-2018 *aggiungere le seguenti:* previo scorrimento delle graduatorie vigenti.

1. 739. (ex 1. 16. 279.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

131-*bis*. Per le finalità di cui al comma 131 è fatto salvo il principio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti.

1. 740. (ex 1. 16. 146.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

131-*bis*. L'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 1° gennaio 2010 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010 n. 30, si interpreta conformemente ai principi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

1. 741. (ex 1. 16. 147.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

132-*bis*. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a tempo indeterminato, fino a due unità di personale di livello dirigenziale di seconda fascia, attingendo all'ultima graduatoria approvata di vincitori di concorso pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa in termini di competenza e cassa fino a un massimo di euro 265.640,40 a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. 742. (ex *1. 16. 224.) Palese.

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-*bis*. Ai titolari di incarichi dirigenziali ed equiparati presso le Amministrazioni Pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dei comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere corrisposti buoni pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa effettiva, attestata mediante i sistemi automatici di rilevazione, sia inferiore alle otto ore.

132-*ter*. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 33 della legge 5 febbraio n.104, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. I permessi di cui ai commi 3 e 3-*bis* possono essere fruiti dal personale dirigente, esclusivamente per l'assistenza del coniuge o di un parente entro il primo grado; è in ogni caso esclusa, per il personale dirigente che usufruisce dei permessi di cui ai commi 3 e 3 bis nei limiti di quanto specificato al presente comma, la corresponsione della retribuzione ».

132-*quater*. I medesimi soggetti di cui ai commi precedenti, qualora percepiscano compensi per lo svolgimento di incarichi autorizzati, sono tenuti a versare una percentuale pari al cinquanta per cento del compenso annuale al bilancio dell'amministrazione di appartenenza; gli incarichi di cui al presente comma debbono essere svolti giustificando l'assenza sul posto di lavoro mediante il ricorso alle ferie.

132-*quinquies*. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni precedente sono annualmente versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

1. 743. (ex 1. 16. 274.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

132-*bis*. I commi 79 e 80 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dal seguente: « 79. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica prevista dal Piano Triennale, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute ».

1. 744. (ex 1. 16. 215.) Capelli.

Dopo il comma 132, inserire il seguente:

132-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015.

1. 745. (ex 1. 16. 48.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-*bis*. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2. 132-*ter*. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis* del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.

132-*quater*. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis*, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-*quinquies*. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a standard elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis* del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-*sexies*. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-*bis* potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzazione, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

132-*septies*. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

1. 746. (ex 1. 16. 43.) Centemero.

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

132-*bis*. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico

per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, il 107.

1. 747. (ex 1. 16. 44.) Centemero.

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto- legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

132-*ter*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale ».

1. 748. (ex 1. 16. 35.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 132, inserire il seguente:

132-*bis*. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-*bis* sopprimere le seguenti parole: « e di retribuzione del personale di servizio ».

Conseguentemente alla tabella C tutte le voci di spesa corrente sono ridotte del 25 per cento.

1. 749. (ex 1. 16. 29.) Fabrizio Di Stefano.

Al comma 132, sostituire le parole: nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38410.320 annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* nel limite di euro 27.913.792 per l'anno 2016, di euro 32.014.408,03 per l'anno 2017, di euro 34.357.918,03 per l'anno 2018, di euro 34.806.724,03 per l'anno 2019, di euro 42.394.585,03 per l'anno 2020, di euro 42.603.559,03 per l'anno 2021, di euro 43.244.512,03 per l'anno 2022, di euro 43.992.292.03 per l'anno 2023, di euro 44.533.248,03 per l'anno 2024 e di euro 45.381.028,03 annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 6.970.708,03 euro;
2017: – 6.970.708,03 euro;
2018: – 6.970.708,03 euro.

1. 750. (ex 1. 16. 6.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sostituire i commi dal 133 al 137 con i seguenti:

133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

134. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Ricercatori).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni, le borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;

b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera *a)*, e ai ricercatori di cui al comma 3 dell'articolo 24.

3. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera *a)* sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera *b)* sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. I ricercatori di cui alla lettera *a)* possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca e senza autorizzazione del Ministro.

4. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, lettera *b)*, avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.

5. Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede;

a) pubblicità dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle università e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera *a)*, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;

e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori del concorso;

f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.

6. L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria; l'amministrazione universitaria che non

provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il budget corrispondente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laureati saranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.

7. I contratti di cui al comma 3, lettera *a)*, sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

8. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera *b)*, l'università valuta il titolare dei contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

135. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Programmazione triennale del personale).

1. Le università nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani triennali per la « programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi » prevedendo:

a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;

b) il fabbisogno di dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

2. La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile sul portale del ministero.

3. La programmazione deve prevedere:

a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;

b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non deve superare il 20 percento del totale dei ricercatori di ateneo.

136. Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori di ogni università.

137. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-*bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 2 lettera *a)* della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti percento rispetto al numero di assunzioni della lettera *b)* dello stesso articolo.

1. 751. (ex 1. 17. 146.) Vacca, Sibilia, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 133, con il seguente:

133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione.

1. 752. (ex 1. 17. 53.) Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:

133-*bis*. Al fine di incentivare il piano di assunzione di ricercatori di cui al comma 133, fino all'anno accademico 2018/2019 i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assunti a partire dall'anno accademico 2016/2017, sono considerati come professori con riferimento al possesso dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio già istituiti o istituendi presso le università.

1. 753. (ex 1. 17. 30.) Centemero.

Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:

133-*bis*. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e secondo » sono soppresse.

133-*ter*. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, le parole: « e 21 » vengono sostituite con: « e 21, primo, terzo e quarto periodo ».

133-*quater*. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

133-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione dei commi da 133-*bis* a 133-*quater*, pari a euro 100,000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 754. (ex 1. 17. 18.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:

133-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, le parole: e 21« vengono sostituite con le seguenti: « e 21, primo, terzo e quarto periodo.

133-*ter*. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-*bis*, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 755. (ex 1. 17. 16.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:

133-*bis*. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

133-*ter*. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-*bis*, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 756. (ex 1. 17. 17.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:

133-*bis*. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « e secondo » sono soppresse.

133-*ter*. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-*bis*, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 757. (ex 1. 17. 15.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sostituire il comma 134 con il seguente:

134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.

1. 758. (ex 1. 17. 147.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 134 con il seguente:

134. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1. 759. (ex 1. 17. 148.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 134 sostituire le parole: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) *con le seguenti:* della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.

1. 760. (ex *1. 17. 129.) D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 761. (ex 1. 17. 149.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati *fino alla fine del comma con le seguenti* dei medesimi criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

1. 762. (ex 1. 17. 150.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:

134-*bis*. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

134-*ter*. Per il medesimo fine di cui al comma 134-*bis*, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.

134-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) », al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 763. (ex 1. 17. 132.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.

Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:

134-*bis*. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

134-*ter*. Per il medesimo fine di cui al comma 134-*bis*, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.

134-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) », al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 764. (ex 1. 17. 145.) Pannarale, Civati, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:

134-*bis*. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *c)* della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura dei 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 765. (ex 1. 17. 130.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.

Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:

134-*bis*. Per il medesimo fine di cui al comma 117, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

1. 766. (ex 1. 17. 131.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Sostituire il comma 135 con il seguente:

135. Le risorse di cui al comma 133 sono ripartite agli enti di ricerca, per una quota pari all'80 per cento, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e, per una quota pari al 20 per cento sono destinate a meccanismi premiali per promuovere il reclutamento di giovani ricercatori negli enti di ricerca con sede nel mezzogiorno.

1. 767. (ex 1. 17. 110.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 136 sostituire le parole da: nel medesimo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo.

1. 768. (ex 1. 17. 151.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 137.

1. 769. (ex 1. 17. 152.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 137 con il seguente:

137. Il comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.

1. 770. (ex 1. 17. 153.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 137, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *nonché le seguenti parole:* alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente.

1. 771. (ex 1. 17. 10.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 137 sopprimere le parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università *e sostituire le parole da:* A decorrere dall'anno 2016 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 772. (ex 1. 17. 136.) Carlo Galli, D'Attorre, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Al comma 137, dopo le parole: turn over, *inserire le seguenti:* Le economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo

Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e dai Corsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate per finanziare e bandire concorsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo « A », di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 773. (ex 1. 17. 112.) Santerini.

Al comma 137, in fine aggiungere il seguente periodo: All'articolo 66, comma 13-*bis*, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: « il sistema delle università statali » sono sostituite dalle seguenti: « ogni singola università ».

1. 774. (ex 1. 17. 154.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 137, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 775. (ex 1. 17. 9.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 137, secondo periodo, sostituire le parole: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, *con le seguenti:* ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* e lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato.

1. 776. (ex 1. 17. 11.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

137-*ter*. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa

delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

137-*quater*. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

1. 777. (ex 1. 17. 32.) Centemero.

Dopo il comma 137 inserire il seguente:

137-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: « , anche a progetto » sono aggiunte le seguenti: « e ai precari della ricerca, ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 778. (ex 1. 17. 21.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

137-*bis*. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati al sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)* reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

1. 779. (ex *1. 17. 8.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

137-*bis*. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli Enti Pubblici di Ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:

540-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 17.1. – *(Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del* web*). – 1.* I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IV A rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata d all'animi lustrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

1. 780. (ex 1. 17. 133.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

137-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 137, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo II è soppresso.

544-*ter*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

544-*quater*. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.

544-*quinquies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

544-*sexies*. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.

1. 781. (ex 1. 17. 134.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.

Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

137-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2015, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: « al comma 1 lettera *a)* e *b)* » le parole: « 31 dicembre 2015 » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

1. 782. (ex 1. 17. 135.) D'Attorre, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 137 inserire i seguenti:

137-*bis*. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.

137-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

137-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

137-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 783. (ex 1. 17. 155.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 137 inserire i seguenti:

137-*bis*. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.

Conseguentemente, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro ».

137-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

137-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

137-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 784. (ex 1. 17. 156.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 137 inserire i seguenti:

137-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di

personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle università statali, dall'articolo 66, comma 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

137-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è disposto lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali del personale docente universitario, con conseguente cessazione degli effetti altrimenti previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 198 milioni di euro per l'anno 2016 230 milioni per il 2017 e 244 milioni per il 2018.

1. 785. (ex 1. 17. 159.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 137 inserire i seguenti:

137-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle Università Statali, dall'articolo 66, comma 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38

milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.

1. 786. (ex 1. 17. 160.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 137 inserire il seguente:

137-*bis*. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono abrogati.

1. 787. (ex 1. 17. 157.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 137, inserire il seguente:

137-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da: « nonché tenendo conto, » fino a: « proposte dagli enti » sono soppresse.

1. 788. (ex 1. 17. 158.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 138 sostituire le parole: 57 milioni di euro, 86 milioni di euro *e:* 126 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro, 170 milioni di euro *e:* 250 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 551, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018.

1. 789. (ex 1. 17. 170.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

138-*bis*. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016.

All'onere derivante dal presente comma pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

1. 790. (ex 1. 17. 137.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

138-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, le parole: « e per non più di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « e per non più di quattro anni ».

1. 791. (ex 1. 17. 113.) Gigli.

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

138-*bis*. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1. 792. (ex 1. 17. 38.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 139 con i seguenti:

139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è incrementato di 200 milioni di euro.

139-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

139-*ter*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 120 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

139-*quater*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 793. (ex 1. 17. 163.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 139 con il seguente:

139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 794. (ex 1. 17. 162.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 139, sostituire le parole: 54.750.000 con le seguenti: 155.000.000;

Conseguentemente:

al comma 548-terdecies, primo periodo sostituire le parole: diciotto *con le seguenti:* sedici;

al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: nell'anno 2016 *aggiungere le seguenti:* e che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

al comma 548-quaterdecies sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 190 milioni.

1. 795. (ex 0. 1. 1. 1. 85.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 139, sostituire le parole: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 548-*terdecies *e 548-*quaterdecies.

1. 796. (ex 0. 1. 1. 1. 67.) Marcon, Melilla, Pannarale, Gianfranco Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

Al comma 139 sostituire le parole: 5.000.000 *con le parole:* 30.000.000 *e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole:* Le

maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole.

Conseguentemente sopprimere il comma 140.

1. 797. (ex 1. 17. 140.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 *con le seguenti:* 50.000.000 *e inserire, in fine, i seguenti periodi:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione dei periodo successivo. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

1. 798. (ex 1. 17. 164.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 139 aggiungere i seguente commi:

139-*bis*. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.

139-*ter*. Per il medesimo fine di cui al comma 5-*bis*, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.

139-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) », al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole:

« nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 799. (ex 1. 17. 141.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Dopo il comma 139, inserire il seguente:

139-*bis*. Al fine di garantire il diritto allo studio universitario e di alleggerire il peso della contribuzione studentesca è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla ripartizione delle succitate risorse.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 800. (ex 1. 17. 161.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 140.

Conseguentemente, al comma 144 le parole: è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

1. 801. (ex 1. 17. 13.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sopprimere il comma 140.

1. 802. (ex *1. 17. 142.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Fassina.

Sopprimere il comma 140.

1. 803. (ex *1. 17. 166.) Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 140, con il seguente:

140. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

1. 804. (ex 1. 17. 165.) Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 140, sostituire le parole: 225.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti parole:* 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di sopperire alle carenze del sistema pubblico di istruzione.

Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* euro 98.002.000 per l'anno 2016, di 96.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 93.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 805. (ex 1. 17. 54.) Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

140-*bis*. Nel Programma Operativo Nazionale « Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento », Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle « istituzioni scolastiche » sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

1. 806. (ex *1. 17. 36.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:

140-*bis*. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

140-*ter*. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

140-*quater*. All'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: « presso le istituzioni scolastiche statali » sono aggiunte le seguenti: « e paritarie ».

140-*quinquies*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: « alle istituzioni scolastiche statali » sono aggiunte le seguenti: « e paritarie ».

1. 807. (ex *1. 17. 35.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: « 148-*bis*. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148 ».

1. 808. (ex 1. 17. 37.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-*bis*. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili; certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 809. (ex 1. 17. 34.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

140-*bis*. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 63 del 2000, sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.

1. 810. (ex 1. 17. 5.) Gigli.

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

140-*bis*. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali sia alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

1. 811. (ex 1. 17. 116.) Gigli, Rubinato.

Al comma 141, dopo le parole: 2017 e 2018, *inserire le seguenti:* Il 50 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato alle istituzioni scolastiche che, in attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, presentino progetti per l'elaborazione e l'autoproduzione di materiale didattico digitale per una specifiche discipline.

1. 812. (ex 1. 17. 167.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera *e)* della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il « Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni » con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

141-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141-*bis* si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione.

1. 813. (ex 1. 17. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-*bis*. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo *una tantum* di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati,e tale certificato deve indicare, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli esercenti l'attività di commercio di strumenti musicali, le rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera *a)*, concorrono alle variazioni previste dai citato articolo 92 nella misura del 70 per cento. Le medesime, in deroga all'articolo 92, comma 7, del citato decreto costituiscono rimanenze iniziali per il loro intero ammontare.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 *con le parole*: 92,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 96,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 95,610 milioni di euro per fanno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.

1. 814. (ex 1. 17. 125.) Vignali.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-*bis*. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 815. (ex 1. 17. 26.) Gelmini.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-*bis*. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri:

individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli;

predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte;

divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo;

ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 816. (ex 1. 17. 25.) Gelmini.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-*bis*. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1º gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di

scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per il 2016.

1. 817. (ex 1. 17. 24.) Gelmini.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:

141-*bis*. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 200 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Agli oneri del presente comma, calcolati in 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 818. (ex 1. 17. 23.) Gelmini.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:

141-*bis*. Al fine di accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni

finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti di 200 milioni annui a partire dal 2016.

1. 819. (ex 1. 17. 22.) Gelmini.

Sostituire il comma 142 con i seguenti:

142. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, *è sostituito dal seguente:* I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

142-*bis*. A maggiori oneri derivanti dal comma 142, valutati annualmente in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 1, comma 369 della presente legge.

1. 820. (ex 1. 17. 127.) Scotto, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo il comma 143 inserire il seguente:

143-*bis*. Al fine di diffondere l'innovazione nonché di implementare e valorizzare la formazione in tema di sviluppo aziendale, al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: *e)* formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 821. (ex 1. 17. 168.) Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 144, sopprimere le parole da Al fine di incrementare *fino a* successive modificazioni.

1. 822. (ex **1. 17. 169.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 144 sostituire le parole: Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni *con le seguenti* Al fine di ripristinare la regolare progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari.

1. 823. (ex 1. 17. 144.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Carlo Galli.

Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:

144-*bis*. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

87-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con Decreto del Ministro istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale volta all'immissione dei soggetti di cui al comma 87-*ter* nei ruoli dei Dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-*ter*. I soggetti di cui al comma 87-*bis* sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui

al del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011.

87-*quater*. Le graduatorie regionali di cui all'articolo 17 comma 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 204 convertivo, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128 e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al precedente comma 87-*ter* relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n.56 del 15/07/2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 87-*bis*

87-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 87-*bis*, 87-*ter*, 87-*quater*, devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stazionamento di cui al comma 203, articolo 1, della legge n. 107 del 2015 e dal comma 3, articolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1. 824. (ex 1. 17. 20.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sostituire i commi da 145 a 154 con i seguenti:

145. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, »;

2) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera »;

b) l'alinea del comma 15-*bis* è sostituito dal seguente: « In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: »;

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori

operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo ».

146. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1).

147. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione dei trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

148. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 dei 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dei trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

149. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

150. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera *a)*, già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

151. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

152. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.

153. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

154. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, » sono soppresse.

154-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1. 825. (ex 1. 18. 21.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

145-*bis*. Il lavoro di cura ed assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità continua, in quanto non sono in grado di

compiere gli atti quotidiani della vita, come dalla Tabella di cui al decreto del Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992) e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavoratrici, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: « Lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento ».

145-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 145, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 826. (ex 1. 18. 11.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 145 aggiungere:

145-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione del relativo Albo professionale al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la « Quota A » del fondo di previdenza generale gestito dall'Ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2-*ter*. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal CDA dell'Ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.

2-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'Ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.

2-*quinquies*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato ».

1. 827. (ex 1. 18. 12.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguente:

« 145-*bis*. Il lavoro di conducente di veicoli industriali non inferiori alle 6 tonnellate, e fatti salvi i requisiti minimi previsti, che abbiano

operato per un periodo di almeno 25 anni, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

145-*ter*. A maggiori oneri derivati dall'attuazione, del comma 145-*bis* pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1. 828. (ex 1. 18. 10.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 146, lettera a) *sostituire le parole:* entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi *con le seguenti:* solo con riferimento ai trentasei mesi.

Conseguentemente:

a) *al comma 334 sostituire le parole:* l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

b) *sopprimere il comma 369;*

c) *al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;

d) *dopo il comma 551, inserire il seguente:*

551-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.

1. 829. (ex 1. 18. 32.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera a) *sostituire le parole*: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi *con le seguenti:* solo con riferimento ai ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

b) sopprimere il comma 369;

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 830. (ex 1. 18. 30.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera a) *sostituire le parole*: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi *con le seguenti:* solo con riferimento ai trentasei mesi.

Conseguentemente:

a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523,002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

b) sopprimere il comma 369;

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

d) dopo il comma 551, inserire il seguente:

551-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.

1. 831. (ex 1. 18. 31.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera a), *terzo periodo, sostituire le parole*: dodici mesi successivi *con le seguenti:* trentasei mesi successivi.

Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* 134,340 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 127,340 milioni;

b) *le parole:* 142,610 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 135,610 milioni;

c) le parole: 139,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 132,610 milioni.

1. 832. (ex 1. 18. 104.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Al comma 146, lettera b) *sostituire le parole*: 9.000 soggetti *con le seguenti:* 12.000 soggetti.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 833. (ex 1. 18. 37.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera c) *sostituire le parole:* entro il sessantesimo mese *con le seguenti:* entro il centottesimo mese.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 166;

al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 834. (ex 1. 18. 27.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera c) *sostituire le parole*: entro il sessantesimo mese *con le seguenti:* entro l'ottantaquattresimo mese.

Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 835. (ex 1. 18. 26.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, sostituire la lettera d), *con la seguente*:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente alla Tabella C le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 836. (ex 1. 18. 103.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 146, sostituire la lettera d), *con la seguente*:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi

civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente

sopprimere i commi 166 e 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 837. (ex 1. 18. 14.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

1. 838. (ex 1. 18. 64.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 146, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi

civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

1. 839. (ex 1. 18. 13.) Gelmini.

Al comma 146, lettera d), *sostituire la parola*: figli *con la seguente*: familiari.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 166;

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 840. (ex 1. 18. 23.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, lettera e), *sostituire le parole*: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, *con le seguenti:* 5.500 soggetti.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

146-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000.

1. 841. (ex 1. 18. 16.) Simonetti, Guidesi.

Al comma 146, lettera e) *sopprimere le parole:* con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 842. (ex 1. 18. 38.) Simonetti, Guidesi.

Al comma 146, lettera e) *sopprimere le seguenti parole:* con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

1. 843. (ex 1. 18. 82.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis)* nel limite massimo di 4.335 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 261,5 milioni nel 2016; 234,9 milioni nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018 ».

1. 844. (ex 1. 18. 80.) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis)* nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5

milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018 ».

1. 845. (ex 1. 18. 85.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 146, dopo la lettera e), *inserire la seguente:* « e-*bis* ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedimento. »

Conseguentemente:

a) al comma 334 sostituire le parole: « l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 » *con le seguenti:* « l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018 »;

b) sopprimere il comma 369;

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018. »;

d) dopo il comma 551, inserire il seguente: « 551-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 12 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146 ».

1. 846. (ex 1. 18. 29.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

e-*bis)* ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente:

al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;

dopo il comma 551, inserire il seguente: 551-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.

1. 847. (ex 1. 18. 28.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1 febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato« .

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 166*;

b) *sopprimere il comma 369*;

c) *al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;

d) *dopo il comma 551, inserire il seguente:* 551-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie

« *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.

1. 848. (ex 1. 18. 24.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

e-bis) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2001, entro la data del 31 dicembre 2022.

Conseguentemente sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;

1. 849. (ex 1. 18. 25.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 146, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente*:

e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 850. (ex 1. 18. 67.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 146, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis), Nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.

1. 851. (ex 1. 18. 66.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 146, inserire il seguente:

146-*bis*. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

146-*ter*. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 14-*bis* è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 10 settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 115 milioni di euro a decorrere dal 2016. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 146-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 146-*bis*. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 852. (ex 1. 18. 15.) Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

Dopo il comma 146 è inserito il seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura di tre mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2014 sono abrogate »;

Conseguentemente

dopo il comma 544 aggiungere seguenti: « 544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; « nei limiti del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei limiti del 90 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 90 per cento ».

1. 853. (ex 1. 18. 86.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

146-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente: « 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » con le seguenti: « 17 per cento »;

c) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » con le seguenti: « 6 per cento »;

d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 92 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 92 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 92 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 92 per cento »,

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

1. 854. (ex 1. 18. 83.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

146-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1º gennaio 2011. I

contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

1. 855. (ex 1. 18. 90.) Petrenga.

Dopo il comma 148, inserire il seguente:

148-*bis*. All'articolo 24, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera ».

Conseguentemente

sopprimere il comma 166;

sopprimere il comma 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018. »;

dopo il comma 551, inserire il seguente: « 551-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer*« o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 148-*bis* »

1. 856. (ex 1. 18. 33.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 148, inserire il seguente:

148-*bis*. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo ».

Conseguentemente

al comma 345, sostituire le parole: « 53 milioni di euro annui » *con le seguenti:* « 106 milioni di euro annui »;

sopprimere i commi 166 e 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018. »;

1. 857. (ex 1. 18. 34.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:

« 154-*bis*, In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, anche a lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano svolto altra attività lavorativa che ha previsto versamenti contributivi obbligatori presso casse previdenziali non INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.

154-*ter*. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015 e 2016 ».

Conseguentemente, al comma 525 sostituire le parole: « 5,5 per cento » *con le seguenti:* « 6 per cento ».

1. 858. (ex 1. 18. 53.) Scotto, Giancarlo Giordano, Placido, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 154 aggiungere seguenti:

154-*bis*. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

154-*ter*. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 154-*bis* non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

154-*quater*. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 154-*bis* e 154-*ter* sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

154-*quinquies*, Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS procede al ricalcolo di cui al comma 154-*bis*, dandone comunicazione agli interessati.

1. 859. (ex 1. 18. 51.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-*bis*. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

154-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 154-*bis*, pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente ».

1. 860. (ex 1. 18. 39.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 154, inserire il seguente:

154-*bis*. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un perfido decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.

1. 861. (ex 1. 18. 3.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 154, inserire il seguente:

154-*bis*. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.

1. 862. (ex 1. 18. 9.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 154, inserire il seguente:

154-*bis*. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il quinto periodo che recita: « Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. » *inserire il seguente:* « Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo, non si tiene conto dell'anzianità contributiva minima di cui al periodo precedente, se in possesso di un'età anagrafica pari a sessantacinque anni e fermo restando un importo soglia non inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 863. (ex 1. 18. 5.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 154, inserire il seguente:

154-*bis*. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.

1. 864. (ex 1. 18. 7.) Baldassarre, Segoni, Artini, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 154, sono introdotti i seguenti commi:

« 154-*bis*. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle,imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

154-*ter*. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma precedente, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

154-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

154-*quinquies*. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto ».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 369;

b) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » *con le seguenti* « 17 per cento »;

c) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » *con le seguenti:* « 6 per cento »;

d) e dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

544-*ter*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

1. 865. (ex 1. 18. 71.) Fassina, Placido, Airaudo, Gregori, D'Attorre, Folino, Franco Bordo, Duranti.

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

154-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-*ter*. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-*bis*, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-*quater* e 10-*quinquies* ed all'articolo 46-*bis*.

10-*quater*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

10-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-*quater*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo ».

Conseguentemente, dopo il calma 514 aggiungere i seguenti:

514-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.

514-*ter*. La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

514-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

514-*quinquies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

514-*sexies*. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso. 514-*septies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

514-*octies*. All'articolo 34 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse ».

1. 866. (ex 1. 18. 77.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 154, inserire i seguenti:

154-*bis*. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: « Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi », con le seguenti: « L'accesso alla pensione anticipata è consentito senza limiti di età anagrafica a chi abbia maturato un'anzianità contributiva di quarantuno anni avendo versato almeno un anno di contributi prima del compimento dei venti anni ».

154-*ter*, All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 abrogare le parole: « Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 e, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

544-*ter*, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento »,

544-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

544-*quinquies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « nella misura del 35 per cento ».

1. 867. (ex 1. 18. 72.) Pastorino, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Gregori, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Duranti.

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

154-*bis*. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, » sono soppresse.

Conseguentemente:

1) al comma 369, le parole: « è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016 »;

2) al comma 33 sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

a) « 25,5 per cento » a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) « 25 per cento » a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3) al comma 525 le parole: « pari a 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7 per cento ».

1. 868. (ex 1. 18. 79.) Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

154-*bis*. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 514 aggiungere i seguenti:

514-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *sono soppressi*.

514-*ter*. La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *è soppressa*.

514-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, *è soppresso*.

514-*quinquies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) *è soppresso*.

514-*sexies*. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 *è soppresso*.

514-*septies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 *è soppresso*.

514-*octies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse ».

1. 869. (ex 1. 18. 78.) Placido, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 154 inserire il seguente:

154-*bis*. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « a 58 anni » sono abrogate;

b) all'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « dei lavoratori dipendenti, » sono aggiunte le seguenti: « e delle gestioni dei lavoratori autonomi ».

c) all'articolo 12, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio. 2010 n. 122, le parole: « delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché » sono abrogate.

Conseguentemente

a) al comma 155, dopo le parole: « legge 23 agosto 2004 n. 243 », *aggiungere le seguenti*: « come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-*bis*, » *e dopo le parole* « , e successive modificazioni ed integrazioni », *aggiungere le seguenti*: « , come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-*bis* »;

Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 134,340 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « 34,340 milioni »;

b) le parole: « 142,610 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « 42,610 milioni »;

c) le parole: « 139,610 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « 39,610 milioni »,

e) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » *con le seguenti*: « 17 per cento »;

f) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » *con le seguenti:* « 6 per cento »;

g) dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

554-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 93 per cento ».

1. 870. (ex 1. 18. 101.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

*Dopo il comma 154-*sexies*, aggiungere il seguente:*

154-*sexies-1*. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano anche ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra « fiberfrax » che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi di tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni. La domanda di pensionamento anticipato è presentata dai lavoratori interessati entro

il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000.

1. 871. Placido, Airaudo, Melilla.

Sostituire il comma 155 con il seguente:

155. Al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Conseguentemente:

al comma 525 sostituire le parole: pari al 5,5 per cento *con le seguenti:* pari al 7 per cento;

dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

544-*ter*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

1. 872. (ex 1. 19. 79.) Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Duranti.

Sostituire il comma 155 con il seguente:

155. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 166;

b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

c) sopprimere il comma 369;

d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'11 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155;

e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 873. (ex 1. 19. 85.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: « adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 874. (ex 0. 1. 19. 141. 13.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 155, primo periodo, dopo le parole: anche alle lavoratrici *aggiungere le seguenti:*, che hanno contribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive e.

Conseguentemente:

a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 16 per cento;

b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

1. 875. (ex 1. 19. 137.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 166 e 369;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 876. (ex 1. 19. 86.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'arino 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione »;

c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:

525-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155.

f) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;

g) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

h) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

alla voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.

alla voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

alla voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

alla voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

alla voce: Ministero del lavoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 877. (ex 1. 19. 20.) Simonetti, Guidesi.

Al comma 155 sopprimere le parole da: adeguati agli incrementi della speranza di vita *fino a:* e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 250.000.000 di euro annui per il triennio 2016-2018.

1. 878. (ex 1. 19. 66.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 879. (ex 1. 19. 102.) Sberna, Dellai, Gigli.

Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 880. (ex 1. 19. 101.) Sberna, Dellai, Gigli.

Dopo il comma 155 sono inseriti i seguenti:

« 155-*bis*. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

155-*ter*. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-*bis*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022 ».

(ex 0. 1. 19. 141. 14.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

155-*bis*. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le

somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

155-*ter*. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.

1. 881. (ex 1. 19. 19.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:

155-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: « a 58 anni »;

b) all'articolo 12, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: « dei lavoratori dipendenti », sono aggiunte le seguenti: « e delle gestioni dei lavoratori autonomi »;

c) all'articolo 12, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: « per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché ».

Conseguentemente sopprimere la allegata Tabella A.

1. 882. (ex 1. 19. 133.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 155, inserire il seguente:

155-*bis*. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

« *a-bis)* applicazione, ai lavoratori degli enti di area vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dei commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

1. 883. (ex 1. 19. 132.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.

Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:

155-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

Conseguentemente:

a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, *con le seguenti:* 18 per cento;

b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6,5 per cento;

c) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 884. (ex 1. 19. 83.) Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:

155-*bis*. I commi 12-*septies*, 12-*sexies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

155-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generate dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

155-*quater*. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

155-*quinquies*. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

155-*sexies*. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

155-*septies*. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.

155-*octies*. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

155-*novies*. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341 con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 1 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento. »;

al comma 551, aggiunge, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 885. (ex 1. 19. 92.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:

155-*bis*. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

155-*ter*. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 155-*bis*, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

155-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 155-*bis* e 155-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

155-*quinquies*. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla

condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto ».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento. »;

e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 886. (ex 1. 19. 93.) Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:

155-*bis*. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del

periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 887. (ex 1. 19. 94.) Sibilia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 *aggiungere le seguenti:* è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 888. (ex 1. 19. 129.) Nastri.

Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

156-*bis*. Per l'anno 2016, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.

156-*ter*. All'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Per l'anno 2016 l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 15 per cento ».

1. 889. (ex 1. 19. 119.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

156-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 2.840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.000,00 ».

156-*ter*. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: « concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento » con le seguenti: « concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali ».

1. 890. (ex 1. 19. 118.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale.

1. 891. (ex 1. 19. 121.) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-*bis*. All'articolo 53 comma 6, lettera *a)* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « calcolata secondo » sono aggiunte le seguenti: « l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza » le parole: « prima della data di cui all'alinea del presente comma » sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 892. (ex 1. 19. 80.) Luigi Di Maio, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 158.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 524, sostituire le parole: per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 46 per cento;

d) dopo il comma 544 aggiungere seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti dei 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

e) comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

1. 893. (ex 1. 19. 81.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 158-ter, *sopprimere le parole:* limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non.

Conseguentemente:

a) al comma 369, sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 », con le seguenti: « di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016 »;

b) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016 ».

1. 894. (ex 0. 1. 19. 141. 12.) Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Al comma 158-ter, *aggiungere il seguente periodo:* . In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, è riconosciuto, con decorrenza dalla data del i settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti, il beneficio per i soggetti che hanno maturato il diritto all'indennità pensionistica. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 120 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 895. (ex 0. 1. 19. 141. 5.) Polverini, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 158-ter, *aggiungere i seguenti:*

158-*quater*. Al comma 1-*bis*, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, » inserire le seguenti: « compresi i redditi da pensione ».

158-*quinquies*. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-*quater*, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

1. 896. (ex 0. 1. 19. 141. 3.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Al comma 158-*ter*, aggiungere i seguenti:*

« 158-*quater*. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-*bis* e 25-*ter* sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.

158-*quinquies*. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

1. 897. (ex 0. 1. 19. 141. 1.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere i commi 159 e 161.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 166;

b) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui *con le seguenti:* 106 milioni di euro annui;

c) sopprimere il comma 369;

d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere rassegnate agli scopi di cui al comma 160.

e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 898. (ex 1. 19. 21.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *numero 1) sostituire le parole:* 1.783 euro e 7.750 euro *con le seguenti:* 2.000 euro e 10.000 euro;

b) alla lettera b), *numero 1) sostituire le parole:* 1.880 euro e 8.000 euro *con le seguenti:* 2.200 euro e 12.000 euro;

Conseguentemente:

a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui *con le seguenti:* 106 milioni di euro annui;

b) sopprimere il comma 369;

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 899. (ex 1. 19. 28.) Simonetti, Guidesi.

Sopprimere il comma 161.

Conseguentemente:

a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui *con le seguenti:* 106 milioni di euro annui;

b) il comma 369 è soppresso.

1. 900. (ex 1. 19. 29.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 *con le seguenti:* 1° gennaio 2016.

Conseguentemente dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. A quota parte degli oneri di cui al comma 161, si prevede, quanto a 146,5 milioni di euro nell'anno 2016 e a 43,2 milioni di euro nell'anno provvede ai maggiori mediante corrispondente, riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 901. (ex 1. 19. 70.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 *con le seguenti:* 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 16 per cento.

1. 902. (ex 1. 19. 52.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Al comma 161, dopo la parola: rifinanziato *aggiungere la seguente:* ad esclusione dell'onere di 150 milioni di euro derivante dalla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)* della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente:

c) al comma 369, sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. », con le seguenti: « di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. »;

d) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 903. (ex 0. 1. 19. 141. 11.) Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

« 161-*bis*. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

"113-*bis*. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014" ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.

1. 904. (ex 0. 1. 19. 141. 15.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. Per l'anno 2016, al fine di favorire la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale ed incentivare uno sviluppo integrato della previdenza complementare, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cura la predisposizione di una campagna informativa su scala nazionale diretta alla sensibilizzazione dei lavoratori sull'opportunità e convenienza di aderire volontariamente a forme di previdenza integrativa di terzo pilastro.

1. 905. (ex 0. 1. 19. 141. 6.) Galati.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 906. (ex 1. 19. 135.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 161, sono aggiungere il seguente:

161-*bis*. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *sostituire le parole:* 74 per cento, *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

1. 907. (ex 1. 19. 139.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369, comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 908. (ex 1. 19. 17.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

161-*ter*. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui all'Allegato

n. 8 della presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

161-*quater*. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

161-*quinquies*. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 8

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8	-7,7	-7,3	-6,9	-6	-3
63	-6	-5,7	-5,3	-4,9	-4	-2
64	-4	-3,7	-3,3	-2,9	-2	-1
65	-2	-1,7	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3
66	0	0	0	0	0	0
67	2	2	2	2	2	2
68	4	4	4	4	4	4
69	6	6	6	6	6	6
70	8	8	8	8	8	8

Conseguentemente:

sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2014, n. 190, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

544-*ter*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura

del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

544-*quinquies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

1. 909. (ex 1. 19. 78.) Placido, Airaudo, Scotto, Civati, Pastorino, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Fassina, Marcon, Gregori, Melilla, Franco Bordo, Duranti.

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161-*bis*. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« ART. 38.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b),* l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione ».

161-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 161-*bis*, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 910. (ex 1. 19. 32.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata

secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione del presente comma.

161-*ter*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.

1. 911. (ex 1. 19. 18.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, sono abrogate.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 166;

al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui *con le seguenti:* 106 milioni di euro annui;

sopprimere il comma 369;

dopo il comma 548 inserire il seguente:

548-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-*bis*.

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 912. (ex 1. 19. 24.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. A far data dal 1º gennaio 2016 ai trattamenti pensionistici con decorrenza tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 si applica la previsione dell'articolo 6 comma 2-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come modificata dal comma 113, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2014 n. 190. Conseguentemente sui ratei di pensione corrisposti dal mese successivo al compimento del 62º anno di età del titolare del trattamento pensionistico, cessano le riduzioni percentuali e per i medesimi trattamenti non trovano più applicazione le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 166;

b) sopprimere il comma 369;

c) dopo il comma 548 inserire il seguente: 548-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-*bis*.

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 913. (ex 1. 19. 26.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 161, inserire il seguente:

161-*bis*. Al fine di sanare la disparità di trattamento tra i soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i soggetti che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, per questi ultimi le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione per il triennio 2016-2018.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 369;

b) dopo il comma 548, inserire il seguente: « 551-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari ai 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-*bis*.

c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

1. 914. (ex 1. 19. 25.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-*bis*. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.

1. 915. (ex 1. 19. 73.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

*Al comma 161-*bis, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i siti *web* dell'Inail, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle regioni, devono pubblicare le previsioni di cui al presente comma, e tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda da parte degli eredi.

1. 916. (ex 0. 1. 19. 140. 2.) Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti.

*Al comma 161-*bis, *secondo periodo, dopo le parole:* prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015, *aggiungere le seguenti:* il fondo per le vittime dell'amianto è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, *con le seguenti:* di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 917. (ex 0. 1. 19. 140. 5.) Grillo, Cominardi, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 918. (ex 1. 19-*bis*. 3.) Laffranco.

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162-*bis*, All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » aggiungere le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.

Tale modifica legislativa decorre a partire dall'anno 2016. »

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 919. (ex 1. 19-*bis*. 2.) Laffranco.

Dopo il comma 162, inserire il seguente:

163-*bis*. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » aggiungere le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1. 920. (ex 1. 19-*bis*. 14.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162-*bis*. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui

all'articolo 18, comma I, lettera *a)*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 921. (ex 1. 19-*bis*. 4.) Laffranco.

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162-*bis*. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della « Tabella danno biologico » di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 922. (ex 1. 19-*bis*. 5.) Laffranco.

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

162-*bis*. All'articolo 80 della legge legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso superiore al 60 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 923. (ex 1. 19-*bis*. 6.) Laffranco.

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

162-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale

previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo l, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1. 924. (ex 1. 19-*bis*. 7.) Laffranco.

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

163-*bis*. All'articolo 5 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » aggiungere le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

1. 925. (ex 1. 19-*bis*. 23.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 163, inserire i seguenti:

163-*bis*. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruito in vita dal grande invalido, nonché il 60 per cento dell'assegno di cumulo previsto dalla Tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. ».

163-*ter*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 6.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 926. (ex 1. 19-*bis*. 11.) Fedriga, Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 163, inserire i seguenti:

163-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002 è incremento di euro 800.000.

163-*ter*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 163-*bis*, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1. 927. (ex 1. 19-*bis*. 10.) Fedriga, Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

163-*bis*. 1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La predetta rendita è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1. 928. (ex 1. 19-*bis*. 13.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

163-*bis*. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 201 del 2011, aggiungere, infine il seguente periodo: « Sono comunque esclusi dal computo ai fini ISEE, le indennità corrisposte, in tutti i casi, per invalidità, compresi i trattamenti pensionistici ».

1. 929. (ex 1. 19-*bis*. 1.) Sandra Savino.

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

163-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Fermo restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *a)*, della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera *b)*, della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo. Agli oneri del presente comma si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita ala Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 930. (ex 1. 19-*bis*. 20.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: « Per il periodo 2013-2015, » e le parole: « *a)* » e « ; *b)* interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere ». All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.

1. 931. (ex 1. 20. 57.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Laffranco.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: « Per il periodo 2013-2015, » e le parole: « *a)* » e « ; *b)* interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere ». All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.

1. 932. (ex 1. 20. 55.) Taricco, Patrizia Maestri, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 933. (ex 1. 20. 8.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-*bis*. Al fine di conferire concreta efficacia agli ammortizzatori sociali e, comunque, a tutto il complesso di misure di sostegno economico per coloro che vivono una situazione di disoccupazione o sono sottoposti a tutela in costanza di rapporto di lavoro, le somme dovute ai beneficiari delle predette misure, devono essere corrisposte entro e non oltre il limite massimo di 60 giorni dal momento della richiesta fatta pervenire all'ente erogatore.

1. 934. (ex 1. 20. 47.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Gagnarli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-*bis*. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l , comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

1. 935. (ex 1. 20. 48.) D'Incà, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

Al comma 165, le parole: 18 milioni *sono sostituite con:* 30 milioni.

Conseguentemente al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 122,40 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di curo per l'anno 2017, 139,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 936. (ex 1. 20. 70.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Al comma 165, le parole: 18 milioni *sono sostituite da:* 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* 116,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 937. (ex 1. 20. 42.) Rostellato, Venittelli, Crivellari, Moretto, Mognato, Iacono.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 *con le seguenti:* 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.

1. 938. (ex 1. 20. 9.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 165, inserire il seguente:

165-*bis*. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

1. 939. (ex 1. 20. 1.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-*bis*. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: . In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata IBIS-COLL ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura

del 95 per cento »; *e)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 940. (ex 1. 20. 71.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-*bis*. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL ». Per la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

1. 941. (ex 1. 20. 73.) Fassina, Placido, Gregori, Airaudo, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015 e 2016 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: « Nel » aggiungere la seguente: « solo »;

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: « e 200 milioni nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017 ».

Conseguentemente:

1) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;

2) *al comma 525 le parole:* pari a 5,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* pari a 7 per cento.

1. 942. (ex 1. 20. 43.) Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

*Al comma 165-*quater*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 54 milioni *e* 24 milioni, *rispettivamente con le seguenti:* 100 milioni *e* 50 milioni *e, dopo il comma 165-*quater*, aggiungere i seguenti:*

165-*quinquies*. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementate dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 165-*sexies* e 165-*septies*.

165-*sexies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

165-*septies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere la parte sostitutiva del comma 211.

1. 943. (ex 0. 1. 19. 141. 20.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 165-*quater *aggiungere il seguente:*

165-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015 e 2016 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: « Nel » aggiungere la seguente: « solo »;

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: « e 200 milioni nel 2016 »sono sostituite dalle seguenti: « , 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017 ».

Conseguentemente:

1) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;

2) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* pari a 7 per cento.

1. 944. (ex 0. 1. 19. 141. 22.) Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 165-*quater*, inserire il seguente:*

165-*quinquies*. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 *con le seguenti:* 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.

1. 945. (ex 0. 1. 19. 141. 17.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 166.

1. 946. (ex 1. 20. 11.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

166-*bis*. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

1. 947. (ex 1. 20. 67.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

166-*bis*. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

1. 948. (ex 1. 20. 7.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.

1. 949. (ex 1. 20-*bis*. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.

1. 950. (ex 1. 20-*bis*. 21.) Scotto.

Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:

167-*bis*. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n.247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della « Tabella danno biologico » di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 600.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 9.000.000.

1. 951. (ex 1. 20-*bis*. 1.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sostituire il comma 168, con il seguente:

168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017.

1. 952. (ex 1. 20-*bis*. 5.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire il comma 168, con il seguente:

168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a

reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

1. 953. (ex 1. 20-*bis*. 4.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 169 inserire i seguenti:

169-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica. Il decreto di cui al precedente periodo prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al precedente periodo, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti

di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

169-*ter*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o sì sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

169-*quater*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 169-*bis*, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 169-*bis*.

169-*quinquies*. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 169-*bis* possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste dal comma 169-*bis* al 169-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente al comma 550, Tabella A allegata, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: – 10.000.000.

1. 954. (ex 1. 20-*bis*. 20.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:

171-*bis*. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui

al presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della « Tabella danno biologico » di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 134,340 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 133,340 milioni »;

b) le parole: « 142,610 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 139,610 milioni »;

c) le parole: « 139,610 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 130,610 milioni ».

1. 955. (ex 1. 20-*bis*. 17.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.

Dopo il comma 171, aggiungere i seguenti:

171-*bis*. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

171-*ter*. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 1º gennaio 2019 ».

Conseguentemente, al comma 369, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

1. 956. (ex 1. 20-*bis*. 6.) Gelmini.

Al comma 172, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo le parole: « istituzioni pubbliche » aggiungere le seguenti parole: « e per la fruibilità di beni culturali nella disponibilità privata ma di interesse pubblico ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 957. (ex 1. 21. 51.) Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:

172-*bis*. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per garantire la fruibilità di beni culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 958. (ex 1. 21. 50.) Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:

172-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità alle associazioni culturali presenti sul territorio di richiedere l'accreditamento di ulteriori siti culturali statali a cui destinare le erogazioni liberali nonché di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente *on line* ».

1. 959. (ex 1. 21. 56.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:

172-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente *on line* ».

1. 960. (ex 1. 21. 55.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:

172-*bis*. Ai lavoratori stagionali sono estesi i benefici di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Conseguentemente:

1) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

2) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 16 per cento;

3) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6 per cento.

1. 961. (ex 1. 21. 61.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 173-bis.

1. 962. (ex 1. 50. 13.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 174 apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere infine le seguenti parole: « Il complesso delle risorse è riservata in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna »;

b) sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2016 ».

Conseguentemente, alla Tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 5.000.000.

1. 963. (ex 1. 21. 8.) Calabrò.

Al comma 174, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017*, con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2016 ».

1. 964. (ex 1. 21. 57.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Al comma 174-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.

1. 965. (ex 0. 1. 21. 82. 1.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

Dopo il comma 174 aggiungere i seguente:

174-*bis*. Al fine di favorire azioni di tutela, analisi, mappatura e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e monumentale italiano, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, definisce le linee guida per l'attivazione di programmi annuali di tirocini formativi universitari curricolari per gli studenti iscritti all'ultima anno dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea L-10 ed L-15 di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Per un organico coordinamento delle attività espletate, è istituita in seno al Ministero dei beni e delle attività culturali una cabina di regia per le operazioni di monitoraggio delle attività espletate e raccolta delle informazioni che possono confluire in una banca dati appositamente istituita.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo definisce altresì i criteri per l'attribuzione di crediti formativi universitari in favore degli studenti che partecipano ai programmi annuali di cui al comma precedente.

Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

1. 966. (ex 1. 21. 48.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

174-*bis*. Al fine di garantire la promozione dei siti culturali della Nazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione dei siti della cultura, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

174-*ter*. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro, tra le Soprintendenze. L'assegnazione delle risorse ai siti culturali avviene mediante la selezione di specifici programmi di promozione presentati dagli stessi.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 ».

1. 967. (ex 1. 21. 59.) Simone Valente, Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Al comma 174-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.

1. 968. (ex 0. 1. 21. 82. 1.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:

174-*bis*. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.

1. 969. (ex 1. 21. 67.) Melilla.

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-*bis*. Al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo *ex* articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati su detti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per il 2017, e 40 milioni di euro per 2018 ».

1. 970. (ex 1. 21. 16.) Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:

174-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in fine aggiungere il seguente periodo: « Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo ».

1. 971. (ex 1. 21. 1.) Bergamini.

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-*bis*. Quota parte, pari a euro 1.500.000, della somma destinata dal comma 174 per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è vincolata specificamente al finanziamento di progetti di manutenzione, restauro, recupero e valorizzazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2016, di luoghi di culto di alto valore storico, culturale ed artistico adibiti a cappelle universitarie, e di edifici ad essi strettamente connessi ».

1. 972. (ex 1. 21. 3.) Centemero.

*Al comma 174-*ter*, sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 973. Borghesi.

Sopprimere il comma 175.

Conseguentemente: sopprimere il comma 177.

1. 974. (ex 1. 21. 18.) Borghesi, Guidesi.

Al comma 175, sostituire la parola 500, *con la seguente:* 100.

Conseguentemente: al comma 177, sostituire le parole: « 20 milioni », con le seguenti: « 4 milioni ».

1. 975. (ex 1. 21. 17.) Borghesi, Guidesi.

Al comma 175, dopo la parola: promozione *aggiungere la seguente:*, gestione.

1. 976. (ex 1. 21. 60.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 175 aggiungere il seguente:

175-*bis*. Per i medesimi fini di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale di cui al comma 175, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per ciascun profilo afferente all'Area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2015, è altresì autorizzato, in un'ottica di efficienza, utilizzo delle risorse interne e contenimento della spesa, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, all'assunzione di personale specializzato ricorrendo alle graduatorie vigenti e derivanti dalle procedure selettive interne espletate a seguito dei bandi di cui al decreto del direttore generale 24 luglio 2007, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007, nella misura del completamento dei posti messi complessivamente a concorso della procedura per funzionari di III Area, fascia retributiva F1, a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 977. (ex 1. 21. 58.) Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 176, primo periodo, dopo le parole: è assunto *aggiungere le seguenti:* con riserva del 20 per cento a favore del personale di cui alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C 1).

1. 978. (ex 1. 21. 2.) Petrenga.

Al comma 176 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata ».

1. 979. (ex 1. 21. 49.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 178, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c-*bis)* per le imprese radiotelevisive locali, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di impianti e apparecchiature destinate alla produzione e alla diffusione di materiale audiovisivo avente ad oggetto prodotti di informazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 980. (ex 1. 21. 7.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 178, nel comma 325, lettera a*, n. 2) aggiungere in fine le seguenti parole:* Dovrà altresì prevedere che il *tax credit* esterno deve essere considerato nel piano finanziario del film o che è obbligatoria la partecipazione al rischio d'impresa.

1. 981. Sammarco.

Dopo il comma 178, aggiungere seguenti:

178-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti: « opere prime, seconde e terze ».

178-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016.

1. 982. (ex 1. 21. 10.) Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti: « opere prime, seconde e terze ».

178-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 1,5 milioni di euro annui.

1. 983. (ex 1. 21. 68.) Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti: « opere prime, seconde e terze ».

178-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 ».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.000.

1. 984. (ex 1. 21. 79.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

« 178-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti: »opere prime, seconde e terze ».

178-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 178-*bis* si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1. 985. (ex 1. 21. 31.) Manzi, Rampi, Tentori.

Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:

« 181-*bis*. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

« ART. 154-*bis*.

(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela).

1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* 100,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,60 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 986. (ex 1. 21. 52.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.

Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

182-*bis*. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018.

182-*ter*. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo

182-*bis* un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018.

182-*quater*. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

182-*quinquies*. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-*bis*, 182-*ter* e 182-*quater* non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

182-*sexies*. Per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di *venture capital* e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018.

182-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-*bis* a 182-*quinquies*, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1. 987. (ex 1. 21-*bis*. 1.) Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 183.

1. 988. (ex 1. 21-*ter*. 5.) Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 186, inserire il seguente:

186-*bis*, Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 sono inserite le seguenti: e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 989. (ex 1. 21-*quater*. 2.) Centemero.

Sostituire il comma 187 con il seguente:

187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata « Capitale europea della cultura » per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 145 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 134 milioni euro per l'anno 2018.

1. 990. (ex 1. 22. 77.) Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale, Duranti.

Sostituire il comma 187 con il seguente:

187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata « Capitale europea della cultura » per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera e con la partecipazione pubblica dei residenti del comune di Matera. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771,

è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2016, 14 milioni di euro per il 2017 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1. 991. (ex 1. 22. 57.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Castelli.

Al comma 187 sostituire le parole: di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. *con le seguenti:* di 6 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 22 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 992. (ex 1. 22. 52.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Al comma 187 sono aggiunte le seguenti parole: L'attuazione dei concordati interventi è affidata al Comune di Matera.

Conseguentemente, dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:

187-*bis*. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.

187-*ter*. Nel saldo individuato ai sensi del comma 409, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.

187-*quater*. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative

delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.

Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 126,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 127,6 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 993. (ex 1. 22. 76.) Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale.

Dopo il comma 187, inserire il seguente:

« ART. 187-*bis*. *(Interventi per il turismo culturale)*. — *1*. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea ».

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,110 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,010 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,010 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 994. (ex 1. 22. 68.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:

187-*bis*. Per l'anno 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,5 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 995. (ex 1. 22. 69.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:

187-*bis*. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2016 al 2018.

187-*ter*. All'onere derivante dal comma 187-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.

1. 996. (ex 1. 22. 65.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-*bis*. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, è istituito un fondo nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascun annualità del triennio 2016/2018.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 997. (ex 1. 22. 67.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-*bis*. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, nel limite di 1 milione di euro annui, fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 998. (ex 1. 22. 61.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-*bis*. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni per la predetta esclusione.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 999. (ex 1. 22. 63.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-*bis*. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 130,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 131,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1000. (ex 1. 22. 64.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:

187-*bis*. Nel saldo individuato ai sensi del comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale europea della cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo nazionale e dalla regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è

incrementato di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1001. (ex 1. 22. 62.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

Dopo il comma 187, inserire il seguente:

187-*bis*. Dopo l'articolo 11 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-*bis*. *(Trasferimento della proprietà degli immobili del demanio statale). 1.* La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale è trasferita al comune di Matera a titolo gratuito ».

1. 1002. (ex 1. 22. 50.) Rampelli.

Al comma 188 sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1003. (ex 1. 22. 56.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il capoverso comma 190-ter.

1. 1004. (ex 0. 1. 22. 78. 5.) Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al capoverso comma 190-ter, *sostituire dal terzo periodo fino alla fine del comma, con i seguenti periodi:*

Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere *d)* e *g)* del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere *a)* e *c)* del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attua-

zione del presente comma, il fondo di rotazione per l'erogazione di prestiti di durata trentennale di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 70 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* 64,40 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1005. (ex 0. 1. 22. 78. 3.) Alberto Giorgetti.

Sopprimere il capoverso comma 190-quater.

1. 1006. (ex 0. 1. 22. 78. 6.) Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:

190-*bis*. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dal 2016, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto »;

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, » sono aggiunte le seguenti: « e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016, ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici, *Programma:* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −1.000.000;
2017: −1.000.000;
2018: −1.000.000.

1. 1007. (ex 1. 22. 48.) Patrizia Maestri, Romanini, Baldassarre, Artini, Segoni, Bechis, Turco, Carnevali.

Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:

190-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti

erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 1008. (ex 1. 22. 74.) Borghese, Merlo.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-*bis*. Per il funzionamento dell'Istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −1.000.000.

1. 1009. (ex 1. 22. 55.) Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Scotto, D'Attorre, Duranti.

Dopo il comma 192, è aggiunto il seguente:

192-*bis*. Al fine di sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, in attesa della ricostruzione del nuovo Science Center distrutto il 4 marzo 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La fondazione Idis-Città. della Scienza trasmette al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1010. (ex 1. 22. 54.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

Sopprimere il comma 193.

1. 1011. (ex 1. 22-*bis*. 3.) Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 193.

1. 1012. (ex 1. 22-*bis*. 4.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di:

a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano *software* specifici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;

b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di tre immobili, che sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo superiore a 30 mila euro;

c) prevedere corsi di formazione preventivi per coloro che intendono aprire al Partita IVA;

d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il *management* di aziende extra alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di sei mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1013. (ex 1. 22-*ter*. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

ART. 22-*quater*.8.

Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:

195-*bis*. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

Conseguentemente al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1014. (ex 1. 22-*quater*. 17.) Fratoianni, Marcon.

Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:

195-*bis*. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta e attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere. *a), b), c), e),* ed *l)* della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite di spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016 *con le seguenti*: 129,340 milioni per l'anno 2016, *le parole* 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 *con le seguenti*: 137,610 milioni per l'anno 2017, *le parole* 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, *le parole* 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, *le parole* 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 *con le seguenti:* 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, *le parole* 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1015. (ex 1. 22-*quater*. 2.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:

195-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter)* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, le parole: « in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche », sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute ».

195-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 195-*bis*, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.

1. 1016. (ex 1. 22-*quater*. 14.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:

195-*bis*. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

« i-*septies1)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite ».

195-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 195-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.

1. 1017. (ex 1. 22-*quater*. 13.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:

195-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto *Eurovelo*, dell'itinerario italiano della *Eurovelo 5* (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea.

Conseguentemente conseguentemente al comma 551, aggiungere; in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. ».

(ex 1. 22-*quater*. 11.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 196, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.

1. 1018. (ex 1. 23. 6.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

196-*bis*. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.

196-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 196-*bis*, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo *curriculum* e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1019. (ex 1. 23. 23.) Fassina, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Folino.

*Sopprimere il comma 196-qua*ter.

1. 1020. (ex 0. 1. 1. 1. 28.) Simonetti, Saltamartini.

Al comma 197, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 220 milioni per l'anno 2016, di euro

340 milioni per l'anno 2017 e di euro 460 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 36,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1021. (ex 1. 23. 24.) Marcon, Palazzotto, Fassina, Pannarale, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:

197-*bis*. Ai fini della prosecuzione degli interventi, di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti*: di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1022. (ex 1. 23. 22.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti.

Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:

197-*bis*. 3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale anche della partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Ministero sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento ed obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente.

1. 1023. (ex 1. 23. 1.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Sopprimere i commi da 198 a 204.

1. 1024. (ex 1. 23-*bis*. 6.) Nicchi, Marcon.

Dopo il comma 206, inserire il seguente:

« 206-*bis*. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36-*decies*, le parole: « cinque » e « sesto » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sei » e « settimo ».

b) al comma 36-*undecies*, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

1. 1025. (ex 1. 23-*bis*. 2.) Busin.

Dopo il comma 206, inserire il seguente:

206-*bis*. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, *(ora 110 comma 1)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: « per la determinazione del valore dei beni si fa riferimento ai valori di costo assunti al netto delle quote di ammortamento già dedotte e delle svalutazioni effettuate »;

b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, la parola: « 1,50 » è sostituita dalla seguente: « 1 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 4,75 », « 3 » e « 4 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 3 », « 2 » e « 2,5 »;

3) alla lettera *c)* la parola: « 12 » è sostituita dalla seguente: « 5 »;

c) al comma 4-*ter*, alle parole: « Con provvedimento », sono premesse le seguenti: « In caso di affitto dell'intera azienda, o anche solo di un ramo di questa, le disposizioni del presente articolo si applicano alla società affittuaria e ai fini dell'applicazione del comma 1 si considera il valore netto dei beni affittati ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

1. 1026. (ex 1. 23-*bis*. 1.) Busin.

Al comma 207, sopprimere le lettere a), b), e) *e* f).

1. 1027. (ex 1. 23-*ter*. 3.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 207, lettera b), *sostituire le parole:* 100.000 euro *con le seguenti:* 1.100.000 euro.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 133,340 milioni.

1. 1028. (ex 1. 23-*ter*. 22.) Borghese, Merlo.

Al comma 207, lettera c), *sostituire le parole:* 3.400.000 milioni *con le seguenti:* 4.400.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 133,340 milioni.

1. 1029. (ex 1. 23-*ter*. 21.) Borghese, Merlo.

Al comma 207 sopprimere la lettera g-bis).

1. 1030. Borghesi.

Al comma 207 sopprimere la lettera h).

1. 1031. Borghesi.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-*bis*. A partire dall'anno 2016 il Governo indica nella legge di stabilità per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 1032. (ex 1. 23-*ter*. 1.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

Al comma 208, sostituire la parola: 600 *con la seguente:* 5.600 *e sostituire la parola:* 1.000 *con la seguente:* 7.100.

Conseguentemente, apportare le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 209, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera *a)*, e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere *a)* e *b)* per il 2016, sono finalizzate al finanziamento della sperimentazione, di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 208, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.

b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;

2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;

3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio

reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un Isee inferiore a 12 mila euro;

4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;

b) sostituire il comma 210 con il seguente:

210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 7.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'implementazione e alla messa a regime a partire dal 2019, del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettere *b*-bis) e *b*-ter).

c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;

d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

544-*ter*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-*bis*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera b-*bis)*, della presente legge.

544-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

544-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

1. 1033. (ex 1. 24. 41.) Nicchi, Fassina, Civati, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Scotto.

Al comma 208, sostituire la parola: 600 *con la seguente:* 5.600 *e sostituire la parola:* 1.000 *con la seguente:* 9.000;

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 209 dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere *a)* e *b)* per il 2016, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2016 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000.

b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;

b) sostituire il comma 210 con il seguente:

210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui al comma 209, lettera *b-bis)*;

c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;

d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

544-*ter*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-*bis*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del reddito minimo di cui al comma 209, lettera *b*-bis), della presente legge.

544-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »,

544-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

1. 1034. (ex 1. 24. 40.) Scotto, Fassina, Civati, Nicchi, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Duranti.

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

208-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro al « Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza », istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Conseguentemente:

alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006,

articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 67.206.000;
2017: + 67.206.000;
2018: + 67.206.000;

alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 67.206.000;
2017: – 67.206.000;
2018: – 67.206.000.

1. 1035. (ex 1. 24. 3.) Bechis, Nicchi, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

208-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro al « Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza », istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 e così come specificato dal comma 2 dello stesso articolo che recita: « Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del

Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del presente emendamento, pari a euro 67.206.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1036. (ex 1. 24. 4.) Bechis, Nicchi, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:

208-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituita in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 208-*quater*, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei disoccupati di lunga durata di età superiore a 45 anni, con figli minori o con disabilità grave a carico e con un reddito del nucleo familiare inferiore a euro 7.000. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software* comunque funzionali all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti anche da enti e Università telematiche accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

208-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 208-*bis* e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 208-*quater*, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

208-*quater*. Per le finalità di cui al comma 208-*bis* è autorizzata la spesa di euro 38,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* 95,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 103,810 milioni per l'anno 2017, di 100,810 milioni di euro per l'anno

2018, di 145,320 milioni di euro per l'anno 2019, di 142,710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2016, di 171,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1037. (ex 1. 24. 5.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:

208-*bis*. Nell'ambito dell'attuazione di cui al precedente comma 208, al fine di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei comuni, di buoni per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.

208-*ter*. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 208-*bis* è destinato, a decorrere dall'anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 208.

1. 1038. (ex 1. 24. 79.) Zaccagnini, Nicchi, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

208-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, nonché della quantità di idrocarburi gassosi e della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, entro il limite massimo di un miliardo di euro all'anno, al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 208.

1. 1039. (ex 1. 24. 81.) Marcon.

Al comma 209, sopprimere la lettera a).

1. 1040. (ex *1. 24. 49.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 209, sopprimere la lettera a).

1. 1041. (ex *1. 24. 78.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Al comma 209, lettera a), *dopo le parole:* con figli minori, *aggiungere le seguenti:* o disabili.

1. 1042. (ex 1. 24. 36.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Duranti.

Al comma 209, lettera a), *secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

1. 1043. (ex 1. 24. 35.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Al comma 209, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) avvio su tutto il territorio nazionale di reti socio-assistenziali basate sull'utilizzo di tecnologie digitali, istituite anche attraverso accordi di partnership pubblico-privato, tali da consentire l'effettivo contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

1. 1044. (ex 1. 24. 8.) Calabrò.

Al comma 210, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla suddetta misura, accedono i cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1. 1045. (ex 1. 24. 38.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.

1. 1046. (ex 1. 24. 70.) La XII Commissione.

Al comma 210, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse eventualmente resesi disponibili in relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui al comma 1.

1. 1047. (ex 1. 24. 39.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-*bis*. Per contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di emarginazione sociale e nel mondo del lavoro, assicurando la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia della dignità della persona, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2016-2018 e con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, l'assegno di sostegno sociale, destinato alle persone fragili e prive di altra misura previdenziale che siano inserite in programmi di aiuto dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici. L'assegno è vincolato a misure di sostegno, a percorsi terapeutici o a programmi speciali di contrasto alla marginalità, realizzati anche presso organizzazioni di volontariato le cui attività abbiano un chiaro fine sociale. L'assegno di sostegno sociale può essere affiancato da borse lavoro o da percorsi formativi non finalizzati a percorsi di inserimento lavorativo svolti anche presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Possono accedere all'assegno di sostegno sociale di cui alla presente lettera i soggetti, fino ai sessantacinque anni di età compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisisti personali:

1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;

2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso soggiorno temporaneo o permanente;

3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;

5) essere segnalato per la presa in carico da un servizio socio-sanitario, anche in concorso con un amministratore di sostegno, con un'organizzazione di volontariato o con una cooperativa sociale;

b) requisiti economici:

1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 3.000 euro, anche costituito da sostegni economici di un ente pubblico a titolo di sussidio;

2) percezione del solo assegno di invalidità civile senza altri redditi.

211-*ter*. L'importo mensile dell'assegno di sostegno sociale è equiparato all'assegno sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed è rinnovato ogni dodici mesi sulla base di una valutazione dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario. Qualora questi sia titolare di un assegno di invalidità, l'importo dell'assegno è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 della presente legge è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1048. (ex 1. 24. 31.) Santerini, Dellai, Baradello, Capelli, Caruso, Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:

212-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle periferie e per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Al Fondo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

212-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 212-*bis* sono utilizzate per:

a) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

b) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;

e) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;

d) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.

212-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'Economia e finanze, sentito il Ministro dell'Economia e finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata e parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, *con le parole:* 34,340, 42,610, 39,610.

1. 1049. (ex 1. 24. 44.) Costantino, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:

211-*bis*. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per

ciascun anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 208 sia destinato ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 9 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106.

Conseguentemente al comma 209 lettera a) *sostituire le parole:* 380 milioni *con le parole:* 362 milioni.

1. 1050. (ex 1. 24. 42.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:

212-*bis*. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2016, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, a 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, *sono sostituite con le seguenti:* 44,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1051. (ex 1. 24. 33.) Marazziti.

Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:

212-*bis*. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) non sia applica ai nati o adottati dal 1 gennaio 2016. 1 risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 202 milioni di euro per l'anno 2016, 607 milioni di euro per l'anno 2017, 810 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1. 1052. (ex 1. 24. 43.) Nicchi, Gregori, Pastorino, Marcon, Fassina, Civati, Ricciatti, Melilla, Franco Bordo, Scotto, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli.

Sopprimere i commi 213, 214 e 215.

1. 1053. (ex 1. 24. 48.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 213, sopprimere la parola: educativa.

Conseguentemente, al comma 214, sopprimere la parola: educativa.

1. 1054. (ex 1. 24. 63.) Fauttilli.

Al comma 214, dopo le parole: circuito giudiziario *aggiungere le seguenti:* nonché i minori affetti da disabilità uditiva, visiva e disturbi dell'apprendimento.

1. 1055. (ex 1. 24. 50.) Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 214, dopo le parole: selezione, *aggiungere la seguente:* pubblica.

1. 1056. (ex 1. 24. 45.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 214, sostituire le parole: anche con il ricorso a valutatori indipendenti, *con le seguenti:* con il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto.

1. 1057. (ex 1. 24. 46.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 215.

Conseguentemente dopo il comma 358 aggiungere il seguente:

358-*bis*. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2016, di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018.

1. 1058. (ex 1. 24. 53.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 215, sopprimere le parole da: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile *fino a:* assicurativi.

1. 1059. (ex 1. 24. 54.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-*bis*. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1060. (ex 1. 24. 11.) Guidesi.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-*bis*. All'articolo 10, la lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, è *sostituita con la seguente:*

1-*bis)* che « il sessanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 » può essere portata in detrazione dal reddito.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 1061. (ex 1. 24. 47.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-*bis*. In favore degli strumenti a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito dei soggetti disagiati, nonché in favore di interventi a contrasto della ludopatia, è destinata la somma di 1.000 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le parole:* 19 per cento.

1. 1062. (ex 1. 24. 30.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-*bis*. I beneficiari degli interventi di cui ai commi da 208 a 216 sono i cittadini italiani e comunitari.

1. 1063. (ex 1. 24. 17.) Guidesi.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-*bis*. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1064. (ex 1. 24. 51.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-*bis*. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1065. (ex 1. 24. 52.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 218, con il seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 »Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società« del programma di azione

biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro a per l'anno 2016. Entro il 31 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente ».

1. 1066. (ex 1. 25. 72.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 218 sostituire le parole: 90 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

« 218-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con urta dotazione di 80 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 »Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società« del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione dello persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro per l'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 ».

1. 1067. (ex 1. 25. 73.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 218 sopprimere le parole: e prive di legami familiari di primo grado *sono soppresse*.

1. 1068. (ex 1. 25. 61.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 218, sostituire le parole: stato di indigenza e prive di legami, *con le seguenti:* stato di indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami.

1. 1069. (ex 1. 25. 64.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 218, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le suddette risorse, sono finalizzate prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

1. 1070. (ex 1. 25. 65.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 218, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1071. (ex *1. 25. 63.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:

218-*bis*. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » aggiungere le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

1. 1072. (ex 1. 25. 10.) Catanoso, Russo.

*Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-*bis:

218-*bis*. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale finanziamento è risultato decisivo per le attività dell'Istituto, che in questi anni ha potuto realizzare numerose iniziative nell'ambito della formazione rivolte agli invalidi del lavoro e ai disabili in generale. Per questo si propone di prorogarne la concessione, fissando la misura del finanziamento ad euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1073. (ex 1. 25. 12.) Catanoso, Russo.

*Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-*bis:

218-*bis*. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma;

« 3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 ».

1. 1074. (ex 1. 25. 14.) Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:

« 218-*bis*. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato

dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma i è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui e ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1. 1075. (ex 1. 25. 15.) Catanoso, Russo.

Sopprimere il comma 219.

1. 1076. (ex *1. 25. 18.) Rondini, Guidesi.

Il comma 219, è sostituito dal seguente:

219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore del Ministero della salute con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento di un Comitato/Commissione, per verificare ed implementare l'adozione del Protocollo Abilitativo ai sensi della legge di riforma sanitaria n. 833/78 finalizzato a promuovere l'autonomia ed indipendenza delle persone sorde. Di detta Commissione presso il Ministero della Salute, fanno parte le associazioni competenti in materia, con particolare riferimento alle associazioni ENS e FIADDA.

1. 1077. (ex 1. 25. 62.) Nicchi, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 219 sostituire le parole da: in favore *fino alla fine del periodo con le seguenti:* per la predisposizione di una campagna di analisi della sordità precoce neonatale. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute emana le linee guida per lo svolgimento delle analisi.

1. 1078. (ex 1. 25. 17.) Rondini, Guidesi.

Dopo il comma 219, è aggiunto il seguente:

219-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome

da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

219-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

219-*quater*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alta riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione « Tutela della salute » dello stato di previsione del Ministero della salute.

Conseguentemente, al comma 550, Tabella A allegata, Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti modifiche.

2016: – 3.285.000;
2017: – 3.285.000;
2018: – 3.285.000.

1. 1079. (ex 1. 25. 68.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Il comma 220 è sostituito dal seguente:

Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

1. 1080. (ex 1. 25. 60.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 220, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 450 milioni *e infine aggiungere i seguenti periodi:* Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:

a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;

b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere *a)* e *b)*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali di cui al presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 220, aggiungere il seguente:

« 220-*bis*. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 220, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1081. (ex 1. 25. 67.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 220, sostituire le parole: è incrementato di 150 milioni di euro, *con le seguenti:* è incrementato di 350 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 1082. (ex 1. 25. 74.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 220, sostituire le parole: è incrementato di 150 milioni di euro *con le seguenti:* è incrementato di 250 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 1083. (ex 1. 25. 75.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 220, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, *con le parole:* 34,340, 42,610, 39,610.

1. 1084. (ex 1. 25. 66.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 220, inserire i seguenti:

« 220-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

220-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure incorso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

220-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 220-*bis*, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

220-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano

in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 220-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle datazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione »Tutela della salute« dello stato di previsione del Ministero della salute.

220-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 220-*quinquies*.

220-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1. 1085. (ex *1. 25. 57.) Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:

220-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

1. 1086. (ex *1. 25. 54.) Palese, Fucci.

Il comma 223 è sostituito dal seguente:

223. Sono abrogati i commi 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 magio 2013, n. 57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-*bis* pari ad i milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate ad incrementare il Fondo sanitario nazionale. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1087. (ex 1. 25. 70.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 223, capoverso 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire che l'attribuzione delle risorse per la suddetta sperimentazione avvenga secondo criteri di merito scientifico, l'assegnazione della sperimentazione clinica deve avvenire previo bando pubblico.

1. 1088. (ex 1. 25. 69.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 224 il primo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato « Fondo per le adozioni internazionali » con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.

1. 1089. (ex 1. 25. 78.) Scagliusi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 225.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

1. 1090. (ex 1. 25. 71.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 226 è inserito il seguente:

ART. 226-*bis*. A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni di in validità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

1. 1091. (ex 1. 25. 59.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

All'articolo 1, dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

226-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale » di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

226-*ter*. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-*bis*, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese.

226-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.

226-*quinquies*. Per le finalità di cui ai commi da 226-*bis* a 226-*quater*, è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 226-*ter*.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000.

1. 1092. (ex 1. 25. 76.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 227.

1. 1093. (ex *1. 25. 16.) Rondini, Guidesi.

Al comma 227 le parole: per l'85 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* per l'82 per cento.

1. 1094. (ex 1. 25. 8.) Laffranco.

Al comma 227, capoverso 466, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta dell'Unione italiana ciechi.

1. 1095. (ex 1. 25. 90.) Capelli.

Dopo il comma 229, inserire il seguente:

229-*bis*. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.230, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 74,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1096. (ex *1. 25-*bis*. 22.) Fassina, Marcon, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale », sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. 1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento ».

1. 1097. (ex 1. 25-*bis*. 16.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-*bis*. 1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella, Voce Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:

2016: −1.000.000;
2017: −1.000.000;
2018: −1.000.000

1. 1098. (ex 1. 25-*bis*. 13.) Massimiliano Bernini, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

« 229-*bis*. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. »

1. 1099. (ex 1. 25-*bis*. 15.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

« 229-*bis*. Al fine di favorire i processi di apprendimento, l'integrazione, il successo formativo e il rientro in formazione degli studenti

che esprimono un disagio sociale e scolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo per la lotta alla dispersione scolastica per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2019. Il fondo è ripartito su base regionale, proporzionalmente ai tassi di dispersione registrati nelle singole regioni, ed è finalizzato all'attuazione di interventi volti a rafforzare la motivazione all'apprendimento degli alunni e a garantire il loro pieno inserimento nelle classi, anche attraverso l'avvio di programmi di didattica integrativa e innovativa e attraverso il prolungamento dell'orario scolastico, con prioritario riferimento alle istituzioni scolastiche collocate in aree a forte rischio educativo e caratterizzate da forti processi migratori. »

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1100. (ex 1. 25-*bis*. 11.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, inserire i seguenti:

« 229-*bis*. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire progressivamente la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.

229-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. »

1. 1101. (ex 1. 25-*bis*. 12.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, inserire i seguenti:

229-*bis*. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

229-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1102. (ex 1. 25-*bis*. 10.) Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 229, inserire i seguenti:

« 229-*bis*. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

229-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. »

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1103. (ex 1. 25-*bis*. 9.) Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 230 dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* per i soli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal 1º gennaio 2013 all'entrata in vigore della presente legge.

1. 1104. (ex 1. 26. 31.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 232 sostituire la parola: 60 milioni *con le seguenti:* 120 milioni.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 1105. (ex 1. 26. 26.) Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:

234-*bis*. La quota di 50 milioni di euro del Fondo emergenze nazionali della Protezione civile, di cui all'articolo 10 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad interventi di protezione civile nei territori dei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015.

1. 1106. (ex 1. 26. 1.) De Girolamo.

Dopo il comma 236, inserire i seguenti:

« 236-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

« *f-bis)* i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita

ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-*bis* ».

236-*ter*. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, « Assicurazioni contro gli eventi calamitosi », in corrispondenza del « ramo o specie di assicurazione » e « Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie », in corrispondenza della « indicazione dei contratti », nonché « 2,50 » in corrispondenza della « Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale ».

236-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.

236-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-*bis* a 236-*ter* trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-*quater* stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.

1. 1107. (ex *1. 26. 3.) Polidori.

Dopo il comma 236, inserire i seguenti:

« 236-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

« *f-bis)* i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-*bis* ».

236-*ter*. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, « Assicurazioni contro gli eventi calamitosi », in corrispondenza del « ramo o specie di assicurazione » e « Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie », in corrispondenza della « indicazione dei contratti », nonché « 2,50 » in corrispondenza della « Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale ».

236-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.

236-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-*bis* a 236-*ter* trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-*quater* stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.

1. 1108. (ex *1. 26. 20.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 236, inserire il seguente:

236-*bis*. Le disposizioni introdotte dai commi 230 e seguenti possono essere applicate anche agli Enti che hanno avanzo di amministrazione ed hanno progetti definitivi per la bonifica o la riparazione di danni di varia natura causati da eventi calamitosi.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1109. (ex 1. 26. 25.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5 sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1110. (ex 1. 26. 28.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122.

1. 1111. (ex 1. 26. 30.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 18 novembre 2013 e il 1º ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 1112. (ex 1. 26. 35.) Pili.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole 134,340 milioni *con le seguenti:* 74,340 milioni *e le parole:* 142,610 *con le seguenti:* 82,610 milioni.

1. 1113. (ex 1. 26. 39.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Paglia.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 1.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 2.000.000;
2017 – 3.000.000;
2018 – 3.000.000.

1. 1114. (ex *1. 26. 38.) Ciracì.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-*bis*. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 1.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 – 2.000.000;
2017 – 3.000.000;
2018 – 3.000.000.

1. 1115. (ex *1. 26. 5.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

« 245-*bis*. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2015, è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato a concedere agevolazioni alle imprese e alle partite IVA con sede all'interno della zona franca, già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1116. (ex 1. 26-*quater*. 6.) Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 245 inserire i seguenti:

« 245-*bis*. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono ».

245-*ter*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1. 1117. (ex 1. 26-*quater*. 11.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

245-*bis*. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del 13 novembre 2010 ».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.

1. 1118. (ex 1. 26-*quater*. 3.) Busin, Guidesi.

Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:

245-*bis*. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e fino alla concorrenza della spesa massima complessiva di 50 milioni di euro, sono sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza

del 17 luglio 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attuazione della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 3.000.000.

1. 1119. (ex 1. 26-*quater*. 4.) Busin, Guidesi.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

« 245-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei territorio contro il dissesto idrogeologico, L'esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le regioni e gli enti locali interessati ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1120. (ex 1. 26-*quater*. 7.) Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

« 245-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1 ottobre 2015. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede nel limite di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1121. (ex 1. 26-*quater*. 8.) Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

« 245-*bis*. Per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2015, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 20 milioni di euro per la provincia di Parma, di 25 milioni di euro per la provincia di Piacenza. ».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 45.000.000

1. 1122. (ex 1. 26-*quater*. 9.) Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 245 inserire il seguente:

245-*bis*. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2015, che, a seguito degli eventi meteorologici medesimi, abbiano subito danni tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2016 al 2018.".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1123. (ex 1. 26-*quater*. 10.) Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:

245-*bis*. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in favore della regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del commissario

delegato, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1124. (ex 1. 26-*quater*. 12.) Busin, Guidesi.

Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:

245-*bis:* Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 24 e 25 agosto 2015, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento da parte dei contribuenti dei tributi locali e comunque entro e non oltre l'anno 2018. Ai fini del pagamento da parte dei contribuenti, delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, i suddetti comuni possono inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARES, della TASI, anche per l'anno 2016.

1. 1125. (ex 1. 26-*quater*. 26.) Faenzi.

Sostituire il comma 246 con il seguente:

246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » *con le seguenti:* « 19 per cento »;

b) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » *con le seguenti:* « 6,5 per cento ».

1. 1126. (ex 1. 27. 162.) Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 246, con il seguente:

246. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ai sensi dell'articolo 48 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 220 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrat-

tuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015 sancita con decisione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. I rinnovi contrattuali di cui al triennio 2016-2018, e il relativo stanziamento saranno attivati a seguito della riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali e del nuovo accertamento della rappresentatività l'interno del perimetro degli stessi. Analogamente viene rinviata ai suddetti rinnovi del triennio 2016-2018 la piena attuazione delle disposizioni in materia contrattuale di cui alla citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati, complessivamente, in 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, e 6 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

1. 1127. (ex 1. 27. 16.) Laffranco.

Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, *con le seguenti:* 500 milioni di euro *e le parole:* 74 milioni di euro, *con le seguenti:* 274 milioni di euro, *dopo le parole:* n. 195, *aggiungere le seguenti:*, 200 milioni di euro per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del computo del trattamento economico di quiescenza e del trattamento di fine servizio per detto personale, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1º gennaio 2011, ricalcolati intendendo come figurativi i contributi non corrisposti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1128. (ex 1. 27. 194.) Petrenga.

Al comma 246 sostituire le parole: sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, *con le*

seguenti: sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

542-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

542-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle, seguenti « nella misura del 95 per cento ».

542-*quater*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

542-*quinquies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », sono soppresse.

542-*sexies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

1. 1129. (ex 1. 27. 150.) Fassina, Civati, Scotto, Placido, Gregori, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Paglia, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti, Duranti.

Al comma 246 sostituire le parole: in 300 *con le seguenti:* in 726 *e le parole:* di cui 74 *con le seguenti:* di cui 500.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1130. (ex 1. 27. 59.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, *con le seguenti:* 1.500 milioni di euro *e le parole:* 74 milioni di euro, *con le seguenti:* 1000 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:

« 246-*bis*. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1,500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. »

1. 1131. (ex 0. 1. 1. 1. 109.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Al comma 246, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 *aggiungere le seguenti:* esclusione del personale che ha già beneficiato dello sblocco delle indennità previste dagli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1. 1132. (ex 1. 27. 177.) Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-*bis*. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma, è autorizzata l'assunzione di 500 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 20.413.340 a decorrere dal 2016.

1. 1133. (ex *1. 27. 58.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-*bis*. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −18.000.000;
2017: −35.000.000;
2018: −35.000.000.

1. 1134. (ex *1. 27. 205.) Labriola.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-*bis*. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono soppresse le parole: « nell'ambito delle relative dotazioni organiche ».

1. 1135. (ex 1. 27. 122.) Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 246 aggiungere il seguente:

246-*bis*. »Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno degli atti persecutori *stalking* e rafforzare la prevenzione contro i delitti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'Arma dei carabinieri è autorizzata in via straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli del ruolo Ispettori, del concorso di cui all'articolo 679 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito di cui al decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014, disponibili alla data della presente legge.

1. 1136. (ex 1. 27. 3.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.

Sostituire il comma 247 con il seguente:

« 247. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ».

1. 1137. (ex 1. 27. 17.) Laffranco.

Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

247-*bis*. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

247-*ter*, Trascorso il termine di cui al comma 247-*bis*, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

247-*quater*, Alle imprese di cui agricole di cui al comma 247-*bis* è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

247-*quinquies*. È istituito un fondo pari a 131,4 milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018, ripartito come segue:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza, e che causa di tali eventi abbiano dovuto procede all'abbattimento del bestiame, al fine di compensare il mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento;

b) 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ai comuni della costa e dell'entroterra delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro danneggiati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 al fine di far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territorio; i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

c) 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira; i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui

all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente: « 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 », sopprimere le seguenti parole: « di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 369, sostituire le parole: « 134,340 milioni » con le seguenti: « 34,340 milioni »;

c) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » con le seguenti: « 17 per cento »;

d) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » con le seguenti: « 6 per cento »;

e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 131,4 milioni di euro per il 2016, 140 milioni di euro per il 2017 e 120 milioni di euro per il 2018 ».

1. 1138. (ex 1. 27. 174.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-*bis*. Al comma 2, lettera *a)*, all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5 », sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1139. (ex 1. 27. 175.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Dell'Orco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 248.

1. 1140. (ex 1. 27. 151.) Scotto, Placido, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla, Fassina.

Sostituire i commi 248 e 249 con i seguenti:

248. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio statale 400 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 249-*bis*, a decorrere dall'anno 2016.

249. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

1. 1141. (ex 1. 27. 146.) Nicchi, Airaudo, Marcon, Fassina, Gregori.

Sostituire il comma 248 con il seguente:

248. Le disposizioni recate al comma 246 si applicano, in deroga alle previsioni di cui al Patto di Stabilità, con apposite risorse nelle stesse modalità ed in proporzione alla consistenza numerica anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere il seguente:

540-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 17.1. - *(Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1.* I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti ».

1. 1142. (ex 1. 27. 153.) Placido, Scotto, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla, Fassina.

Sostituire il comma 248 con il seguente:

248. Per il personale dipendente da amministrazioni istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dei medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e 2; le predette disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1. 1143. (ex 1. 27. 18.) Laffranco.

Al comma 248, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. 1144. (ex 1. 27. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 248, in fine, aggiungere le seguenti parole: Il limite del 65 per cento non è applicato per il personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito.

1. 1145. (ex 1. 27. 30.) Rondini, Guidesi.

Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

248-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, derogando dai limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.

Conseguentemente, dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

542-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del

96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

542-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1146. (ex 1. 27. 152.) Airaudo, Fassina, Placido, Scotto, Gregori, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

248-*bis*. In deroga ai limiti assunzionali previsti dal comma 125, e al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e successive modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della salute, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1147. (ex 1. 27. 130.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:

248-*bis*. Nel primo periodo del comma 256 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « e secondo » sono soppresse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.

1. 1148. (ex 1. 27. 11.) Laffranco.

Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

248-*bis*. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 le parole: « e 21 » vengono sostituite con « e 21, primo, terzo e quarto periodo ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1149. (ex 1. 27. 12.) Laffranco.

Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:

248-*bis*. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.

1. 1150. (ex 1. 27. 13.) Laffranco.

Dopo il comma 249 aggiungere il seguente:

249-*bis*. L'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2016.

1. 1151. (ex 1. 27. 229.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti, Piras.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per tutti i servizi che, pur rientranti nella missione istituzionale, sono resi a soggetti terzi che erogano servizi pubblici essenziali per i quali viene richiesta la presenza costante e giornaliera del personale della polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il Dipartimento della polizia di Stato può stipulare con i medesimi soggetti terzi convenzioni con le quali, nel rispetto dello status e delle funzioni degli appartenenti alla polizia di Stato, prevede anche gli oneri a carico degli Enti richiedenti relativamente ai mezzi, agli strumenti e alle risorse da destinare al personale che svolge il predetto servizio al fine di non gravare sul bilancio pubblico. Le corresponsioni economiche in favore del personale per le singole prestazioni sarà stabilita con le modalità e secondo le procedure negoziali vigenti.

1. 1152. (ex 1. 27. 110.) Rampelli.

Dopo il comma 250, aggiungere il seguente:

250-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

1. 1153. (ex 1. 27. 131.) Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 250 inserire il seguente:

250-*bis*. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « , fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « , fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, » sono soppresse.

1. 1154. (ex 1. 27. 6.) Fabrizio Di Stefano.

Sostituire i commi 251 e 252 con i seguenti:

251. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 euro per l'anno 2016, con specifica destinazione di 1,5 milioni di euro da

destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali – Asl. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.

252. All'onere di cui al comma 251 si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.

1. 1155. (ex 1. 27. 164.) Vignaroli, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 251 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 4.800 unità *con le seguenti:* 6.000 unità;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 2014, n.6 »;.

Conseguentemente, al comma 252, sostituire le parole: euro 83.000.000 *con le seguenti:* euro 103.500.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1156. (ex 1. 27. 163.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 251 dopo le parole: ed al terrorismo *inserire le seguenti:* e per il controllo dei territori dove sono presenti centri di accoglienza per immigrati,.

1. 1157. (ex 1. 27. 5.) Vaccaro.

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-*bis*. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-*bis*, del suddetto decreto, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, *con le parole:* 114,340, 122,610, 119,610.

1. 1158. (ex 1. 27. 228.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Costantino, Melilla, Duranti, Pannarale, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni.

Dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

251-*bis*. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse di cui all'articolo 5 e 5-*bis*, del suddetto decreto, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, per l'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 *e:* 142,610, *con le parole:* 84,340, 92,610.

1. 1159. (ex 1. 27. 132.) Marcon, Fassina, Nicchi, Costantino, Gregori, Melilla, Duranti, Pannarale, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni.

Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:

252-*bis*. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

252-*ter*. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma precedente, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

252-*quater*. Le finalità di cui ai commi 252-*bis* e 252-*ter* e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo anno pari a 10 milioni di euro.

1. 1160. (ex 1. 27. 212.) Faenzi.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1161. (ex 1. 27. 166.) Lombardi, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016. 2017 e 2018.

1. 1162. (ex 1. 27. 167.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 252 aggiungere il seguente:

252-*bis*. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, il Ministero della difesa, è autorizzato a richiamare in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto che si renda disponibile. Il personale richiamato non deve aver superato il quarantesimo anno di età ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, al momento del richiamo. In base alle esigenze operative e secondo indicazioni del Ministero della Difesa il personale richiamato dovrà sostenere un corso di aggiornamento presso i reparti di appartenenza.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 1163. (ex 1. 27. 179.) Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, un maggior controllo del territorio, si prevedono misure atte a consentire ai carabinieri ausiliari, la partecipazione a concorsi mirati all'arruolamento, al fine di essere reimpiegati in operazioni, anche temporanee. Tali impieghi sono conseguenti ad opportuni percorsi di addestramento.

1. 1164. (ex 1. 27. 4.) Artini, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. A fronte delle accresciute esigenze connesse alla minaccia terroristica, per l'espletamento dei compiti istituzionali della polizia di Stato a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare all'acquisto di giubbotti antiproiettile, con priorità di dotazione per il personale operante in aree di rischio del territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per il 2016.

1. 1165. (ex 1. 27. 165.) Nuti, Lombardi, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di 30 milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1166. (ex 1. 27. 186.) Nesci, Luigi Di Maio, Nuti, Lombardi, De Rosa, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 252 aggiungere il seguente:

252-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 le tasse di concessione governative previste dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 641, sono incrementate del 100 per cento.

1. 1167. (ex 1. 27. 158.) Marcon, Duranti.

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

252-*bis*. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico nel mezzogiorno è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia. Allo scopo di garantire la piena disponibilità delle risorse occorrenti per le finalità di cui al presente comma, non possono essere intraprese o proseguite, nei limiti delle medesime risorse, azioni esecutive nei confronti dell'ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 5.000.000.

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2017: – 16.000.000;
2018: – 16.000.000.

1. 1168. (ex 1. 27. 216.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia. Allo scopo di garantire la piena disponibilità delle risorse occorrenti per le finalità di cui al presente comma, non possono essere intraprese o proseguite, nei limiti delle medesime risorse, azioni esecutive nei confronti dell'ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 126,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 123,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,1110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1169. (ex 1. 27. 215.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. È abrogato il comma 7 dell'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1170. (ex 1. 27. 157.) Marcon, Melilla, Fassina.

Al comma 253, primo periodo, sostituire le parole da: 150 milioni di euro *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale, ambientale e di bonifica dei siti inquinati, sul territorio nazionale, ivi compresi i suoli interessati dalla combustione illecita di rifiuti.

Conseguentemente, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: a ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1171. (ex 1. 27. 21.) Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 253, sostituire le parole: 150 milioni, *con le seguenti: 300 milioni.*

Conseguentemente dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

1. 1172. (ex 1. 27. 143.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano.

Al comma 253, primo periodo, sostituire le parole: anni 2016 e 2017, *con le seguenti:* anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 150.000.000 euro per l'anno 2018.

1. 1173. (ex 1. 27. 169.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 253, secondo periodo, dopo le parole: le predette somme, *aggiungere le seguenti:* con priorità per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.

1. 1174. (ex 1. 27. 171.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 253, aggiungere in fine le parole: Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1. 1175. (ex 1. 27. 170.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente comma:

253-*bis*. Il 5 per cento del fondo di cui al precedente comma è destinato ai comuni della provincia di Benevento per le riparazioni dei danni procurati dall'alluvione dell'ottobre del 2015.

1. 1176. (ex 1. 27. 2.) Bechis, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 253 è aggiunto il seguente:

253-*bis*. È istituto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la manutenzione del territorio le cui risorse, pari ad un miliardo di euro per l'anno 2016, sono finalizzate al finanziamento di un piano straordinario per la tutela e manutenzione del territorio, del patrimonio naturalistico e per il contenimento del consumo di suolo. Il piano, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, con l'obiettivo di individuare gli interventi prioritari necessari, da realizzare entro l'anno 2016, e i soggetti che vi provvedono.

Conseguentemente, alla Tabella E sopprimere le voci:

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Articolo 1, comma 78: rifinanziamento Legge 166 del 2002, Interventi infrastrutture, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto a, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto b, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto b, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto c, annualità 2016.

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c, 257, punto a, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c. 257, punto b, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c. 257, punto c, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, decreto legge n. 185 del 2008, Art. 21, c. 1, punto a, annualità 2016;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, decreto legge n. 185 del 2008, Art. 21, c. I, punto b, annualità 2016;

Sostegno allo sviluppo del trasporto, Economia e finanze, Legge finanziaria n.296 del 2006, Art. 1, c. 975, punto 1.

1. 1177. (ex 1. 27. 133.) Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:

253-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di siti inquinati e per le bonifiche da amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto, dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1178. (ex 1. 27. 22.) Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:

253-*bis*. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su fondi detenuti ai sensi della legge 2 maggio 1990 n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal

Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1179. (ex 1. 27. 49.) Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 41 è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1180. (ex *1. 27. 199.) Palese, Latronico.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno

2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 41 è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1181. (ex *1. 27. 208.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 1182. (ex **1. 27. 198.) Palese, Latronico, Marti.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

1. 1183. (ex **1. 27. 207.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro, Labriola.

Dopo il comma 253, inserire i seguenti:

253-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato « Fondo », finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi: *a)* quando il responsabile è deceduto; *b)* quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili; *c)* quando il responsabile è rimasto ignoto; *d)* quando il responsabile è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: *a)* al coniuge e ai figli; *b)* ai genitori; *c)* al convivente *more uxorio; d)* ai fratelli e alle sorelle.

253-*ter*. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b);*

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie; donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

253-*quater*. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e i relativi familiari nonché quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, abbia intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.

253-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 253-*bis* hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi

pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 253-*quater*.

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 15.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 60.000.000.

1. 1184. (ex 1. 27. 180.) Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti al sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal presente comma e all'attuazione del medesimo.

1. 1185. (ex 1. 27. 173.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 253, inserire il seguente:

253-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3,

comma 15-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

1. 1186. (ex 1. 27. 20.) Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. L'articolo 30-*quinquies,* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.

1. 1187. (ex 1. 27. 15.) Busin.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

2017:

CP: –;

CS: –.

2018:

CP: –;

CS: –.

1. 1188. (ex 1. 27. 144.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Fassina.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

231-*bis*. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 7. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.

1. 1189. (ex 1. 27. 141.) Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

Dopo le parole: turismo *aggiungere le seguenti:* per il solo anno 2016.

Conseguentemente, alla parte consequenziale sopprimere le parole:

2017: −730.000

2018: −730.000

1. 1190. (ex 0. 1. 27. 233. 2.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:

254-*bis*: All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, il 242, al primo periodo, dopo la parola « privato » sono aggiunte le seguenti: « di interesse pubblico e sono inserite negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

1. 1191. (ex 1. 27. 156.) Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

255-*bis*. Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

87-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità delazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sui sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-*bis* nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-*ter*. I soggetti di cui al comma 87-*bis* sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

87-*quater*. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-*ter* relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-*bis*.

1. 1192. (ex 1. 27. 155.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

255-*bis*. L'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di efficienza ed efficacia detrazione amministrativa dello Stato, si conferma l'inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, con conseguente abbandono da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dei giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti, dei soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate « sulla base del cosiddetto »principio dell'assorbimento« desumibile dall'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168 del 2005, secondo il quale »conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela", in combinato disposto con l'articolo 13 del bando del concorso indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e con il decreto n. 356 del 23 maggio 2014 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ».

1. 1193. (ex 1. 27. 134.) Scotto, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon.

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

225-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

225-*ter*. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

d-bis) erogazione di borse di studio;

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: « attività culturali » sono inserite le seguenti: « , l'Università popolare di Trieste » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale ».

225-*quater*. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72 del 2001 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.

225-*quinquies*. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: « in Montenegro »;

b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: « Slovenia » sono aggiunte le seguenti: « , in Montenegro »;

2) al secondo periodo, dopo la parola: « indicati » è aggiunta la seguente: « anche » e le parole: « , fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, » sono soppresse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dei 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1194. (ex 1. 27. 24.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

255-*bis*. Alla legge n. 107 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 88, è aggiunto in fine la seguente lettera:

c) i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e che abbiano comunque superato (e prove concorsuali, scritte ed orali, necessarie per l'attribuzione del punteggio in graduatoria di merito, anche se non utilmente collocati nelle graduatorie di merito concorsuali.

2) All'articolo 1, comma 87, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il corso intensivo di formazione si completa entro l'intero anno scolastico 2015-2016 ».

1. 1195. (ex 1. 27. 154.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon.

Al comma 256 dopo le parole: dalla nascita di Aldo Moro *aggiungere le seguenti:* e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, *e sostituire le parole:* 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 *con le seguenti:* 3,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è istituito il Fondo « Lincei nelle scuole ». Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 350.000;
2017: – 450.000;
2018: – 250.000.

1. 1196. (ex 1. 27. 211.) Ascani.

Dopo il comma 256 inserire il seguente:

256-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 15 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 2015 »;

b) al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2016;

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 10 milioni di euro per e ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1197. (ex 1. 27. 7.) Bergamini.

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2015 »;

b) al comma 733 dell'articolo 1, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2016 ».

256-*ter*. Per l'anno 2016 è istituita la tassa di compensazione e solidarietà dell'importo di euro 250,00 per concessione a titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015.

1. 1198. (ex 1. 27. 27.) Gianluca Pini.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-*bis*. Al Fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1199. (ex 1. 27. 47.) Caparini.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1200. (ex 1. 27. 48.) Molteni, Guidesi.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera *b)* il punto 2.1) è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000;
2018: – 12.000.000.

1. 1201. (ex 1. 27. 9.) Bergamini.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.

1. 1202. (ex *1. 27. 25.) Gianluca Pini.

Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:

257-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

Conseguentemente al comma 551, Tabella C allegata, Missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », Programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... », voce « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », legge n. 328 del 2000, « Fondo per le politiche sociali », apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 200.000.000

CS: + 200.000.000

2017:

CP: + 200.000.000

CS: + 200.000.000

2018:

CP: + 200.000.000

CS: + 200.000.000

1. 1203. (ex 1. 27-*bis*. 3.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

*Sopprimere il comma 257-*bis.

1. 1204. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 258 con il seguente:

258. Ai sensi dell'articolo 19-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, la regione propone al governo un piano per il trasferimento a titolo gratuito, dei cento per cento del capitale sociale della Saremar-Sardegna Regionale Marittima s.p.a. alla regione Sardegna entro il 31 dicembre 2016. La regione Sardegna, nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, approva entro e non oltre il 31 dicembre 2017 gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dieci anni con la società Saremar, garantendo il mantenimento dell'unitarietà del naviglio e del personale dipendente, ivi incluso il livello retributivo e contributivo. La regione Sardegna svolge l'eventuale gara con l'obbligo del « doppio oggetto ». A tal fine sono confermate le previsioni finanziarie già indicate dell'articolo 19-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, pari a 13.686.441 euro, destinate alla società Saremar-Sardegna Regionale Marittima s.p.a. per lo svolgimento del diritto universale al trasporto con le isole minori e la cui erogazione alla regione Sardegna avviene secondo le procedure già in essere, con assegnazione annuale entro il primo trimestre di ogni anno.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 14 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 258. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 1205. (ex 1. 27-*ter*. 5.) Pili.

Dopo il comma 258, inserire il seguente:

258-*bis*. La compagnia « Saremar », società partecipata della Regione Autonoma Sarda, interessata da procedure di liquidazione ai sensi della vigente normativa, assicura il servizio pubblico di collegamento tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole minori sarde, fino e non oltre l'aggiudicazione ad altro soggetto privato tramite pubblica gara del medesimo servizio. A tal fine si provvede alla sospensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 2016 della efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento

di riduzione di personale della predetta società « Saremar » tramite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del servizio di collegamento di cui al precedente comma dovranno contenere una clausola di salvaguardia ai fini del passaggio del personale Saremar negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tramite riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il 2016 si provvede con lo stanziamento già effettuato nel bilancio per il 2016 della regione Sardegna.

Conseguentemente al comma 550, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 13.800.000.

1. 1206. (ex 1. 27-*ter*. 6.) Piras, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina, Ricciatti.

Sopprimere il comma 259.

1. 1207. (ex 1. 27-*quater*. 2.) Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 260, inserire il seguente:

260-*bis*. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1 , comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

Cp: + 3.000.000;

Cs: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: - 3.000.000

1. 1208. (ex *1. 27-*quinquies*. 4.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Al comma 262, sostituire le parole: « 10 per cento » *con le seguenti:* 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

1. 1209. (ex 1. 28. 26.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 262, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento, *con le seguenti:* 5 per cento.

1. 1210. (ex *1. 28. 53.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 262, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1211. (ex *1. 28. 51.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma, 262 infine, dopo le parole: di cui al terzo periodo del presente comma *aggiungere le seguenti:* limitatamente alle convenzioni non assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1212. (ex **1. 28. 52.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 262, in fine, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.

1. 1213. (ex 1. 28. 29.) Rondini, Guidesi.

Dopo il comma 262 è aggiunto il seguente:

262-*bis*. Ai fini del completamento del « Piano di decoro degli edifici scolastici » di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1 aprile-31 dicembre 2016.

Al relativo onere si provvede quanto a 130 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 e quanto a 40 milioni mediante riduzione alle voci di spesa Tabella A – Ministero dell'economia e finanze.

1. 1214. (ex 1. 28. 17.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 263 apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), sopprimere le parole: « gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e »;

2) Alla lettera b), sopprimere le parole: « gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e ».

Conseguentemente, al comma 345 sopprimere le parole: anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278.

1. 1215. (ex 1. 28. 54.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 267 inserire i seguenti:

267-*bis*. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2015, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2016. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le società partecipate dai comuni. Entro il 31 marzo 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un commissario *ad acta*, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al presente comma, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

267-*ter*. Entro centottanta giorni il commissario *ad acta*, avvalendosi anche di subcommissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione e lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 267-*bis*.

1. 1216. (ex 1. 28. 19.) Vaccaro.

Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:

« 268-*bis)*. Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati

in attuazione del presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato ».

1. 1217. (ex 1. 28. 63.) Corda, Paolo Bernini, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:

« 268-*bis)*. Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato ».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

1. 1218. (ex 1. 28. 64.) Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.

Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:

« 268-*bis*. All'articolo 4, comma 98, delia legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: « ove esistenti e disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di altre amministrazioni pubbliche »;

268-*ter*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-*bis*, sono versati al bilancio dello Stato ».

1. 1219. (ex 1. 28. 66.) Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:

268-*bis)*. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non inferiori a

32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma.

1. 1220. (ex 1. 28. 68.) Tofalo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Rizzo, Frusone, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:

268-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso ai corpi di Polizia civili e militari stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

268-*ter*. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 268-*bis* dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

268-*quater*. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-*ter*, dai contratti di locazione di cui al comma 268-*bis*, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

268-*quinquies*. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 268-*bis* a 268-*quater*, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.

1. 1221. (ex 1. 28. 70.) Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Rizzo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.

Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:

269-*bis*. All'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

1. 1222. (ex *1. 28. 27.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

Dopo il comma 269, inserire il seguente:

« 269-*bis*. All'articolo 23-*ter,* comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: « 1º novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2016 ».

1. 1223. (ex **1. 28. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 269, inserire il seguente:

269-*bis*. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.

1. 1224. (ex 1. 28. 22.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro *con le seguenti:* 10.000 euro.

1. 1225. (ex 1. 28. 30.) Guidesi.

Ai commi 270 e 271 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro *con le seguenti:* 10.000 euro.

1. 1226. (ex 1. 28. 24.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro *con le seguenti:* 5.000 euro.

1. 1227. (ex 1. 28. 31.) Guidesi.

Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro *con le seguenti:* 3.000 euro.

1. 1228. (ex 1. 28. 32.) Guidesi.

Al comma 272, dopo la parola: manutenzione *aggiungere le seguenti:*, con esclusione dei lavori.

1. 1229. (ex *1. 28. 21.) Grimoldi, Guidesi.

Al comma 272, dopo la parola: manutenzione *aggiungere le seguenti:*, con esclusione dei lavori.

1. 1230. (ex *1. 28. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 273 le parole: 1 milione *sono sostituite dalle seguenti:* 500 mila.

1. 1231. (ex 1. 28. 60.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 273, dopo le parole: superiore a 1 milione di euro *aggiungere le seguenti:* La compilazione del programma avviene attraverso l'utilizzo di un supporto informatico messo a disposizione dall'Agenas. Tale strumento deve contemplare anche l'indicazione da parte di tutti gli enti del SSN delle liberalità messe loro a disposizione da soggetti pubblici e/o privati. La mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare del direttore generale e del responsabile decanti corruzione e trasparenza dell'ente del sistema sanitario interessato.

1. 1232. (ex 1. 28. 59.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 275 dopo le parole: con proprio decreto *sono aggiunte le seguenti:* da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno,.

1. 1233. (ex 1. 28. 56.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 276, dopo le parole: da Consip SpA *aggiungere le seguenti:* Per l'acquisto dei dispositivi medici si devono tenere in considerazione i dati messi a disposizione dall'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, previsto al comma 7 dell'articolo 9-*ter* del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015 n. 125.

1. 1234. (ex 1. 28. 57.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 276 dopo le parole: con proprio provvedimento *sono aggiunte le seguenti:* da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno,.

1. 1235. (ex 1. 28. 58.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 278, sostituire le parole da: non sia idoneo *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione.

1. 1236. (ex 1. 28. 61.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il 278, inserire il seguente:

278-*bis*. L'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito con il seguente:

Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle università statali limitatamente all'acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, e le università statali tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

1. 1237. (ex 1. 28. 16.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:

278-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto ».

Al relativo maggiore onere, valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

1. 1238. (ex 1. 28. 18.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 278, inserire il seguente:

278-*bis*. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di lavori, beni e servizi e anche per favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero nell'ambito della propria programmazione contrattuale, adottano criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte assegnando comunque preferenza e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.

1. 1239. (ex 1. 28. 20.) Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 278, inserire il seguente:

278-*bis*. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. 1240. (ex 1. 28. 25.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:

279-*bis*. All'articolo 11, comma 1, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è abrogato.

1. 1241. (ex 1. 29. 17.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 279 è aggiunto il seguente:

279-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. ».

1. 1242. (ex 1. 29. 18.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:

279-*bis*. Il comma 33-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal comma 11 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

« 33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario di almeno il 30 per cento ».

1. 1243. (ex 1. 29. 19.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 279 è aggiunto il seguente:

279-*bis*. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 81, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

« 5. È consentito a soggetti terzi di produrre principi attivi e medicinali coperti da certificati complementari di protezione ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009, al solo fine di consentire lo stoccaggio di tali principi attivi e medicinali per la futura commercializzazione dopo lo scadere del relativo certificato complementare di protezione e l'esportazione verso Paesi nei quali la

protezione brevettuale o del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo nonché del medicinale non costituisce contraffazione del relativo brevetto o certificato complementare di protezione in conformità alle normative vigenti. L'attività è sottoposta a costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo tecnico composto da Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, AIFA e AGENAS. ».

la rubrica dell'articolo 81 è sostituita dalla seguente: « Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 e produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione ».

l'articolo 200 è abrogato.

1. 1244. (ex 1. 29. 20.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:

279-*bis*. Il comma 33-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal comma 11 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è così sostituito:

« 33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario di almeno il 20 per cento ».

1. 1245. (ex 1. 29. 21.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 280 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone *aggiungere le seguenti:* entro il 31 marzo 2016;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'indicazione delle dotazioni in beni e servizi informatici e di connettività, definendo i parametri per la suddivisione delle spese da sostenere per innovazione, inclusa la manutenzione evolutiva, e per la gestione

corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

1. 1246. (ex 1. 29. 5.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Sostituire il comma 282 con il seguente:

282. Ciascuna amministrazione predispone entro il 30 giugno 2016 un piano di riduzione annuale della spesa di gestione corrente, relativo all'impatto dei progetti di innovazione digitale e alla riduzione delle spese di gestione corrente del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280. Sono escluse le spese di gestione corrente indicate in modo specifico nel suddetto Piano triennale. Il piano di riduzione è approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

1. 1247. (ex 1. 29. 9.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Al comma 282, sostituire il primo periodo con il seguente: A seguito delle indicazioni fornite dall'AGID all'interno del Piano Triennale di cui al comma 280 e delle convenzioni stipulate da Consip SpA per gli acquisti dei beni e servizi informatici di cui al comma 281, le Amministrazioni e i soggetti indicati al comma 279 programmano i loro acquisti con un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale complessiva pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280.

1. 1248. (ex *1. 29. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Il comma 282 è sostituito dal seguente:

La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018. L'Agid approverà i piani di riduzione proposti entro il 31 marzo di ciascun anno dalle Amministrazioni pubbliche.

1. 1249. (ex *1. 29. 8.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Il comma 282 è sostituito dal seguente:

La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018. L'Agid approverà i piani di riduzione proposti entro il 31 marzo di ciascun anno dalle Amministrazioni pubbliche.

1. 1250. (ex *1. 29. 4.) Vaccaro.

Al comma 282, sostituire le parole: 50 per cento, *con le seguenti*: 30 per cento.

Conseguentemente al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1251. (ex 1. 29. 24.) Cecconi, Colonnese, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 282 sostituire le parole: pari al 50 per cento, *con le seguenti:* almeno del 30 per cento.

1. 1252. (ex 1. 29. 6.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Al comma 282 dopo le parole: al netto dei canoni per servizi di connettività, *aggiungere le seguenti*: della manutenzione evolutiva.

1. 1253. (ex 1. 29. 7.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, *sopprimere la parola*: prioritariamente.

1. 1254. (ex *1. 29. 16.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, *sopprimere la parola*: prioritariamente.

1. 1255. (ex *1. 29. 10.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, *sopprimere la parola*: prioritariamente.

1. 1256. (ex *1. 29. 36.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Al comma 283, primo periodo, sostituire le parole da: apposita autorizzazione, *fino a*: amministrativo, *con le seguenti*: apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale e della motivazione dell'organo di vertice amministrativo.

1. 1257. (ex 1. 29. 27.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 283 sostituire le parole da: non sia idoneo, *fino a*: dell'amministrazione, *con le seguenti*: non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione.

1. 1258. (ex 1. 29. 25.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 283, sopprimere le parole da: ovvero, *fino a*: amministrativa.

1. 1259. (ex 1. 29. 26.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:

288-*bis*. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso *Wi-Fi* gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture *Wi-Fi* in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1260. (ex 1. 29. 23.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:

288-*bis*. Al fine di conseguire entro il 2020 gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e colmare il ritardo infrastrutturale del Paese ad investire nelle aree grigie e bianche, come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) « Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo svilupporapido di reti a banda larga », è istituita la Società unica della rete pubblica per la realizzazione del Piano pubblico per la diffusione della Banda Ultralarga. L'operazione sarà finanziata con il ricavato delle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in 700 Mhz, ai sensi della Strategia per il mercato unico digitale. A tal fine entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili della banda 700 MHz. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 febbraio 2016. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 30 maggio 2016. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili deve avere luogo entro il 30 giugno 2016. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la società della rete pubblica con l'obiettivo di realizzare, gestire e mantenere, secondo un principio di neutralità tecnologica, le infrastrutture passive della rete di accesso di ultima generazione da concedere a titolo oneroso a tutti gli operatori pubblico-privati che si occupano di offrire servizi di connettività ai clienti. Il quadro degli investimenti pubblici e le priorità dei piani di intervento sono stabiliti annualmente dalla consultazione condotta dalla società delle rete pubblica, istituita dal presente comma, con il Governo, le regioni e gli enti locali sentiti gli operatori privati di telecomunicazione per un censimento completo delle aree coperte e da coprire.

1. 1261. (ex 1. 29. 22.) Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 289, sostituire le parole: nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea, *con le seguenti:* fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio economico.

1. 1262. (ex 1. 30. 25.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 290, primo periodo, dopo la parola: pubblicando, *aggiungere le seguenti parole:* sui singoli siti istituzionali e sul sito del Ministero della salute e della Regione di competenza.

1. 1263. (ex 1. 30. 27.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 290, secondo periodo, dopo le parole: e della loro qualità, *aggiungere le seguenti:* ed efficacia.

1. 1264. (ex 1. 30. 28.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 290, aggiungere in fine i seguenti periodi: « Al fine di rendere effettivo quanto disposto dalla lettera *g)* dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120 rispetto all'attività libero-professionale intramuraria ed intramuraria allargata, nonché attuare le disposizioni riportare nella Determinazione Anac 28 ottobre 2015 n. 12, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale 16 novembre 2015 n. 267, viene assegnato all'Agenas il compito di misurazione e descrizione delle buone pratiche per singolo professionista o di *equipe*, all'interno delle varie discipline e pubblicazione dei risultati sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. Per assolvere al compito assegnato l'Agenas dovrà effettuare il confronto tra i tempi di attesa per le prestazioni erogate in attività intramuraria e intramuraria allargata e quelle prestate dagli enti del Servizio sanitario nazionale. È compito di tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale interessati operare provvedimenti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, utili per l'implementazione delle buone pratiche riportate dall'Agenas con l'indicazione di specifici obiettivi per il rispetto delle normative. »

1. 1265. (ex 1. 30. 26.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 291, dopo le parole: e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, *aggiungere le seguenti:* ed è motivo di revoca dall'incarico.

1. 1266. (ex 1. 30. 29.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 292, primo periodo, dopo la parola: regione, *inserire le seguenti parole:* non in equilibrio finanziario.

1. 1267. (ex 1. 30. 10.) Rondini, Guidesi.

Al comma 296, dopo le parole: presentano alla regione, *aggiungere le seguenti:* e pubblicano nell'apposita sezione trasparenza del proprio sito istituzionale,.

1. 1268. (ex 1. 30. 30.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 301, dopo le parole: verifica trimestralmente, *aggiungere le seguenti:* e pubblica nell'apposita sezione trasparenza del proprio sito istituzionale i dati relativi.

1. 1269. (ex 1. 30. 31.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere i commi 303, 304, 305, 306.

1. 1270. (ex 1. 30. 33.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 303.

1. 1271. (ex 1. 30. 32.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 304.

1. 1272. (ex 1. 30. 34.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 304, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza, *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza.

1. 1273. (ex 1. 30. 41.) Miotto.

*Al capoverso comma 304-*bis*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente non può essere utilizzata per fini diversi né per la costituzione di nuovi Comitati e Commissioni.

1. 1274. (ex 0. 1. 30. 59. 1.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al capoverso comma 304-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I fondi stanziati sono destinati a dare piena realizzazione al Sistema Tessera Sanitaria istituito ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e realizzare l'integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, interconnettendo, a livello nazionale, tutti i flussi informativi su base individuale ai sensi del comma 25-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.

1. 1275. (ex 0. 1. 30. 59. 2.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Sostituire i commi da 304-*quinquies *a 304-*octies*, con i seguenti:*

« 304-*quinquies*. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-*septies*.

304-*sexies*. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

304-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

0. 30. 60. 2. Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

*Dopo il comma 304-*quinquies *inserire il seguente:*

« 304-*quinquies*.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale ».

0. 30. 60. 7. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Dopo il comma 304-*quinquies *inserire il seguente:*

« 304-*quinquies*.1 Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale sopprimere le seguenti parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ».

0. 30. 60. 6. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al capoverso comma 304-*sexies *premettere le seguenti parole:* « Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

0. 30. 60. 4. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capo verso comma 304-*sexies *dopo il primo periodo inserire il seguente:* Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico.

b) *sopprimere i commi 304-*septies *e 304-*octies;

Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento.

0. 30. 60. 5. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-*bis*. I criteri e le valutazioni indicate nel comma 304, a prescindere dalla necessità per mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure, sono vincolati ai seguenti parametri che si applicano ai presidi che risiedano in:

a) comuni di aree montane, rurali o insulari;

b) comuni di aree con marcata arretratezza economica e con basso livello di benessere;

c) comuni caratterizzati da lontananza da grandi centri urbani, con problemi viari e difficoltà di comunicazione;

d) comuni che presentino squilibri nella struttura demografica dovuti alla particolare incidenza di popolazione anziana e/o non autosufficiente.

E che rispettino i seguenti requisiti:

e) non abbiamo altri presidi ospedalieri in un raggio di 45 minuti, da calcolarsi solamente tramite mezzi di superficie;

f) siano necessari per garantire il primo soccorso entro un'ora, dalla località più lontana nel territorio di riferimento, rispetto al presidio ospedaliero stesso.

Sono salvaguardati valorizzandone la funzione di presidio ospedaliero di base, quale riferimento sanitario della popolazione di un ambito territoriale.

304-*ter*. Per i presidi indicati al comma 304-*bis*, gli enti competenti tengono conto dell'appropriatezza degli interventi effettuati attraverso elisoccorso che deve essere garantita appieno, evitando l'utilizzo improprio e distorto della risorsa. ».

1. 1276. (ex 1. 30. 5.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

304-*bis*. Le regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 14 della medesima legge n. 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura h12 e h24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al *turn over*, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

1. 1277. (ex *1. 30. 38.) Marazziti.

Sopprimere i commi 305 e 306.

1. 1278. (ex *1. 30. 8.) Fedriga, Guidesi.

Sopprimere i commi 305 e 306.

1. 1279. (ex *1. 30. 24.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Sopprimere il comma 305.

1. 1280. (ex **1. 30. 6.) Sandra Savino.

Sopprimere il comma 305.

1. 1281. (ex **1. 30. 23.) Marazziti, Gigli, Sberna.

Sopprimere il comma 305.

1. 1282. (ex **1. 30. 36.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 305.

1. 1283. (ex **1. 30. 54.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

Al comma 305 aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende così costituite il direttore generale è nominato dallo Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

1. 1284. (ex *1. 30. 55.) Fucci, Palese, Ciracì, Distaso, Altieri.

Al comma 305, dopo le parole: dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie *aggiungere le seguenti:* pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1285. (ex 1. 30. 35.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 306 con il seguente:

« 306. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario. ».

1. 1286. (ex 1. 30. 9.) Rondini, Guidesi.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

306-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. ».

1. 1287. (ex 1. 30. 52.) Palese.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

306-*bis*. Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2016 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. ».

1. 1288. (ex 1. 30. 51.) Palese.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

« 306-*bis*. Nelle more dell'adeguamento del parametro di spesa di cui al comma 71 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, del 10 luglio 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. ».

1. 1289. (ex 1. 30. 50.) Palese.

Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:

306-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogate le parole « per gli anni dal 2013 al 2019 » e l'ultimo periodo dalle parole « e abbia attuato » fino alla fine del periodo.

1. 1290. (ex *1. 30. 13.) Guidesi.

Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:

306-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogate le parole « per gli anni dal 2013 al 2019 » e l'ultimo periodo dalle parole « e abbia attuato » fino alla fine del periodo.

1. 1291. (ex *1. 30. 49.) Palese.

Sopprimere il comma 306.

1. 1292. (ex 1. 30. 37.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

« 306-*bis*. Nelle more dell'adeguamento del parametro di spesa di cui al comma 71 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, del 10 luglio 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. ».

1. 1293. (ex 1. 30. 14.) Guidesi.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

« 306-*bis*. Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. ».

1. 1294. (ex 1. 30. 11.) Guidesi.

Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:

306-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. ».

1. 1295. (ex 1. 30. 12.) Guidesi.

Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:

306-*bis*. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

1. 1296. (ex 1. 30. 7.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Al comma 307, sostituire le parole: degli interventi di razionalizzazione della spesa *con le seguenti:* degli interventi relativi alla spesa.

1. 1297. (ex 1. 31. 10.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:

307-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, la qualità e la diversa specificità dei dispositivi medici disponibili sul mercato, nonché l'innovazione tecnologica e la concorrenza, sono definiti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di aggiudicazione delle forniture sanitarie ed ospedaliere.

1. 1298. (ex 1. 31. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 308, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

1. 1299. (ex 1. 31. 11.) De Rosa, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 310, aggiungere il seguente periodo: Si demanda l'attività di adattamento e contestualizzazione delle valutazioni svolte a livello nazionale o regionale ai servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale preposti quali la farmacia ospedaliera, per i farmaci e per i dispositivi medici generici, e l'ingegneria clinica, per le apparecchiature elettromedicali e per i dispositivi medici impiantabili, laddove presenti.

1. 1300. (ex 1. 31. 2.) Centemero, Vargiu, Pagano.

Al camma 311, lettera b), *dopo le parole:* promuovere e coordinare, *aggiungere le seguenti:* percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nonché.

1. 1301. (ex 1. 31. 9.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:

311-*bis*. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del servizio unitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori standard qualitativi e tecnologici. Le eventuali risorse derivanti dalle minori spese relative all'applicazione del presente comma sono utilizzate per garantire i Livelli essenziali di assistenza.

1. 1302. (ex 1. 31. 8.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 311 inserire il seguente:

311-*bis*. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici.

1. 1303. (ex *1. 31. 15.) Marazziti.

Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:

311-*bis*. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base

a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici.

1. 1304. (ex *1. 31. 16.) Fucci, Distaso, Palese, Ciracì, Altieri.

Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:

311-*bis*. Alla cabina di regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza.

1. 1305. (ex 1. 31. 7.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 312, sostituire le parole: in misura non superiore a 800 milioni di euro, *con le seguenti:* in misura pari a 800 milioni di euro.

1. 1306. (ex 1. 32. 32.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 314, con il seguente:

314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016, a integrazione delle risorse di cui al comma 325, è stanziato un importo di 800 milioni di euro. L'erogazione di quest'ultima quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 312.

Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, *con le seguenti:* 19 per cento.

1. 1307. (ex 1. 32. 23.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 315 sopprimere le parole: ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie.

1. 1308. (ex 1. 32. 33.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 315 sostituire le parole: ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie, *con le seguenti:* ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito del livelli essenziali di assistenza e privi di conflitto di interesse diretto o indiretto.

1. 1309. (ex 1. 32. 34.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:

316-*bis*. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

1. 1310. (ex 1. 32. 49.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 317, sostituire le parole: formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli essenziali di assistenza *con le seguenti;* invia con cadenza annuale al Ministero della salute, alla Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dall'arrivo della proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

1. 1311. (ex 1. 32. 35.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 318.

1. 1312. (ex 1. 32. 36.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 321.

1. 1313. (ex 1. 32. 27.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 321, sopprimere le parole: o private.

1. 1314. (ex 1. 32. 29.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 321 dopo le parole: nonché di esperti *aggiungere le seguenti:* di comprovata esperienza.

1. 1315. (ex 1. 32. 28.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 322, con il seguente:

322. Dalle disposizioni di cui i commi 315, 320 e 321 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1316. (ex 1. 32. 30.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 322 sostituire le parole: ad euro 1 milione *con le seguenti:* ad euro 500.000.

1. 1317. (ex *1. 32. 48.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

Al comma 325, sostituire le parole: 111.000 milioni, *con le parole:* 113.400 milioni *Conseguentemente, dopo il comma 325 aggiungere i seguenti:*

325-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati. 325-ter Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 325-*bis*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere parzialmente riassegnate, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 1318. (ex 1. 32. 25.) Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Gregori, Marcon, Ricciatti, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli, Pastorino, Fratoianni, Franco Bordo, Melilla, Duranti.

Al comma 325, sostituire le parole: 111.000 milioni, *con le seguenti:* 113.000 milioni.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 341, con il seguente:

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) al comma 369, sostituire le parole: 134.340, *con le seguenti:* 34.340 milioni;

c) al comma 525, sostituire le parole: 15 per cento, *con le seguenti:* 18 per cento;

d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, *con le seguenti:* 6,5 per cento;

e) dopo il comma 543 aggiungere i seguenti:

543-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

543-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato.

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1319. (ex 1. 32. 31.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

325-*bis*. I crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

1. 1320. (ex 1. 32. 12.) Brunetta.

Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:

325-*bis*. Nell'ambito dell'organizzazione delle strutture ospedaliere di pronto soccorso, le regioni sono tenute ad attivare un percorso denominato codice rosa, al fine di tutelare attraverso appositi interventi sanitari, giuridici e sociali le vittime di maltrattamenti e abusi sessuali.

Ai fini dell'attuazione del codice rosa, le strutture ospedaliere provvedono a istituire apposite unità multidisciplinari che operano in collaborazione con i comuni e con gli altri soggetti del sistema regionale dei servizi per il contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sessuali.

Le strutture ospedaliere provvedono all'attivazione di un ambulatorio, denominato « stanza rosa », presso il quale la vittima di maltrattamenti e abusi sessuali riceve assistenza medica e psicologica e, se necessario, è messa in contatto con le Forze dell'ordine ai fini della presentazione di una eventuale denuncia. La stanza rosa è dotata di appositi *kit* per gli esami biologici e per il refertamento fotografico, i cui risultati sono resi accessibili, mediante procedura telematica, alle Forze dell'ordine.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1321. (ex 1. 32. 3.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 326, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto Fondo è incrementato per 200 milioni per il 2016 e 400 per il 2017. Per i medesimi anni, detti importi, non sono a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

« 544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

544-*ter*. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 326, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 326.

1. 1322. (ex 1. 32-*bis*. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 326, dopo Il primo periodo, inserire il seguente: Le note di credito o altre forme di rimborso quali il *pay back* originate dall'uso del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono vincolate alle finalità del fondo stesso.

1. 1323. (ex 1. 32-*bis*. 1.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-*bis*. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 400 milioni »;

b) sostituire le parole: « 289 milioni » con le seguenti: « 400 milioni »;

c) sostituire le parole: « 146 milioni » con le seguenti: « 300 milioni ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per il 2016, 111 milioni di euro per il 2017 e 154 milioni di euro per il 2018.

1. 1324. (ex 1. 32-*bis*. 9.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-*bis*. Al comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, sostituire le parole: « 200 milioni di euro » con le seguenti: « 315 milioni di euro ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115.000.000 euro annui per l'anno 2016.

1. 1325. (ex 1. 32-*bis*. 10.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Sopprimere il comma 330-*bis.

1. 1326. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 8.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al comma 330-*bis *sopprimere la lettera* a).

1. 1327. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 7.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al comma 330-*bis*, alla lettera* a)*, sopprimere le parole da* , e le parole *sino alla fine della lettera.*

1. 1328. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 10.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al comma 330-*bis*, lettera* b)*, primo periodo, sostituire le parole* a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* Per il solo anno 2016.

1. 1329. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 12.) Grillo, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 330-*bis*, lettera* b)*, sopprimere le parole:* possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche in misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

1. 1330. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 9.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Al comma 330-*bis*, lettera* b)*, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* Le prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dalle aziende ospedaliere universitarie (AOU) a favore di pazienti residenti in regioni diverse da quelle in cui insistono tali strutture non sono soggette a restrizioni.

1. 1331. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 2.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

*Al comma 330-*septies*, sopprimere le parole da:* nonché *sino alla fine del periodo.*

1. 1332. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 11.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Dopo il comma 330-*septies*, aggiungere il seguente:*

330-*septies*.1. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

1. 1333. (ex 0. 1. 32-*ter*. 3. 1.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 332 aggiungere i seguenti:

332-*bis*. Il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera *a)* del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi 0 atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribu-

zione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

332-*ter*. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione 0 transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile.

332-*quater*. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera *a)* del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014.

1. 1334. (ex 0. 1. 34. 96. 6.) Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo *web* denominato « Paloma », accessibile dal sito *internet* dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.

333-*ter*. A decorrere dal 1° giugno 2016, per tutte le Amministrazioni individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la congruità del canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e indilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica, da parte del responsabile del procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritario, mediante al consultazione dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di competenza. I contratti stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.

333-*quater*. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, dopo le parole: « *b)* verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato » sono inserite le seguenti: « che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sul l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ».

333-*quinquies*. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, ottavo periodo, dopo le parole: « l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo » aggiungere i seguenti periodi: « L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle direzioni regionali, secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per gli immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzia provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti ».

333-*sexies*. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di

locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione del « Polo Funzionale » con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuto devono confluire in un unico Fondo per l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1335. (ex 1. 33. 369.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

333-*ter*. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

333-*quater*. il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

333-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

1. 1336. (ex 1. 33. 80.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

333-*bis*. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

1. 1337. (ex 1. 33. 81.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

333-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma *Joint Strike Fighter (F-35)* sono dimezzate.

1. 1338. (ex 1. 33. 233.) Marcon, Civati, Scotto, Fassina, Duranti, Piras, D'Attorre, Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli, Melilla.

Al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* 103.002.000 per l'anno 2016, di 111.756.000 per l'anno 2017 ed euro 98.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

cp: + 80.000.000;

cs: + 80.000.000;

2017:

cp: + 80.000.000;

cs: + 80.000.000;

2018:

cp: + 80.000.000;

cs: + 80.000.000.

1. 1339. (ex 1. 33. 66.) Borghesi, Guidesi.

Al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* 73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

cp: + 50.000.000;

cs: + 50.000.000;

2017:

cp: + 50.000.000;

cs: + 50.000.000;

2018:

cp: + 50.000.000;

cs: + 50.000.000.

1. 1340. (ex 1. 33. 65.) Borghesi, Guidesi.

*Al comma 334-*bis *primo periodo, sopprimere le parole da:* e le relative funzioni *fino alla fine del comma.*

1. 1341. (ex 0. 1. 33. 425. 1.) Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 334, inserire il seguente:

334-*bis*. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

1. 1342. (ex 1. 33. 300.) Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 334, inserire il seguente:

334-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.

1. 1343. (ex 1. 33. 299.) D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 334, inserire il seguente:

334-*bis*. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », il comma 135 è soppresso.

1. 1344. (ex 1. 33. 291.) D'Ambrosio, Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 334-bis.

1. 1345. Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 336.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1346. (ex 1. 33. 285.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 336 , sopprimere le parole da: relativamente *fino a:* delle persone fisiche (IRPEF).

1. 1347. (ex 1. 33. 283.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 336, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 30 milioni *ed aggiungere, infine, le seguenti:* Una quota pari a 20 milioni annui della riduzione di spesa di cui al periodo precedente confluisce in un Fondo, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato ad interventi di contrasto alla disoccupazione.

1. 1348. (ex 1. 33. 70.) Guidesi.

Al comma 336, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

1. 1349. (ex 1. 33. 284.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 336, inserire il seguente:

336-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.

1. 1350. (ex *1. 33. 207.) Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 336, inserire il seguente:

336-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.

1. 1351. (ex *1. 33. 415.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Sopprimere il comma 337.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro *con le seguenti:* 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,110 milioni di euro.

1. 1352. (ex 1. 33. 73.) Busin, Simonetti, Guidesi.

Sopprimere il comma 339.

1. 1353. (ex 1. 33. 69.) Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 339, inserire il seguente:

339-*bis*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 108,240 milioni di euro per l'anno 2016, 116,510 milioni di euro per l'anno 2017, di 113, 510 milioni di euro per l'anno 2018, di 158,010 milioni di euro per l'anno 2019, di 155,410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 184,410 milioni di euro per l'anno 2027 e di 173 milioni a decorrere dall'anno 2028.

1. 1354. (ex 1. 33. 235.) Marcon, Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Melilla, Fassina, Palazzotto, Pannarale, Duranti.

Dopo il comma 339, inserire il seguente:

339-*bis*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 26,000.000;
2017: – 26.000.000;
2018: – 26.000.000.

1. 1355. (ex 1. 33. 234.) Pastorino, Marcon, Costantino, Quaranta, Pannarale, Melilla, Fassina, Palazzotto, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 339-bis, sostituire le parole: 15 dicembre 2016 *con le seguenti:* 15 giugno 2016.

1. 1356. (ex 0. 1. 33. 433. 2.) Guidesi.

Al comma 339-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione si applica, per il 2016, anche alle zone colpite dal tornado dell'8 luglio 2015.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1357. (ex 0. 1. 33. 433. 1.) Busin.

Sostituire il comma 340 con il seguente:

340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 310.000.000 euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento *con le parole:* 17 per cento.

1. 1358. (ex 1. 33. 147.) Rampelli.

Sostituire i commi 342 e 343 con il seguente:

342. Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (2FD) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000,000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza.

1. 1359. (ex 1. 33. 42.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 341 con il seguente:

341. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.

1. 1360. (ex 1. 33. 294.) Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.

1. 1361. (ex 1. 33. 293.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 342.

Conseguentemente, al comma 343 sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico adotta *con le seguenti:* Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le risorse stanziate per il 2016, adotta ulteriori.

Conseguentemente alla Tabella E, alla voce: decreto-legge 66 del 2014. ART. 22-*bis* risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350; *apportare le seguenti variazioni:*

2016: riduzione:

CP: – ;

CS: – ;

2016 rifinanziamento:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente alla voce legge finanziaria n. 266 del 2005. ART. 1 comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, *apportare le seguenti variazioni:*

2016 rifinanziamento:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

1. 1362. (ex 1. 33. 414.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

343-*bis*. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla, tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che abbiano un'attività d'impresa a decorrere dal gennaio 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

343-*ter*. Ai fini contributivi previdenziali ed extratributari, di cui al precedente comma nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma precedente è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'agevolazione di cui al

comma 343-*bis* è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente ».

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1363. (ex 1. 33. 177.) Faenzi.

Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

343-*bis*. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della, Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

343-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

343-*quater*. L'incremento della base occupazionale di cui al comma precedente deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

343-*quinquies*. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

343-*sexies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

343-*septies*. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

343-*octies*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 343-*septies* è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datare di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera *c)* del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.

343-*nonies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

343-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 343-*bis*, 343-*ter*, 343-*quater*, 343-*quinquies*, 343-*sexies*, 343-*septies*, 343-*octies* e 343-*nonies*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

1. 1364. (ex 1. 33. 29.) Riccardo Gallo, Prestigiacomo.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-*bis*. Dopo il comma 341-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« 341-*quinquies*. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle »zone a« o nelle »zone c« della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, sono considerate zone franche, di seguito denominate »zone franche ASI« . Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, che provvede al finanziamento

dei programmi di defiscalizzazione di cui ai commi da 341-*sexies* a 341-*novies*.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/391/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche AS1 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dalla data di inizio attività;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dalla data di inizio attività;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i primi cinque anni, a decorrere dalla data di inizio attività, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività a decorrere dalla data di inizio attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di inizio attività, nella zona franca ASI in cui la stessa attività è stata avviata.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-*sexies* le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI nel corso dell'anno 2015, e che non si trovino in difficoltà ai sensi dei nuovi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C/244/02). Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341-*sexies* a 341-*octies*.

341-*decies*. L'efficacia dei commi da 341-*sexies* a 341-*novies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

1. 1365. (ex 1. 33. 191.) Palese.

Dopo il comma 343 aggiungere i seguenti:

343-*bis*. Per potenziare il sistema economico e produttivo della regione Sicilia, in considerazione dei ritardi nella crescita e nello sviluppo, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese localizzate nelle aree dell'isola in particolare di Agrigento, Canicattì, Caltanissetta, Sciacca e Licata, per contrastare il fenomeno della disoccupazione, è istituito un apposito credito d'imposta per gli investimenti finanziato con fondi comunitari.

343-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

343-*quater*. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni obiettivo convergenza.

343-*quinquies*. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma precedente, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

1. 1366. (ex 1. 33. 25.) Riccardo Gallo.

Dopo il comma 343, inserire il seguente:

343-*bis*. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,

privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, e istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018.

1. 1367. (ex 1. 33. 49.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:

343-*bis*. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo l'area di confine della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si istituisce la zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone per consentire la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi. In favore delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca si applicheranno le specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto provvede agli oneri derivanti apportando le variazioni di bilancio mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.

1. 1368. (ex 1. 33. 184.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 343, inserire il seguente:

343-*bis*. All'articolo 12, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) *è sostituita dalla seguente: b)* appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94.

b) al comma 7, le parole: 20 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 25 milioni.

1. 1369. (ex 1. 33. 50.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-*bis*. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

1. 1370. (ex 1. 33. 1.) Taglialatela.

Sopprimere il comma 344.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1371. (ex *1. 33. 195.) Placido, Pastorino, Gregori, Melilla, Airaudo, Fassina, Marcon, Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Duranti.

Sopprimere il comma 344.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1372. (ex *1. 33. 366.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Sopprimere il comma 344.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1373. (ex *1. 33. 326.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

Sopprimere il comma 344.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1374. (ex 1. 33. 36.) Laffranco.

Sopprimere il comma 344.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1375. (ex 1. 33. 325.) Caruso, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 344, sostituire il primo periodo con il seguente: Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 4 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

« 344-*bis*. All'articolo 15, comma 1, della legge n. 152 del 2001 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti previdenziali si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in conseguenza dell'introduzione del sistema semplificato di ispezione di cui al presente comma, effettuata utilizzando le informazioni in possesso degli enti previdenziali trasmessa per via telematica, sono ridotti di 15 milioni di euro annui i relativi stanziamenti destinati alla certificazione dell'attività degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 ».

Conseguentemente, al comma 369 l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 1376. (ex *1. 33. 92.) Piccone.

Dopo il comma 344 inserire il seguente:

344-*bis*. Alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera *e)*, capoverso « *c-bis* », sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « all'1,5 per cento del totale » sono inserite le seguenti: « o, in alternativa, l'Istituto abbia una quota non inferiore all'ottanta per cento di operatori dipendenti a tempo indeterminato così come previsto dall'articolo 6, comma 1 e 3, della legge 30 marzo 2001, n.152 ».

b) secondo periodo, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2016 ».

1. 1377. (ex 1. 33. 166.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

344-*bis*. Alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1 comma 310, lettera *e)*, capoverso c-*bis)*, dopo le parole: « all'1,5 per cento del totale » sono inserite le seguenti: « o, in alternativa, l'istituto abbia una quota non inferiore all'ottanta per cento di operatori dipendenti a tempo indeterminato così come previsto dall'articolo 6, comma 1 e 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 ».

1. 1378. (ex 1. 33. 54.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Al comma 345, primo periodo, sostituire le parole: « spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 (Rafforzamento dell'ac-

quisizione centralizzata) » *con le seguenti:* « spese diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui. »;

Conseguentemente, dopo il comma 345 inserire i seguenti:

349-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di cui al comma 12, entro il 31 marzo 2016 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede all'adozione, in via sperimentale per triennio 2016-2018, di un modello gestionale e organizzativo orientato ai seguenti obiettivi:

a) Riconfigurazione dell'architettura organizzativa dell'Istituto secondo la logica della rete di servizio, individuando le funzioni centrali e periferiche necessarie per la realizzazione del nuovo modello organizzativo;

b) Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'INPS e delle relative dotazioni organiche in misura coerente alle funzioni centrali e periferiche ridefinite ai sensi della lettera *a)*;

c) Mediante e la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica e con l'ARAN e il ricorso alle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, sperimentazione triennale, in coerenza con i princìpi di cui alla legge 13 agosto 2015, n. 124, di uno specifico sistema di valutazione del personale compatibile con la complessità della struttura organizzativa e la peculiare natura dei servizi erogati dall'Istituto.

345-*ter*. In relazione alla fase di sperimentazione di cui al comma 12-*bis*, per il triennio 2016-2018, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato:

a) A rimodulare le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa;

b) Ad accantonare nel bilancio dell'Istituto, per la copertura di programmi strategici di sviluppo negli esercizi successivi, gli ulteriori risparmi derivanti da riduzioni delle spese di funzionamento per effetto dei programmi di razionalizzazione logistica e organizzativa, nonché le residue risorse finanziarie previste nei programmi di spesa pluriennali, approvati dagli organi di vertice del medesimo Istituto;

c) A bandire autonome procedure d'acquisto di beni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101

e successive modificazioni e integrazioni, mediante il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità adottati dalla Consip Spa, quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

d) Ad indire concorsi pubblici per esami per il reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia, con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato. In considerazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati tali concorsi, questi saranno effettuati con modalità selettive proprie, anche in deroga alle disposizioni normative che prevedono l'accesso alla dirigenza solo per corso-concorso e concorso unico;

e) In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative in materia di erogazione delle prestazioni e riscossione e accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, a procedere al reclutamento, con il ricorso a procedure selettive pubbliche semplificate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e alle altre disposizioni in materia di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di unità di personale non dirigenziale su base regionale, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato, con obbligo di permanenza presso la Regione sede di concorso per almeno 5 anni di effettivo servizio;

f) in considerazione dell'esigenza di assicurare un adeguato livello di rotazione degli incarichi e di articolazione sul territorio nazionale, ad erogare un caso di trasferimento d'ufficio, e solo nel caso di effettivo mutamento della residenza, il trattamento economico equivalente all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni, cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 14 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto trattamento economico potrà essere erogato limitatamente alla permanenza nella sede stessa e per la durata massima di tre anni. Il trattamento economico di cui sopra sarà integrato con ulteriori incentivi alla mobilità territoriale secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa nazionale per il personale dirigente dell'Area VI. La somma degli incentivi alla mobilità del personale dirigente (trattamento equivalente alla indennità di prima sistemazione e ulteriori incentivi alla mobilità territoriale) non potrà in ogni caso superare il limite del 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1379. (ex *1. 33. 163.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 345, primo periodo, sostituire le parole: « spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi comples-

sivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata) » *con le seguenti:* « spese diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui. »;

Conseguentemente, dopo il comma 345 inserire i seguenti:

349-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di cui al comma 12, entro il 31 marzo 2016 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede all'adozione, in via sperimentale per triennio 2016-2018, di un modello gestionale e organizzativo orientato ai seguenti obiettivi:

a) Riconfigurazione dell'architettura organizzativa dell'Istituto secondo la logica della rete di servizio, individuando le funzioni centrali e periferiche necessarie per la realizzazione del nuovo modello organizzativo;

b) Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'INPS e delle relative dotazioni organiche in misura coerente alle funzioni centrali e periferiche ridefinite ai sensi della lettera *a)*;

c) Mediante e la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica e con l'ARAN e il ricorso alle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, sperimentazione triennale, in coerenza con i princìpi di cui alla legge 13 agosto 2015, n. 124, di uno specifico sistema di valutazione del personale compatibile con la complessità della struttura organizzativa e la peculiare natura dei servizi erogati dall'Istituto.

345-*ter*. In relazione alla fase di sperimentazione di cui al comma 12-*bis*, per il triennio 2016-2018, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato:

a) A rimodulare le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa;

b) Ad accantonare nel bilancio dell'Istituto, per la copertura di programmi strategici di sviluppo negli esercizi successivi, gli ulteriori risparmi derivanti da riduzioni delle spese di funzionamento per effetto dei programmi di razionalizzazione logistica e organizzativa, nonché le residue risorse finanziarie previste nei programmi di spesa pluriennali, approvati dagli organi di vertice del medesimo Istituto;

c) A bandire autonome procedure d'acquisto di beni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità adottati dalla Consip Spa, quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

d) Ad indire concorsi pubblici per esami per il reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia, con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato. In considerazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati tali concorsi, questi saranno effettuati con modalità selettive proprie, anche in deroga alle disposizioni normative che prevedono l'accesso alla dirigenza solo per corso-concorso e concorso unico;

e) In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative in materia di erogazione delle prestazioni e riscossione e accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, a procedere al reclutamento, con il ricorso a procedure selettive pubbliche semplificate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e alle altre disposizioni in materia di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di unità di personale non dirigenziale su base regionale, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato, con obbligo di permanenza presso la Regione sede di concorso per almeno 5 anni di effettivo servizio;

f) in considerazione dell'esigenza di assicurare un adeguato livello di rotazione degli incarichi e di articolazione sul territorio nazionale, ad erogare un caso di trasferimento d'ufficio, e solo nel caso di effettivo mutamento della residenza, il trattamento economico equivalente all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni, cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 14 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto trattamento economico potrà essere erogato limitatamente alla permanenza nella sede stessa e per la durata massima di tre anni. Il trattamento economico di cui sopra sarà integrato con ulteriori incentivi alla mobilità territoriale secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa nazionale per il personale dirigente dell'Area VI. La somma degli incentivi alla mobilità del personale dirigente (trattamento equivalente alla indennità di prima sistemazione e ulteriori incentivi alla mobilità territoriale) non potrà in ogni caso superare il limite del 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1380. (ex *1. 33. 85.) Sammarco, Pagano.

Al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui *con le seguenti:* 106 milioni di euro annui.

1. 1381. (ex 1. 33. 47.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

Al comma 345, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui al presente comma e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, sono escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo, a decorrere dal 2016, determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente non potrà essere inferiore al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015.

1. 1382. (ex *1. 33. 423.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Al comma 345, aggiungere in fine, il seguente periodo: Alle notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 relativo alla notifica delle cartelle a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Agente della Riscossione.

1. 1383. (ex 1. 33. 162.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere il comma 346.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: « 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 » *con le seguenti:* « 127,689 milioni di euro nel 2016 e 135,059 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 ».

1. 1384. (ex 1. 33. 236.) Daniele Farina, Scotto, Sannicandro, Melilla.

Sopprimere il comma 346.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 7.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.

1. 1385. (ex 1. 33. 279.) Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 346, sostituire le parole: delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari con le seguenti: *delle spese di giustizia per i giudici di pace, per i giudici onorari aggregati, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.*

1. 1386. (ex 1. 33. 7.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Sopprimere il comma 349.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000.000.

1. 1387. (ex 1. 33. 280.) Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 349.

Conseguentemente, al comma 469 sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 46 milioni.

1. 1388. (ex 1. 33. 156.) Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

349-*bis*. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.

Allegato I
Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Al comma 350, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici » inserire le seguenti: « conformità ai piani regolatori vigenti »;

b) sopprimere la parola « ampliamento ».

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « purché destinati ad opere di interesse collettivo pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo ».

1. 1389. (ex 1. 33. 270.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 350, sopprimere la parola: ampliamento.

1. 1390. (ex 1. 33. 266.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 350, dopo le parole: restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici, *aggiungere le seguenti:* in conformità ai piani regolatori vigenti.

1. 1391. (ex 1. 33. 268.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 350, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché destinati ad opere di interesse collettivo e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo.

1. 1392. (ex 1. 33. 269.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 354, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 355, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 1393. (ex 1. 33. 281.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 354, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1394. (ex 1. 33. 197.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-*bis*. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Al Fondo speciale di cui al presente comma affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi del comma 354. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 355;

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 ».

1. 1395. (ex 1. 33. 17.) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

Sopprimere il comma 355.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 1396. (ex 1. 33. 18.) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

Al comma 356 sopprimere le parole: e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

Conseguentemente, dopo il comma 357, aggiungere il seguente comma:

357-*bis*. Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:

« 108. Per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera *a)* e *b)*, assunti ai sensi del comma 98, lettere *b)* e *c)*. Successivamente, i docenti assunti mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo n. 297 del 1994 ed i docenti di cui al comma 96, lettera *a)* e *b)*, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015-2016, partecipano per l'anno scolastico 2016-2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati ».

1. 1397. (ex 1. 33. 198.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Al comma 358 sostituire le parole: e sono acquisite all'Erario *fino alla fine del comma con le seguenti:* per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

1. 1398. (ex 1. 33. 199.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Al comma 358, sostituire le parole da: e sono acquisite all'Erario *fino alla fine del comma con le seguenti seguenti:* « per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 74,340 milioni.

1. 1399. (ex *1. 33. 230.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

Al comma 358, sostituire le parole da: e sono acquisite all'Erario *fino alla fine del comma con le seguenti seguenti:* « per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 74,340 milioni.

1. 1400. (ex *1. 33. 176.) Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-*bis*. I commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

358-*ter*. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ».

358-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1401. (ex 1. 33. 218.) Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente

attivati nell'anno scolastico 2015-2016, è incrementato fino a coprire il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità, attingendo dalle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Conseguentemente:

sostituire il comma 341, con il seguente: 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, *sopprimere le seguenti parole:* di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

al comma 369, sostituire le parole: 300 milioni, *con le seguenti:* 100 milioni;

al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, *con le seguenti:* 17 per cento;

al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, *con le seguenti:* 6 per cento;

al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1402. (ex 1. 33. 215.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere i seguenti:

358-*bis*. Al fine di estendere la platea dei soggetti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

358-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

358-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

358-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 1403. (ex 1. 33. 221.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo comma 358, inserire il seguente:

358-bis. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per gli anni 2016-2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti in organico di diritto di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni.

358-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: enti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1404. (ex 1. 33. 225.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

A Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. Le somme di cui al precedente comma acquisite all'Erario sono destinate, nella misura di 30 milioni di euro, all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di

titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1405. (ex 1. 33. 271.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato « Fondo integrativo statale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi d'istruzione scolastica e degli asili nido », con una dotazione iniziale di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale ivi comprese le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, l'effettivo godimento del diritto all'istruzione pubblica come definito dai fabbisogni *standard* secondo le metodologie di cui alla nota FC03U, sono redistribuite tra i Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1406. (ex 1. 33. 214.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. In attuazione di quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 4, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1407. (ex 1. 33. 213.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. Il comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 64 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1408. (ex 1. 33. 209.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è incrementata di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 1409. (ex 1. 33. 220.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. Al fine di estendere la platea dei soggetti meno abbienti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 1410. (ex 1. 33. 222.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

358-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2013, n. 128, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 140.

1. 1411. (ex 1. 33. 223.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

1. 1412. (ex 1. 33. 208.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono utilizzati per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2016-17, del personale docente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e in possesso del titolo di abilitazione nella classe di concorso richiesta per soddisfare il fabbisogno relativo ai posti per il potenziamento del-

l'offerta formativa, indicato dalle istituzioni scolastiche nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 14, sella legge 13 luglio 2015, n. 107.

1. 1413. (ex 1. 33. 224.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, secondo periodo, le parole « quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, » e successive modificazioni, nonché: sono soppresse;

b) il comma 172, è abrogato.

1. 1414. (ex 1. 33. 226.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 1415. (ex 1. 33. 210.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-*bis*. Il comma 172 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.

1. 1416. (ex 1. 33. 211.) Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 360 sostituire le parole: sono versate nell'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016 *con le seguenti:* sono utilizzate per le medesime finalità.

Conseguentemente:

sostituire il comma 361 con il seguente: Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non spese alle università per interventi di edilizia universitaria;

sopprimere il comma 362, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1417. (ex 1. 33. 227.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:

361-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis, primo periodo, le parole:* nei limiti del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti del 95 per cento.

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1418. (ex 1. 33. 203.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

362-*bis*. Al fine di valorizzare il merito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, in particolare del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono avviate entro il mese di settembre 2016 le procedure concorsuali, ordinarie e riservate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 e autorizzate dalla Corte dei conti.

362-*ter*. Entro la stessa data è avviato un piano per la copertura di tutti i restanti posti effettivamente liberi vacanti del profilo

professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi e di tutti i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

362-*quater*. Entro la stessa data è avviata una trattativa con le parti interessate sulla mobilità professionale, in particolare per la valorizzazione all'interno delle procedure concorsuali di cui ai commi 362-*bis* e 362-*ter* del personale Assistente amministrativo già idoneo nelle prove selettive dell'ultimo concorso e che ha sostituito per almeno un triennio il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo nazionale integrativo del comporto scuola vigenti.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1419. (ex 1. 33. 206.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Dopo il comma 362, aggiungere i seguente:

362-*bis*. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

362-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale ATA, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

362-*quater*. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n.107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico – Area B, Tabella A annessa al CCNL 2006-2009 comparto scuola – nella scuola del primo ciclo.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 1420. (ex 1. 33. 204.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Fassina, Melilla, D'Attorre.

Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

362-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 decreto-legge 31 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge, 27 dicembre 2013, n. 25 i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2016.

362-*ter*. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dopo la lettera *e) aggiungere la seguente: d)* per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari e ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia.

1. 1421. (ex 1. 33. 350.) Palese.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è sostituito dal seguente: « La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al nello di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o

approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle ».

1. 1422. (ex 1. 33. 202.) Giancarlo Giordano, Melilla, Pannarale.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-bis. Al comma 73 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede.

1. 1423. (ex 1. 33. 201.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-*bis*. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

544-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

1. 1424. (ex 1. 33. 205.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Dopo il comma 363, inserire il seguente:

363-*bis*. Al fine di perseguire il riequilibrio infrastrutturale ferroviario del Paese sono prioritariamente finanziati e appaltati gli interventi ricadenti nelle regioni il cui indice infrastrutturale ferroviario risulti essere inferiore alla media nazionale. In tal senso gli stanziamenti vengono assegnati prioritariamente alle regioni con l'indice più basso di dotazione ferroviaria. I predetti stanziamenti sono assegnati tenendo conto di un oggettivo parametro proporzionale al divario infrastrutturale di dotazione ferroviaria teso al totale riequilibrio infrastrutturale ferroviario delle regioni medesime con la media nazionale, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1425. (ex 1. 33. 353.) Pili.

Dopo il comma 363, inserire il seguente:

363-*bis*. Al fine di perseguire il riequilibrio infrastrutturale stradale del Paese sono prioritariamente finanziati e appaltati gli interventi ricadenti nelle regioni il cui Indice infrastrutturale stradale risulti essere inferiore alla media nazionale. In tal senso gli stanziamenti vengono assegnati prioritariamente alle regioni con l'indice più basso di dotazione stradale. I predetti stanziamenti sono assegnati tenendo conto di un oggettivo parametro proporzionale al divario infrastrutturale di dotazione stradale teso al totale riequilibrio infrastrutturale stradale delle regioni medesime con la media nazionale, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1426. (ex 1. 33. 354.) Pili.

Dopo il comma 363, inserire il seguente:

363-*bis*. Le opere ricadenti nelle regioni ad elevato deficit infrastrutturale, strati la e ferroviario, possono essere, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, assoggettate ad accelerazioni esecutive attraverso la definizione di intese sindacali, per le opere già in fase di realizzazione, e negli appositi capitolati per quelle in fase di appalto. Tali interventi devono prevedere l'esecuzione delle opere su tre turni di lavoro nelle 24 ore e 7 giorni su 7. Nei decreti del Ministro o nei provvedimenti della Stazione appaltante delegata sono obbligatoriamente indicati gli oneri per la sicurezza sul lavoro.

1. 1427. (ex 1. 33. 355.) Pili.

Dopo il comma 363, inserire il seguente:

363-*bis*. Per l'anno 2016 è autorizzato un finanziamento di 7,1 milioni di euro per la realizzazione della Piattaforma d'altura al porto di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1428. (ex 1. 33. 33.) Busin.

Dopo il comma 363, inserire il seguente:

363-*bis*. Per l'anno 2016 è autorizzato un finanziamento di 5 milioni di euro per le tratte dell'alta velocità Brescia-Verona- Padova della linea AV/AC Milano-Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1429. (ex 1. 33. 32.) Busin.

Sopprimere il comma 366.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1430. (ex 1. 33. 44.) Biasotti.

Sostituire il comma 366 con il seguente:

366. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2015 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per »investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2015« si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1º gennaio 2015 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 5.000;
2017: – 5.000;
2018: – 5.000.

1. 1431. (ex 1. 33. 262.) Vallascas, Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 366 inserire i seguenti:

366-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle

Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

366-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 366-*bis* pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1432. (ex 1. 33. 45.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

Dopo il comma 366 aggiungere il seguente:

366-*bis*. La dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, per le sole finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Infrastrutture e trasporti – Legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti – (2.5 – CAP. 7532), *apportare le seguenti modifiche:*

Riduzione:

2016: CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017: CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2018: CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

1. 1433. (ex 1. 33. 261.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

All'onere recato, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.

1. 1434. (ex 1. 33. 165.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 367 aggiungere i seguenti:

367-*bis*. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole *ove esistenti e disponibili* sono sostituite dalle seguenti: *ovvero di altre amministrazioni pubbliche*.

367-*ter*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 367-*bis*, sono versati al bilancio dello Stato.

1. 1435. (ex 1. 33. 288.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 368, inserire il seguente:

368-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422/93. A decorrere dall'anno 2016, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge *con le seguenti:* euro 128.002.000 per l'anno 2016, di 126.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 123.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 1436. (ex 1. 33. 62.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:

368-*bis*. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27 comma 10 della

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1437. (ex 1. 33. 59.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:

368-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'Editoria il Fondo per la promozione della lettura tra i giovani. Per Vanno 2016 viene finanziato con trecento milioni di euro. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, vengono stabilite modalità per l'erogazione del fondo tramite un *bonus* da attribuirsi a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni per l'acquisto libri, giornali o abbonamenti a riviste o quotidiani, pagando soltanto il 25 per cento del prezzo di copertina. Il rimanente 75 per cento è a carico dello Stato fino ad un livello del contributo pubblico pari a 100 euro per ogni giovane lettore.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1438. (ex 1. 33. 26.) Bergamini.

Dopo il comma 368, aggiungere il seguenti:

368-*bis*. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

368-*ter*. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

368-*quater*. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 1439. (ex 1. 33. 60.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 368, inserire il seguente:

368-*bis*. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.

1. 1440. (ex 1. 33. 58.) Caparini, Guidesi.

Al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni; 142,610 milioni; 139,610 milioni rispettivamente con le seguenti: 34,340 milioni; 42,610 milioni; 39,610 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 474 aggiungere il seguente:

474-*bis*. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicata al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

1. 1441. (ex 1. 33. 95.) Pagano, Sammarco.

Al comma 69, sostituire le parole: 134,340, 42,610, 139,610, *con le seguenti:* 34,340, 42,610, 39,610.

Conseguentemente, al comma 551, Tabella C allegata, alla Missione Soccorso civile, *Programma* Protezione civile, *voce* Ministero dell'Economia, decreto-legge n. 93 del 2013 – Fondo emergenze nazionali, *apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2017:

CP: + 100.000,000;

CS: + 100.000.000;

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1. 1442. (ex 1. 33. 185.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

Al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella C missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2018:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

1. 1443. (ex 1. 33. 61.) Borghesi, Guidesi.

Al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: fondo nazionale per servizio civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2017:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1. 1444. (ex 1. 33. 229.) Marcon, Narduolo, Melilla, Fassina, Duranti.

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-*bis*. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2016.

1. 1445. (ex 1. 33. 39.) Allasia, Simonetti.

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 1446. (ex 1. 33. 51.) Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 370, inserire il seguente:

370-*bis*. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018, per favorire il ricambio generazionale nelle micro e piccole imprese a conduzione familiare.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: di 134,340 milioni *fino a:* 139,610, *con le seguenti:* 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610.

1. 1447. (ex 1. 33. 52.) Guidesi, Allasia.

Al comma 371, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche così come individuate dalla delibera CIPE, 1° febbraio 2001, nel progetto Bicitalia – Rete ciclabile nazionale, con priorità alla Ciclopista del Sole (B11), alla Ciclovia del Po (BI2), alla Ciclovia degli Appennini (BI 11), alla Ciclovia Adriatica (BI 6) e al Grab (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina con particolare priorità ad azioni che incentivino l'intermodalità e l'accesso alla mobilità ciclistica in alternativa all'impiego degli automezzi privati, e autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1448. (ex 0. 1. 33. 426. 28.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 371, sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) *con le seguenti:* secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale *e sostituire le parole:* 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per gli anni 2016,2017 e 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 371, aggiungere il seguente:

371-*bis*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 371, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 1449. (ex 0. 1. 33. 426. 29.) Prestigiacomo.

Al comma 371, *sopprimere le parole:* con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma).

1. 1450. (ex 0. 1. 33. 426. 32.) Prestigiacomo.

Al comma 371, sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) *con le seguenti:* secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.

1. 1451. (ex 0. 1. 33. 426. 31.) Prestigiacomo.

Al comma 371, dopo le parole ciclabilità cittadina *aggiungere le seguenti:* con particolare priorità ad azioni che spostino quote modali degli spostamenti urbani e periurbani dagli automezzi privati alla mobilità ciclistica.

1. 1452. (ex 0. 1. 33. 426. 27.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 371, *sostituire le parole:* 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 17 milioni di euro per l'anno 2016, 37

milioni di euro per l'anno 2017 e 37 milioni di euro per l'anno 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati « cammini » è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016,1 milione di euro per l'anno 2017, 1 milione di euro per l'anno 2018. Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati, da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1453. (ex 0. 1. 33. 426. 34.) De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 371, dopo le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 *aggiungere le seguenti:* Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1454. (ex 0. 1. 33. 426. 35.) De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure per l'individuazione di progetti e interventi di cui al presente comma sono sottoposte al parere delle commissioni parlamentari competenti.

1. 1455. (ex 0. 1. 33. 426. 26.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;.

1. 1456. (ex 0. 1. 33. 426. 30.) Prestigiacomo.

Al comma 372-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* euro 2 *con le seguenti:* euro 1.

Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 388.500 euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 1457. (ex 0. 1. 33. 426. 15.) Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 372-bis, *penultimo periodo, sopprimere le parole:* 371, 372-*septies e:* 496.

1. 1458. (ex 0. 1. 33. 426. 24.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 372-ter, *sostituire le parole:* fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada *con le seguenti:* fino al 90 per cento per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1. 1459. (ex 0. 1. 33. 426. 6.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

Al comma 372-ter *sostituire le parole:* fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada *con le seguenti:* fino al 90 per cento per finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno.

1. 1460. (ex 0. 1. 33. 426. 7.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

Al comma 372-octies, *sostituire le parole:* 100 giorni annui *con le seguenti:* 65 giorni annui.

1. 1461. (ex *1. 0. 33. 426. 5.) Paglia, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Al comma 372-octies, *sostituire le parole:* 100 giorni annui *con le seguenti:* 65 giorni annui.

1. 1462. (ex *1. 0. 33. 426. 36.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il capoverso comma 372-novies.

1. 1463. (ex 0. 1. 33. 426. 14.) Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

*Sopprimere il comma 372-*undecies.

1. 1464. (ex 0. 1. 33. 426. 2.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

*Al comma 372-*undecies, *terzo periodo, dopo le parole: Cassa Depositi e Prestiti aggiungere le seguenti:* previo parere delle commissione parlamentari competenti sull'Accordo di Programma e sulla proposta di modifica della Convenzione.

1. 1465. (ex 0. 1. 33. 426. 25.) De Lorenzis,Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Sostituire il comma 371, con il seguente:

371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Detti decreti riservano in via prioritaria almeno il 20 per cento della spesa annua alla realizzazione di percorsi ciclabili su argini o in corrispondenza di altre difese idrauliche naturali o artificiali.

1. 1466. (ex 1. 33. 9.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 371 dopo le parole: ciclovie turistiche *aggiungere le seguenti:*, piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa lavoro.

1. 1467. (ex 1. 33. 421.) Franco Bordo, Ricciatti, Marcon, Melilla, Fassina.

Al comma 371, dopo le parole: ciclabilità cittadina *inserire le seguenti:* nonché per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati cammini.

1. 1468. (ex 1. 33. 274.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: itinerari cicloturistici *inserire le seguenti:* o con treni turistici, anche nella combinazione tra treno turistico e bicicletta.

1. 1469. (ex 1. 33. 272.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: −10.000.000.

1. 1470. (ex 1. 33. 247.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: − 5.000.000.

1. 1471. (ex 1. 33. 275.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 371 aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai fini della presente disposizione per percorsi ferroviari dismessi si intendono i tracciati ferroviari per i quali sia stata disposta la soppressione della relativa linea ferroviaria da almeno dieci anni e i cui binari siano stati rimossi o le cui condizioni infrastrutturali non consentano comunque il rapido ripristino della linea ferroviaria.

1. 1472. (ex 1. 33. 273.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:

372-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

372-*ter*. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 372-*bis* dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

372-*quater*. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 372-*ter*, dai contratti di locazione di cui al comma 372-*bis*, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

372-*quinquies*. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 372-*bis* a 372-*quater* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

1. 1473. (ex 1. 33. 289.) Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:

372-*bis*. Al fine di accelerare il completamento della metropolitana di Torino, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge del 12 settembre 2014, sono incrementate di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 67 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per il 2017 e a 67 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1474. (ex 1. 33. 249.) Della Valle, Castelli.

Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:

372-*bis*. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

372-*ter*. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.

1. 1475. (ex 1. 33. 28.) Riccardo Gallo.

Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:

372-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), d), h)* ed *i)* della medesima legge.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1476. (ex *1. 33. 250.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:

372-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), d), h)* ed *i)* della medesima legge.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1477. (ex *1. 33. 277.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:

372-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è Incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a

pedalata assistita, Con successivo decreto dei Ministro delle infrastrutture e del trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1478. (ex **1. 33. 276.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:

372-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è Incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto dei Ministro delle infrastrutture e del trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1479. (ex **1. 33. 251.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 372-bis, *dopo le parole:* previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti:* e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

1. 1480. (ex 0. 1. 33. 427. 1.) Prestigiacomo.

Dopo il comma 372-duodecies, *inserire il seguente:*

372-*tredecies*: al fine di salvaguardare il principio della tutela ambientale e di favorire la dismissione, attraverso demolizione dei veicoli adibiti all'autotrasporto di categoria « euro 0 », « euro 1 » e « euro 2 », riconosciuto un contributo fino a un massimo di euro 5.000 per ogni veicoli dismesso. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2016. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per accedere a tali contributi.

1. 1481. Busin.

Sopprimere il comma 373.

Congeguememente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 1482. (ex 1. 33. 115.) Sammarco.

Al comma 373:

il primo periodo, sopprimere le parole: del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 24 giungo 2014, n. 90;

le parole da: nomina un commissario straordinario *sino a* propone, *sono sostituite dalle seguenti:* nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi 30 giorni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 1483. (ex 1. 33. 114.) Sammarco.

Al comma 373, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Inoltre, al fine di contribuire ai processi di riqualificazione della spesa della pubblica amministrazione, il 25 per cento delle disponibilità finanziarie non strettamente necessarie alle attività della scuola, tra quelle accertate in sede di commissariamento, è versato al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione di cui al comma 208.

1. 1484. (ex 1. 33. 194.) Fassina, Scotto, Civati, Gregori, Nicchi, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 373, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1485. (ex *1. 33. 30.) Alberto Giorgetti.

Al comma 373, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1486. (ex *1. 33. 48.) Pagano.

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-*bis*. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

Conseguentemente nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1487. (ex 1. 33. 13.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 376 sostituire le parole: del commissario di cui al comma 377, *con le seguenti:* dell'ISMEA.

Conseguentemente al comma 377 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il primo periodo;

al secondo e terzo periodo sostituire le parole: il commissario *con le seguenti:* dell'ISMEA;

al quarto periodo sostituire le parole: del commissario *con le seguenti:* dell'ISMEA;

sopprimere il comma 378.

1. 1488. (ex 1. 33. 94.) Pagano, Vignali.

Al comma 376 sostituire le parole: del commissario di cui al comma 377, *con le seguenti:* dell'ISMEA.

Conseguentemente al comma 377 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il primo periodo;

al secondo e terzo periodo sostituire le parole: il commissario *con le seguenti:* l'ISMEA;

al quarto periodo sostituire le parole: del commissario *con le seguenti:* dell'ISMEA;

sostituire il comma 378 con il seguente: 378. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dimezzato il compenso stabilito in favore degli organi statutari dei soggetti di cui al comma 375.

1. 1489. (ex 1. 33. 88.) Vignali.

Dopo il comma 376 aggiungere i seguenti:

376-*bis*. Al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono trasferiti, a domanda, alle dipendenze di ISMEA. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto con le modalità previste al precedente comma 376.

376-*ter*. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-*bis*, sono trasferite all'ISMEA.

376-*quater*. È trasferita all'ISMEA l'assegnazione statale di 1,5 milioni a carico del cap. 2532, prevista dall'articolo 12, comma 18-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1490. (ex 1. 33. 41.) Russo.

Al comma 378 sostituire le parole: Il commissario di cui al comma 377 è nominato *con le seguenti:* Il Presidente dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato commissario ai sensi del comma 377.

1. 1491. (ex 1. 33. 86.) Vignali.

Al comma 378, terzo periodo, dopo le parole: può nominare, *inserire le seguenti:* esclusivamente per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo periodo del comma 377.

1. 1492. (ex 1. 33. 239.) L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:

380-*bis*. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a (di seguito Invitalia). L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.

380-*ter*. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad

essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

1. 1493. (ex *1. 33. 351.) Palese.

Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:

380-*bis*. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a (di seguito Invitalia). L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.

380-*ter*. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

1. 1494. (ex *1. 33. 22.) De Girolamo.

Al comma 380-ter, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* un Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Qualora le Regioni rilevassero delle osservazioni in merito al suddetto progetto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riferisce al il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) le opportune modifiche da apportare allo stesso.

1. 1495. (ex 0. 1. 33. 431. 4.) Guidesi.

Al comma 381 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: 24 giugno 2014, n. 89 *aggiungere il seguente periodo:* Considerate le esigenze del Programma operativo nazionale (PON) legalità contenuto nella programmazione comunitaria 2014/2020, la necessita di fornire un supporto alla capacità amministrativa delle prefetture a seguito del riordino delle stesse in atto e la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie per affrontare le urgenze legate al tema dell'immigrazione, a far data dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'interno è garantita una quota associativa al Formez non minore del 51 per cento con le relative responsabilità di indirizzo, controllo e vigilanza senza detrimento delle attività prestate in favore degli altri associati pubblici;

b) dopo le parole: suddette riduzioni di spesa, *aggiungere le seguenti:* e delle misure da adottare a seguito dell'ingresso nella compagine associativa del Ministero dell'interno,.

1. 1496. (ex *1. 33. 106.) De Mita.

Al comma 382, secondo periodo, le parole da: per essere riassegnata *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas.

1. 1497. (ex 1. 33. 254.) Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:

382-*bis*. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.

382-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato « Piano nazionale », che integra quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge 164 dell'11 novembre 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014.

382-*quater*. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 382-*ter*.

382-*quinquies*. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di *security* ISPS in ambito portuale.

382-*sexies*. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.

382-*septies*. A valere sulle risorse di cui al comma 382-*sexies*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Autorità Portuali che abbiano provveduto a presentare il piano di cui al comma 382-*bis* e relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine.

382-*octies*. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1498. (ex 1. 33. 259.) Da Villa, D'Incà, Crippa, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:

382-*bis*. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.

382-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle

banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato « Piano nazionale », che integra quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge 164 dell'11 novembre 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014.

382-*quater*. II Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 382-*ter*.

382-*quinquies*. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

382-*sexies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

382-*septies*. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016.

382-*octies*. A valere sulle risorse di cui al comma 382-*septies*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 382-*sexies*.

382-*nonies*. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 382-*septies*, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.

1. 1499. (ex 1. 33. 252.) Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

Dopo il comma 382, aggiungere i seguenti:

382-*bis*. Ai fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:

il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);

le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nei funzionamento in assorbimento;

la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

382-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite la società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.

382-*quater*. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 382-*ter*, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono ai raggiungimento della soglia di cui al comma 382-*ter* gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n.111/06.

382-*quinquies*. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 382-sexies.

382-*sexies*. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 382-*quater*, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:

1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-*bis*, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;

2) il Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina dei mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;

3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;

4) 4 proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

382-*septies*. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

382-*octies*. Dalla presente disposizione non derivano maggiori o minori nuovi oneri a carico dello Stato.

1. 1500. (ex 1. 33. 242.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:

382-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-*septies* della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di Euro per l'anno 2016.

382-*ter*. A valere delle risorse di cui al comma 382-*bis* e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-*septies* della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1501. (ex 1. 33. 258.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

Dopo il comma 382, aggiungere i seguenti:

382-*bis*. In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2016 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

382-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 382-*bis*.

1. 1502. (ex 1. 33. 186.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

382-*bis*. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « esclusi i pellet » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera linon e per un importo pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 1503. (ex 1. 33. 255.) Crippa, Da Villa, Caso, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:

382-*bis*. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » il primo e il secondo periodo sono abrogati;

382-*ter*. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 « Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica » è abrogato.

1. 1504. (ex 1. 33. 240.) Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

382-*bis*. I soggetti energivori che non realizzino la audit energetica certificata di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, perdono ogni diritto a sconti o agevolazioni sulle bollette energetiche.

1. 1505. (ex 1. 33. 5.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

382-*bis*. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.

1. 1506. (ex *1. 33. 157.) Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

382-*bis*. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.

1. 1507. (ex *1. 33. 108.) Sammarco.

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

382-*bis*. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.

1. 1508. (ex *1. 33. 38.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

Al comma 383, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ad esclusione delle società *fino a:* loro controllate.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alle società di cui al primo periodo, ivi comprese quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

1. 1509. (ex 1. 33. 228.) Liuzzi, Fico, Vacca, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

Dopo il comma 387 inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter*, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-*ter* possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1510. (ex *1. 33. 403.) Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 387 inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter*, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-*ter* possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1511. (ex *1. 33. 330.) Fauttilli.

Dopo il comma 387 inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché

comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter*, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-*ter* possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ammi-

nistrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1512. (ex *1. 33. 146.) Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 387, inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale

delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter,* possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni

di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1513. (ex *1. 33. 164.) Abrignani, Parisi, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 387, inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter,* possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1514. (ex *1. 33. 53.) Sammarco.

Dopo il comma 387, inserire i seguenti:

387-*bis*. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con

modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

387-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

387-*quater*. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi

387-*quinquies*. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

387-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-*ter,* possono essere realizzati specifici accordi di

programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-*ter*.

387-*septies*. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 1515. (ex *1. 33. 46.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

387-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi gli enti pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta data le funzioni degli enti soppressi sono trasferite alla amministrazione vigilante e il personale dipendente transita nei ruoli della medesima amministrazione anche in soprannumero. Con il medesimo decreto può essere disposta la liquidazione ovvero dichiarata l'estinzione di società totalmente partecipate dallo Stato.

387-*ter*. Il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquidazione, ovvero dichiarate estinte ai sensi del comma 387-*bis* è trasferito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui ai commi 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinquies*, 16-*sexies* e 16-*novies* dell'articolo 41 della legge 27 febbraio 2006, n. 14. La

società trasferitaria è tenuta a versare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul corrispettivo spettante allo Stato per detto trasferimento, una somma non inferiore a 200 milioni di euro, tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente determinato da un collegio peritale nominato dalle parti interessate sulla base dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in contenzioso. Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.

387-*quater*. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti e le società di cui al comma 387-*bis* che precede, nonché la gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferimento.

387-*quinquies*. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro un unico patrimonio deve avvenire con lo scopo della finale monetizzazione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti ereditari e debitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurandone il principio di separatezza, anche ai fini della migliore rendicontazione.

387-*sexies*. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le modalità di cui al comma 387-*quinquies*, viene determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e l'acconto versato di cui al comma 387-*ter* che precede. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-*bis* vengono individuati gli enti e le società totalmente partecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto gravemente deficitari, non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui partecipazione resta in capo allo Stato, il soggetto trasferente assume la funzione di liquidatore. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 387-*bis* e 387-*sexies* sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-*bis* sono dettate, altresì, le disposizioni attuative del presente articolo.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 387-*bis* sono a valere sulle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza, a valere sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-*bis*.

1. 1516. (ex 1. 33. 12.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

387-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

387-*ter*. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulatali con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

387-*quater*. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

1. 1517. (ex 1. 33. 290.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

387-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

387-*ter*. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

387-*quater*. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

1. 1518. (ex 1. 33. 296.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

387-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, prima di procedere a qualsiasi iniziativa di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. o di altre società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato, presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale, occupazionale e sociale derivante dal piano di privatizzazione e contenente, in particolare;

1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell'aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;

2) la minore spesa per interessi sul debito pubblico che si verrebbe a conseguire qualora le risorse raccolte mediante l'alienazione risultino dedicate alla riduzione di debito pubblico;

3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;

4) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale della società interessata o di altre società dei gruppo al quale la società interessata fa riferimento;

5) l'impatto sull'assetto proprietario e sulla *governance* delle società coinvolte nell'alienazione o nell'aumento di capitale riservato al mercato e l'evidenziazione dei connessi rischi di perdita di controllo da parte dello Stato di società direttamente o indirettamente da esso controllate;

6) l'indicazione delle modalità attraverso le quali utilizzare le risorse raccolte attraverso l'alienazione di quote o attraverso l'aumento di capitale di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato per finanziare iniziative di sviluppo industriale e occupazionale delle società interessate.

1. 1519. (ex 1. 33. 237.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

387-*bis*. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.

1. 1520. (ex 1. 33. 297.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

387-*bis*. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016.

1. 1521. (ex 1. 33. 43.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 387-bis, *sostituire le parole:* sono direttamente trasferite *con le seguenti:* sono revocate e direttamente trasferite.

1. 1522. (ex 0. 1. 33. 424. 3.) Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Melilla, Scotto.

Al comma 387-bis *sopprimere la lettera* a).

1. 1523. (ex 0. 1. 33. 429. 7.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis, *lettera* a) *numero 1) secondo periodo, le parole:* uno schema *sono sostituite da:* lo schema.

1. 1524. (ex 0. 1. 33. 429. 3.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, *lettera* a) *numero* 1) *secondo periodo, le parole:* 31 dicembre. *Aggiungere le seguenti:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

1. 1525. (ex 0. 1. 33. 429. 1.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, *lettera* a) *numero* 1) *sopprimere l'ultimo periodo*.

1. 1526. (ex 0. 1. 33. 429. 2.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, *lettera* a) *sostituire il punto 3) con il seguente:*

3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati.

1. 1527. (ex 0. 1. 33. 429. 10.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis *sopprimere la lettera* b).

1. 1528. (ex 0. 1. 33. 429. 8.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis, *lettera* b) *numero 1) aggiungere infine le parole:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

1. 1529. (ex 0. 1. 33. 429. 4.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

*Al comma 387-*bis*, sopprimere la lettera* c).

1. 1530. (ex *1. 0. 33. 429. 5.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli

*Al comma 387-*bis *sopprimere la lettera* c).

1. 1531. (ex *1. 0. 33. 429. 9.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

*Al comma 387-*bis*, alla lettera* c) *dopo le parole:* dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , nonché del parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari, dei gestori aeroportuali interessati.

1. 1532. (ex 0. 1. 33. 429. 6.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Sostituire il comma 388 con il seguente:

« Le regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di auto-coordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 388 a 392 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso

agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge ».

1. 1533. (ex 1. 34. 48.) Dellai, Nicoletti, Ottobre.

Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL *con le seguenti:* in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento.

Conseguentemente dopo il comma 388 aggiungere il seguente:

388-bis. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: « tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale a la spesa di funzionamento ».

1. 1534. (ex *1. 34. 51.) Palese.

Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL *con le seguenti:* in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento.

Conseguentemente dopo il comma 388 aggiungere il seguente:

388-bis. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: « tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale a la spesa di funzionamento ».

1. 1535. (ex *1. 34. 11.) Guidesi.

Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

1. 1536. (ex **1. 34. 41.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

1. 1537. (ex **1. 34. 42.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

1. 1538. (ex **1. 34. 43.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: « considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale » *con le seguenti:* « con esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ».

1. 1539. (ex 1. 34. 46.) Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 388, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 1540. (ex *1. 34. 50.) Palese.

Al comma 388, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. 1541. (ex *1. 34. 18.) Guidesi.

Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:

« 388-*bis*. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disposizione di cui al comma 1 si applica in quanto compatibile con gli accordi sottoscritti con lo Stato ».

1. 1542. (ex *1. 34. 17.) Guidesi.

Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:

« 388-*bis*. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disposizione di cui al comma 1 si applica in quanto compatibile con gli accordi sottoscritti con lo Stato ».

1. 1543. (ex *1. 34. 54.) Palese.

Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

388-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2011 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 22, l'importo di euro 175.000.000,00 da destinarsi al finan-

ziamento delle regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare di cui al comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dalle regioni e pubblica amministrazione.

Conseguentemente

al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

1. 1544. (ex 1. 34. 20.) Fedriga, Guidesi.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, *le parole:* « sino alla data del 31 dicembre 2015 » *sono sostituite dalle seguenti*: « alla data del 31 dicembre 2016 ».

1. 1545. (ex 1. 34. 87.) Pastorelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole « sino alla data del 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle « sino alla data del 31 dicembre 2016 ».

1. 1546. (ex *1. 34. 16.) Russo, Occhiuto, Centemero, Squeri.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole « sino alla data del 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle « sino alla data del 31 dicembre 2016 ».

1. 1547. (ex *1. 34. 25.) Sammarco.

Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.

1. 1548. (ex **1. 34. 13.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.

1. 1549. (ex **1. 34. 28.) Sammarco.

Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.

1. 1550. (ex **1. 34. 84.) Melilla.

Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:

389-*bis*. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.

1. 1551. (ex **1. 34. 88.) Pastorelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole « i canoni di locazione » sono inserite le seguenti « che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 1552. (ex 1. 34. 10.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole « i canoni di locazione » sono inserite le seguenti « che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane ».

1. 1553. (ex *1. 34. 30.) Sammarco.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole « i canoni di locazione » sono inserite le seguenti « che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane ».

1. 1554. (ex *1. 34. 36.) Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole « i canoni di locazione » sono inserite le seguenti « che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane ».

1. 1555. (ex *1. 34. 83.) Pastorelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

1. 1556. (ex **1. 34. 15.) Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

1. 1557. (ex **1. 34. 26.) Sammarco.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

1. 1558. (ex **1. 34. 35.) Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

1. 1559. (ex **1. 34. 86.) Pastorelli.

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. Per sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie di province e città metropolitane, è assegnato un contributo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di far fronte alle esigenze connesse all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazione di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C ridotta in maniera lineare per un importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1560. (ex 1. 34. 24.) Sammarco.

Dopo il comma 390 aggiungere il seguente:

390-*bis*. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.

Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parta capitale sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 1561. (ex 1. 34. 82.) Piras, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. Dopo il comma 8-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

8-*ter*. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1562. (ex 1. 34. 80.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti di presenti articoli compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

1. 1563. (ex 1. 34. 78.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:

392-*bis*. Abolizione dei Consorzi di bonifica – Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario.

392-*ter*. Le funzioni dei consorzi soppressi sono attribuite alle regioni che succedono ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della, solidarietà attiva e passiva.

392-*quater*. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso

appositi regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per l'utilizzo dei contributi versati.

392-*quinquies*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regione sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle funzioni dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative riso se umane, finanziarie e strumentali.

392-*sexies*. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi perequativi di cui al capo II della legge 5 maggio 2009, n.42, in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammontare pari al 50 per cento del bilancio per il 2015 degli enti suddetti.

1. 1564. (ex 1. 34. 62.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

392-*bis*. *(Soppressione dei bacini imbriferi montani)* – Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa sono soppressi i consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei consorzi di cui al presente comma sono trasferite alle Regioni.

392-*ter*. A decorrere da termine di cui al comma a 392-*bis*, il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato alle regioni competenti.

1. 1565. (ex 1. 34. 63.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione commi da 312 a 332 della presente legge e dell'articolo 1 del comma 593 della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio, sanitario secondo i rispettivi statuti speciali il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede a decorrere dal 2016 mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste al comma 333, elenco n. 2.

1. 1566. (ex *1. 34. 19.) Guidesi.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione commi da 312 a 332 della presente legge e dell'articolo 1 del comma 593 della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio, sanitario secondo i rispettivi statuti speciali il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede a decorrere dal 2016 mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste al comma 333, elenco n. 2.

1. 1567. (ex *1. 34. 53.) Palese.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n)* e *n-bis)*, che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

392-*ter*. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*.

392-*quater*, Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro

adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

392-*quinquies*. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-bis al 392-quater sono destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione del territorio.

1. 1568. (ex 1. 34. 44.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 392 sono aggiunti i seguenti:

392-*bis*. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.

392-*ter*. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.

392-*quater*. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

392-*quinquies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 392-*bis* e 392-*ter*.

392-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.

392-*septies*. Per quanto non previsto dai comma da 392-*bis* a 392-*octies*, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

392-*octies*. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

« *n)* abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera *n)* e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n)* e *n-bis)*, che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

392-*novies*. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-*octies* del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*.

392-*decies*. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-*octies* del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

392-*undecies*. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-*bis* al 392-*novies* sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1. 1569. (ex 1. 34. 45.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. Le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.

1. 1570. (ex 1. 34. 95.) Fassina, Scotto, D'Attorre, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto, Sannicandro, Costantino, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Piras, Placido, Duranti.

Sopprimere il comma 392-bis.

1. 1571. (ex 0. 1. 34. 96. 14.) Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 392-bis,, sostituire la parola: 900 *con la seguente:* 1.400.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1. 1572. (ex 0. 1. 34. 96. 16.) Prestigiacomo, Riccardo Gallo.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.

1. 1573. (ex *1. 34-*quinquies*. 6.) Guidesi.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.

1. 1574. (ex *1. 34-*quinquies*. 18.) Palese.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero: « 4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi precedenti l'esercizio 2015 ». Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

1. 1575. (ex **1. 34-*quinquies*. 5.) Guidesi.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « finalità stabilite dal comma 18 » sono aggiunte le seguenti: « salvo venga stanziato in apposito fondo un importo corrispondente all'ammontare del debito garantito ».

1. 1576. (ex *1. 34-*quinquies*. 8.) Guidesi.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « finalità stabilite dal comma 18 » sono aggiunte le seguenti: « salvo venga stanziato in apposito fondo un importo corrispondente all'ammontare del debito garantito ».

1. 1577. (ex *1. 34-*quinquies*. 17.) Palese.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. All'articolo 9 comma 5 del decreto-legge n. 78, del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 la parola: « sette » è sostituita con la seguente: « dieci ».

1. 1578. (ex **1. 34-*quinquies*. 4.) Guidesi.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. All'articolo 9 comma 5 del decreto-legge n. 78, del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 la parola: « sette » è sostituita con la seguente: « dieci ».

1. 1579. (ex **1. 34-*quinquies*. 15.) Palese.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Al fine di incrementare l'offerta di prestazioni riabilitative su tutto il territorio nazionale ed elevarne contemporaneamente la qualità delle stesse attraverso una maggiore e corretta concorrenza, sono accreditati al servizio sanitario nazionale gli studi professionali di fisioterapia e riabilitazione presenti in modo capillare sul territorio, ovvero tutti i professionisti dell'area riabilitativa di cui al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009 n. 119.

1. 1580. (ex 1. 34-*quinquies*. 10.) Sammarco.

Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:

406-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono aggiunte le seguenti parole: « per gli Studi Professionali e per i professionisti che operano anche a domicilio ».

1. 1581. (ex 1. 34-*quinquies*. 11.) Sammarco.

Dopo il comma 406 aggiungere i seguenti:

406-*bis*. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.

406-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.

406-*quater*. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;

b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana,

qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità dei terreno, della roccia della e della sede stradale;

e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione riparlale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione fa perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;

i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.

406-*quinquies*. L'articolo bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: « Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 524, sostituire le parole:* 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

b) *al comma 525, sostituire le parole:* 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

c) *dopo il comma 544, inserire il seguente:*

544-*bis*. – *(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga a all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dei 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 percento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo ».

Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1582. (ex 1. 34-*quinquies*. 13.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo.

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1583. (ex *1. 35. 44.) Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1584. (ex * 1. 35. 101.) Sammarco.

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1585. (ex * 1. 35. 152.) Cirielli, Rampelli.

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di

stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1586. (ex * 1. 35. 247.) Pastorelli.

Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

1. 1587. (ex * 1. 35. 124.) De Mita.

Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

1. 1588. (ex * 1. 35. 187.) Palese.

Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

1. 1589. (ex * 1. 35. 66.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 407 inserire il seguente:

407-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per la predisposizione, l'attivazione e il funzionamento di Uffici geologici comunali preposti alle seguenti attività:

a) Individuazione e valutazione delle aree sottoposte ai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici presenti e nel territorio comunale, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;

b) Produzione di cartografia tematica a scala di dettaglio (carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ecc. alla scala 1:5.000, 1:2.000 e alla necessità anche di maggior dettaglio), con il fine di realizzare, l'armonizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei quadri conoscitivi nazionali e regionali, in un'ottica di interscambio di dati riguardanti le conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, e allo scopo di produrre nuovi strumenti urbanistici e cartografici geotematici relativi alla pericolosità geomorfologica, idraulica e di microzonazione sismica, finalizzati ad un più razionale ed integrato governo del territorio, così come previsto dal quadro normativo comunitario;

c) monitoraggio del territorio di competenza con finalità di previsione e prevenzione dei rischi geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici;

d) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

e) azioni di vigilanza sulla modificazione della permeabilità del suolo nel territorio comunale a seguito delle trasformazioni urbanistiche e verifica della rispondenza delle stesse ai principi dell'invarianza idraulica;

f) partecipazione e collaborazione in progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari per le finalità attribuite agli uffici stessi;

g) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

h) supporto agli uffici tecnici comunali nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;

i) archiviazione e catalogazione con geo4°calizzazione finalizzata alla creazione dei database comunali delle indagini geologiche, geotecniche dirette e altre indagini di tipo geofisico realizzate dai privati per l'espletamento delle pratiche edilizie e urbanistiche nel territorio comunale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1590. (ex 1. 35. 167.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 407 aggiungere il seguente:

407-*bis*. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e città

metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.

1. 1591. (ex 1. 35. 87.) Guidesi.

Dopo il comma 407, aggiungere il seguente:

407-*bis*. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

« 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie, valutate pari ad euro 12.000.000 annui a decorrere dal 2016, sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1592. (ex 1. 35. 80.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

Dopo il comma 407 aggiungere il seguente:

407-*bis*. Le nonne finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi da 407 a 429. Restano ferme la disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

1. 1593. (ex 1. 35. 65.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 408 aggiungere il seguenti:

408-*bis*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straor-

dinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto dei 5 aprile del 2015 per la durata di anni 30. Il disavanzo come iscritto dorrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili., proventi che dovranno essere accertati nel rispetto dei principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

1. 1594. (ex 1. 35. 18.) Segoni, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 408 aggiungere il seguente:

408-*bis*. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-*ter* e 243-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

1. 1595. (ex 1. 35. 19.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 409, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente.

1. 1596. (ex 1. 35. 40.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

Dopo il comma 409, inserire il seguente:

409-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 409 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera *b)*, comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lettera *a)* del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1. 1597. (ex * 1. 35. 67.) Guidesi.

Dopo il comma 409, inserire il seguente:

409-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 409 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera *b)*, comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lettera *a)* del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1. 1598. (ex * 1. 35. 188.) Palese.

Dopo il comma 409, inserire il seguente:

409-*bis*. Dal saldo di cui al comma precedente sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per interventi di tutela ambientale e di contrasto al dissesto idrogeologico, nei limiti di 150 milioni annui;

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1599. (ex 1. 35. 77.) Guidesi.

Dopo il comma 409, inserite il seguente:

409-*bis*. Dal saldo di cui al precedente comma sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su fondi detenuti ai sensi della legge 2 maggio 1990 n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1600. (ex 1. 35. 78.) Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 409, inserire il seguente:

409-*bis*. Dal saldo di cui al precedente comma sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per interventi a favore della sicurezza urbana e territoriale, nei limiti di 150 milioni di euro annui.

Conseguentemente, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2244. (ex 1. 35. 79.) Guidesi.

Al comma 410, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti, risultanti dal rendiconto dell'anno 2015 se di importo complessivo inferiore al fondo di cassa al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al comma 411, sostituire il secondo periodo con il seguente: a tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.

1. 1601. (ex ** 1. 35. 171.) Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

Al comma 411, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente

applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.

1. 1602. (ex * 1. 35. 238.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 412, primo periodo sostituire le parole: interventi di edilizia scolastica *con le seguenti:* interventi di adeguamento sismico e bonifica amianto nell'edilizia scolastica e per gli interventi di efficientamento energetico nell'edilizia pubblica.

1. 1603. (ex 1. 35. 168.) Zolezzi, Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 412, primo periodo dopo le parole: di edilizia scolastica, *inserire le seguenti:* e di manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo: L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro, *inserire le seguenti:* per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere *d)* ed *e);*

al medesimo comma, terzo periodo: struttura di missione per il coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica, *inserire le seguenti:* e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

al medesimo comma, quarto periodo dopo la lettera c), *inserire le seguenti:*

d) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di contrastare i rischi sui territori,

e) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici e strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

f) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente.;

dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

412-*bis*. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C del presente provvedimento.

1. 1604. (ex 1. 35. 240.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Al comma 412, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica *inserire le seguenti:* e per le misure di messa in sicurezza del territorio connesse al dissesto idrogeologico.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 1 miliardo;

al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 94 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 94 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 94 per cento.

1. 1605. (ex 1. 35. 172.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 412, inserire il seguente:

412-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, primo periodo le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2016 »;

b) al comma 537-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consigliare, entro il 30 giugno 2016 »;

c) al comma 573-*bis*, ultimo periodo, le parole: « per l'esercizio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli esercizi 2015 e 2016 »

e le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2014 e nell'anno 2015 ».

1. 1606. (ex 1. 35. 211.) Lo Monte, Capodicasa.

Dopo il comma 412, inserire i seguenti:

412-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, dall'anno 2016, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. A tal fine il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

412-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »

1. 1607. (ex 1. 35. 164.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 412, inserire il seguente:

412-*bis*. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2016 per gli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1. 1608. (ex 1. 35. 165.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:

412-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016.

1. 1609. (ex 1. 35. 33.) Guidesi.

Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:

412-*bis*. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnante al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016.

1. 1610. (ex 1. 35. 34.) Guidesi.

Dopo il comma 412 inserire il seguente:

412-*bis*. Dal 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1 e 1-*bis* volte a finanziare interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro. Si applica il comma 412 con riguardo alla procedura per l'assegnazione degli spazi finanziari; entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, d'intesa coi Ministri competenti, definisce l'ordine di priorità.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 140;

al comma 369, gli incrementi del fondo per investimenti strutturati di politica economica sono ridotti di 75 milioni per ogni anno.

1. 1611. (ex 1. 35. 8.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 412 inserire il seguente:

412-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti, che provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

1. 1612. (ex 1. 35. 35.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 412 inserire il seguente:

412-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

1. 1613. (ex 1. 35. 36.) Caparini, Guidesi.

Dopo il comma, 412 aggiungere il seguente:

112-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1. 1614. (ex 1. 35. 29.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma, 412 aggiungere il seguente:

412-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

1. 1615. (ex 1. 35. 30.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 424, inserire i seguenti:

424-*bis*. Le Regioni autorizzano con priorità sugli altri Enti locali, alle condizioni stabilite dal comma 424, primo periodo, i Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1 e 1-*bis* a peggiorare, nell'anno in corso e nei due successivi, il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale volto al finanziamento d'interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio.

424-*ter*. In sede di prima applicazione del comma 424-*bis*, la disposizione ivi stabilita è estesa anche ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2013, 2014 e 2015 ed è applicata nel 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 426, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: salvo i Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui ai commi 424-*bis* e 424-*ter*.

1. 1616. (ex 1. 35. 10.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 427, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all'avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31 dicembre 2015.

1. 1617. (ex * 1. 35. 170.) Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

Al comma 427, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016, come determinato ai fini dell'equilibrio di competenza finale di cui al comma 410.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 416, emergano spazi finanziari ottenuti e non utilizzati superiori all'uno per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo a ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1. 1618. (ex ** 1. 35. 64.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

1. 1619. (ex 1. 35. 43.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata

del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione ».

1. 1620. (ex 1. 35. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

1) le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche.;

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

1. 1621. (ex 1. 35. 49.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

429-*bis*. All'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: « sperimentatori » a « n. 118 » sono soppresse; dopo le parole: « o del 2014 » inserire le parole: « , o del 2015 ».

429-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, in coerenza con il diverso arco temporale di cui al periodo precedente. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-*ter* e 243-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata entro l'arco temporale di cui al primo periodo.

1. 1622. (ex 1. 35. 50.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'Erario ».

1. 1623. (ex 1. 35. 52.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429 aggiungere il seguente:

429-*bis*. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

9-*ter*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-*quater*. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-*quinquies*. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

1. 1624. (ex 1. 35. 28.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-*bis*. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. 1625. (ex 1. 35. 246.) Scotto.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-*bis*. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente, al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 134,390 milioni » con le seguenti: « 109,340 milioni »;

b) sostituire le parole: « 142,610 milioni » con le seguenti: « 117,610 milioni ».

1. 1626. (ex 1. 35. 242.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-*bis*. L'articolo 15 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.

2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere l'istituzione di municìpi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della presente legge.

4. Su proposta della Regione, con Decreto del Ministero dell'Interno, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni interessati.

5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti.

1. 1627. (ex 1. 35. 214.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

429-*bis*. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature ».

429-*ter*. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali ».

429-*quater*. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016 ».

429-*quinquies*. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i costi standard e i fabbisogni standard per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti.

1-*ter*. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle

disposizioni di cui al comma 1-*bis*, verranno decurtati dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore standard ».

429-*sexies*. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, dopo le parole: « comma 1 » aggiungere le seguenti: « 1-*bis* ».

1. 1628. (ex 1. 35. 215.) Roccella, Piso.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. 1629. (ex 1. 35. 70.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti ».

1. 1630. (ex 1. 35. 71.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

All'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: « complessivamente sostenuto nell'anno 2013 » *sono sostituite con le seguenti:* complessivo dei compensi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 725, legge n. 296 del 2006.

1. 1631. (ex 1. 35. 72.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

429-*bis*. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di

gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1º gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. »;

b) commi 4 e 5 sono abrogati.

429-*ter*. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1º luglio 2015.

1. 1632. (ex 1. 35. 75.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, *inserire il seguente:*

429-*bis*. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 1º ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni.

1. 1633. (ex 1. 35. 53.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, *inserire i seguenti:*

429-*bis*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

429-*ter*. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.

429-*quater*. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

1. 1634. (ex 1. 35. 54.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-*bis*. La lettera *d)* del comma 609 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è abrogata.

1. 1635. (ex 1. 35. 60.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

429-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « al 31 dicembre 1996 », sono aggiunte le seguenti: « e alla conversione dei prestiti obbligazionari ».

429-*ter*. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: « Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili » sono soppresse.

429-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.

1. 1636. (ex 1. 35. 61.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*sopprimere il comma 429-*quater

1. 1637. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi

Al comma 429-quater, *sopprimere le parole* e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. 1638. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi

*Al comma 429-*octies*, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio

di competenza fiscale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

1. 1639. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 434 aggiungere il seguente:

434-*bis*. Il comma 12 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.

1. 1640. (ex 1. 36. 8.) Prodani, Barbanti, Rizzetto, Mucci.

Dopo il comma 434 aggiungere il seguente:

434-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 2.000.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 4.000.000,00 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.

1. 1641. (ex 1. 36. 7.) Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti.

Dopo il comma 434 inserire il seguente:

434-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66 è inserito il seguente:

66-*bis*. La disciplina prevista dal comma 65 per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica anche in ordine alla contribuzione relativa al mercato postale, in quanto sottoposto alla regolamentazione dell'Autorità medesima ai sensi dell'articolo 21, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214. L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore postale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è fissata in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancia approvato prima della entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogati i commi 14 e 18, secondo e terzo periodo, dell'articolo 2 e il comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

1. 1642. (ex 1. 36. 10.) Pierdomenico Martino.

Dopo il comma 436 inserire il seguente:

436-*bis*. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 1643. (ex 1. 37. 8.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 437 sopprimere parole: indicati al comma 638.

1. 1644. (ex * 1. 37. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Al comma 439 dopo le parole: alla viabilità, *aggiungere le seguenti:*, in particolare per l'incremento della sicurezza nella pubblica illuminazione delle strade extraurbane in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico collettivo.

1. 1645. (ex 1. 38. 12.) Bergamini.

Dopo il comma 439 inserire il seguente:

439-*bis*. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.

1. 1646. (ex * 1. 38. 126.) Pastorelli.

Dopo il comma 439 inserire il seguente:

439-*bis*. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.

1. 1647. (ex * 1. 38. 24.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

Al comma 442, aggiunge, in fine, il seguente periodo: Il personale delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

1. 1648. (ex 1. 38. 9.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 443 aggiungere il seguente:

443-*bis*. Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016.

1. 1649. (ex * 1. 38. 123.) Pastorelli.

Dopo il comma 443 aggiungere il seguente:

443-*bis*. Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016.

1. 1650. (ex * 1. 38. 22.) Russo, Occhiuto, Centemero, Squeri.

Al comma 444, dopo le parole: Il personale delle città metropolitane e delle province *inserire le seguenti:* e della Croce Rossa.

1. 1651. (ex 1. 38. 77.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Dopo il comma, 446 aggiungere il seguente:

446-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 732, dopo la parola: « giudiziari » sono aggiunte le parole: « e amministrativi »; sono sostitute le parole: « del 30 settembre 2013 » con le seguenti: « del 20 novembre 2015 »; dopo le parole: « in favore dello Stato dei canoni » sono aggiunte le seguenti: « , imposte accessorie »; al comma 733 la parola: « 2014 » è sostituita con la seguente: « 2016 ».

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera *b)* punto 2.1 dell'articolo 03

del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327.

1. 1652. (ex 1. 38. 99.) Palese.

Dopo il comma 448, inserire i seguenti:

448-*bis*. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.

448-*ter*. A decorrere dal l'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

448-*quater*. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

448-*quinquies*. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

448-*sexies*. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

448-*septies*. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.

448-*octies*. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

448-*novies*. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.

448-*decies*. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

448-*undecies*. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

448-*duodecies*. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

448-*terdecies*. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

448-*quaterdecies*. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

448-*quindecies*. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

1. 1653. (ex 1. 38. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:

448-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo

1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono abrogate.

448-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 78/2015 è inserito il seguente:

3-*bis*. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge 190/2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n. 190/2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale.

448-*quater*. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono inseriti i seguenti commi:

422-*bis*. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-*ter*. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-*bis*; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421.

1. 1654. (ex 1. 38. 81.) Melilla, Airaudo, Fassina, Placido, Scotto, Gregori, Marcon.

Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:

448-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitana, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera *c)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie

di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.A. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

448-*ter*. La Consip S.p.A., di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria rivolte ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali ottimali.

1. 1655. (ex 1. 38. 10.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano, Mottola, Galati.

Dopo il comma 448, inserire i seguenti:

448-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni non *Dopo il comma 448, inserire i seguenti:*

448-*bis*. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 350/2003. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'interno entro il 29 febbraio

2016. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 448-*ter*;

b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 84/1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 84/1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

448-*ter*. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 448-*bis* si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 448-*bis*, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

448-*quater*. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni

fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000.

448-*quinquies*. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

448-*sexies*. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

448-*septies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 448-*ter*, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

448-*octies*. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

1. 1656. (ex 1. 38. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448, inserire i seguenti:

448-*bis*. I consigli delle città metropolitane e delle province, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

448-*ter*. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

448-*quater*. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.

448-*quinquies*. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

448-*sexies*. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo

direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

448-*septies*. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

448-*octies*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: « I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito ».

448-*novies*. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1º gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

448-*decies*. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

448-*undecies*. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera *a)*, ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

448-*duodecies*. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera *a)* del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: « le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ».

448-*terdecies*. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

448-*quaterdecies*. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

448-*quindecies*. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

448-*sedecies*. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128-*bis* "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanzianti da Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

448-*septiesdecies*. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

1. 1657. (ex 1. 38. 20.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:

448-*bis*. All'articolo 10, comma 12-*vicies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole da: « e definito » a « o colpa » sono sostituite con le parole: « accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato ».

1. 1658. (ex 1. 38. 31.) Guidesi.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. All'articolo 16-*bis* del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

« 1-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (*city users)* e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente

assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-*ter*. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo ».

1. 1659. (ex 1. 38. 30.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

448-*bis*. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono inseriti i seguenti:

« 422-*bis*. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-*ter*. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-*bis*; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 ».

1. 1660. (ex 1. 38. 28.) Guidesi.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-*ter*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

1. 1661. (ex * 1. 38. 21.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. I contratti di lavoro in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2016.

1. 1662. (ex 1. 38. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applicano le seguenti, disposizioni:

a) all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole « è costituito dal quinto livello » è aggiunto il seguente periodo: « Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello »;

b) il comma 6 dell'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato e sostituito dal seguente « Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non predispongono il Documento unico di programmazione ».

1. 1663. (ex * 1. 38. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:

448-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, le parole: « anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto » sono sostituite dalle parole: « ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto ».

1. 1664. (ex 1. 38. 62.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime. *Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 1665. (ex 1. 38. 85.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e CI e per contabile Cl, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. *Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018.

1. 1666. (ex 1. 38. 84.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

448-*bis*. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 27.250.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per il 2016, e di 27.250,000 euro a decorrere dal 2017.

1. 1667. (ex 1. 38. 88.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:

448-*bis*. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 422, sono inseriti i seguenti:

422-*bis*. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo

agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-*ter*. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-*bis*; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421.

1. 1668. (ex 1. 38. 101.) Palese.

Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:

448-*bis*. All'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *e)* è soppressa;

b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: « e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato ».

1. 1669. (ex 0. 1. 34. 96. 4.) Guidesi, Simonetti.

Sopprimere i commi dal 449 al 451.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 1670. (ex 1. 39. 23.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 449.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 1671. (ex 1. 39. 24.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 449, lettera a), *capoverso «ART. 1-*bis*», comma 2 sopprimere le parole:* pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-*ter*.

1. 1672. (ex * 1. 39. 2.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 449, sopprimere la lettera b).

1. 1673. (ex 1. 39. 25.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 449, comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

1. Nella concreta determinazione del risarcimento il Giudice tiene conto del mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all'articolo 1-*ter*.

1. 1674. (ex 1. 39. 3.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 449 lettera c) *capoverso 2-*quinquies, *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese nei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

1. 1675. (ex * 1. 39. 4.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 449, lettera d), *capoverso 2-*sexies *sopprimere la lettera* g).

1. 1676. (ex 1. 39. 5.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Al comma 449, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000

1. 1677. (ex 1. 39. 26.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 449, lettera m), *sostituire il capoverso* « ART. *2*-bis » *con il seguente:* 2-*bis*. Nei processi pendenti al 31 dicembre 2016 non si applicano le nuove disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 24 marzo 2001 n. 89.

1. 1678. (ex ** 1. 39. 7.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 451 inserire il seguente:

451-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 598, lettera *a)* le parole: « per ciascun atto impugnato anche in appello » sono sostituite con le seguenti: « in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ».

1. 1679. (ex 1. 39. 8.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere i commi 452-bis *e 452*-ter

1. 1680. Nicchi, Costantino, Quaranta, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Martelli

Al comma 455, aggiungere infine il seguente periodo: Al personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al presente comma non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva.

1. 1681. (ex 1. 40. 38.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 460, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

1. 1682. (ex 1. 40. 39.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

Sopprimere i commi da 465 a 568.

1. 1683. (ex 1. 40. 43.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 465, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del

Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.

1. 1684. (ex 1. 40. 16.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palese.

Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.

1. 1685. (ex 1. 40. 17.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palese.

Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la coesione territoriale attiva il procedimento di rivalsa nei confronti dei privati per cui sia possibile accertare responsabilità oggettive che abbiano condotto al ritardo o al non completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013.

1. 1686. (ex 1. 40. 40.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti.

1. 1687. (ex 1. 40. 41.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

Dopo il comma 465, inserire i seguenti:

465-*bis*. Un apposito programma di Azione e Coesione « Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione », ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei

della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Conseguentemente, non si applicano alla suddetta Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 20, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

465-*ter*. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La società di cui al comma 1, quale società in *house* delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri ».

1. 1688. (ex * 1. 40. 3.) De Girolamo.

Dopo il comma 465, inserire i seguenti:

465-*bis*. Un apposito programma di Azione e Coesione « Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione », ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-*bis*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e

lo sviluppo d'impresa SpA di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Conseguentemente, non si applicano alla suddetta Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 20, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

465-*ter*. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La società di cui al comma 1, quale società *in house* delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione Europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri ».

1. 1689. (ex * 1. 40. 61.) Palese.

Dopo il comma 465, inserire i seguenti:

465-*bis*. Un apposito programma di Azione e Coesione « Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione », ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, di seguito Invitalia, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

465-*ter*. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l. è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Invitalia. L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l., ivi inclusi i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. Conseguentemente e in ragione di quanto previsto dal precedente comma, non si applicano ad Invitalia le disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

465-*quater*. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La società di cui al comma 1, quale società *in house* delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà

beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri ».

1. 1690. (ex 1. 40. 62.) Palese.

Dopo il comma 465, inserire i seguenti:

465-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni del Mezzogiorno. Il fondo è alimentato con le risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni del Mezzogiorno. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 465-*bis*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'ottanta per cento degli stanziamenti nazionali. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali finanziati con risorse comunitarie possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

465-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 465-*bis* pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1691. (ex 1. 40. 20.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

*Al comma 465-*bis *sopprimere le lettere* a), b) *e* c).

1. 1692. (ex 0. 1. 40. 80. 4.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

*Al comma 465-*bis *lettera* b) *sopprimere il capoverso 1-*ter.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 1693. (ex 0. 1. 40. 80. 6.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 465-*bis *lettera* b) *sopprimere il capoverso 1-*ter.

1. 1694. (ex 0. 1. 40. 80. 7.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 2.

1. 1695. (ex 0. 1. 40. 80. 81.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 1696. (ex * 0. 1. 40. 80. 1.) Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 1697. (ex * 0. 1. 40. 80. 5.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Dopo il comma 465, inserire il seguente:

465-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2016 e di 500 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione del reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità – di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle direttive 43/92/CEE 147/2009/CEE e 60/2000/CE è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente:

a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 34,340 milioni;

b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1698. (ex 1. 40. 51.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

465-*bis*. Al fine di accelerare gli investimenti nei servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto dei Ministero dell'ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente:

a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 34,340 milioni;

b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

d) al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

1. 1699. (ex 1. 40. 52.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 468 aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, comma 1, della Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307/2004.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero della salute al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.

1. 1700. (ex * 1. 40. 75.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1701. (ex ** 1. 40. 1.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1702. (ex ** 1. 40. 7.) Laffranco.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1703. (ex ** 1. 40. 9.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1704. (ex ** 1. 40. 15.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1705. (ex ** 1. 40. 18.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1706. (ex ** 1. 40. 35.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

468-*bis*. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per le regioni definite « più sviluppate » come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

1. 1707. (ex ** 1. 40. 76.) Pastorelli.

Sostituire i commi 469 e 470 con i seguenti:

469. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 41-*ter (Fondo per la tempestiva esecuzione delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).* – 1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet istituzionale, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito istituzionale del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

470. All'articolo 43, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« 9-*bis*. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze sì provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-*ter*, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'amo 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 1708. (ex 1. 40. 44.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 470, capoverso 9-bis, *dopo le parole:* periodo 2017-2020, *aggiungere il seguente periodo:* Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il monitoraggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea.

1. 1709. (ex 1. 40. 45.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 471, sopprimere il capoverso 2-bis.

1. 1710. (ex 0. 1. 40. 78. 6.) Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 471, capoverso 2-bis, *dopo le parole:* interessata al provvedimento *aggiungere le seguenti:* Ove sussistano rischi per la salute pubblica la disposizione di cui al presente comma si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

1. 1711. (ex 0. 1. 40. 78. 7.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 471, capoverso 2-bis, *dopo le parole:* Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,.

1. 1712. (ex 1. 40. 47.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

Al comma 471, comma 2-bis, *secondo periodo dopo le parole:* Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, *aggiungere le seguenti:* ove ricorrano rischi per la salute pubblica.

1. 1713. (ex 1. 40. 42.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

Al comma 471, capoverso comma 2-bis, *dopo le parole:* Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari

competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,.

1. 1714. (ex 1. 40. 46.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 471, capoverso 2-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incarico di commissario è incompatibile con tutte le cariche elettive o di dirigenza interna ed esterna della Regione o della Provincia autonoma.

1. 1715. (ex 0. 1. 40. 78. 4.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 471, capoverso 2-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il commissario, in conformità con i poteri a lui attribuiti, provvede a concordare con il Presidente della Regione o della Provincia autonoma ciascun intervento.

1. 1716. (ex 0. 1. 40. 78. 19.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 471, capoverso 2-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incarico di commissario di cui al comma 2-*bis* è incompatibile con qualsiasi carica elettiva ricoperta nei cinque anni precedenti presso la medesima regione e con qualsiasi incarico di dirigenza interna ed esterna ricoperta nei cinque precedenti la nomina medesima.

1. 1717. (ex 0. 1. 40. 78. 3.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 471, Sopprimere il capoverso 2-quater.

1. 1718. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla

Al comma 471, sopprimere il capoverso 2-quater.

1. 1719. (ex * 0. 1. 40. 78. 5.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

Al comma 471, capoverso 2-quater *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. 1720. (ex 0. 1. 40. 78. 8.) Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

Sopprimere il comma 472.

1. 1721. (ex 1. 40. 48.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:

472-*bis*. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, « Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili » in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA.

1. 1722. (ex 1. 40. 4.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 472, inserire il seguente:

472-*bis*. Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'UE rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi professioni che lavorano senza organizzazione.

1. 1723. (ex 1. 40. 5.) Busin.

Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, a 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 100 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1724. (ex 1. 40. 11.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 80 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1725. (ex 1. 40. 8.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 60 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1726. (ex 1. 40. 10.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, a 183 già destinate ai Programmi. operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dai. Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1727. (ex 1. 40. 13.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1728. (ex 1. 40. 14.) Catanoso, Russo.

Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:

472-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della lese 12 novembre 2011, a 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 201 6-201 8 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1729. (ex * 1. 40. 12.) Catanoso, Russo.

Sopprimere il comma 473.

1. 1730. (ex 1. 40-*bis*. 1.) Occhiuto.

Dopo il comma 474 aggiungere il seguente:

474-*bis*. All'articolo 1, comma 703, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020.

1. 1731. (ex 0. 1. 34. 96. 3.) Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 474 aggiungere il seguente:

474-*bis*. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 « Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili » in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA.

1. 1732. (ex 0. 1. 34. 96. 2.) Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

474-*bis*. Alla lettera *b)*, comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: « Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate nell'anno 2016, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020 ».

1. 1733. (ex 1. 40-*ter*. 3.) Guidesi.

Sopprimere i commi 475, 476, 477, 478, 479, 480 e 481.

1. 1734. (ex 1. 41. 17.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 475 dopo le parole: possono essere assistite dalla garanzia dello Stato *aggiungere le parole:* non superiore alla dotazione del fondo di cui al comma 478 del presente articolo.

Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 478 dalle parole: È autorizzata *al termine.*

1. 1735. (ex 1. 41. 16.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

Al comma 475, primo periodo, dopo le parole: possono essere assistite dalla garanzia dello Stato *aggiungere le seguenti:* non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

1. 1736. (ex 1. 41. 18.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

Al comma 476, aggiungere infine le parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1737. (ex 1. 41. 19.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

Al comma 477, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le parole:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,.

1. 1738. (ex 1. 41. 20.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

Al comma 481, dopo le parole: e di singoli progetti *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina,.

1. 1739. (ex 1. 41. 28.) Pellegrino, Zaratti, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Fassina, Franco Bordo, Duranti.

All'articolo 1, dopo il comma 482, aggiungere il seguente:

482-*bis*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per Rassegnazione di tali risorse.

1. 1740. (ex * 1. 41. 25.) Ricciatti, Ferrara.

All'articolo 1, dopo il comma 482, aggiungere il seguente:

482-*bis*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per Rassegnazione di tali risorse.

1. 1741. (ex * 1. 41. 23.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Sopprimere i commi 483, 484, 485, 486, 487, 488.

1. 1742. (ex * 1. 41-*bis*. 8.) Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere i commi da 483 a 488.

1. 1743. (ex * 1. 41-*bis*. 9.) Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

Sopprimere il comma 489.

1. 1744. (ex 1. 42. 43.) Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia *inserire le seguenti:* e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma e di quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società.

1. 1745. (ex 1. 42. 9.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia *inserire le seguenti:* e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.

1. 1746. (ex 1. 42. 10.) Grimoldi, Allasia, Caparini, Guidesi.

Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia *inserire le seguenti:* ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi.

1. 1747. (ex 1. 42. 8.) Allasia, Grimoldi, Caparini, Guidesi.

Al comma 489, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 1 miliardo e 200 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 800 milioni;

al medesimo comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 544-*bis* e 544-*ter*;

dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

544-*ter*. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 489, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento del suddetto Fondo di cui al comma 489.

1. 1748. (ex 1. 42. 34.) Duranti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Ferrara, Ricciatti.

Dopo il comma 489, inserire i seguenti:

489-*bis*. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-*bis,* le parole: « 15 settembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 » e le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 21 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per l'anno 2017.

1. 1749. (ex 1. 42. 7.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2 comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 Giugno 2016 ».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.

1. 1750. (ex * 1. 42. 70.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 *con le seguenti:* 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017.

1. 1751. (ex 1. 42. 12.) Allasia, Simonetti, Invernizzi, Caparini, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1752. (ex * 1. 42. 3.) Laffranco.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1753. (ex * 1. 42. 2.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1754. (ex * 1. 42. 5.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1755. (ex * 1. 42. 11.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1756. (ex * 1. 42. 36.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1757. (ex * 1. 42. 71.) Pastorelli.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

1. 1758. (ex * 1. 42. 66.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 489, inserire i seguenti:

489-*bis*. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituiti finanziari e fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1.

1. 1759. (ex 1. 42. 6.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

Al comma 490, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa ».

1. 1760. (ex * 1. 42. 4.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:

490-*bis*. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.

1. 1761. (ex * 1. 42. 28.) Rampelli.

Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:

490-*bis*. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.

1. 1762. (ex * 1. 42. 65.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 490 aggiungere il seguente:

490-*bis*. L'articolo 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

« *a)* il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante di Assoconfidi. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo ».

1. 1763. (ex 1. 42. 29.) Rampelli.

Dopo il comma 490 inserire i seguenti:

490-*bis*. Il quadro di riferimento entro cui si collocano le scelte operative nel confronto Governo-Regioni-Città Metropolitane sui sedici patti per il Sud indicati dal *Masterplan* per il Mezzogiorno-Linee Guida pubblicate sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 novembre 2015 destina in via prioritaria le risorse rivenienti dai fondi strutturali FERS e FSE 2014-2020 pari a 56,2 miliardi di euro, cui si aggiungono i fondi di cofinanziamento regionale per 4,3 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) messa a regime di forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti in ricerca, innovazione e formazione, a favore delle imprese disposte ad investire nel Mezzogiorno;

b) incremento degli investimenti per la produzione di energie tramite fonti rinnovabili attraverso il riconoscimento di significative tariffe incentivanti, come attualmente previsto dal V conto energia, ma limitato ai parchi solari su terreni delle pubbliche amministrazioni e sui tetti e le serre fotovoltaiche al fine di evitare i costi esterni derivanti dalla speculazione sui terreni agricoli e il consumo del suolo;

c) incremento degli investimenti nel settore della cultura, della formazione, del trasporto pubblico locale, dell'agenda digitale, della banda larga e ultralarga, dell'occupazione, dei servizi di cura per bambini e anziani, anche attraverso una maggiore valorizzazione economica e conseguente responsabilizzazione delle strutture politico-amministrative centrali, con un orientamento ai risultati tramite obiettivi misurabili;

d) ammodernamento dell'intera rete infrastrutturale del Sud, quale presupposto determinante per sfruttarne le potenzialità di piattaforma logistica e di collocamento geo-strategico degli scambi internazionali lungo le direttrici Nord-Sud e Est-Ovest;

e) incremento degli investimenti nella riqualificazione del territorio, la rigenerazione delle città, con uno specifico programma di risanamento urbano per le città capitali del Sud a partire dalla città di Napoli, e l'ammodernamento della rete dei trasporti, gli assi viari, i collegamenti ferroviari tra le città del Mezzogiorno, le opere di consolidamento idrogeologico, di adeguamento statico e di efficientamento energetico degli edifici e di risanamento dell'edilizia pubblica e scolastica e il risanamento dei centri storici e delle periferie;

f) aumento delle risorse per il sostegno delle imprese che investono nel settore dell'*hi-tech*, delle infrastrutture immateriali e nel settore turismo sostenibile anche al fine di promuovere l'appetibilità turistica dei territori e i diffusi *know how* locali;

g) realizzazione della linea ferroviaria di alta capacità Napoli-Reggio Calabria e la linea Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari prevedendo un raccordo ferroviario con Matera, città europea della cultura per il 2019;

h) implementazione dei progetti di creazione di tre nuove città policentriche, per un adeguato servizio ferroviario regionale che, in

sinergia con l'alta capacità, leghi in relazioni urbane (60 minuti) due gruppi di comuni, uno in Basilicata e Puglia (Potenza, Tricarico, Ferrandina, Matera, Altamura, Gravina, Genzano) e l'altro in Calabria (Cosenza, Rogliano, Serrastretta, Catanzaro, più gli insediamenti limitrofi), nonché la terza città policentrica con baricentro nel bipolo Reggio Calabria-Messina, nonché il tracciato anulare della città policentrica appulolucana (peraltro, in parte già realizzato ma mai completato), mentre il tracciato lineare della città calabrese sarebbe a costo zero (coincidendo con quello dell'alta capacità);

i) sostegno dei percorsi di reinserimento dei lavoratori in mobilità, i licenziati, i giovani e le donne disoccupati, gli inattivi e coloro che né lavorano, né svolgono un'attività di studio o formazione *(neet)* del Mezzogiorno;

l) finanziamento di misure di agevolazione fiscale *de minimis* per le *micro* e le piccole imprese, con particolare attenzione alle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile e femminile, operative nelle città con aree a più elevata criticità economico-sociale del Meridione;

m) finanziamento dei servizi socio-assistenziali per bambini ed anziani;

n) sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese meridionali, in particolare attraverso interventi mirati a sostegno;

o) sostegno, per le regioni obiettivo convergenza, nell'ambito dei negoziati per la riforma della politica agricola comune, di una riforma non penalizzante dei pagamenti diretti, favorendo l'inserimento nel *greening* anche dell'olivicoltura e dell'agrumicoltura, nonché di una riforma che preveda un aiuto specifico in favore delle coltivazioni tipiche di tali aree, anche sotto forma di maggiorazione degli aiuti diretti della politica agricola comune; sollecitare la realizzazione di interventi per lo sviluppo dei principali siti archeologici ed un programma specifico per i siti Unesco del Mezzogiorno, anche per accrescere l'offerta turistica, rendendola adeguata e competitiva, attraverso, in particolare, il potenziamento dei servizi di accoglienza delle aree archeologiche, nel quadro dell'ampia riprogrammazione dell'intervento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle regioni del Sud, finanziato attraverso le risorse dei fondi strutturali comunitari;

p) compensazione dei maggiori costi unitari delle imprese del Mezzogiorno e delle loro difficoltà nell'accesso al credito, sia rilanciando lo strumento del fondo di garanzia, sia sbloccando i contratti di sviluppo, sia rifinanziando gli strumenti volti al sostegno dell'imprenditoria giovanile, sia infine, ricorrendo, previa intesa con la Commissione europea, ai crediti d'imposta per l'occupazione e gli investimenti destinando una quota significativa di risorse.

490-*ter*. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi

strutturali e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenta alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma nazionale di politica industriale per la rinascita del Paese e in particolare del Mezzogiorno.

490-*quater*. Il programma di politica industriale, che individua le traiettorie della crescita economica, è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, all'innovazione industriale e all'internazionalizzazione delle imprese e avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

490-*quinquies*. Il programma di politica industriale definisce gli interventi in materia previsti per l'anno successivo, in un quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.

490-*sexies*. Al programma sarà allegata una relazione volta a evidenziare:

a) lo stato di conformità del programma rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.

490-*septies*. Nelle more della definizione del programma per l'anno 2016, da presentarsi entro il 30 giugno 2016, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI), promuove il finanziamento da parte della BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, di grandi progetti per l'innovazione industriale di cui al successivo comma 8, posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, denominati, nel seguito, grandi progetti.

490-*octies*. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti dai finanziamenti. Ai fini dell'accesso alla predetta garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un ammontare minimo di finanziamenti pari a 500 milioni di euro.

490-*novies*. Le risorse di cui al comma 490-*octies* possono essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria nel limite massimo di 150 milioni di euro, tramite utilizzo delle risorse versate, a decorrere dal 2016, sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.

490-*decies*. I grandi progetti riguardano le seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

a) industria integralmente ecologica;

b) salute, benessere e sicurezza delle persone;

c) agenda digitale italiana e *smart communities*;

d) creatività e patrimonio culturale.

491-*undecies*. Con l'accordo-quadro di cui al comma 490-*septies* sono, tra l'altro, definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Il predetto accordo è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 1764. (ex 1. 42. 42.) Scotto, D'Attorre, Fassina, Civati, Marcon, Melilla, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 490 inserire i seguenti:

490-*bis*. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerato nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato « Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca » finalizzato:

a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

7) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga;

b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo alle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

490-*ter*. L'attuazione del comma 490-*bis* non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

490-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 490-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1765. (ex 1. 42. 41.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo, Civati, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Melilla.

Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:

490-*bis*. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni del triennio 2016-2018, finalizzato al finanziamento di incentivi e agevolazioni, anche ai fini IRPEF e IRES, per società e cooperative di giovani sotto i quarant'anni, che svolgono attività di consulenza e orientamento a persone fisiche o giuridiche, nonché ad enti pubblici e privati, in materia di:

a) sviluppo, produzione e installazione di tecnologie innovative per fotovoltaico, solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, biomasse, co-trigenerazione;

b) efficienza energetica negli usi finali per mezzo di tecnologie innovative (civile, industriale, terziario, *social housing)* per un utilizzo più razionale dell'energia;

c) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

d) verifica dell'ottemperanza di tutte le disposizioni comunitarie e nazionali applicate ai processi d'impresa negli ambiti di cui alle precedenti lettere;

e) riorganizzazione e ottimizzazione delle attività aziendali, al fine di consentire loro di raggiungere la certificazione di qualità e quella ambientale;

490-*ter*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

490-*quater*. I benefici di cui al comma 490-*bis*, sono cumulabili con le agevolazioni e incentivi previsti dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, *con le seguenti:* 84,340, 92,610, 89,610.

1. 1766. (ex 1. 42. 39.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 490 aggiungere i seguenti:

490-*bis*. Il comma 1, lettera *a),* n. 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

490-*ter*. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

« *a-bis)* rendere più efficiente l'impiego delle risorse pubbliche e ampliare il numero di imprese beneficiarie degli interventi riducendo, sull'intero territorio nazionale, la misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino al sessanta per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che

vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui alla presente lettera si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009 ».

1. 1767. (ex 1. 42. 27.) Rampelli.

Dopo il comma 491 inserire i seguenti:

491-*bis*. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.

491-*ter*. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è il produttore del prodotto causa del rifiuto.

491-*quater*. Il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e distribuito alle regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera *m)* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

491-*quinquies*. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 24, l'importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.

491-*sexies*. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di prevenzione del rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. 1768. (ex 1. 42. 48.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 491 inserire i seguenti:

491-*bis*. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

491-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

491-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

491-*quinquies*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

491-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nei limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

491-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 1769. (ex 1. 42. 49.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il 491, aggiungere il seguente:

491-*bis*. Al fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodi-

versità, a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.

1. 1770. (ex 1. 42. 38.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino al valore della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

491-*septies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*octies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*novies*. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-*bis*. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà integralmente versata al medesimo Fondo.

491-*decies*. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.

491-*undecies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*duodecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*quaterdecies*.

491-*terdecies*. Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

491-*quaterdecies*. Al comma 3, dell'articolo 4, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 6 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento »;

b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: « Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a concorrenza del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-*bis*.

491- *quaterdecies-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015 non si applicano per Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

1. 1771. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*terdecies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « Banche »), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il « Ministero »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni.

491-*ter*. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*quater*. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quinquies*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un Piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero.

491-*sexies*. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*septies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche.

491-*octies*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*novies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

491-*decies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*undecies*. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*duodecies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*terdecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

Conseguentemente:

*al comma 491-*quaterdecies *sostituire le parole:* Restano validi *con le seguenti:* Sono nulli *e sostituire le parole:* e sono fatti salvi *con le seguenti:* e sono nulli.

*dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento »;

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

1. 1772. (ex 0. 1. 42. 73. 46.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il « Ministero »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente, sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

1. 1773. (ex 0. 1. 42. 73. 47.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.A, (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9.17, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexies-decies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

1. 1774. (ex 0. 1. 42. 73. 48.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società

cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari ai 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quatordecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento »;

491-*sexiesdecies*. In deroga al l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 89 per cento.

1. 1775. (ex 0. 1. 42. 73. 49.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli. 70 e seguenti del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96 comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6. comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 89 per cento.

1. 1776. (ex 0. 1. 42. 73. 50.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi, di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti, dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione dei capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

491-*terdecies*. La Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assume le opportune iniziative preposte alla modifica dello Statuto del Fondo volte a recepire la contribuzione volontaria in sostituzione di quella obbligatoria.

491-*quaterdecies*. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione ad assumete le partecipazioni nelle Banche.

1. 1777. (ex 0. 1. 42. 73. 51.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a. (di seguito

« Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce ima società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, tino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

1. 1778. (ex 0. 1. 42. 73. 52.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire i commi da 491-*bis *a 491-*quinquies *con i seguenti:*

491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

49-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente sostituire i commi da 491-*octies *a 491-*quaterdecies *con i seguenti:*

491-*octies*. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

1. 1779. (ex 0. 1. 42. 73. 53.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis, *sopprimere le parole:* con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015.

1. 1780. (ex 0. 1. 42. 73. 10.) Simonetti, Guidesi, Busin.

*Al comma 491-*bis *sostituire le parole:* quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo *con le seguenti:* entro 12 mesi, cedere a terzi il capitale sociale, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.

1. 1781. (ex 0. 1. 42. 73. 54.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *sostituire le parole:* acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo *con le seguenti:* conferite, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.

1. 1782. (ex 0. 1. 42. 73. 55.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al presente comma sono alienati tramite il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta *due diligence* comprendente l'analisi del valore e la quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. Il Ministero, per la valutazione degli asset creditizi, adotta specifici criteri parametrati ai prezzi di mercato degli specifici asset tenendo conto quantomeno dei distinti valori dei:

a) crediti ipotecari di primo grado;

b) crediti ipotecari di secondo grado;

c) crediti ipotecari di terzo grado;

d) crediti chirografari.

I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato prioritariamente con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-*quater*. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

1. 1783. (ex 0. 1. 42. 73. 56.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine il seguente periodo:* Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quatordecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

1. 1784. (ex 0. 1. 42. 73. 57.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore

complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quatordecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

1. 1785. (ex 0. 1. 42. 73. 58.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, o. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

1. 1786. (ex 0. 1. 42. 73. 59.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

*Conseguentemente dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

1. 1787. (ex 0. 1. 42. 73. 60.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del. Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali.

1. 1788. (ex 0. 1. 42. 73. 61.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »).

Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

1. 1789. (ex 0. 1. 42. 73. 62.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.

1. 1790. (ex 0. 1. 42. 73. 64.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita.

1. 1791. (ex 0. 1. 42. 73. 65.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-*bis* sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti

dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-*quater*. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

1. 1792. (ex 0. 1. 42. 73. 66.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis *aggiungere in fine i seguenti periodi:* I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-*bis* sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

1. 1793. (ex 0. 1. 42. 73. 67.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis, *aggiungere in fine, i seguenti periodi:* Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1794. (ex 0. 1. 42. 73. 18.) Busin, Guidesi.

Al comma 491-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.

Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.

1. 1795. (ex 0. 1. 42. 73. 25.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al capoverso 491-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.

1. 1796. (ex 0. 1. 42. 73. 26.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al capoverso 491-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.

1. 1797. (ex 0. 1. 42. 73. 27.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 491-bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 6 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento »;

b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: « Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato a rimborsare i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita ».

1. 1798. (ex 0. 1. 42. 73. 68.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

*Al comma 491-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le obbligazioni subordinate oggetto di riduzione sono trasformate, per il loro valore nominale, in azioni ordinarie della *bad bank* alla quale sono stati ceduti ovvero verranno ceduti i crediti deteriorati e le sofferenze delle suddette banche poste in risoluzione.

1. 1799. (ex 0. 1. 42. 73. 69.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento le condizioni minime di mercato in base alle quali deve avvenire la cessione a terzi di cui al periodo precedente in modo da provvedere al rimborso delle somme iniziali investite dagli azionisti e obbligazionisti le cui attività deteriorate sono state trasferite all'ente veicolo incaricato della liquidazione.

1. 1800. (ex 0. 1. 42. 73. 17.) Busin, Guidesi.

*Dopo il comma 491-*bis*, aggiungere il seguente:*

491-*bis-bis*. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di

cui al presente comma che verrà versata al medesimo Fondo. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.

1. 1801. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Dopo il comma 491-*bis*, aggiungere il seguente:*

491-*bis-bis*. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, partecipano alla distribuzione dei dividendi o plusvalenze della *bad bank* o di ogni altro veicolo previsto da Banca d'Italia nella gestione dei crediti e delle sofferenze cedute dalle suddette banche, ovvero a valere sulle plusvalenze derivanti dalla cessione degli enti ponte, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.

1. 1802. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Dopo il comma 491-*bis*, aggiungere il seguente:*

491-*bis*.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-*bis*, gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro devono essere garantiti anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari condizionati all'andamento economico-finanziario dell'attività dell'ente-ponte di cui al comma precedente. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.

1. 1803. (ex 0. 1. 42. 73. 30.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 491-*bis*, aggiungere il seguente:*

491-*bis*.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-*bis* non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*,

comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.

1. 1804. (ex 0. 1. 42. 73. 29.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 491-*bis, *aggiungere il seguente:*

491-*bis*.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-*bis* sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale. *Conseguentemente, dopo il comma 491-*quaterdecies, *aggiungere il seguente:*

491-*quinquiesdecies*. La cessione dei crediti in sofferenza e soggetti terzi avviene attraverso una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Fondo nazionale di risoluzione mentre il capitale di nuova emissione potrà essere sottoscritto anche soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi.

Al fine di garantire distinte modalità di retrocessione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività di cui al comma 491-*bis*.1, i crediti in sofferenza sono gestiti separatamente in ragione della banca in risoluzione di cui al comma 491-*bis*, dalla quale vengono trasferiti.

1. 1805. (ex 0. 1. 42. 73. 7.) Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

*Dopo il comma 491-*bis, *aggiungere il seguente:*

491-*bis*.1. Gli istituti di cui al comma 491-*bis* che accedono alle agevolazioni previste dal medesimo sono vincolati a non procedere nei trentasei mesi successivi a licenziamenti.

1. 1806. (ex 0. 1. 42. 73. 8.) Polverini.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli

elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.

1. 1807. (ex 0. 1. 42. 73. 70.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.

1. 1808. (ex 0. 1. 42. 73. 71.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo dopo la pubblicazione di una relazione certificata dalla Consob riguardante le valutazioni e le svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.

1. 1809. (ex 0. 1. 42. 73. 72.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa pubblicazione di tutti i provvedimenti connessi alla procedura di risoluzione delle banche.

1. 1810. (ex 0. 1. 42. 73. 73.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se i nuovi enti-ponte saranno poi ricollocati sul mercato tramite una operazione di Offerta Pubblica di Vendita.

1. 1811. (ex 0. 1. 42. 73. 74.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Sostituire il comma 491-*ter *con il seguente:*

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo previa pubblicazione di una relazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le valutazioni e svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.

1. 1812. (ex 0. 1. 42. 73. 75.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*ter *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* La partecipazione azionaria nella banca soggetta a procedura di risoluzione (*residual bank)*, per la componente ridotta o azzerata, dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività (« *bad bank* »), affinché il risparmiatore abbia titolo, nel tempo, a beneficiare delle eventuali plusvalenze che si dovessero determinare al termine delle procedure di risoluzione dei crediti a quest'ultima ceduti. A tutela dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione, sono estese le tutele dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 1 della banca in risoluzione titolari di quote non superiori a 100.000 euro al momento della sottoscrizione iniziale.

1. 1813. (ex 0. 1. 42. 73. 21.) Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 491-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata dovrà trasformarsi *pro-quota* in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività (« *bad bank* »).

1. 1814. (ex 0. 1. 42. 73. 22.) Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 491-ter *aggiungere i seguenti:*

491-*ter*.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al *bail-in*.

491-*ter*.2. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.

1. 1815. (ex 0. 1. 42. 73. 40.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter *aggiungere il seguente:*

491-*ter*.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al *bail-in*.

Conseguentemente, dopo il comma 491-quinquies *aggiungere il seguente:*

491-*quinquies*.1. Per quanto non previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si applicano le disposizioni del codice civile.

1. 1816. (ex 0. 1. 42. 73. 39.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter, *aggiungere il seguente:*

491-*ter*.1. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.

1. 1817. (ex 0. 1. 42. 73. 41.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter *aggiungere il seguente:*

491-*ter*.1. Nel provvedimento di cessione delle aziende bancarie all'ente ponte sono incluse tutte le emissioni di obbligazioni subordinate.

1. 1818. (ex 0. 1. 42. 73. 42.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 491-quinquies, *dopo le parole:* Banca d'Italia, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1819. (ex 0. 1. 42. 73. 31.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 491-quinquies *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*La Banca d'Italia stabilisce altresì, a seguito di un'attenta valutazione dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti delle quattro società per azioni di cui ai commi precedenti, l'esatto ammontare derivante dalla rivalutazione dei crediti deteriorati per ciascuna delle quattro società di cui al comma 491-*bis*. Tale ammontare non può essere comunque inferiore al 27 per cento del capitale sociale sottoscritto da ciascuna delle quattro società e viene utilizzato in via prioritaria per il risarcimento di tutti coloro che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con le banche di cui ai commi precedenti.

1. 1820. (ex 0. 1. 42. 73. 32.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 491-quinquies *aggiungere il seguente:*

491-*quinquies-1*. All'articolo 35, il comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 , n. 180, è sostituito dal seguente: « È fatto obbligo ai commissari speciali di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, Fazione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.

1. 1821. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 491-quinquies *aggiungere il seguente:*

491-*quinquies.*1. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, le parole: « lascia impregiudicati » sono sostituite con le seguenti: « può pregiudicare ».

1. 1822. (ex 0. 1. 42. 73. 77.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-septies *con il seguente:*

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno secondo la disciplina generale in merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del codice civile.

1. 1823. Guidesi, Busin, Fedriga.

*Sostituire il comma 491-*septies *con il seguente:*

491-*septies*. Fermo restando quanto disposto al comma 491-*sexies*, gli adempimenti di ordinaria amministrazione necessari e strumentali ad una piena operatività della società di cui al comma 491-*bis* sono perfezionati dai componenti degli organi di amministrazione delle medesime società nel più breve tempo possibile dal momento del loro insediamento e comunque non oltre i trenta giorni l'insediamento stesso.

1. 1824. (ex 0. 1. 42. 73. 33.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 491-*septies, *sostituire le parole:* nel più breve tempo possibile dall'atto dell'insediamento *con le seguenti:* entro novanta giorni dall'atto dell'insediamento.

1. 1825. (ex 0. 1. 42. 73. 43.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

*Sostituire il comma 491-*octies *con il seguente:*

491-*octies*. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia, le succursali italiane di banche extracomunitarie e le succursali o filiali di banche comunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura di costi, obbligazioni, perdite e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

1. 1826. (ex 0. 1. 42. 73. 34.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 491-*octies, *dopo le parole:* Provvedimenti di avvio della risoluzione *aggiungere le seguenti:* ai sensi degli articoli 25, commi 3 e 4, e 29, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015.

1. 1827. (ex 0. 1. 42. 73. 80.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 49-*octies *aggiungere il seguente:*

491-*novies*. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al precedente comma 491-*bis* della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-*bis*.

1. 1828. Paglia, Scotto, Melilla, Marcon.

*Sopprimere i commi 491-*decies *e 491-*undiecies.

1. 1829. (ex 0. 1. 42. 73. 83.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies *sopprimere le parole:* ed opera sulla base dei dati risultanti alla detta data nella medesima situazione contabile.

1. 1830. (ex 0. 1. 42. 73. 86.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies *sostituire le parole:* ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile *con le seguenti:* ed opera nei limiti della medesima situazione contabile risultante alla data di avvio della risoluzione.

1. 1831. (ex 0. 1. 42. 73. 87.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies *sostituire le parole:* ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile *con le seguenti:* ed opera nei limiti di cui al comma 56 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

1. 1832. (ex 0. 1. 42. 73. 88.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56

dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di due terzi per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

1. 1833. (ex 0. 1. 42. 73. 89.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta alla metà per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

1. 1834. (ex 0. 1. 42. 73. 90.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di un terzo per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

1. 1835. (ex 0. 1. 42. 73. 91.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* La misura del credito d'imposta è determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

1. 1836. (ex 0. 1. 42. 73. 92.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma non è rimborsabile.

1. 1837. (ex 0. 1. 42. 73. 93.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 50 per cento del suo ammontare.

1. 1838. (ex 0. 1. 42. 73. 94.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 25 per cento del suo ammontare.

1. 1839. (ex 0. 1. 42. 73. 95.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 10 per cento nell'anno di trasformazione, 50 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.

1. 1840. (ex 0. 1. 42. 73. 96.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 30 per cento nell'anno di trasformazione, 70 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è responsabile.

1. 1841. (ex 0. 1. 42. 73. 97.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Al comma 491-*decies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere

utilizzato in compensazione nei limiti del 50 per cento nell'anno di trasformazione, 80 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.

1. 1842. (ex 0. 1. 42. 73. 98.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sopprime il comma 491-duodecies.

1. 1843. (ex 0. 1. 42. 73. 103.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-duodecies, *aggiungere in fine il seguente periodo:* Al comma 57 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del precedente comma è rimborsabile » sono soppresse.

1. 1844. (ex 0. 1. 42. 73. 104.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sopprimere il comma 491-terdecies.

1. 1845. (ex 0. 1. 42. 73. 105.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, *sopprimere la parola:* non.

1. 1846. (ex 0. 1. 42. 73. 106.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nei limiti del 30 per cento.

1. 1847. (ex 0. 1. 42. 73. 107.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nei limiti del 60 per cento.

1. 1848. (ex 0. 1. 42. 73. 108.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con i seguenti:

491-*quinquiesdecies* Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »), istituito ai sensi dell'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, previa autorizzazione della Banca d'Italia, è autorizzato ad intervenire nelle procedure di amministrazione delle Banche.

491-*sexiesdecies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti definisce le modalità di intervento del Fondo.

491-*septiesdecies*. Il Fondo è alimentato sulla base delle esigenze finanziarie di cui al precedente 491-*bis* sulla base delle modalità indicate dai decreti di cui al precedente comma 491-*bis*.

491-*duodedivicies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

491-*undevicies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, nei limiti delle proprie competenze, provvedono ad assumere le opportune iniziative al fine di accertare le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle Banche. L'eventuale risarcimento del danno avviene sulla base delle disposizioni di cui al successivo comma 491-*septies*.

b) sopprimere il comma 491-*vicielsemel*.

1. 1849. (ex 0. 1. 42. 75. 15.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Sostituire il comma 491-quinquiesdecies con il seguente:

491-*quinquesdecies*. È istituito un fondo di Solidarietà, di seguite denominato « Fondo », per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti.

b) al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

1. 1850. (ex 0. 1. 42. 75. 12.) Busin, Guidesi.

*Al comma 491-*quinquiesdecies *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro *con le seguenti:* sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto azioni e strumenti finanziari subordinati fatta eccezione degli investitori istituzionali.

1. 1851. (ex 0. 1. 42. 75. 17.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

*Al comma 491-*quinquiesdecies *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro *con le seguenti:* sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto strumenti finanzia subordinati fatta accezione degli investitori istituzionali.

1. 1852. (ex 0. 1. 42. 75. 18.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

*Al comma 491-*quinquiesdecies *sostituire le parole:* è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti *con le seguenti:* del Fondo è riservato a quegli investitori che siano inquadrabili tra i clienti al dettaglio ai sensi della normativa regolamentare vigente.

1. 1853. (ex 0. 1. 42. 75. 4.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

*Al comma 491-*quinquiesdecies *sostituire le parole:* è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti *con le seguenti:* è escluso per gli investitori istituzionali;

b) al comma 491-*sexiesdecies,* dopo le parole: « 100 milioni » aggiungere la seguente: « annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto »;

c) al comma 491-*septiesdecies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati »;

d) al comma 491-*septiesdecies* sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro della giustizia »;

e) al comma 491-*duodevicies,* sopprimere le parole: « In caso di procedura arbitrale » fino alla fine del periodo;

f) al comma 491-*septiesdicies* apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c),* sostituire le parole: « fine a un ammontare massimo » con le seguenti: « ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordine.

2) dopo la lettera *c),* aggiungere la seguente: » *c-bis)* i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera *c)* dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;

g) sopprimere il comma 491-*viciel-semel*.

1. 1854. (ex 0. 1. 42. 75. 21.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

*Al comma 491-*quinquiesdecies, *le parole:* nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, *sono sostituite dalle seguenti:* imprenditori agricoli, coltivatori diretti e piccoli imprenditori.

1. 1855. (ex 0. 1. 42. 75. 42.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

Modificare i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con le seguenti:

a) al comma 491-*quinqioesdecies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « a micro e piccole e medie imprese ».

b) al comma 491-*sexiesdecies,* dopo le parole: « 100 milioni » aggiungere la seguente: « annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto »;

c) al comma 491- *sexiesdecies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati »;

d) al comma 491-*septiesdecies* sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro della giustizia »;

e) al comma 491-*duodevicies,* sopprimere le parole: « In caso di procedura arbitrale » fino alla fine del periodo;

f) al comma 491-*septiesdecies* apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c),* sostituire le parole: « fine a un ammontare massimo » con le seguenti: « ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati ».

2) dopo la lettera *c),* aggiungere la seguente:

« *c-bis)* i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera *c)* dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;

g) sopprimere il comma 491-*viciel-semel*.

1. 1856. (ex 0. 1. 42. 75. 22.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Modificare i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con le seguenti:

a) al comma 491-*quinquiesdecies*, aggiungere in fine le seguenti parole: « e micro e piccole e medie imprese »;

b) al comma 491-*sexiesdecies,* dopo le parole: « 100 milioni » aggiungere la seguente: « annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto »;

c) al comma 491-*septiesdecies* aggiungere in fine le seguenti parole: « Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati »;

d) al comma 491-*septiesdecies* sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro della giustizia »;

e) al comma 491-*duodevicies* sopprimere le parole: « in caso di procedura arbitrale » fino alla fine del periodo;

f) al comma 491-*septiesdecies* apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c)* sostituire le parole: « fino a un ammontare massimo » con le seguenti: « fino alle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

« *c-bis)* i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera *c)* dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti »;

g) sopprimere il comma 491- *viciel-semel*.

1. 1857. (ex 0. 1. 42. 75. 23.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Al comma 491-quinquiesdecies, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'accesso alle prestazioni è escluso per i soggetti che hanno subito una sentenza di condanna penale passata in giudicato in riferimento alla gestione delle banche di cui ai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui

la sentenza di condanna dovesse giungere successivamente alla fruizione delle prestazioni i soggetti che riceveranno la sentenza di condanna penale passata in giudicato dovranno restituire le prestazioni ricevute.

1. 1858. (ex 0. 1. 42. 75. 34.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 491-*quindiciesdecies, *aggiungere il seguente:*

491-*sexdecies*.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito Banche) hanno diritto alta conversione in azioni degli enti ponte Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., fino a concorrenza dei, valore complessivo della riduzione subita. Le plusvalenze generate dalla cessione o valorizzazione delle sofferenze originarie delle Banche sono destinate prioritariamente agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al presente comma.

1. 1859. (ex 0. 1. 42. 75. 26.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

*Al comma 1, il capoverso 491-*sexiesdecies, *è sostituito dal seguente:*

491-*ter*. Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 491-*bis*.

1. 1860. (ex 0. 1. 42. 75. 52.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Sostituire il comma 491- sexiesdecies *con il seguente:* Il Fondo è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.

1. 1861. (ex 0. 1. 42. 75. 5.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Al comma 491- quinquiesdecies sostituire le parole da prestazioni di cui al comma *3 fino alla fine del comma con le seguenti*: prestazioni di cui al successivo comma 491-*septiesdecies*, da eventuali maggiori – ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (*non*

performing loans) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, e in misura accessoria dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, secondo le modalità di cui al successivo comma 491-*quater*

2) Il comma 491- *septiesdecies* è sostituito dal seguente: « 491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni ed i criteri di quantificazione delle prestazioni, da differenziarsi fra chi venga riconosciuto vittima di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al quale deve essere corrisposto il rimborso pieno dell'investimento, e chi non lo sia, al quale, invece, deve essere proposto un rimborso condizionato ai risultati della cessione delle partecipazioni al capitale e dei diritti e della liquidazione dei prestiti non performanti degli enti ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.

3) Il comma 491-*undevicies* è sostituito dal seguente: »491-*undevicies*. Con decreto del Ministro della Giustizia, previe deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria. Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-*quater*. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo« .

4) Al comma 491-*vicies-semel* in fondo, aggiungere i seguenti periodi: »Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal di 183/2015 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta".

1. 1862. (ex 0. 1. 42. 75. 58.) Paglia, Marcon, Melilla.

*All'articolo 1, al comma 491-*sexiesdecies*, sopprimere le parole:* e sino ad un massimo di 100 milioni di euro.

1. 1863. (ex 0. 1. 42. 75. 43.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 491- sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro *con le seguenti:* sino al valore nominale delle obbligazioni subordinate oggetto di riduzione.

1. 1864. (ex 0. 1. 42. 75. 16.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Al comma 491-sexiesdecies apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 100 milioni di euro » con le seguenti: « 400 milioni di euro »;

b) aggiungere infine i seguenti periodi: « Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 6 per cento del capitale ».

1. 1865. (ex 0. 1. 42. 75. 30.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*All'articolo 1, comma 491-*sexiesdecies*, le parole:* 100 milioni di euro *sono sostituite con le seguenti:* 200 milioni di euro.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 369 della presente legge.

1. 1866. (ex 0. 1. 42. 75. 36.) Parisi, Abrignani.

a) al comma 491-*sexiesdecies* dopo le parole: « 100 milioni » aggiungere le seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto »;

Conseguentemente,

b) al comma 491-*sexiesdecies* aggiungere in fine le seguenti parole: « Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati »;

c) al comma 491-*septiesdecies* sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro della giustizia »;

d) al comma 491-*duodedivicies* sopprimere le parole: « In caso di procedura arbitrale » fino alla fine del periodo;

e) al comma 491-*septiiesdecies* apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c)* sostituire le parole: « fino a un ammontare massimo » con le seguenti: « ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera *c)* dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti.

f) sopprimere il comma 491-*sevicies-semel*.

1. 1867. (ex 0. 1. 42. 75. 20.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Al comma 491-sexiesdecies, dopo le parole: 100 milioni di euro, *aggiungere le seguenti:* per i primi 10 milioni di euro dalle risorse rivenienti dalla gestione speciale del Fondo Nazionale di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1 del 1991, e per la parte rimanente.

1. 1868. (ex 0. 1. 42. 75. 3.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Al comma 1, capoverso 491-sexiesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo: La Banca d'Italia accantona annualmente il 5 per cento degli utili per la costituzione dei fondo di cui al comma 491-*bis*, alto scopo di dare ristoro agli azionisti e creditori danneggiati dalle banche sottoposte a procedura di risoluzione.

1. 1869. (ex 0. 1. 42. 75. 51.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

491-*septiesdecies*.1. È istituito un « Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari », con una dotazione fino ad un limite massimo di 2.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un

importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.

1. 1870. (ex 0. 1. 42. 75. 28.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

491-*septiesdecies*.1. È istituito un « Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari », con una dotazione fino ad un massimo di 1000 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.

1. 1871. (ex 0. 1. 42. 75. 27.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

491-*septiesdecies*..1. È istituito un « Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari », con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 550, alla Tabella B apportare le seguenti modifiche: Voce Ministero dell'economia e finanze:

2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000;
2018: – 100.000.000.

1. 1872. (ex 0. 1. 42. 75. 38.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Sostituire il capoverso 491-*septiesdecies *con il seguente:*

491-*septiesdecies*. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-*bis* è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.

1. 1873. (ex 0. 1. 42. 75. 53.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

*Al comma 491-*septiesdecies*, dopo le parole:* possono essere *aggiungere le seguenti:* su accordo delle parti.

1. 1874. (ex 0. 1. 42. 75. 35.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Al comma 491-*septiesdecies, *lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* stabilendo l'accesso, in via prioritaria, per gli investitori che hanno un indicatore della situazione economica equivalente comparativamente inferiore, determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta.

1. 1875. (ex 0. 1. 42. 75. 49.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

*Al comma 491-*septiesdecies, *lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedendo l'esperibilità di azioni collettive di accesso al Fondo.

1. 1876. (ex 0. 1. 42. 75. 45.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

S*ostituire il comma 491-*undevicies, *con il seguente:*

491-*undevicies*. Con decreto del Ministro della Giustizia, previ e deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-*quater*. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo.

1. 1877. (ex 0. 1. 42. 75. 57.) Paglia, Marcon, Melilla.

S*ostituire il comma 491*-undevicies, *con il seguente:*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.

1. 1878. (ex 0. 1. 42. 75. 6.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Al comma 491-undevicies, *dopo le parole:* nominati gli arbitri, *aggiungere le seguenti*: di cui almeno uno scelto su indicazione delle associazioni rappresentative a tutela dei consumatori e, in ogni caso.

1. 1879. (ex 0. 1. 42. 75. 31.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 491-undevicies, *dopo le parole:* le modalità di nomina degli stessi, *aggiungere le seguenti:* garantendo in ogni caso il contemperamento degli interessi reciproci delle parti contrapposte.

1. 1880. (ex 0. 1. 42. 75. 32.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 491-undevicies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento a risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel decreto ministeriale 18 marzo 1988 n. 161, anni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di avvio della risoluzione.

1. 1881. (ex 0. 1. 42. 75. 48.) Baldassarre, Pastorino, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Sostituire il comma 491-vicies *con il seguente*:

Tutti i portatori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità ed i principi stabiliti dall'articolo 140-*bis* del Codice del consumo qualora possano lamentare la mancata osservanza da parte delle banche in risoluzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Fondo è surrogato al diritto al risarcimento del danno nei limiti dell'ammontare della prestazione eventualmente corrisposta.

1. 1882. (ex 0. 1. 42. 75. 7) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Al comma 491-vicies, *primo periodo, dopo le parole:* salvo il diritto *aggiungere le seguenti:* per l'investitore.

1. 1883. (ex 0. 1. 42. 75. 33.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 491-vicies, *aggiungere i seguenti periodi:* Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta.

1. 1884. (ex 0. 1. 42. 75. 59.) Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 491-vicies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.

1. 1885. (ex 0. 1. 42. 75. 50.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Al comma 491-vicies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Fondo è obbligato ad avviare le procedure preposte al risarcimento del danno.

1. 1886. (ex 0. 1. 42. 75. 24.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. La Banca d'Italia trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sui provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.

491-*decies*. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle procedure di risoluzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per realizzare adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da effettuare anche attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori sulle novità e sui rischi insiti nel nuovo strumento del *bail-in*, anche al fine di aumentare la consapevolezza sull'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.

491-*undecies*. All'integrale copertura delle prestazioni a favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di risoluzione adottate ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si provvede a valere, per il corrispondente importo, sul Fondo interbancario di tutela dei depositi.

1. 1887. (ex 0. 1. 42. 75. 40.) Latronico, Palese.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.

1. 1888. (ex 0. 1. 42. 75. 54.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore del risparmiatori e degli investitori l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche d" risoluzione e gestione delle

crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1. 1889. (ex 0. 1. 42. 75. 10.) Guidesi.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. Le disposizioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applicano anche alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1. 1890. (ex 0. 1. 42. 75. 25.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015 le parole: « lascia pregiudicati » con le seguenti: « può pregiudicare ».

1. 1891. (ex 0. 1. 42. 75. 19.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui all'articolo 1 comma 491-*bis* della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.

1. 1892. (ex 0. 1. 42. 75. 1.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*. Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari.

1. 1893. (ex 0. 1. 42. 75. 9.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Dopo il comma 491-viciel-semel, *aggiungere i seguenti:*

491-*novies*: Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui al primo periodo possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica ».

1. 1894. (ex 0. 1. 42. 75. 8.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

Al comma 491-quaterdecies *aggiungere in fine il seguente periodo:* Le disposizioni di cui ai commi da 491-*bis* a 491-*quaterdecies* si applicano a condizione che dallo svolgimento della *due diligence* e dall'analisi del valore dei crediti deteriorati e di ogni genere di sofferenze delle banche di cui al 491-*bis* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si evinca un patrimonio netto negativo. In alternativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare la migliore soluzione tra quelle percorribili ai sensi del suddetto articolo 18.

1. 1895. (ex 0. 1. 42. 73. 110.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-quaterdecies *aggiungere in fine il seguente periodo:* Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-*bis* avvenute nei centottanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.

1. 1896. (ex 0. 1. 42. 73. 111.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-quaterdecies *aggiungere in fine il seguente periodo:* Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-*bis* avvenute nei sessanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.

1. 1897. (ex 0. 1. 42. 73. 112.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quaterdecies*.1. Il comma 5 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015 è soppresso. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del regolamento (UE) n. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento »;

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

1. 1898. (ex 0. 1. 42. 73. 113.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quaterdecies*.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-*bis* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi.

Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa nel della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

1. 1899. (ex 0. 1. 42. 73. 114.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quaterdecies*.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-*bis* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver

effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 91 per cento »;

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti; « nella misura dei 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento;

1. 1900. (ex 0. 1. 42. 73. 115.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 419-*quaterdecies *aggiungere il seguente:*

491-*quaterdecies*.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-*bis* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 92 per cento ».

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

3) all'articolo 7 comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

1. 1901. (ex 0. 1. 42. 73. 116.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quaterdecies*.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-*bis* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento »;

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole:« nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 1902. (ex 0. 1. 42. 73. 117.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 491-*quaterdecies *aggiungere i seguenti:*

491-*quaterdecies*.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-*bis* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-*quaterdecies*.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

491-*quaterdecies*.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dei 94 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

1. 1903. (ex 0. 1. 42. 73. 118.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

*Dopo il comma 491-*quaterdecies*, aggiungere il seguente:*

491-*quaterdecies*.1. Al personale dipendente delle società di cui al comma 491-*bis* in servizio al 6 marzo 2015 continua ad applicarsi la normativa vigente a tale data. Restano salve l'anzianità maturata e la posizione contrattuale.

1. 1904. (ex 0. 1. 42. 73. 9.) Polverini.

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

492-*bis*. I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

1. 1905. (ex 1. 43. 54.) Palese.

Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

494-*bis*. L'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, è differita alla data del 31 dicembre 2016.

1. 1906. (ex 1. 43. 5.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

494-*bis*. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti.

494-*ter*. All'onere dei provvedimenti si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

1. 1907. (ex 1. 43. 7.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sostituire il comma 496, con il seguente:

496-*bis*. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1908. (ex * 1. 43. 11.) Guidesi.

Sostituire il comma 496, con il seguente:

496-*bis*. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1909. (ex * 1. 43. 58.) Palese.

Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: standard europei, *inserire le seguenti:* e per la riqualificazione elettrica.

1. 1910. (ex 1. 43. 63.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

Al comma 496, primo periodo: sopprimere le parole:, ovvero per il tramite di società specializzate.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero.

1. 1911. (ex 1. 43. 34.) Cristian Iannuzzi.

Al comma 496, primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero per il tramite di società specializzate.

1. 1912. (ex 1. 43. 35.) Cristian Iannuzzi.

Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: parco mezzi, *aggiungere le seguenti:* a trazione elettrica ovvero a metano.

***1. 2265.** (ex * 1. 43. 37.) Cristian Iannuzzi.

Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: parco mezzi, *inserire le seguenti:* a trazione elettrica ovvero a metano.

***1. 2266.** (ex * 1. 43. 44.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 496, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che accedono alle risorse di cui al presente Fondo, concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di una quota pari almeno al 10 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita.

1. 1913. (ex 1. 43. 46.) Dell'Orco, Caso, Castelli, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

496.1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale è concesso un contributo di 1.500 euro, nel limite delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 496-*ter,* al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria « euro 0 », « euro 1 », « euro 2 » o « euro 3 », immatricolati fino al 31 dicembre 2016, con:

a) autovetture nuove di categoria « euro 4 », « euro 5 » o « euro 6 » che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, entro il limite del 50 per cento delle risorse di cui al comma 496-*ter*;

b) autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL, nonché mediante alimentazione a biometano, a biocombustibili, elettrica ovvero ad idrogeno, nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro, entro il limite del 50 per cento delle risorse di cui al comma 496.2.

496.2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di 800 milioni per l'anno 2016 per incentivare la rottamazione dei veicoli inquinanti. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 496.1 e 496.3.

496.3. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di veicoli conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

496.4. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

496.5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1º gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

496.6. Le tre annualità di cui al comma 496.5 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;

b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il

collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

496.7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 496.4, 496.5 e 496.6, si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le seguenti percentuali:

a) +0.70 per cento nel 2016;

b) +1,50 per cento nel 2017;

c) +2,50 per cento nel 2018;

d) +1,80 per cento nel 2019;

e) +1,00 per cento nel 2020.

496.8. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 496.7.

496.9. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 496.7, sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere i seguenti:

523.1. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è abrogato.

523.2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

1. 1914. (ex 1. 43. 31.) Pellegrino, Marcon, Zaratti.

Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

496.1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

496.2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le autovetture, immatricolate come Euro 4, Euro 5, ed Euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1º gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

496.3. Le tre annualità di cui al comma 496.2 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;

b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

496.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, secondo le seguenti percentuali:

a) +0.70 per cento nel 2016;

b) +1,50 per cento nel 2017;

c) +2,50 per cento nel 2018;

d) +1,80 per cento nel 2019;

e) +1,00 per cento nel 2020.

496.5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 496.4.

496.6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 496.4 sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale.

1. 1915. (ex * 1. 43. 62.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

496.1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione,

del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

496.2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*quater),* è aggiunto il seguente:

127-*quater.*1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1. 1916. (ex 1. 43. 45.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 260 milioni per l'anno 2016, di 80 milioni per l'anno 2017 e di 130 milioni per l'anno 2018.

Conseguentemente:

a) alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, *Programma* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 184, Prosecuzione della realizzazione del sistema M.O.S.E., *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

b) alla Tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *Programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 – comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 42.000.000;
CS: – 42.000.000.

2017:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2018:

CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.

c) alla Tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *Programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, Punto 4, Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico di Giovi, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

d) alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, *Programma* Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 18, comma 2, Punto 2, Somme da assegnare alla regione Veneto per la pedemontana Pedemontana Veneta, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

e) alla tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche *Programma,* Sistemi stradali, autostradali ed intermodali *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 18, comma 2, Punto 1, Realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 18.000.000;
CS: – 18.000.000.

1. 1917. (ex 1. 43. 43.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

1. 1918. (ex 1. 43. 8.) Simonetti, Guidesi, Busin.

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1. 1919. (ex * 1. 43. 12.) Alberto Giorgetti, Bergamini.

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1. 1920. (ex * 1. 43. 16.) Simonetti, Allasia.

Dopo il comma 496, inserire il seguente:

496.1. Le ulteriori risorse che si rendono necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2013, n. 9, nelle Regioni definite « più sviluppate », ai sensi della lettera *c),* comma 2, articolo 90, del Regolamento UE n. 1303/201, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono reperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente sopprimere il comma 369.

1. 1921. (ex 1. 43. 18.) Allasia, Invernizzi, Guidesi.

Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per l'anno 2016 di 258 milioni di euro, 72 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.

Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 è ridotta per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente di euro 42 milioni, 30 milioni e 80 milioni;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013 è ridotta rispettivamente di 138 milioni, 42 milioni e 4 milioni;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 2, della legge finanziaria n. 448 del 2001 è ridotta per l'anno 2016 di 60 milioni;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 è ridotta per l'anno 2016 di 18 milioni.

1. 1922. (ex 1. 43. 41.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:

496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato per l'anno 2016 di 860 milioni di euro, 242 milioni per il 2017 e 306 milioni per il 2018.

Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'Articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 è ridotta per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente di euro 140 milioni, 102 milioni e 290 milioni;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'Articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013 è ridotta rispettivamente di 460 milioni, 140 milioni e 16 milioni;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 2 della legge finanziaria n. 448 del 2001 è ridotta per l'anno 2016 di 200 milioni;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è ridotta per l'anno 2016 di 60 milioni.

1. 1923. (ex 1. 43. 42.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 496, inserire il seguente:

496.1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto al 100 per cento elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte dei privati da istallare presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1924. (ex 1. 43. 47.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 496-bis, *sopprimere le parole da:* è disposto *a:* piano di risanamento.

1. 1925. (ex 0. 1. 33. 426. 21.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 496-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* di eventuali sub commissari *inserire le seguenti: "*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1926. (ex 0. 1. 33. 426. 19.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 496-bis, *terzo periodo, sopprimere le parole:* che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento.

1. 1927. (ex 0. 1. 33. 426. 16.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 496-bis, *terzo periodo, dopo le parole:* che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento *aggiungere le seguenti:* attraverso un riequilibrio del numero di dirigenti e impiegati amministrativi in relazione al personale tecnico, operativo e viaggiante, mediante la soppressione dei premi produzione e delle buone uscite per i dirigenti e le posizioni apicali, tramite la massima riduzione di tutte le consulenze, anche legali, dell'azienda.

1. 1928. (ex 0. 1. 33. 426. 20.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 496-bis, *sesto periodo, dopo le parole:* secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti: "*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1929. (ex 0. 1. 33. 426. 18.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 496-quater, *terzo periodo, dopo le parole:* Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *aggiungere le seguenti:* e alle competenti Commissioni parlamentari

1. 1930. (ex 0. 1. 43. 70. 11.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quater *aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1931. (ex 0. 1. 43. 70. 15.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quater *aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1932. (ex 0. 1. 43. 70. 14.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 469-quinquies, *terzo periodo, dopo le parole:* le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. *aggiungere le seguenti:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

1. 1933. (ex 0. 1. 43. 70. 5.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 469-quinquies, *terzo periodo, dopo le parole:* le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. *aggiungere le seguenti:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

1. 1934. (ex 0. 1. 43. 70. 4.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 496-quinquies *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1935. (ex 0. 1. 43. 70. 16.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quinquies *aggiungere in fine il seguente periodo:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

1. 1936. (ex 0. 1. 43. 70. 12.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quinquies *aggiungere in fine il seguente periodo:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere

obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

1. 1937. (ex 0. 1. 43. 70. 13.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 469-quinquies, *ultimo periodo, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* e alle competenti commissioni parlamentari.

1. 1938. (ex 0. 1. 43. 70. 3.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 469-octies, *primo periodo, sopprimere le parole:* ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza.

1. 1939. (ex 0. 1. 43. 70. 9.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 469-octies, *dopo il primo periodo:* carattere di emergenza. *aggiungere il seguente:* Tali opere non possono essere comunque avviate senza l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1940. (ex 0. 1. 43. 70. 8.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 496-octies, *secondo periodo, dopo le parole:* preventiva comunicazione *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1941. (ex 0. 1. 43. 70. 17.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-octies *sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

1. 1942. (ex 0. 1. 43. 70. 18.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al capoverso 496-octies *sopprimere il terzo periodo.*

1. 1943. (ex 0. 1. 43. 70. 10.) Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

Al comma 469-octies, *sopprimere il terzo periodo.*

1. 1944. (ex 0. 1. 43. 70. 6.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

*Al comma 469-*octies*, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Le variazioni vengono comunicate con apposita relazione trimestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1. 1945. (ex 0. 1. 43. 70. 7.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

*Al comma 469-*novies, *sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* ai commi 496-*bis*, 496-*ter* e 496-*quinquies*.

1. 1946. (ex 0. 1. 43. 70. 1.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Al comma 497, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per i progetti di energia, e calore ad emissioni nulle.

1. 1947. (ex 1. 44. 22.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

497-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2.1. Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, il 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio ».

1. 1948. (ex 1. 44. 23.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:

497-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

« *i-decies)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « *c), e), f), i-quinquies)* e *i-sexies)* » sono sostituite dalle seguenti: « *c), e), f), i-quinquies), i-sexies)* e *i-decies)* ».

497-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 497-*bis* si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 497-*quater*.

497-*quater*. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 491-*ter*, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 491-*bis*.

1. 1949. (ex 1. 44. 31.) Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:

497-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

« *i-decies)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « *c), e), f), i-quinquies)* e *i-sexies)* » sono sostituite dalle seguenti: « *c), e), f), i-quinquies), i-sexies)* e *i-decies)* ».

497-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 497-*bis* si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 497-*quater*.

497-*quater*. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 497-*ter*, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 497-*bis*.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 1950. (ex 1. 44. 51.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla.

Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:

497-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

497-*ter*. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 497-*bis*, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2016, 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per l'anno 2018 ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare », finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo dette imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce:* Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −500.000.000;
CS: −500.000.000.

2017:

CP: −430.000.000;
CS: −430.000.000.

2018:

CP: −90.000.000;
CS: −90.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce:* Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 − cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −720.000.000;
CS: −720.000.000.

2017:

CP: −620.000.000;
CS: −620.000.000.

2018:

CP: −420.000.000;
CS: −420.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione: Sistemi ferroviari, sviluppo, *voce:* legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 − cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2017:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2018:

CP: −250.000.000;
CS: −250.000.000.

1. 1951. (ex 1. 44. 50.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

497-*bis*. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 620 milioni di euro per il 2016, 530 milioni di euro per il 2017 e 370 milioni di euro per il 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce:* Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −500.000.000;
CS: −500.000.000.

2017:

CP: −430.000.000;
CS: −430.000.000.

2018:

CP: −90.000,000;
CS: −90.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, *voce* legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −120.000.000;
CS: −120.000.000.

2017:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2018:

CP: −280.000.000;
CS: −280.000.000.

1. 1952. (ex 1. 44. 30.) Franco Bordo, Scotto, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

497-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare » con una dotazione di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2016, 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per l'anno 2018 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3; contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 − cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −500.000.000;
CS: −500.000.000.

2017:

CP: −430.000.000;
CS: −-30.000.000.

2018:

CP: −90.000.000;
CS: −90.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce:* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −720.000.000;
CS: −720.000.000.

2017:

CP: −620.000.000;
CS: −620.000.000.

2018:

CP: −420.000.000;
CS: −420.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella E, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo, *voce:* legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: nuova linea, ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2017:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2018:

CP: −250.000.000;
CS: −-50.000.000.

1. 1953. (ex 1. 44. 32.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:

497-*bis*. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e con-

segna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 620 milioni di euro per il 2016, 530 milioni di euro per il 2017 e 370 milioni di euro per il 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce:* Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3; contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −500.000.000;
CS: −500.000.000.

2017:

CP: −430.000,000;
CS: −430.000.000.

2018:

CP: −90.000.000;
CS: −90.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione: Sistemi ferroviari, sviluppo, *voce:* legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −120.000.000;
CS: −120.000.000.

2017:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2018:

CP: −280.000.000;
CS: −280.000.000.

1. 1954. (ex 1. 44. 46.) Franco Bordo, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:

497-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idre-geologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2016. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;

b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), località Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato provinciale n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 *con le seguenti:* 81,340.

1. 1955. (ex 1. 44. 47.) Nicchi, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:

497-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

497-*ter*. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 497-*bis*, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere "assegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro annui ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare finalizzato a sostenere politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento

del fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma:* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −500.000.000;
CS: −500.000.000.

2017:

CP: −430.000.000;
CS: −430.000.000.

2018:

CP: −90.000.000;
CS: −90.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce: legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: −120.000.000;
CS: −120.000.000.

2017:

CP: −100.000.000;
CS: −100.000.000.

2018:

CP: −280.000.000;
CS: −280.000.000.

1. 1956. (ex 1. 44. 49.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

*Al comma 499-*bis, *sostituire le parole da:* di cui all'articolo 6, *fino a*: n. 326 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni in materia di indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

1. 1957. (ex 0. 1. 44. 61. 1.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

Al comma 499-bis, *sostituire le parole da:* di cui all'articolo 6, *fino a*: n. 326 *con le seguenti:* di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riconosciuto come « sistema indennizzo » dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

1. 1958. (ex 0. 1. 44. 61. 2.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

Al comma 499-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le attività finanziabili con le risorse di cui al precedente periodo, ferma restando l'impossibilità di indirizzare tali risorse a sostegno di progetti di delocalizzazione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.

1. 1959. (ex 0. 1. 44. 61. 3.) Guidesi, Simonetti.

Al comma 499-quater, *sostituire le parole:* 5.753 milioni di euro *con le seguenti*: 573 euro;

Conseguentemente, sopprimere i commi 499-quinquies e 499-sexies.

1. 1960. (ex 0. 1. 44. 62. 1.) Pesco.

Dopo il comma 499-septies *aggiungere il seguente*:

499.*septies*.1. Ai fini dell'intervento di cui al comma 499-*ter*, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione, le banche minori così come individuate dagli albi ed elenchi della Banca d'Italia.

1. 1961. (ex 0. 1. 44. 62. 2.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

Dopo il comma 499-decies, *aggiungere i seguenti:*

499-*undecies*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

499-*duodecies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma 499-*undecies*, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

499-*terdecies*. Agli interventi di cui ai commi 499-*bis* e 499-*ter* si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 499-*bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

1. 1962. (ex * 1. 44. 6.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Abrignani.

*Dopo il comma 499-*decies*, aggiungere i seguenti:*

499-*undecies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « L'importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5 milioni ».

499-*duodecies*. Agli interventi di cui al comma 499-*bis* si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

499-*terdecies*. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo comma non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedono l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale ».

1. 1963. (ex * 1. 44. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 499-*decies*, aggiungere i seguenti:*

499-*undecies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « L'importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5 milioni ».

499-*duodecies*. Agli interventi di cui al comma 499-*bis* si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

499-*terdecies*. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo comma non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedono l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale ».

1. 1964. (ex * 1. 44. 25.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

*Dopo il comma 499-*decies*, aggiungere il seguente:*

499-*undecies*. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo. ».

1. 1965. (ex * 1. 44. 28.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

*Dopo il comma 499-*decies*, aggiungere il seguente:*

499-*undecies*. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia » sono soppresse.

1. 1966. (ex * 1. 44. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. All'articola 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia » sono soppresse.

1. 1967. (ex * 1. 44. 27.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni ».

1. 1968. (ex ** 1. 44. 4.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni ».

1. 1969. (ex ** 1. 44. 24.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia è demandato al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo » sono sostituite dalle seguenti: un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di *leasing* al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.

1. 1970. (ex * 1. 44. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire i seguenti:

499-*bis*. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle risorse aggiuntive di cui al comma 499 è riservata agli interventi del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinati:

a) ad interventi di garanzia in favore delle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 dipendenti;

b) agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

499-*ter*. Ai fini degli interventi sui portafogli di finanziamenti di cui al comma 499-*bis*, lettera *b)*, il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, io probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.

499-*quater*. Per le finalità di cui al comma 499-*bis*, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e

medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata. Con lo stesso decreto sono individuate:

a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse dello sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;

b) le modalità di concessione delle garanzie;

c) i criteri di selezione;

d) l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare agli interventi della sezione speciale.

1. 1971. (ex * 1. 44. 3.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire i seguenti:

499-*bis*. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e Medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di quanto previsto o dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di: accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di copertura dei finanziamenti.

499-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.

1. 1972. (ex ** 1. 44. 10.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente può essere concessa, a titolo oneroso, su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento

dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

1. 1973. (ex * 1. 44. 29.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 499, inserire il seguente:

499-*bis*. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente può essere concessa, a titolo oneroso, su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

1. 1974. (ex * 1. 44. 9.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, inserire i seguenti:

499-*bis*. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base dello probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

499-*ter*. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 499-*bis* può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia.

1. 1975. (ex ** 1. 44. 11.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-*bis*, All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 1-*ter* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo comma 1-*ter*. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo;

c-ter) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-*quater*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche »;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera *c-bis):*

a) è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;

b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma 1, lettera *c-bis),* in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal Tesoro.

1-*quater*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui al comma 1, lettera *c-ter),* il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa. »;

c) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermo restando le disposizioni inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al comma 1, lettera *c-bis)* »;

499-*ter*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-*bis,* lettera *a),* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-*bis,* lettere *b), c)* e *d)* e alle operazioni di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

b) al comma 4, dopo le parole: »avere preso conoscenza« sono aggiunte le seguenti: « attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*quinquies* »;

499-*quater*. All'articolo 45, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-*quinquies,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

1. 1976. (ex 1. 44. 60.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 500, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* è aggiunto in fine il seguente periodo: « La data di redazione e di giuramento della perizia di stima deve comunque essere antecedente alla data dell'atto di trasferimento o cessione ».

1. 1977. (ex 1. 45. 11.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 500, inserire i seguenti:

500-*bis*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

500-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla

garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

500-*quater*. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-*bis*, nel rispetto dell'invarianza sui soldi di finanza pubblica.

1. 1978. (ex 1. 45. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 500, inserire il seguente:

500-*bis*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medi imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI alfine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

1. 1979. (ex 1. 45. 2.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 510 è inserito il seguente:

510-*bis*. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli a emissioni di C02 nulle, previsti dall'articolo 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi per il 2015 dalla Legge di Stabilità 2015, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascun anno.

La copertura finanziaria sarà interamente garantita da un incremento della tassa di circolazione per i veicoli da Euro 0 a Euro 4, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro e proporzionale al livello di emissioni dei veicoli interessati.

1. 1980. (ex 1. 45. 7.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 510, inserire il seguente:

510-*bis*. Al fine di garantire un maggiore controllo delle operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove queste siano intermediate, il soggetto intermediario deve essere regolarmente iscritto all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui alla lettera precedente, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non possono essere inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo al cedente e di favorire l'adesione al sistema di fatturazione elettronica previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *d),* della legge 11 marzo 2014, n. 23, e di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla lettera precedente sono definite modalità semplificate di emissione, gestione e controllo delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2017, al comma 1 dell'articolo 38-*quater *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » le parole:* lire 300 mila *sono sostituite dalle seguenti:* 50 euro.

1. 1981. (ex 1. 45. 8.) Mottola, Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-*bis*. All'articolo 37, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sono aggiunti i seguenti commi:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

1. 1982. (ex 1. 45. 10.) Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 510, inserire i seguenti:

510-*bis*. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

510-*ter*. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

510-*quater*. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 510-*bis* e 510-*ter*, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo. L'inadempienza delle disposizioni, anche rispetto ai termini indicati, costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016; −2.000.000;
2017: −1.000.000;
2018: −1.000.000.

1. 1983. (ex 1. 45. 12.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 510, inserire i seguenti:

510-*bis*. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la « Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico ». La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili

locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

510-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione, nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: −3.000.000;
2017: −2.000.000;
2018: −2.000.000.

1. 1984. (ex 1. 45. 13.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere i commi 511, 513 e 514.

1. 1985. (ex 1. 46. 20.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

Sostituire il comma 511 con il seguente:

511. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente: « Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille ».

1. 1986. (ex 1. 46. 4.) Busin.

Ai commi 511 e 512, sostituire le parole: euro tremila *con le seguenti:* euro ottomila, *dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:*

512-*bis*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 511, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dai territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario.

512-*ter*. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono.

1. 1987. (ex 1. 46. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila *con le seguenti:* euro seimila.

Conseguentemente:

al comma 512 sostituire le parole: euro tremila *con le seguenti:* euro seimila;

dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

512-*bis*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 512, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario.

512-*ter*. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono.

1. 1988. (ex 1. 46. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila *con le seguenti* euro 12.500.

1. 1989. (ex 1. 46. 3.) Busin.

Al comma 511, sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euro tremila.

Conseguentemente, sopprimere i commi 512, 513 e 514.

1. 1990. (ex 1. 46. 21.) Ruocco, Pesco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila *con le seguenti:* euro cinquemila.

1. 1991. (ex 1. 46. 2.) Busin.

Al comma 512 sostituire le parole: è di euro tremila *con le seguenti:* di euro mille *e sostituire il comma 513 con il seguente:*

« Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: »In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente è applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti della quale rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa".

1. 1992. (ex 1. 46. 22.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:

514-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.

514-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.

514-*quater*. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 514-*bis* gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.

1. 1993. (ex 1. 46. 18.) Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « a 7.000 euro » con le seguenti: « a 12.000 euro »;

b) al terzo periodo sostituire le parole « di 7.000 euro » con le seguenti: « di 12.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 1994. (ex 1. 46. 5.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 514, aggiungete il seguente:

514-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato.

1. 1995. (ex 1. 46. 9.) Guidesi.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

1. 1996. (ex 1. 46. 31.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

ART. 29-*bis*.

(Obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, ed i relativi dati, emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati).

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le amministrazioni centrali, pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gli atti e i provvedimenti, ed i relativi dati, emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati.

1. 1997. (ex 1. 46. 39.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

Sopprimere il comma 515.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente,

iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), *della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

1. 1998. (ex 1. 47. 3.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere il comma 515.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

1. 1999. (ex 1. 47. 26.) Guidesi, Caparini.

Sostituire il comma 515 con il seguente:

515. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 550, Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

1. 2000. (ex 1. 47. 5.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1. 2001. (ex * 1. 47. 27.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1. 2002. (ex * 1. 47. 45.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1. 2003. (ex * 1. 47. 60.) Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-*bis* All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: sia superiore sono aggiunte le seguenti: al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero.

1. 2004. (ex 1. 47. 46.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relativa al prodotto birra sono rideterminate nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2016; euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2017; euro 2,17 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:

544-*bis*. 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento »;

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 2005. (ex 1. 47. 44.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di accisa prevista per la birra di cui Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 30 per cento per le imprese con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018.

1. 2006. (ex 1. 47. 47.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

515-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

555-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 515-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

555-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515-*bis*, è autorizzata la spesa nei limiti di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

555-*quinquies*. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 515-*bis*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 515-*sexies*.

515-*sexies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del comma 515-*bis* e 515-*ter*, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 515-*bis* e 515-*ter*, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

555-*septies*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.

1. 2007. (ex 1. 47. 48.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:

515-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato, per l'anno 2016, di 153.000 euro.

Conseguentemente, al comma 550, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: – 153.000.

1. 2008. (ex 1. 47. 49.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

515-*bis*. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: condizionamento sono aggiunte le seguenti: e comunque dopo la fase di ammostamento.

1. 2009. (ex 1. 47. 50.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

515-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12-*bis)* è aggiunto il seguente:

12-*ter)* origano destinato all'alimentazione.

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 2010. (ex 1. 47. 51.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

515-*bis*. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

12) miele naturale e pappa reale;

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

16) miele naturale e pappa reale;.

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

1. 2011. (ex 1. 47. 52.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

515-*bis*. Al comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 10.000;

b) al terzo le parole 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 10.000

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

83.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 2012. (ex 1. 47. 53.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Conseguentemente, al comma 551 *aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2013. (ex 1. 47. 25.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

516-*bis*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2014. (ex 1. 47. 30.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

516-*bis*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i consumi

medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 15 per cento ».

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2015. (ex 1. 47. 29.) Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 517.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2016. (ex 1. 47. 23.) Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 517, *aggiungere il seguente:*

517-*bis*. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo sostituito dal seguente: « Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione pari al 5 per cento per i periodi d'imposta 2013 e 2014 e al 10 percento dal periodo d'imposta 2015 ».

Conseguentemente, al comma 550, *alla Tabella B voce* Ministero dell'economia e delle finanze; *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

Conseguentemente al comma 369, *sostituire le parole:* 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 2017. (ex 1. 47. 62.) Russo, Fabrizio Di Stefano, Catanoso.

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

517-*bis*. All'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti da

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi d'imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento dal periodo d'imposta 2015. ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018,.

1. 2018. (ex 1. 47. 80.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:

520-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, ha piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

1. 2019. (ex * 1. 47. 79.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:

520-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, ha piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

1. 2020. (ex * 1. 47. 63.) Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Sopprimere il comma 522.

Conseguentemente, al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 126,100 milioni di euro per l'anno 2016, 134,710 milioni di euro per l'anno 2017, 131,610 milioni di euro per l'anno 2018,.

1. 2021. (ex 1. 47. 78.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo il comma 522 aggiungere i seguenti:

522-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro », di seguito denominato « Fondo », con

una dotazione iniziale di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018 e di 180 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2019 volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.

522-*ter*. L'impresa di cui al comma 522-*bis* deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA. L'impresa, inoltre, deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata. Infine, l'impresa deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e *bed&breakfast*; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco; 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consen- tito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti.

522-*quater*. Qualora l'impresa di cui al comma 522-*bis* venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a re- sponsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.

522-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 522-*bis* non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da

un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.

522-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 522-*bis* 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* di 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 12,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 9,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 30,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. 2022. (ex 1. 47. 43.) Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

552-*bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma.

1. 2023. (ex 1. 47. 33.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: « esclusi i *pellet* ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2024. (ex 1. 47. 86.) Caparini, Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: « , esclusi i *pellet*. »

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2025. (ex 1. 47. 39.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 523 *aggiungere il seguente:*

525-*bis*. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: « esclusi i *pellet*. »

Conseguentemente, al comma 551, *aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2026. (ex 1. 47. 57.) D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

Dopo il comma 523 *aggiungere il seguente:*

523-*bis*. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione italiana allevatori, autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

Conseguentemente, al comma 550, *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000,000;
2017: – 10.000.000.

1. 2027. (ex 1. 47. 38.) Faenzi.

Dopo il comma 523, *aggiungere i seguenti:*

523-*bis*. Ai fini dell'adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi, il comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 3.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

523-*ter*. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

523-*quater*. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 523-*bis*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare.

1. 2028. (ex 1. 47. 40.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

Dopo il comma 523, *aggiungere i seguenti:*

523-*bis*. Al fine di una maggiore tutela e promozione delle aree marine protette, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità

programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

523-*ter*. Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016.

523-*quater*. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 523-*ter* a favore delle aree marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

Conseguentemente, al comma 550, *Tabella A allegata, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

1. 2029. (ex 1. 47. 41.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. 16, comma 1-*quinquies*. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dall'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « trentacinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta anni ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2030. (ex 1. 47. 21.) Guidesi, Caparini.

Al comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno 2017 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 500.000;
2017: – 700.000;
2018: – 1.000.000.

1. 2031. (ex 1. 47. 4.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Sostituire il comma 524 con il seguente:

524. Per conseguire maggiori entrate a decorrere dall'anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 17 per cento e in percentuale di restituzione in vincite minima al 72 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 19 gennaio 2016.

b) Per assicurare maggiori entrate nonché per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e dell'accesso al gioco da parte dei minori, con minimizzazione dei relativi costi per l'Erario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i,, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati nel periodo dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera *b)*, del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto, con un costo di 1 euro a partita, un premio massimo di 100 euro a partita, una percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento e non superiore al 75 per cento delle somme giocate, con possibilità di attivazione anche attraverso il *ticket* pre-pagato. Il decreto dovrà altresì che: *i)* i concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione, a titolo oneroso, di diritti, di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017), ad un costo di 2.500 euro ciascuno, da corrispondere in 3 rate annuali di pari importo entro il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2016; *ii)* ogni concessionario potrà acquisire un numero massimo di diritti pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 collegati alla propria rete telematica alla data del primo settembre 2015, entro un limite massimo complessivo nazionale di 200.000 diritti; *iii)* alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti diritti solo i concessionari aggiudicatari della nuova procedura di selezione avente

medesimo oggetto, nonché nuovi eventuali concessionari secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge.

c) l'Agenzia delle dogane dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 15 gennaio 2016, dispone, a decorre dal 16 gennaio 2016, che: *i)* il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500,00, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è elevato al 7 per cento dell'eccedenza; *ii)* il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è elevato al 7 per cento delle vincite.

1. 2032. (ex 1. 48. 26.) Abrignani.

Al comma 524, primo periodo, sostituire le parole: « 17,5 per cento » con le seguenti: « 16,3 per cento e la percentuale restituzione in vincite minima al 72 per cento »;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il comma 649 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per ridurre i costi erariali legati al gioco illegale nonché i costi dovuti al controllo del divieto di accesso al gioco da parte dei minori, nonché in generale maggiori entrate non inferiori a 480 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 30 giugno 2016, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del TULPS, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi, senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati, a partire dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera *b)* del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco da ambiente remoto, con attivazione attraverso *ticket* pre-pagato, con giocata, vincita massima, percentuale di restituzione in vincite e PREU non superiori a quelle degli attuali apparecchi di cui al comma 6, lettera *a)* del predetto articolo. Il decreto dovrà altresì prevedere che: *i)* concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione di nulla osta di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017) in numero massimo pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del TULPS collegati alla propria rete telematica alla data del 1 settembre 2015 ad un costo di 2.500 euro ciascuno pagabili in tre rate annuali di pari importo; *ii)* alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti nulla osta solo i concessionari della rete telematica aggiudicatari della nuova

procedura di selezione, nonché, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge, eventuali nuovi concessionari.

1-*ter*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decorrenza 16 gennaio 2016, incrementa il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di 500 euro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, all'8 per cento dell'eccedenza a decorrere dal 16 gennaio 2016 ed incrementa il prelievo sulle vincite del gioco del lotto e dei giochi ad esso collegati e complementari all'8 per cento delle vincite a decorrere dal 1 gennaio 2017.

1. 2033. (ex 1. 48. 27.) Abrignani.

Al comma 524 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 524, sostituire le parole: « 15 per cento » con le seguenti: « 16 per cento »;

b) al comma 525, sostituire le parole: « 5,5 per cento » con le seguenti: « 6,5 per cento »;

c) dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:

532-*bis*. E vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitari a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

532-*ter*. La violazione del divieto di cui al comma 8-*bis* è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500,000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

532-*quater*. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

532-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater*, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 8-*ter*".

1. 2034. (ex 1. 48. 48.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 524 alla lettera a) *sostituire le parole:* 17,5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

1. 2035. (ex 0. 1. 48. 94. 65.) Saltamartini, Busin.

Al comma 524 sostituire le parole: 17,5 per cento *con le seguenti:* 16 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera aggiungere, infine, i seguenti periodi: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500 introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite. Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della percentuale di redistribuzione delle vincite rispettò al totale della raccolta del gioco. Con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei giochi sopra menzionati. Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro avranno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 2036. (ex 0. 1. 48. 94. 45.) Abrignani.

Al comma 525-quater, sostituire le parole: è precluso il rilascio di nulla osta per gli *con le seguenti:* è prevista la riduzione degli.

1. 2037. (ex 0. 1. 48. 94. 28.) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 525-*quinquies, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire le parole: 20 mila con le parole: 50 mila.

b) al secondo periodo sostituire le parole: euro 50 mila ad euro 100 mila, *con le seguenti:* euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.

1. 2038. (ex 0. 1. 48. 94. 29.) Paglia, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 526.

1. 2039. (ex * 1. 48. 38.) Rampelli, Giorgia Meloni.

Sopprimere il comma 526.

1. 2040. (ex * 1. 48. 44.) Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 526, aggiungere il seguente:

526-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la percentuale minima di restituzione in vincite (*pay out)* della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro per cento delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 2041. (ex 1. 48. 49.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 527.

1. 2042. (ex 1. 48. 50.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:

535-*bis*. *(Divieto di propaganda pubblicitaria)* Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro, il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile. I commi 4-*bis*, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dal 1º gennaio 2016.

1. 2043. (ex 1. 48. 42.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 528 è aggiunto il seguente:

528-*bis*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

1. 2044. (ex 1. 48. 47.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 531 sostituire le parole: tutte le concessioni *con le seguenti:* un numero di concessioni pari alla metà delle concessioni in scadenza di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2045. (ex 1. 48. 10.) Saltamartini.

Al comma 531, lettera b) *sostituire le parole:* 32.000 *con le seguenti:* 35.000 *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* per ciascun punto di vendita assegnato, euro 3.000 sono destinati a premi a traguardo delle corse ippiche;

1. 2046. (ex 1. 48. 14.) Guidesi.

Al comma 531, lettera b) *sostituire la parola:* 32.000 *con la seguente:* 35.000.

1. 2047. (ex 1. 48. 54.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 531, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.

1. 2048. (ex * 1. 48. 3.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Al comma 531, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.

1. 2049. (ex * 1. 48. 40.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

Sopprimere i commi 533 e 534.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 97.500.000 euro annui per ciascuno per l'anno 2016.

1. 2050. (ex 1. 48. 53.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 533, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche:*

al punto 1 la parola: « 210 » è sostituita dalla parola: « 240 ».

al punto 4 la parola: « euro 5.000 » è sostituita dalla parola: « 3.500 », la parola: « euro 2.500 » è sostituita dalla parola: « 1.750 ».

al punto 4 sopprimere il periodo: « fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79 della

legge 13 dicembre 2010, n. 229 e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga ».

Dopo il punto 6 aggiungere il seguente:

6-*bis)* Dopo la lettera *d-bis* inserire la seguente: « d-*ter)* fissazione del limite massimo del 10 per cento delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero anche quale membro di un consorzio di un raggruppamento temporaneo di imprese ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018.

1. 2051. (ex 1. 48. 93.) Dellai.

Al comma 533, lettera a), *numero 5, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera *a)* del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

1. 2052. (ex 1. 48. 52.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

534-*bis*. Al fine del rilancio dell'attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: « 134,340 » è sostituita da: « 124,340 », la parola: « 142,610 » è sostituita da: « 132,610 » e la parola: « 139,610 » è sostituita da: « 129,610 ».

1. 2053. (ex * 1. 48. 41.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

534-*bis*. Al fine del rilancio dell'attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: « 134,340 » è sostituita da: « 124,340 », la parola: « 142,610 » è sostituita da: « 132,610 » e la parola: « 139,610 » è sostituita da: « 129,610 ».

1. 2054. (ex * 1. 48. 83.) Faenzi.

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

534-*bis*. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 2,4 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4,8 per cento ». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-*bis* dell'articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato « Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga » e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo.

1. 2055. (ex * 1. 48. 57.) Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

534-*bis*. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 2,4 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4,8 per cento ». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari ai proventi

eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-*bis* dell'articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato « Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga » e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo.

1. 2056. (ex * 1. 48. 86.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 532 aggiungere il seguente:

532-*bis*. A decorrere dal 30 marzo 2016, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

1. 2057. (ex 0. 1. 48. 94. 14.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Sostituire i commi da 534-*bis *a 534-*sexies, *con i seguenti:*

534-*bis*. La propaganda pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, diretta e indiretta e in tutte le sue forme, è vietata nel territorio nazionale.

534-*ter*. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 534-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. Le sanzioni sono irrogate al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale sono diffuse.

1. 2058. (ex 0. 1. 48. 94. 39.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

*Al comma 534-*bis, *primo periodo, sostituire le parole:* sono definite le, *con le seguenti:* sono definite le modalità di attribuzione agli enti locali delle competenze in materia di.

1. 2059. (ex 0. 1. 48. 94. 33.) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*bis, *primo periodo, dopo le parole:* concentrazione territoriale *aggiungere le seguenti:* nonché è stabilita la distanza minima di apertura dai luoghi sensibili.

1. 2060. (ex 0. 1. 48. 94. 48.) Crippa, Caso, Mantero.

*Al comma 534-*bis, *in fine, aggiungere il seguente periodo:* Sono fatti salvi i regolamenti comunali già emanati prima della definizione delle caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico da parte della Conferenza Unificata Stato, Regioni e enti locali.

1. 2061. (ex 0. 1. 48. 94. 6.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Dopo il capoverso 534-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fermo restando la facoltà dei comuni di fissare limiti più restrittivi rispetti a quelli stabiliti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, enti locali.

1. 2062. (ex 0. 1. 48. 94. 7.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Dopo il capoverso 534-*bis *aggiungere il seguente:*

534-*bis.*1. Al comma 1 dell'articolo 36-*bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, anche *online*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso; ».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

*a) sopprimere i capoversi da 534-*ter *a 535-quinquies*;

*b) al capoverso 534-*sexies, *sostituire le parole da:* ai commi *fino a:* 534-*ter con le seguenti:* 534-*bis*.

1. 2063. (ex 0. 1. 48. 94. 64.) Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

*Dopo il capoverso 534-*bis, *aggiungere il seguente:*

534-*bis*. Nelle more della definizione della Conferenza unificata di cui al comma 534-*bis* la licenza per le sale da gioco e punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è rilasciata per motivi di ordine pubblico, salute e prevenire il rischio di accesso dei minori di età solo se il locale adibito alle attività della presente disposizione è ad una distanza non inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come scuole di ogni ordine e grado, chiese, oratori, centri giovanili e sociali, strutture socio-sanitarie ed assistenziali.

1. 2064. (ex 0. 1. 48. 94. 49) Crippa, Caso, Mantero.

*Dopo il comma 534-*bis, *aggiungere il seguente:* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è data la facoltà ai comuni di rilascio della licenza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza relativamente alle sale per giochi leciti con vincite in denaro e per l'attività di distribuzione di apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici di cui al comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'amministrazione comunale valuta la possibilità del rilascio delle licenze di cui al presente comma tenuto conto del numero di sale giochi con vincite in denaro già insistenti sul territorio e della distanza con i luoghi sensibili in particolare luoghi di culto, di aggregazione giovanile, strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado.

1. 2065. (ex 0. 1. 48. 94. 13) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Sostituire i commi da 534-*ter *fino a 534-*sexies, con il seguente:

534-*ter*. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma 8-*bis* è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

1. 2066. (ex 0. 1. 48. 94. 5) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Sostituire i commi da 534-*ter *fino a 534-*sexies, con il seguente:

534-*ter*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 2067. (ex 0. 1. 48. 94. 4) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Sostituire i commi da 534-*ter, *534-*quater e *534-*quinquies *con il seguente:*

534-*ter*. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

*Conseguentemente, al comma 534-*sexies *le parole:* di cui ai commi 534-*quater* e 534-*quinquies* e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-*ter sono sostituite dalle seguenti:* di cui al comma 534-*ter*.

1. 2068. (ex 0. 1. 48. 94. 35) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*quater *sostituire le parole:* In ogni caso, è vietata la pubblicità *con le seguenti:* Il Contratto di servizio RAI s.p.a prevede quale indirizzo imprescindibile il divieto assoluto di trasmissione pubblicitaria di giochi con vincita in denaro in qualsiasi ora del giorno. In ogni caso, è vietata la pubblicità:

1. 2069. (ex 0. 1. 48. 94. 42) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

*Sopprimere il comma 534-*quinquies.

1. 2070. (ex 0. 1. 48. 94. 27) Palese.

*Sostituire i commi 534-*quinquies *e 534-*sexies *con i seguenti:*

534-*quinquies*. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Fermo restando quanto previsto al comma 534-*quater*, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali/servizi *free* o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a « bambini »;

b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica « sport », ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori

e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;

2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « *slot machine* », anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale *free*;

3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: *a)* durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; *b)* nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

534-*sexies*. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali *web*, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati *banner*, annunci, forme di ogni genere su siti *web* con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.

Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:

a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-*octies*;

b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'avvertenza « Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica »;

d) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito *web* di quest'ultimo;

e) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata dello « spot pubblicitario ».

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.

534-*septies*. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

534-*octies*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-*quater*. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.

534-*novies*. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a

partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.

534-*decies*. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-*quater*, 534-*quinquies* e 534-*sexies* si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.

1. 2071. (ex * 0. 1. 48. 94. 46.) Abrignani.

*Sostituire i commi 534-*quinquies *e 534-*sexies *con i seguenti:*

534-*quinquies*. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Fermo restando quanto previsto al comma 534-*quater*, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali/servizi *free* o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a « bambini »;

b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica « sport », ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;

2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « *slot machine* », anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale *free*;

3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: *a)* durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; *b)* nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

534-*sexies*. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla

pubblicità di giochi con aro destinata a canali *web*, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati *banner*, annunci, forme di ogni genere su siti *web* con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.

Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:

a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-*octies*;

b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'avvertenza « Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica »;

d) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito *web* di quest'ultimo;

e) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata dello « spot pubblicitario ».

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.

534-*septies*. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

534-*octies*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che

le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-*quater*. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.

534-*novies*. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.

534-*decies*. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-*quater*, 534-*quinquies* e 534-*sexies* si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.

1. 2072. (ex * 0. 1. 48. 94. 57.) Brunetta.

*Al comma 534-*quinquies *dopo le parole:* È altresì vietata la pubblicità *aggiungere le seguenti:* diretta e indiretta.

1. 2073. (ex 0. 1. 48. 94. 2.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies *sopprimere la parola:* generaliste *nonché le parole:* dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

1. 2074. (ex 0. 1. 48. 94. 40.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

*Al comma 534-*quinquies, *al primo periodo, sopprimere la parola:* generaliste *e sostituire la parola:* 22.00 *con la seguente:* 24.00.

1. 2075. (ex 0. 1. 48. 94. 34.) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*quinquies*, primo periodo, sopprimere la parola:* generaliste.

1. 2076. (ex 0. 1. 48. 94. 36.) Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 534-quinquies, primo periodo, dopo le parole: televisive generaliste aggiungere le seguenti:, Pay-TV e internet.

1. 2077. (ex 0. 1. 48. 94. 36.) Palese.

*Al comma 534-*quinquies, *primo periodo, sostituire le parole:* dalle ore 7.00 alle ore 22.00 *con le seguenti:* dalle ore 00.00 alle ore 23.59.

1. 2078. (ex 0. 1. 48. 94. 3) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies, *primo periodo, sostituire la parola: 22.00 con la seguente: 24.00.*

1. 2079. (ex 0. 1. 48. 94. 37) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*quinquies, *primo periodo, le parole:* dalle ore 7.00 alle ore 22.00 *sono sostituite dalle seguenti:* dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

1. 2080. (ex 0. 1. 48. 94. 25) Palese.

*Al comma 534-*quinquies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* È vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincite in denaro attraverso la rete internet.

1. 2081. (ex 0. 1. 48. 94. 10) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* È vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincita in denaro utilizzando la cartellonistica stradale nonché i mezzi di trasporto pubblici e privati.

1. 2082. (ex 0. 1. 48. 94. 11) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies, *sopprimere il secondo periodo.*

1. 2083. (ex 0. 1. 48. 94. 8) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies, *sopprimere il terzo periodo.*

1. 2084. (ex * 0. 1. 48. 94. 9) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*quinquies, *sopprimere il terzo periodo.*

1. 2085. (ex * 0. 1. 48. 94. 38) Paglia, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 534-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

534-*quinquies*. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a settecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a centomila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ».

1. 2086. (ex 0. 1. 48. 94. 66) Saltamartini, Busin.

Dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:

534-*quinquies*.1. L'esercizio di nuovi sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

*Conseguentemente al comma 534-*sexies, *dopo le parole:* 534-*quinquies aggiungere la seguente:* 534-*quinquies*.1.

1. 2087. (ex 0. 1. 48. 94. 61) Binetti.

*Dopo il comma 534-*septies, *aggiungere il seguente:*

534-*septies*.1. Le sanzioni di cui al comma precedente sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 2088. (ex 0. 1. 48. 94. 63.) Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

*Al comma 534-*septies, *primo periodo, sostituire le parole:* stipula convenzioni *con le seguenti:* è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro.

1. 2089. (ex 0. 1. 48. 94. 32.) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*septies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, è dovere dell'Agenzia predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco.

1. 2090. (ex 0. 1. 48. 94. 44.) Abrignani.

*Al comma 534-*octies, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, sostituire la parola: 2019 *con la seguente:* 2018;

2) al secondo periodo, sostituire la parola: 2017 *con la seguente:* 2016 *e dopo le parole:* ambiente remoto *aggiungere le seguenti:* e per quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,;

3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.

1. 2091. (ex 0. 1. 48. 94. 31.) Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 534-*octies, *al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:*, che preveda in particolare le modalità di identificazione informatica del giocatore finalizzate al riconoscimento della maggiore

età e delle condizioni reddituali, anche attraverso la lettura di un documento elettronico quale tessera sanitaria o carta di identità elettronica, nonché i limiti massimi di spesa, anche connessi alle condizioni reddituali del giocatore.

1. 2092. (ex 0. 1. 48. 94. 55.) Alberto Giorgetti, Brunetta.

*Dopo il comma 534-*octies *aggiungere il seguente:*

534-*octies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

1. 2093. (ex 0. 1. 48. 94. 15.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Dopo il comma 534-*octies *aggiungere il seguente:*

534-*octies*.1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro. Sono nulle eventuali clausole contrattuali che prevedano penali in caso di rescissione del contratto relativo alla installazione di apparecchiature per giochi con vincite in denaro.

1. 2094. (ex 0. 1. 48. 94. 12.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

*Al comma 534-*undecies, *sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 136 milioni per l'anno 2016 e 186 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente sopprimere la parte conseguenziale.

1. 2095. (ex 0. 1. 48. 94. 62.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

*Dopo il capoverso 534-*duodecies, *aggiungere il seguente:*

534-*terdecies*. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:

« 646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete *internet*, è consentito esclusiva-

mente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere *a)* ovvero *b)*, è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia dello dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.

648-*bis*. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.

648-*ter*. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e 648-*bis* si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato ».

1. 2096. (ex 0. 1. 48. 94. 43.) Abrignani.

Dopo il comma 535, inserire i seguenti:

525-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, può essere disposto anche l'ulteriore incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato ai sensi dei commi 524 e 525.

525-*ter*. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 525-*bis*, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

1. 2097. (ex 1. 48. 56.) Luigi Di Maio, Lombardi, Nuti, Nesci, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:

525-*bis*. Nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno, maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* stabilito per l'anno di riferimento rispetto all'anno 2015, è ridistribuito ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell'istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

1. 2098. (ex 1. 48. 12.) Pagano.

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:

525-*bis*. L'articolo 1, comma 649, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, compresi i produttori di sistemi di gioco contrattualizzati per dette attività, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera *b)* del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all'avvenuta rideterminazione.

1. 2099. (ex 1. 48. 64.) Pisicchio, Palese, Carra.

Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:

535-*bis*. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:

646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo

o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere *a)* ovvero *b)*, è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio;

648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del

numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.

648-*bis*. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.

648-*ter*. Le medesime previsioni di cui ai commi 646,647,648 e 648-*bis* si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.

1. 2100. (ex 1. 48. 25.) Abrignani.

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:

535-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto.

In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

a) superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;

b) superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;

c) superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

535-*ter*. Il prelievo lordo di cui al comma precedente al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

535-*quater*. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1. 2101. (ex 1. 48. 88.) Russo, Oliverio.

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:

535-*bis*. A partire dal 1 gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto.

In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)* numero 3) del decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

a) Superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;

b) Superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;

c) Superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

Il prelievo lordo di cui al comma 12-*bis* al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali , accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del MIPAAF, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 2102. (ex 1. 48. 90.) Russo.

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:

535-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 45 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte.

Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

a) Superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 35 per cento;

b) Superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 25 per cento;

c) Superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 20 per cento.

535-*ter*. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.

535-*quater*. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-*bis*, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 2103. (ex 1. 48. 91.) Russo, Oliverio.

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:

535-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto, in analogia alla previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)* numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

a) Superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;

b) Superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;

c) Superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

535-*ter*. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.

535-*quater*. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-*bis*, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1. 2104. (ex 1. 48. 92.) Russo, Oliverio.

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:

535-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte.

535-*ter*. Il prelievo lordo di cui al comma precedente è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.

535-*quater*. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-*bis*, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1. 2105. (ex 1. 48. 89.) Russo, Oliverio.

Dopo il comma 535 inserire il seguente:

535-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità attraverso la

ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma sono assegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al precedente comma 208.

1. 2106. (ex 1. 48. 87.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Ricciatti.

Sopprimere il comma 536.

1. 2107. (ex 1. 49. 31.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 536, lettera c), *aggiungere in fine il seguente periodo*: La presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Conseguentemente, dopo la lettera d), *inserire la seguente*:

d-bis). Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 le parole: « 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 ».

1. 2108. (ex 1. 49. 1.) Centemero.

Al comma 536, sopprimere le lettere e), f) *e* g).

1. 2109. (ex * 1. 49. 11.) Pagano.

Al comma 536, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: « 2016, 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

1. 2110. (ex * 1. 49. 2.) Fabrizio Di Stefano.

Al comma 536, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: « 2016, 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

1. 2111. (ex * 1. 49. 27.) Marcon.

Al comma 536, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: « 2016, 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

1. 2112. (ex * 1. 49. 43.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Al comma 536, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: « 2016, 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

1. 2113. (ex * 1. 49. 36.) Russo, Catanoso.

Al comma 538, premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie. »;

0b) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie. ».

1. 2114. (ex * 1. 49. 37.) Russo, Catanoso.

Al comma 538, premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie. »;

0b) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie. ».

1. 2115. (ex * 1. 49. 3.) Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 541, inserire il seguente:

541-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri »;

b) dopo il comma 3, aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016. ».

1. 2116. (ex * 1. 49. 5.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016. ».

1. 2117. (ex * 1. 49. 29.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016. ».

1. 2118. (ex * 1. 49. 49.) Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016. ».

1. 2119. (ex * 1. 49. 6.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 541, aggiungere il seguente:

541-*bis*. All'articolo 15 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *e-bis)* le parole: « non superiore a 400 euro », sono sostituite con le seguenti « non superiore a 800 euro »

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 2120. (ex 1. 49. 32.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 542 inserire i seguenti:

542-*bis*. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

542-*ter*. La regolarizzazione di cui al precedente comma, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

542-*quater*. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 542-*bis*, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

542-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 542-*bis*, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

542-*sexies*. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

542-*septies*. La definizione agevolata di cui ai commi da 542-*bis* a 542-*undecies* è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

542-*octies*. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

542-*novies*. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

542-*decies*. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

542-*undecies*. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 542-*bis* e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.

1. 2121. (ex 1. 49. 12.) Guidesi.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. All'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: « delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1 ».

1. 2122. (ex * 1. 49. 4.) Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. All'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: « delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1 ».

1. 2123. (ex * 1. 49. 38.) Russo, Catanoso.

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

542-*bis*. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 30.

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che non possono essere superiori al tasso di interesse medio euribor a cui si aggiungono 3 punti percentuali ».

1. 2124. (ex 1. 49. 8.) Gianluca Pini.

Dopo il comma 542, aggiungere il seguente:

542-*bis*. L'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1º al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari ».

1. 2125. (ex 1. 49. 13.) Guidesi.

Dopo il comma 543, inserire i seguenti:

543-*bis*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.0 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100,000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

543-*ter*. Le lettere *h)* e *i)* del comma dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni sono abrogate.

1. 2126. (ex 1. 50. 2.) Marcon, Paglia, Fassina, Pannarale, Ricciatti, Costantino, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 543, inserire il seguente:

543-*bis*. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: « ART. 2-*bis*. *(Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accertamento in caso di inadempimento)*. 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ».

1. 2127. (ex 1. 50. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 544, inserire i seguenti:

544-*bis*. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore a 800.000 euro, e cioè, dalla somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore), delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, ecc..) al netto delle passività finanziarie (mutui e altri debiti) incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni di euro, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni di euro.

544-*ter*. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 544-*bis*, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

544-*quater*. Il contribuente ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi tutte le attività finanziarie detenute all'estero. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le sanzioni da applicare in caso di omesse dichiarazioni al riguardo.

544-*quinquies*. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 544-*bis* e 544-*ter* si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

544-*sexies*. Il Governo nell'ambito degli organismi europei è impegnato a proporre la messa in opera di un sistema europeo integrato di anagrafe dei flussi patrimoniali.

544-*septies*. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 544-*bis* a 544-*sexies* confluisce nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, ed è con priorità destinato alla riduzione del carico dell'Irpef su pensionati e lavoratori.

1. 2128. (ex 1. 50. 3.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Franco Bordo.

Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze *fino al termine del periodo con le seguenti:* il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

1. 2129. (ex * 1. 50. 5.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.

Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze *fino al termine del periodo con le seguenti:* il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

1. 2130. (ex * 1. 50. 6.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze, *sino alle parole:* 16 dicembre 2008 *con le seguenti:* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2131. (ex ** 1. 50. 4.) Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Altieri, Corsaro.

Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze, *sino alle parole:* 16 dicembre 2008 *con le seguenti:* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2132. (ex ** 1. 50. 7.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

Al comma 545, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"ART. 17-*bis*. – *(Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web)*. – *1*. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

1. 2133. (ex 1. 50-*bis*. 30.) Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:

545-*bis*. Alla tabella A, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente: « Manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti dalle Onlus ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2134. (ex 1. 50-*bis*. 9.) Bergamini, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 545 aggiungere il seguente:

545-*bis*. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 18.000.000;
2017: – 35.000.000;
2018: – 35.000.000.

1. 2135. (ex 1. 50-*bis*. 5.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:

547-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, quarto periodo, le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione », e, all'ultimo periodo le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) al comma 492, sono soppresse le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », nonché le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino

un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499 è aggiunto il seguente: « 499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: » Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.« »;

e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

547-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 547-*bis*.

1. 2136. (ex 1. 50-*bis*. 29.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Duranti

Al comma 548, sostituire le parole da: per reimmatricolazione *a:* radiazione dal PRA *con le seguenti:* documentando l'operazione e.

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 548 è aggiungo il seguente:

548-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i documenti e le procedure operative richiesti per documentare la definitiva esportazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 548 ».

1. 2137. (ex 1. 50-*ter*. 32.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi, sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

548-*ter*. Le nuove concessioni di cui al precedente comma, hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

548-*quater*. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

1. 2138. (ex 1. 50-*ter*. 23.) Faenzi.

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il Contrasto d'interesse, con dotazione iniziale di 500 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta di cui al secondo periodo nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del

96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 91 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

1. 2139. (ex 1. 50-*ter*. 18.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548-*bis*. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il Contrasto d'interesse, con dotazione iniziale di 500 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta di cui al secondo comma nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del

96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

1. 2140. (ex 1. 50-*ter*. 15.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548-*bis*. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 28-*sexies*.

(Altre misure in materia di compensazione).

1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo sino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal primo comma, del precedente articolo 28-*quinquies* e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

548-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma 548-*bis* si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 1º gennaio 2016.

1. 2141. (ex 1. 50-*ter*. 16.) Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Dopo il comma 548, inserire il seguente:

548-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa in ragione della metà agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e

collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione dei loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume ».

Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *sono sostituite dalle seguenti:* 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 2142. (ex 1. 50-*ter*. 2.) Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. Per l'anno 2016, su istanza del contribuente, la riscossione dei ruoli resi esecutivi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi per i lavoratori che si trovino in stato di sopravvenuta disoccupazione temporanea nonché in presenza di comprovate situazioni, a carattere eccezionale e straordinario e indipendenti dalla volontà del contribuente, che non consentano temporaneamente lo svolgimento dell'attività d'impresa, professione, arte o mestiere. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2016.

1. 2143. (ex 1. 50-*ter*. 17.) Sibilia, Cancelleri, Corda, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il contrasto d'interesse con la dotazione iniziale di 100 milioni, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno 2016 è autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, attraverso le quali sono assegnate ai contribuenti maggiormente virtuosi premi in denaro

o in natura. La determinazione e l'attribuzione dei premi deve favorire le spese per l'acquisto di beni e servizi in settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Ai fini dell'assegnazione dei premi, costituisce indice di preferenza il maggior numero di spese per acquisti di beni e servizi fiscalmente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al presente comma. Lo stesso decreto individua le modalità di svolgimento e di partecipazione alle lotterie, la ripartizione dei premi e le modalità di assegnazione, anche attraverso l'individuazione di limiti minimi di spesa, nonché soluzioni *software* gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica dei dati.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2144. (ex 1. 50-*ter*. 19.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Dopo il comma 548-*septies*, aggiungere i seguenti:*

548-*septies*.1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 814 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità.

548-*septies*.2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 246-bis, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

548-*septies*.3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 246-bis e 246-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 27 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 27 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

1. 2145. (ex 27. 204) Labriola, Furnari.

Al comma 548-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Un quinto dell'importo della suddetta dotazione finanziaria è destinato al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. ».

*Conseguentemente, al comma 548-*ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* in via prioritaria.

1. 2146. (ex 0. 1. 1. 1. 75.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

*Al comma 548-*bis *aggiungere, in fine, il periodo seguente:*

Una quota della suddetta dotazione finanziaria, di importo pari a 10 milioni di euro, è destinata al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

*Conseguentemente, al comma 548-*ter, *sopprimere le parole:* in via prioritaria.

1. 2147. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

*Al comma 548-*ter, *primo periodo, sostituire la parola:* sentiti *con le seguenti:* di concerto.

1. 2148. (ex 0. 1. 1. 1. 91.) Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

*Al comma 548-*ter, *secondo periodo, dopo le parole:* è data comunicazione *aggiungere la seguente:* preventiva.

1. 2149. (ex 0. 1. 1. 1. 90.) Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Sostituire il comma 548-*quater con il seguente:*

548-*quater*, All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e 150 milioni »;

b) al comma 1, lettera *a)*:

1) le parole: « e a 44 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e a 138 milioni »;

2) dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « nella misura del 20 per cento di detta somma »;

e) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente » sono sostituite dalle seguenti: « e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente nonché per l'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti ».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.

1. 2150. (ex 0. 1. 1. 1. 74.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-quater, *sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 320 milioni.

Conseguentemente, alla lettera h, *comma 548*-quaterdecies, *sostituire le parole:* 290 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

1. 2151. Molteni.

Al comma 548-quater, *sostituire le parole:* 50 milioni di euro, *con le seguenti:* 320 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2152. Vito.

Al comma 548-quater, *sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 280 milioni.

Conseguentemente,

al comma 548-terdecies, *secondo periodo, sostituire le parole:* euro 500 *con le seguenti:* euro 100.

al comma 548-quaterdecies, *sostituire le parole:* 290 milioni *con le seguenti:* 60 milioni.

1. 2153. (ex 0. 1. 1. 1. 17.) Simonetti, Molteni.

*Al comma 548-*quater*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione di giubbotti antiproiettile della polizia di Stato, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016.*

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni euro per l'anno 2016.

1. 2154. Nuti, Lombardi, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 548-quater secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » *aggiungere le seguenti*: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

Conseguentemente, al comma 548-sexies dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

1. 2155. (ex ** 0. 1. 1. 1. 32.) Latronico, Palese.

Al comma 548-quater secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » *aggiungere le seguenti*: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

Conseguentemente, al comma 548-sexies dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

1. 2156. (ex 0. 1. 1. 1. 111.) Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

*Sopprimere i commi 548-*quinquies *e 548-*sexies

*Conseguentemente, al comma 548-*duodecies*, sostituire le parole:* 500 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2157. (ex 0. 1. 1. 1. 37.) Marcon, Melilla.

*Sopprimere i commi 548-*quinquies *e 548-*sexies.

1. 2158. (ex 0. 1. 1. 1. 36.) Marcon, Melilla.

*Al comma 548-*quinquies*, sostituire le parole:* 245 milioni *con le seguenti:* 424 milioni.

Conseguentemente,
al comma 548-terdecies*, secondo periodo, sostituire le parole:* 500 euro, *con le seguenti parole:* 200 euro.
al comma 548-quaterdecies *sostituire le parole:* 290 milioni *con le seguenti parole:* 116 milioni;

1. 2159. (ex 0. 1. 1. 1. 27.) Simonetti, Saltamartini.

Al comma 548-quinquies*, sostituire le parole:* 245 milioni di euro, con le seguenti: 275 milioni di euro, di cui 30 milioni da destinarsi al corso antiterrorismo (C.A.T.) per tutti gli operatori di polizia.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2160. Vito.

Al comma 548-quinquies*), dopo le parole:* per l'anno 2016*, aggiungere le seguenti:* Sono altresì stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per consentire a tutti gli operatori delle forze di polizia di frequentare corsi di antiterrorismo.

Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2161. Molteni.

Dopo il comma 548-quinquies *aggiungere i seguenti:*

548-*quinquies*.1. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, per il triennio 2016- 2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati in 1.000 milioni di euro.

548-*quinquies*.2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,

ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali« .;

Conseguentemente, nella parte consequenziale, inserire il seguente capoverso: al comma 246, sopprimere le parole: »di cui 74 milioni di euro per personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195".

1. 2162. (ex 0. 1. 1. 1. 108.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Al comma 548-sexies, *primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede alla compilazione dell'elenco delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica.

1. 2163. (ex 0. 1. 1. 1. 54.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 548-septies, *primo periodo sostituire le parole:* per l'anno 2016 *con le seguenti:* a decorrere dal 2016.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole:* per l'anno 2016 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2016;

b) *al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole da:* Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi *fino a:* stati di previsione diversi;

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2164. (ex 0. 1. 1. 1. 15.) Molteni, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 548-septies, *aggiungere in fine le parole:* Allo scopo di finanziare la progressione delle carriere nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in vista del loro riordino complessivo, sono altresì stanziati 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2165. Molteni.

Al comma 548-septies, *aggiungere in fine le parole:* Alle risorse destinate al rinnovo dei contratti nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui comma 246 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro, allo scopo di reintegrare il *turn over* al 100 per cento del personale delle forze di polizia, si aggiungono 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1. 2166. Molteni.

Dopo il comma 548-septies, *aggiungere il seguente:*

548-*septies*. 1.bis Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 18.000.000;
2017: – 35.000.000;
2018: – 35.000.000.

1. 2167. (ex 0. 1. 1. 1. 48.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 548-octies, *dopo le parole:* per la riqualificazione urbana *aggiungere le seguenti:* , la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Conseguentemente,

Al comma 548-novies, *sostituire le parole:* alla Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* all'Unità di missione per le periferie;

al comma 548-decies:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) La costituzione di un Unità di missione per le periferie composta da un rappresentante del Governo, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell'ANCI che sono affiancati da un numero ristretto di esperti di architettura e pianificazione urbana, di finanza di progetto e di sociologia, per la valutazione e la scelta dei progetti di riqualificazione;

alla lettera c) sostituire le parole: del Nucleo *con le seguenti:* dell'Unità di missione per le periferie;
al comma 548-undecies, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Unità di missione per le periferie seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-*decies*, seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;

b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;

c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;

d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge n. 493 del 1993. Sulla base di tale prima selezione l'Unità di missione per le periferie individua con proprie deliberazioni i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

al medesimo comma 548-undecies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* all'Unità di missione per le periferie;

*al comma 548-*duodecies, *le parole:* da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri *sono soppresse*.

1. 2168. (ex 0. 1. 1. 1. 65.) Pellegrino, Costantino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina.

*Al comma 548-*octies, *dopo le parole:* per la riqualificazione urbana *aggiungere le seguenti:* , la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Conseguentemente, al comma 548-undecies, sostituire le parole: con le relative indicazioni di priorità *con le seguenti:* seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;

b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;

c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;

d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993.

1. 2169. (ex 0. 1. 1. 1. 66.) Costantino, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina

*Al comma 548-*octies, *sostituire le parole da:* di miglioramento *fino alla fine del comma con le seguenti:* rivolti air incremento di strutture da dedicare all'istituzione di nidi per i bambini da zero a tre anni, anche attraverso il riuso di strutture edilizie esistenti, o all'incremento dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale al fine di miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana connessa con il fenomeno del pendolarismo.

1. 2170. (ex 0. 1. 1. 1. 78) Nesci, De Lorenzis, Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

*Al comma 548-*novies, *dopo le parole:* gli enti interessati, *aggiungere le seguenti:* avvalendosi della collaborazione degli enti di cui enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche.

1. 2171. (ex 0. 1. 1. 1. 13.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

*Al comma 548-*novies *sostituire le parole:* presidenza del consiglio dei Ministri *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 2172. (ex 0. 1. 1. 1. 24.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

*Al comma 548-*novies, *sostituire le parole:* sentita la conferenza unificata *con le seguenti:* previo parere vincolante della Conferenza unificata.

1. 2173. (ex 0. 1. 1. 1. 25.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-novies, *sostituire le parole:* sentita la Conferenza unificata *con le seguenti:* previo parere vincolante della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari.

1. 2174. (ex 0. 1. 1. 1. 19.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-novies, *sostituire le parole:* , sentita la *con le seguenti:* d'intesa con la.

1. 2175. (ex 0. 1. 1. 1. 79.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-decies *lettera a), dopo le parole:* di funzionamento *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2176. (ex 0. 1. 1. 1. 22.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies, *lettera a), sostituire le parole:* presso la presidenza del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 2177. (ex 0. 1. 1. 1. 20.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies, lettera a), *dopo le parole:* di un nucleo *aggiungere le seguenti:* composto da due rappresentanti delle competenti commissioni parlamentari di ciascun ramo del Parlamento, da due rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti delle Regioni e da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;.

1. 2178. (ex 0. 1. 1. 1. 21.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies, lettera a),, *sopprimere le parole da:* o privati *fino alla fine del numero*.

1. 2179. (ex 0. 1. 1. 1. 80.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-decies lettera a),, sopprimere le parole: o privati.

1. 2180. (ex 0. 1. 1. 1. 23.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies, *lettera c), dopo le parole:* la tempestiva esecutività degli interventi *aggiungere le seguenti parole:* , l'utilizzo di volontari del servizio civile.

1. 2181. (ex 0. 1. 1. 1. 64.) Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

Al comma 548-undecies*, secondo periodo, dopo le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

1. 2182. (ex 0. 1. 1. 1. 18.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-duodecies *sopprimere le parole da:* , da trasferire *fino a:* ministri;.

1. 2183. (ex 0. 1. 1. 1. 26.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Sostituire il comma 548-terdecies *con il seguente:*

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2184. (ex 0. 1. 1. 1. 101.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 548-terdecies *con il seguente:*

548-*terdecies*. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che

abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: – individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; – predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile *on line* garantendo il valore culturale delle attività proposte; – divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; – ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

*Conseguentemente, al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2185. (ex 0. 1. 1. 1. 100.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sostituire il comma 548-*terdecies *con il seguente:*

548-*terdecies*. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1 gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

*Conseguentemente, al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2186. (ex 0. 1. 1. 1. 99.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sostituire il comma 548-*terdecies *con il seguente:*

548-*terdecies*. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature *high tech*. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2187. (ex 0. 1. 1. 1. 96.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sostituire il comma 548-*terdecies *con il seguente:*

548-*terdecies*. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola/lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

*Conseguentemente, al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2188. (ex 0. 1. 1. 1. 97.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sostituire il comma 548-*terdecies *con il seguente:*

548-*terdecies*. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

*Conseguentemente, al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2189. (ex 0. 1. 1. 1. 98.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Al comma 548-*terdecies *primo periodo dopo le parole:* la conoscenza del patrimonio culturale, *aggiungere le seguenti:* anche attraverso attività di terzo settore e di servizio civile.

1. 2190. (ex 0. 1. 1. 1. 41.) Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

*Al comma 548-*terdecies*, secondo periodo, sostituire le parole:* euro 500 *con le seguenti:* euro 100.

Conseguentemente:

*a) al comma 548-*quaterdecies*, sostituire le parole:* 290 milioni *con le seguenti:* 60 milioni;

*b) dopo il comma 548-*quater*decies, aggiungere il seguente:*

548-*quaterdecies*. *1*.bis Per provvedere al rilancio della specialità della Polizia postale, alle esigenze manutentive ordinarie e straordinarie dei commissariati di polizia e delle caserme in cui alloggiano i distaccamenti delle forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare è creato un fondo la cui dotazione per l'anno 2016 è determinata in 230 milioni di euro.

1. 2191. (ex 0. 1. 1. 1. 16.) Molteni, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 548-*terdecies*, sostituire le parole:* i quali compiono diciotto anni di età *con le seguenti:* che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni.

*Conseguentemente, al comma 548-*terdecies*, primo periodo, dopo le parole:* nell'anno 2016 *inserire le seguenti:* e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

c) al comma 548-terdecies, *secondo periodo, dopo le parole:* essere utilizzata *aggiungere le seguenti:* per il pagamento delle tasse universitarie,;

d) al comma 548-terdecies, *secondo periodo, dopo le parole:* e cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , per l'acquisto di libri;

e) al comma 548-terdecies, *secondo periodo, sostituire le parole:* mostre ed eventi culturali *con le seguenti:* monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

f) al comma 548-quaterdecies *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2192. (ex 0. 1. 1. 1. 89.) Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 548-terdecies, *primo periodo, sostituire le parole:* i quali compiono diciotto anni di età *con le seguenti:* che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;

Conseguentemente, al comma 548-terdecies, *primo periodo, dopo le parole:* nell'anno 2016 *aggiungere le seguenti:* e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

al comma 548-terdecies, *secondo periodo, dopo le parole:* e cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , per l'acquisto di libri;

al comma 548-terdecies, *secondo periodo, sostituire le parole:* mostre ed eventi culturali *con le seguenti:* monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

al comma 548-quaterdecies *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2193. (ex 0. 1. 1. 1. 86.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 548-terdecies *dopo le parole:* essere utilizzata *aggiungere le seguenti: per il* pagamento delle tasse universitarie,;

Conseguentemente:

a) al comma 548-terdecies*, sostituire le parole:* i quali compiono diciotto anni di età *con le seguenti:* che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni;

b) al comma 548-terdecies*, dopo le parole:* nell'anno 2016 *inserire le seguenti:* e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

c) al capoverso 548-quaterdecies *inserire, in fine, il seguente periodo:* Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono predestinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2194. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere il comma 548-quaterdecies.

1. 2195. Borghesi.

Al comma 548-quaterdecies *inserire, in fine, il seguente periodo:* Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 2196. (ex 0. 1. 1. 1. 87.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Sostituire il comma 548-quinquiesdecies con il seguente: Per la prevenzione delle attività criminali, nonché ai fini di un maggior controllo del territorio nei quartieri cittadini, sono assegnati 27 milioni di euro per Vanno 2016, da ripartire tra le forze di polizia e dell'arma dei carabinieri.

Conseguentemente, al comma 548-sexiesdecies*, sostituire le parole: « 17 milioni » con le seguenti: « 5 milioni ».*

1. 2197. (ex 0. 1. 1. 1. 81.) Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-quinquiesdecies*, primo periodo, sopprimere le parole:* non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018. ».

1. 2198. (ex 0. 1. 1. 1. 30.) Simonetti, Saltamartini.

Al comma 548-quinquiesdecies*, primo periodo, sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* vigilanza.

1. 2199. (ex 0. 1. 1. 1. 94.) Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 548-septiesdecies*, dopo le parole:* iscritti *inserire le seguenti:* nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e i licei musicali e coreutici nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 548-septiesdecies *sopprimere le parole:* « rilasciato dal Conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati ».

1. 2200. (ex 0. 1. 1. 1. 83.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 548-octiesdecies*, primo periodo, sostituire le parole da:* una associazione *fino a:* di revoca o decadenza *con le seguenti:* istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Conseguentemente, al medesimo comma 548-octiesdecies*, quarto periodo, sostituire le parole:* « alle associazioni culturali » con le seguenti: « ai beneficiari di cui al primo periodo ».

1. 2201. (ex 0. 1. 1. 1. 82.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 584-octiesdecies *secondo periodo, dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata.

1. 2202. (ex 0. 1. 1. 1. 39.) Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 548-viciesquater.

1. 2203. Borghesi

Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:

549-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-*bis* è abrogato;

b) al comma 9-*quater*, le parole « di entrata in vigore della presente legge di conversione » sono sostituite dalle seguenti « del 1º gennaio 2016 ».

549-*ter*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

« 2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. ».

1. 2204. (ex 0. 1. 34. 96. 1.) Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:

549-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

549-*ter*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: fino all'anno 2015.

549-*quater*. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede nel limite massimo di 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

1. 2205. (ex * 1. 50-*quater*. 9.) Palese.

Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:

549-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

549-*ter*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: fino all'anno 2015.

549-*quater*. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

1. 2206. (ex * 1. 50-*quater*. 3.) Guidesi.

Dopo il comma 549, sono aggiunti i seguenti:

549-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-*bis* è abrogato;

b) al comma 9-*quater*, le parole: di entrata in vigore della presente legge di conversione *sono sostituite dalle seguenti:* del 1º gennaio 2016.

549-*ter*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. ».

1. 2207. (ex ** 1. 50-*quater*. 10.) Palese.

Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:

549-*bis*. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-*bis* è abrogato;

b) al comma 9-*quater*, le parole: di entrata in vigore della presente legge di conversione *sono sostituite dalle seguenti:* del 1º gennaio 2016.

549-*ter*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. ».

1. 2208. (ex ** 1. 50-*quater*. 4.) Guidesi.

Dopo il comma 549, è aggiunto il seguente:

549-*bis*. All'articolo 37 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

1. 2209. (ex 1. 50-*quater*. 7.) Palese.

Dopo il comma 549 è aggiunto il seguente:

549-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pure realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni. »

1. 2210. (ex 1. 50-*quater*. 8.) Palese.

Dopo il comma 550 inserire i seguenti:

550-*bis*. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relativa all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, 11 piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

550-*ter*. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 550-*bis*, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa sentito il Comitato nazionale per l'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

550-*quater*. Le finalità di cui ai commi 550-*bis* e 550-*ter* e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi

anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) per un importo pari a 10 milioni di euro.

1. 2211. (ex 1. 51. 2.) Faenzi, Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 555 inserire il seguente:

555-*bis*. Le spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico sono incrementate di 15.083.996 euro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetto Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 15.100.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

1. 2212. (ex 1. 51. 7.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 555 inserire il seguente:

555-*bis*. La somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, di cui alla Legge del 21 novembre 2000, n. 353, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000, n. 280, è incrementata di 1.307.468 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.307.468;
2017: – 1.307.468;
2018: – 1.307.468.

1. 2213. (ex 1. 51. 8.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 20.000.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006 – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia –, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2017:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2018:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

1. 2214. (ex 1. Tab. A. 7.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce: Ministero delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2017:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2018:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

1. 2215. (ex 1. Tab. A. 9.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca in materia ambientale, voce: Ministero dell'Ambiente, decreto-legge 112/2008 articolo 28, comma 1, ISPRA, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2017:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2018:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

1. 2216. (ex 1. Tab. A. 4.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, *voce* Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Fondo infanzia e adolescenza (4.5 cap – 3527) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2017:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2018:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

1. 2217. (ex 1. Tab. A. 8.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora..., voce Ministero dell'ambiente, legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, *apportare le seguenti variazioni.*

2016:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2017:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

2018:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

1. 2218. (ex 1. Tab. A. 5.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Melilla.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Tutela della salute, Sanità Pubblica Veterinaria, *voce* Ministero della salute, legge 434/1998 – articolo 1 comma 2 Finanziamento di interventi in materia di animali di affermazione e prevenzione randagismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2017:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

1. 2219. (ex 1. Tab. A. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000;
2018: – 150.000.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce* Ambiente e tutela del territorio e del mare Legge di stabilità n. 147 del 2013 Articolo 1 comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sez. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9-cap.75111) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000;

2017

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000;

2018

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000;

2019 e successivi

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.

1. 2220. (ex 1. Tab. B. 1.) Grimoldi, Guidesi.

Alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis*, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al

sostegno delle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2017:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2018:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2017:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2018:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

1. 2221. (ex 1. Tab. C. 5.) Carfagna.

Alla Tabella C, missione: politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 350.000;
CS: + 350.000.

2017:

CP: + 350.000;
CS: + 350.000.

2018:

CP: + 350.000;
CS: + 350.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, missione: Turismo, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del turismo, *voce:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 350.000;
CS: – 350.000.

2017:

CP: – 350.000;
CS: – 350.000.

2018:

CP: – 350.000;
CS: – 350.000.

1. 2222. (ex 1. Tab. C. 4.) De Girolamo, Palese.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, *programma:* Sviluppo e competitività del turismo, *voce* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

1. 2223. (ex * 1. Tab. C. 24.) D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pannarale, Marcon, Melilla, Gregori, Folino, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, *programma:* Sviluppo e competitività del turismo, *voce* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

1. 2224. (ex * 1. Tab. C. 25.) Ricciatti, Ferrara.

Alla Tabella D, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Tutela del patrimonio culturale *sopprimere voce* Tutela del patrimonio culturale, beni e attività culturali e turismo, decreto-legge n. 34 del 2011, articolo 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura-manutenzione e conservazione dei beni culturali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 117.521 euro.

1. 2225. (ex 1. Tab. D. 3.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

Alla Tabella D, sopprimere la voce Istruzione scolastica, sostegno all'istruzione, economia e finanze, legge n. 62 del 2000, articolo 1, comma 12 Fondo Istruzione *e la voce* Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione –universitaria, Istruzione, Università e Ricerca, decreto legge n. 70 del 2011, articolo 9 comma 15 punto 2, spesa a favore del merito.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 12 milioni di euro;
2017: – 13 milioni di euro;
2018: – 13 milioni di euro;

2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 5 milioni di euro;
2017: – 5 milioni di euro;
2018: – 5 milioni di euro.

1. 2226. (ex 1. Tab. D. 4.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

Alla missione « Ordine pubblico e sicurezza », *programma* Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, *voce* Ministero dell'interno *decreto-legge 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A,* Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1 – Cap. 7456), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: –--;
CS: –--.

2017:

CP: –--;
CS: –--.

2018:

CP: –--;
CS: –--.

2019 e seguenti:

CP: –--;
CS: –--.

Rifinanziamento

2016:

CP: 93.920.000;
CS: 93.920.000.

2017:

CP: 113.920.000;
CS: 113.920.000.

2018:

CP: 143.920.000;
CS: 143.920.000.

2019 e seguenti:

CP: 481.760.000;
CS: 481.760.000.

Legge di stabilità

2016:

137.920.000.

2017:

157.920.000.

2018:

187.920.000;

2019 e seguenti:

613.760.000;

Conseguentemente, alla missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali (1.1 – Cap 7485)", *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: –--;
CS: –--.

2017:

CP: –--;
CS: –--.

2018:

CP: –--;
CS: –--.

2019 e seguenti:

CP: –--;
CS: –--.

Legge di stabilità

2016:

526.000.000.

2017:

470.000.000.

2018:

98.000.000;

2019 e seguenti:

331.000.000;

1. 2227. (ex 1. Tab. E. 14.) Nuti, Frusone, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Politiche internazionali ed europea e dello sviluppo rurale, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15 comma 2, punto 1: fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Set. 21), Interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7439) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: + 180.000.000;
CS: + 180.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, compatibilità e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce:* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, "Art, 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 180.000.000;
CS: – 180.000,000.

1. 2228. (ex 1. Tab. E. 19.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce*: articolo 2 comma 180: Inter venti settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2229. (ex * 1. Tab. E. 3.) Guidesi, Caparini.

Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce*: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2230. (ex * 1. Tab. E. 4.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati.

Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce*: Ministero dello

sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Iinterventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2231. (ex * 1. Tab. E. 5.) Fabrizio Di Stefano.

Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, *voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce*: Ministero dello sviluppo economico, legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2232. (ex * 1. Tab. E. 16.) Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce*: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Iinterventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2233. (ex * 1. Tab. E. 20.) Zaccagnini, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, *voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo *voce*: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 23.000.000;
CS: – 23.000.000.

1. 2234. (ex * 1. Tab. E. 23.) Russo, Catanoso.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, com-

petitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero sviluppo dello economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto *a*: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2017:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2018:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto *b*: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.

2017:

CP: – 35.000.000;
CS: – 35.000.000.

2018:

CP: – 95.000.000;
CS: – 95.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto *c*: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 24.000.000;
CS: – 40.000.000.

2017:

CP: – 135.000.000;
CS: – 135.000.000.

2018:

CP: – 135.000.000;
CS: – 135.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 626.000.000;
CS: – 626.000.000.

2017:

CP: – 590.000.000;
CS: – 590.000.000.

2018:

CP: – 248.000.000;
CS: – 248.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto *a*: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2017:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2018:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto *b*: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2018:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto *c*: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2018:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 1.037.000.000;
CS: – 1.037.000.000.

2017:

CP: – 997.000.000;
CS: – 997.000.000.

2018:

CP: – 780.000.000;
CS: – 780.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7420/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2017:

CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

2018:

CP: – 125.000.000;
CS: – 125.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto *A*: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 1, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7419/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2017:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

2018:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 37, punto *B*: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 2, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7419/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 13.000.000;
CS: – 13.000.000.

2017:

CP: – 13.000.000;
CS: – 13.000.000.

2018:

CP: – 13.000.000;
CS: – 13.000.000.

1. 2235. (ex 1. Tab. E. 17.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti, Piras, Palazzotto, Franco Bordo, Carlo Galli.

Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2018:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce* Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, (Set. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale, (1.9 – cap. 7511), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2017:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2018:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

1. 2236. (ex * 1. Tab. E. 10.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi

nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2018:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce* Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, (Set. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale, (1.9 – cap. 7511), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2017:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2018:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

1. 2237. (ex * 1. Tab. E. 18.) Airaudo, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Melilla, Duranti.

Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto-legge n. 69 del 2013 – articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7540), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000.

2017:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2018:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 90.000.000;
CS: – 90.000.000.

2017:

CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.

2018:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

1. 2238. (ex 1. Tab. E. 15.) Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sviluppo e sicurezza della mobilità locale *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 – comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e ferry boat, (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7251) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistiche *programma* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 184, Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 – comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2017:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2018:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *Programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, *voce* Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 4, Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico di Giovi, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2017:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2018:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

1. 2239. (ex 1. Tab. E. 22.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

Alla Tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma:* Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne *voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 153 Opere di accesso agli impianti portuali (2.6 – Cap. 7275), *apportare le seguenti variazioni:*
Rifinanziamento

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, *programma:* Politica economica e finanziaria in ambito internazionale *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 170, Banche e fondi (3.2 Cap. 7175), *apportare le seguenti variazioni:*
Riduzione

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

1. 2240. (ex 1. Tab. E. 6.) Santelli, Occhiuto.

Alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, *voce:* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 3, punto B/*bis*: Somme ad assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, (1.7 – Cap. 7219/P) *apportare le seguenti variazioni:*
Rifinanziamento

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma:* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, *voce:* Ministero delle delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: – articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7518), *apportare le seguenti variazioni:*
Riduzione

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

1. 2241. (ex 1. Tab. E. 12.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce:* Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014) – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 Cap. 7511), *apportare le seguenti variazioni:*
Rifinanziamento

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica *programma:* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, *voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 147 del 2013 – articolo 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – Cap. 7200/P), *apportare le seguenti variazioni:*
Riduzione

2016:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

1. 2242. (ex 1. Tab. E. 13.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Alla tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma:* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce:* Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – Cap. 7511), *apportare le seguenti variazioni:*
Rifinanziamento

2016:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, *voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 – articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) – Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695), *apportare le seguenti variazioni:*
Riduzione

2016:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

1. 2243. (ex 1. Tab. E. 11.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.